



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

---

**ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**  
**DIPARTIMENTO DI GEOGRAFIA**

---

Corso di laurea in

**GEOGRAFIA E PROCESSI TERRITORIALI**

***ALTRI ORDINI SOCIALI, GIURIDICI E POLITICI.***

**I DOMINI COLLETTIVI NEL XXI SECOLO**

**TRA AGGREGAZIONE COMUNITARIA**

**E COSCIENZA ECOLOGICA.**

**UN VIAGGIO TRA LE COMUNANZE AGRARIE UMBRE DI MASSA  
MARTANA, VIEPRI, COLPETRAZZO, MEZZANELLI E BAGNARA**

Tesi di laurea in

**GEOGRAFIA DELLO SVILUPPO**

**Relatore Prof:**

*Timothy Raeymaekers*

**Presentata da:**

*Michele Ravaioli*

**Correlatore Prof:**

*Andrea Zinzani*

---

**Appello III**

**Anno Accademico 2022-2023**

---



*Al popolo curdo  
che mi ha costantemente ispirato,  
che non ha mai smesso di immaginare e di lottare  
per un mondo migliore*



# INDICE

<b>RINGRAZIAMENTI</b>	I
<b>PREFAZIONE</b>	III
<b>INTRODUZIONE</b>	VII
<b>METODOLOGIA</b>	XIX
<b>CAPITOLO I</b>	
<b>GLI ASSETTI FONDIARI COLLETTIVI</b>	1
<b>1.1 Gli assetti fondiari collettivi nella penisola italiana</b>	4
<b>1.2 Peculiarità giuridiche e fondazioni antropologiche degli assetti fondiari collettivi</b>	16
<b>1.3 Assetti fondiari collettivi ed ecologia del diritto. Verso il <i>Pluriverso</i> dei territori collettivi</b>	33
<b>CAPITOLO II</b>	
<b>GLI ASSETTI FONDIARI COLLETTIVI IN UMBRIA. LE COMUNANZE AGRARIE DI MASSA MARTANA, VIEPRI, COLPETRAZZO, MEZZANELLI E BAGNARA</b>	47
<b>2.1 I casi studio delle Comunanze Agrarie</b>	49
2.1.1 <i>Le attività delle Comunanze Agrarie</i>	50
2.1.2 <i>Gli ordini giuridici delle Comunanze Agrarie</i>	53
2.1.3 <i>La gestione del patrimonio collettivo</i>	65
2.1.4 <i>La Comunanza Agraria di Massa Martana</i>	79
2.1.5 <i>La Comunanza Agraria di Viepri</i>	85
2.1.6 <i>La Comunanza Agraria di Colpetrazzo</i>	89
2.1.7 <i>La Comunanza Agraria di Mezzanelli</i>	94
2.1.8 <i>L'Università Agraria / Comunanza Agraria di Bagnara</i>	97

<b>2.2 Ruoli, funzioni e relazioni.</b>	
<b>La produzione di territori pluriversali e territori collettivizzanti</b>	114
2.2.1 <i>Ruoli e funzioni delle Comunanze Agrarie</i>	114
2.2.2 <i>Le relazioni della proprietà collettiva</i>	118
2.2.3 <i>Territori pluriversali e territori collettivizzanti</i>	123
<b>2.3 Criticità</b>	126
<b>2.4 Percezioni e prospettive</b>	127
<b>2.5 Quale coesistenza e pluralismo giuridico?</b>	134
<b>CAPITOLO III</b>	
<b>IMMAGINARE SPAZI DEL POSSIBILE</b>	139
<b>(IN)CONCLUSIONI</b>	146
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	155
<b>BIBLIOGRAFIA NORMATIVA</b>	164
<b>SITOGRAFIA</b>	165
<b>RISORSE VIDEO</b>	166
<b>ELENCO DELLE TABELLE</b>	167
<b>ELENCO DELLE FIGURE</b>	167

## RINGRAZIAMENTI

*È attraverso le domande, e non attraverso le risposte, che si misura l'ampiezza della conoscenza.*

(Raffestin, 2022)

Di domande nella mia testa ne frullano sempre, in continuazione. Con ciò non intendo dire che la mia conoscenza sia poi così ampia, anzi tutto il contrario. Spesso, la mole di interrogativi che puntellano le mie esperienze mi porta a dubitare del mio operato, eppure questa frase di Claude Raffestin mi rasserena, è da essa che ho tratto la sufficiente sicurezza per proseguire un lavoro, come la vita, costellato di dubbi.

Se in principio ero spaventato dal timore della (mancata) sensatezza nell'elaborazione di questo testo, adesso, vedendolo concepito, posso dirmi estremamente soddisfatto. Questa soddisfazione, la quale non potrebbe mai essere tale se non condivisa con gli altri (perché in fondo siamo tutte *ontologie relazionali*), si deve pertanto a svariate persone.

In primo luogo, non posso esimermi dal ringraziare, con il cuore colmo di gioia per la possibilità concessami, coloro i quali hanno reso possibile questo viaggio itinerante, riflessivo e autentico, a partire dalle Comunanze umbre dei monti Martani fino a quella di Bagnara, coloro senza cui non avrei mai potuto redigere il presente elaborato. Dunque, ringrazio Romano, Giampiero, Silvio, Marcello e Lorenzo, rispettivamente presidenti delle Comunanze Agrarie di Massa Martana, Viepri, Colpetrazzo, Mezzanelli e Bagnara, i quali mi hanno accompagnato durante il mio itinerario e mi hanno accolto a braccia aperte all'interno delle comunità.

Con loro, posso dire, si è creato un rapporto di fiducia e rispetto, persino amicizia, che segna in positivo il ricordo di questi luoghi magnifici. Insieme a loro, devo ringraziare un numero cospicuo di utenti e consiglieri di queste Comunanze, tutti sempre ospitali, generosi e disponibili a conversare. In particolare, un sentito ringraziamento va a Piero (Colpetrazzo), Nadia (Colpetrazzo), Claudia (Bagnara), Peppe (Bagnara), Emanuele (Bagnara), Marco (Viepri), Carlo (Viepri), Fortunato (Massa Martana), Roberto (Massa Martana), Francesco (Massa Martana), Carlo (Massa Martana), Edoardo e Germano (Massa Martana).

Inoltre, vorrei ringraziare mia mamma e mio babbo, la mia famiglia, per il supporto costante datomi fin dall'inizio del mio percorso accademico e, soprattutto, per l'educazione fornitami, che mi ha fatto ciò che sono oggi. Vorrei ringraziare Reb, la mia compagna, che mi è sempre stata vicino nei momenti di difficoltà e di disorientamento. Vorrei ringraziare tutti i miei amici più sinceri, primariamente quelli di "*ritrovarsi*", e in particolar modo Piff e Ste, il cui interesse sul tema degli assetti fondiari collettivi mi ha stimolato e gratificato esponenzialmente. Vorrei ringraziare i miei amici-colleghi geografi, su tutti Samuele ed Emanuele, per le proficue discussioni che abbiamo potuto intrattenere. Inoltre, ringrazio il Professor Timothy Raeymaekers, relatore di questa tesi, per la fiducia accordatami.

## PREFAZIONE

Gli assetti fondiari collettivi, detti anche Domini Collettivi o proprietà collettive, rappresentano a mio avviso un tema tanto profondo e bisognoso di attenzione quanto ignorato da una larga fetta di popolazione, che per una molteplicità di ragioni non vi è mai entrata in contatto. Tra esse vi ero anche io fino a poco più di un anno fa, quando, nel contesto del campeggio di Geografia *Smarginando* – un evento auto-organizzato da e per giovani geografi e geografe che vogliono condividere le proprie ricerche e costruire uno spazio di confronto e approfondimento fuori dai margini – sentii parlare per la prima volta delle Comunanze Agrarie.

Discutevamo delle nostre ricerche, dei nostri interessi e dei nostri sogni. In quel momento i miei convergevano attorno al Rojava, il Kurdistan siriano, dove da quasi dieci anni è in corso un'esperienza di autogoverno confederale tra comunità locali, basata su principi quali la democrazia radicale, l'ecologia sociale e l'equità di genere. Proprio nello stesso periodo, in quel luogo fisicamente lontano ma mentalmente vicino, infuriava un conflitto armato diretto a reprimere quella stessa esperienza, che ciononostante continua tuttora a resistere e ad essere fonte d'ispirazione di immaginari possibili.

Quando sentii parlare di Comunanze Agrarie (una specifica denominazione dei Domini Collettivi tipica dell'Appennino umbro-marchigiano), di proprietà collettiva, di comunità che si autorganizzano e autogestiscono – e che tra l'altro si trovano proprio qui vicino a me, all'interno di quella comunità immaginata che chiamiamo Italia, prevalentemente disseminate tra gli Appennini e le Alpi – in un'istante mi affiorarono alla mente le parole di Abdullah Öcalan (2005, 125):

*[...] possiamo cambiare il presente e il futuro nella misura in cui conosciamo e interiorizziamo la storia e le tradizioni, e riusciamo ad aggiungere loro qualcosa.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> A., ÖCALAN, 2005, *Difesa di un uomo libero*. Testo, scritto e pubblicato in forma di libro dal carcere *ad personam* di Imrali, ch'egli ha scritto come difesa di fronte al tribunale turco nell'ambito del processo che lo vede imputato in qualità di leader del PKK.

In linea con tale idea di reimmaginare in chiave prospettica una base storico-tradizionale comune che permetta di costruire presenti e futuri alternativi, pensai alle riflessioni di cui mi fece partecipe Davide Grasso (2021):

*[...] penso che in ogni parte del mondo dovrebbe costituirsi, anche secondo l'esempio del Rojava, una propria affabulazione o mitologia o narrazione della propria 'welat', che in curdo indica la nazione, l'origine, il luogo, la terra. [...] Ci si dovrebbe riscoprire nelle proprie radici, cioè capire qual è l'orizzonte etico nelle radici del proprio popolo.<sup>2</sup>*

Così, affascinato dagli assetti fondiari collettivi in relazione alla loro insita portata rivoluzionaria e alla secolare importanza tutt'oggi esercitata in seno alle comunità locali di numerose frazioni e piccoli Comuni italiani, ritenni interessante l'idea di collegare la potenza ispiratrice del paradigma confederale-democratico curdo alle realtà fondiari collettive italiane, che per certi aspetti non risultano così dissimili. Con ciò, senza volermi imbarcare in paragoni forzati ed esagerati, intendo che all'origine e al centro di questo lavoro si situa l'ambizione di immaginare futuri desiderabili all'interno del contesto italiano in relazione all'esistenza vivace e vitale di queste realtà atipiche nella *modernità capitalista* (Öcalan, 2017, 15), prendendo ispirazione da un'esperienza che è da un lato estremamente estranea e diversa al contesto di riferimento, ma che dall'altro si basa su principi comunitari, collettivi ed ecologici concordi agli stessi delle Comunanze Agrarie.

In aggiunta a ciò, un ulteriore aspetto legato a queste antiche realtà, che ha altrettanto suscitato un'appassionata voglia di immergermi in questo vasto mondo, è costituito dal particolare status giuridico che le stesse incarnano. Infatti, in seguito alla legge di attuazione costituzionale n.168 del 2017, questi Domini Collettivi sono stati riconosciuti come pluralità di ordinamenti giuridici primari delle comunità originarie di riferimento, godendo di conseguenza di una certa autonomia giuridica, amministrativa e normativa.

Tale carattere di alterità giuridica, parallela e concorrente all'ordinamento statale che spesso precedono temporalmente, si lega ad un concetto che sarà centrale nello sviluppo della tesi, quello di *legal pluralism* (pluralismo giuridico). Un concetto che viene generalmente applicato nell'ambito di quello che viene definito Sud Globale, ma che in realtà interessa anche il suo opposto settentrionale, come in questo caso.

---

<sup>2</sup> Davide Grasso è assegnista di ricerca presso l'Università di Torino ed è stato volontario internazionalista al fianco delle Unità di Protezione Popolare (YPG) in Rojava. Le parole citate provengono da un'intervista con lui svolta, nell'ambito della mia tesi triennale sul Confederalismo Democratico nel Kurdistan siriano.

Pertanto, ritengo che risulti rilevante andare ad indagare situazioni di pluriordinamentalità, di coesistenza di diversi ordini giuridici e normativi, legittimi e autorevoli, alternativi a quello statale, localizzate nel Nord Globale. Tali situazioni sono la dimostrazione del fatto che lo Stato – e tutto l'apparato politico, giuridico, economico, e via dicendo, che ne è figlio – sia solo una tra le molteplici possibili soluzioni di sviluppo e di organizzazione sociopolitica. Parallelamente ad essa, in passato come nel presente, esistono variegata esperienze e possibilità alternative, basate su altri presupposti e orientamenti, legittime e autorevoli in ragione di regole consuetudinarie e valori condivisi, cristallizzati in ordini normativi rilevanti per le comunità interessate. Nel caso dei Domini Collettivi siamo esattamente in presenza di un'*altra* soluzione sociopolitica alla necessità di organizzazione territoriale, diversa per obiettivi, finalità, modalità e ideologie che la sostengono.

Per concludere questa breve parentesi, un ulteriore stimolo all'approfondimento del tema arrivò dagli scritti di Paolo Grossi,<sup>3</sup> grandissimo esperto delle cosiddette proprietà collettive, capaci di smuovere acque profonde secoli di storia, se non addirittura millenni.

---

<sup>3</sup> La letteratura di Paolo Grossi ha avuto un ruolo centrale nel presente lavoro, non solo rispetto alla conoscenza del tema, ma soprattutto in relazione allo sviluppo di curiosità e di voglia di approfondirlo.



## INTRODUZIONE

Il presente lavoro aspira ad arricchire il dibattito sui Domini Collettivi, collocati nel contesto odierno, attraverso una prospettiva geografica. In particolare, si tenta di indagare, a partire dalla combinazione delle caratteristiche – di tipo relazionale, decisionale, funzionale e normativo – di questi peculiari assetti fondiari, la produzione di specifiche spazialità, orientanti le traiettorie di sviluppo, che saranno interpretate unendo le prospettive teoriche della produzione dello spazio (Lefebvre, 2015; Raffestin, 2022), del pluralismo giuridico (Griffiths, 1986; von Benda-Beckmann, 2002) e del pluriverso (Khotari *et al.*, 2019).

Prima di addentrarci nel tortuoso sentiero lungo cui si articola il quadro concettuale, però, è necessario introdurre brevemente questi Domini Collettivi o assetti fondiari collettivi.

Come afferma Grossi (1990), essi costituiscono un insieme variegato di istituzioni secolari e prestatuali – variamente denominate attraverso la penisola ma raggruppabili, pur avendo caratteristiche diverse, sotto la locuzione assetti fondiari collettivi – rappresentative di una peculiare forma di proprietà, precisamente una comproprietà solidale intergenerazionale di un patrimonio collettivo a perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, garantita dall'inalienabilità, dall'indivisibilità e dall'iusucapibilità dello stesso. Si può subito anticipare che essa risulta essere una forma proprietaria alternativa ed estranea alla dicotomia tra proprietà pubblica e privata propria della tradizione giuridica romanica ed occidentale (Grossi, 1997).

Queste peculiari forme di organizzazione e gestione della terra hanno permesso agli abitanti di diverse aree montuose e agricole di autogestire collettivamente boschi, pascoli e risorse del territorio nel quale abitavano, in un'ottica solidale che desse a ciascuno il necessario per una vita dignitosa. Obiettivo di queste realtà era quello d'integrare l'economia delle famiglie residenti e garantire l'accesso alle risorse anche ai più indigenti, attraverso l'esercizio di diritti d'uso civico gravanti sulle terre in questione, i quali consistevano prevalentemente nell'attività di pascolamento, raccolta del legnatico e dei frutti del bosco (Luigi, 2016).

Tali istituzioni collettive hanno seguito nel corso della storia un andamento incidentato e claudicante, schiacciate costantemente dalla morsa di entità signorili e comunali, contee e feudi, fino al definitivo passaggio alla supremazia dell'agricoltura capitalistica moderna e del duplice processo di privatizzazione e mercificazione delle *socio-nature* (Swyngedouw, 1999, 444).

Ciononostante, esse sono riuscite a resistere e sopravvivere, fino ad essere istituite ufficialmente nel 2017 attraverso la figura giuridica dei Domini Collettivi, con la quale viene riconosciuta dalla Costituzione italiana la proprietà collettiva quale patrimonio identitario delle comunità locali che su di essa hanno costruito nei secoli la loro storia (L. 20 novembre 2017, n.168, in materia di *Domini Collettivi*).

Sostanzialmente, queste proprietà si configurano come un insieme di beni – generalmente bipartito in bosco e pascolo – appartenenti e messi a disposizione non al singolo individuo, quanto piuttosto a tutta la comunità locale, identificata da tutte le persone che per periodi medio-lunghi risiedono nel territorio di riferimento (Amato, Mantineo, 2019).

Dunque, ritengo che a partire da questi assetti fondiari collettivi sia possibile rintracciare processi di produzione di spazio e persone (Lefebvre, 2015; Raffestin, 2022; Graeber, 2022), ma anche modalità di relazione e di sviluppo, antitetici alle dinamiche del modo di sviluppo capitalistico e statocentrico<sup>4</sup> egemone. Infatti, i Domini Collettivi sono organizzati attorno a due principi fondamentali, rispondenti a fondazioni antropologiche diverse da quella romanica che ha plasmato la nostra concezione di ordine sociale (Grossi, 2020).

Uno è il primato della comunità sul singolo, che vede quest'ultima come un elemento che integra il soggetto individuale, conferendogli una posizione e una voce rafforzate nella collettività; allo stesso tempo, la comunità è considerata come un ponte intergenerazionale volto alla sua stessa preservazione perpetua nel tempo.

Il secondo principio è il primato della terra, considerata benefica in quanto garante della sopravvivenza e quindi fonte di vita per la collettività. Di conseguenza, tutelare e usufruire senza dissipare costituiscono modalità chiave di relazione socioambientale nelle terre collettive, nell'ambito di un rapporto tra comunità e terra di tipo essenziale e non potestativo. In questo senso, come scrisse Cattaneo (1851, 5), gli assetti fondiari collettivi territorializzano un *altro ordine sociale*, sia rispetto all'appropriazione collettiva della terra che in relazione a una diversa concezione dei rapporti socioambientali. All'individualismo del soggetto proprietario si contrappone una modalità relazionale e organizzativa basata su comunitarismo e reicentrismo.

Inizia a risultare abbastanza evidente come tali presupposti si discostino dall'universalizzante traiettoria di sviluppo capitalistica, tendente tanto all'estrazione infinita quanto al dominio assoluto del soggetto individuale proprietario. Infatti, considerati dispregiativamente come anomalie e residui di feudalità ed arretratezza dalle classi politiche

---

<sup>4</sup> Con "statocentrico" ci si riferisce alla centralità conferita allo Stato come unità sociopolitica fondamentale di organizzazione territoriale.

dominanti – in ragione della loro insita alterità e alternatività al monismo economico e giuridico dello Stato-Nazione – gli assetti fondiari collettivi si sono scontrati, a partire dall’Unità d’Italia, con l’imporsi della proprietà privata individuale e del liberalismo, centrali nella fondazione antropologica nazionale (Grossi, 2020). In particolare, l’opposizione alle proprietà collettive è da ricercarsi nel problema della relativizzazione di un ordinamento giuridico che deve restare l’unico costitutivo dell’ordine sociale (Grossi, 1997). L’esistenza di queste secolari forme di proprietà collettiva – autonomamente organizzate attraverso atti normativi propri che regolavano attività, finalità e organi dell’ente, modalità di gestione del patrimonio collettivo e di godimento dei diritti d’uso civico – non era compatibile con l’assolutismo giuridico dello Stato, basato sull’idea di ‘un solo stato una sola legge’.

Sulla base di questa breve illustrazione, le domande che si pone la ricerca sono: come funzionano oggi i Domini Collettivi? Come è attuata la gestione dei beni comuni che compongono il loro patrimonio? Quali ruoli e funzioni svolgono in relazione alle comunità di riferimento? Che tipo di relazioni, interne ed esterne, hanno luogo in riferimento a questi spazi collettivi? In seconda battuta, e conseguentemente alle risposte che si daranno a queste domande, ne sorgono ulteriori: quali implicazioni spaziali risultano da questa situazione di pluralismo sociale e giuridico? Quali processi di produzione dello spazio/territorio si realizzano in riferimento ai Domini Collettivi e in connessione alle caratteristiche – di tipo relazionale, decisionale, funzionale e normativo – che li contraddistinguono? Quale impatto hanno tali caratteristiche sulle traiettorie di sviluppo delle comunità?

A partire da queste domande, due sono gli obiettivi principali dell’elaborato: da un lato, indagare l’effettivo funzionamento dei Domini Collettivi, le relazioni che generano, i ruoli e le funzioni che assumono, al fine di rintracciare processi di produzione di spazio e persone in rapporto alle modalità di relazione e di sviluppo che li orientano; dall’altro, valorizzare esperienze di autogoverno locale, foriere di alternative all’individualismo capitalista imperante, come basi da cui partire per immaginare futuri possibili ed inediti.

Di seguito cercherò di organizzare il quadro concettuale di riferimento attorno al tema, agli obiettivi e alle domande di ricerca, a partire dal concetto di spazio.

Secondo Raffestin (2022), lo spazio di per sé è qualcosa di anteriore, di dato, con il quale gli attori si relazionano e nel quale le relazioni, elementi chiave nella teoria della produzione dello spazio, in generale hanno luogo. Oltre a costituire il campo in cui le interrelazioni si esprimono, lo spazio risulta essere una posta in gioco per gli attori (Raffestin, 2022, 73), che di conseguenza agiscono orientati dai propri scopi e valori – valori intesi *à la* Graeber (2022, 165), ovvero come mezzi con cui si rappresenta l’importanza delle proprie azioni a sé stessi come

parte di un insieme più ampio. A partire dallo spazio come luogo di possibilità, ogni azione condotta da un attore su di esso, ogni appropriazione concreta o astratta, genera un processo di socializzazione spaziale, di trasformazione di spazio in territorio, detto territorializzazione (Raffestin, 2022). Questo fenomeno coinvolge ogni gruppo sociale, in quanto risulta impossibile sfuggire alla necessità di organizzare il proprio campo operativo d'azione (Raffestin, 2022). L'organizzazione dello spazio – realizzata attraverso pratiche spaziali volte a ripartire superfici a maglia, impiantare nodi e costruire reti (Raffestin, 2022) – denota uno specifico modo di produzione territoriale, tramite cui è possibile generare un sistema territoriale (che potrà assumere svariate forme: centralizzato o decentralizzato, aperto o chiuso, collegato o isolato, nodoso o poco nodoso, e via dicendo).

*Questi sistemi di maglie, di nodi e di reticoli organizzati gerarchicamente permettono di assicurare il controllo su ciò che può essere distribuito, concesso e/o posseduto. Essi danno la possibilità di imporre o di mantenere uno o vari ordini; infine, consentono anche di realizzare l'integrazione e la coesione dei territori. Tali sistemi costituiscono l'involucro nel quale hanno origine le relazioni di potere. Maglie, nodi e reticoli possono essere diversi da una società all'altra, molto diversi persino, ma sono sempre presenti. Che essi siano formati partendo dal principio di proprietà individuale o collettiva, si ritrovano in ogni pratica spaziale. (Raffestin, 2022, 177).*

Se è vero che anche a partire da assetti proprietari in un certo modo contrapposti, come individuali e collettivi, questi sistemi si ritrovano in ogni pratica spaziale, la differenza fra questi è legata all'ideologia che dà loro forma e concretezza. Infatti, il sistema territoriale in generale rappresenta tanto un mezzo quanto un fine, è dunque contemporaneamente mezzo e prodotto della produzione di spazio: nel primo caso costituisce una modalità d'organizzazione territoriale, ma nel secondo denota un'ideologia guidante l'organizzazione, le azioni e le strategie degli attori (Raffestin, 2022).

Quindi, la complessa articolazione delle molteplici e multilaterali interazioni e relazioni tra gli attori – le quali sono sempre relazioni di potere – si traduce in un fenomeno multidirezionale, sovrapposto e continuo di produzione sociale dello spazio, di territorializzazione (Brighenti, 2006). In particolare, secondo Lefebvre (2015), lo spazio si produce attraverso la combinazione dei rapporti di proprietà, dei rapporti socio-ambientali e dei rapporti con le forze economiche e politiche che in esso agiscono. L'analisi di questi rapporti

nell'ambito dei Domini Collettivi, insieme ai loro ruoli e funzioni caratterizzanti le modalità di produzione territoriale, sarà pertanto cruciale in riferimento agli obiettivi della ricerca.

*Solo quando le relazioni fra i soggetti sono poste al centro concettuale del territorio diventa possibile cogliere i modi in cui territori [...] sono imposti uno sull'altro e intrisi di multiple e reciproche connessioni. (Brighenti, 2006, 67).*

Ora prendiamo il macro-campo sociale entro cui si trovano i Domini Collettivi, l'Italia. All'interno di questo spazio sociopolitico vi sono una pluralità di campi sociali, ognuno dei quali con le proprie ideologie, valori e strategie plasmani i rispettivi processi di territorializzazione. Questi plurali campi sociali riflettono altrettanti ordini sociali, che nel caso dei Domini Collettivi rispondono a quelle fondazioni antropologiche prima accennate.

Il mantenimento dell'ordine sociale è realizzato sia attraverso le pratiche spaziali dell'organizzazione territoriale che mediante la cristallizzazione dello stesso in uno *spazio giuridico* (Burchardt, 2022, 519), inteso come un insieme di elementi normativi regolanti le interazioni nello spazio e nel tempo, i quali costituiscono e proteggono il suddetto ordine. Risulta così evidente che spazio e diritto non rappresentano ambiti analitici separati ma, piuttosto, sono coinvolti in un processo di mutua costituzione e produzione (Delaney, 2015). Infatti, da un lato le norme giuridiche possono considerarsi entità spaziali che influenzano modalità e condizioni d'utilizzo dello spazio (Lorini e Loddo, 2017), concorrendone alla produzione; dall'altro, è in relazione al dato spaziale che emana la produzione del diritto (Griffiths, 1986). In particolare, il diritto è territoriale nei termini in cui plasma vincolanti relazioni di accesso, inclusione, preassegnazione, subordinazione e così via, fra gli attori: esso influenza le relazioni tra gli individui, con gli oggetti e con lo spazio, risultando così, in ultima istanza, al contempo *setting* e forma delle relazioni sociali (Brighenti, 2016).

Dunque, le relazioni co-produttive dello spazio sono mediate e organizzate tramite particolari ordini giuridici, ovvero insiemi di norme che orientano i comportamenti degli attori. In questo senso, entra in gioco la letteratura sul pluralismo giuridico<sup>5</sup>, inteso come la coesistenza di più ordini o regimi giuridici all'interno di un dato spazio sociopolitico (Griffiths, 1986).

Secondo Griffiths (1986), tanto gli ordini giuridici quanto quelli sociali emanano da specifici campi sociali, e – aggiungo io – caratterizzano i relativi fenomeni di socializzazione

---

<sup>5</sup> Concetto che viene generalmente applicato nell'ambito di quello che viene definito il Sud Globale, ma che in realtà interessa anche il suo opposto settentrionale. Pertanto, risulta rilevante andare ad indagare situazioni di pluriordinalità localizzate nel Nord Globale.

dello spazio. In riferimento a ciò, i Domini Collettivi costituiscono quelli che S.F. Moore (1978, 29) chiama *campi sociali semi-autonomi*, intesi come *loci* normativi fondamentali generanti regole, consuetudini e simboli propri, ma contemporaneamente vulnerabili a regole, consuetudini e simboli emanati da altri campi sociali esterni. Pertanto, si è sempre in una situazione di interconnessione fra i molteplici campi semi-autonomi esistenti, dalla cui interazione si determinano relazioni di negoziazione, conflitto o cooperazione a livello politico e istituzionale, in questo caso rispetto alla gestione dei *commons* e alle decisioni sui territori di competenza degli enti collettivi; aspetti che si riverberano nelle traiettorie di sviluppo delle comunità. In relazione alle connessioni tra questo filone teorico e i casi studio, risulta di fondamentale importanza la legge n.168/2017, proprio in ragione della pluriordinalità che sancisce. Se la Costituzione fornisce un'articolazione pluralista dell'ordinamento italiano attraverso cui assegnare competenze in tema di produzione di diritto non solo agli organi dello Stato ma anche alla società stessa (Grossi, 2020), da tale pluralismo conseguono i Domini Collettivi come pluralità di ordinamenti giuridici originari, concorrenti a quello statale, soggetti solamente alle norme costituzionali. Inoltre, tale legge riconosce la capacità di autonormazione dei Domini Collettivi, ovvero un'autonomia giuridica mediante cui autodeterminare le proprie norme e regole, e di conseguenza plasmare le proprie traiettorie di sviluppo. Infatti, se parte della letteratura sulle proprietà collettive e sui *commons* più in generale guarda ad essi come elementi propulsori di sviluppo locale (Pieraccini, 2008, 2013; Bassi e Carestiato, 2016; Dossche *et al.*, 2016; Landolt, 2019; Dalla Torre *et al.*, 2019, 2021, 2022; Daici, 2021; Iordăchescu, 2022), ritengo sia rilevante sottolineare come non siano solo meri propulsori di sviluppo locale ma anche di modalità virtuose attraverso cui perseguire tale sviluppo.

Grazie al riconoscimento ottenuto con la suddetta legge, si inverte la tendenza alla liquidazione di queste forme di proprietà collettiva in favore di un atteggiamento di tutela e valorizzazione delle stesse, esaltandone l'importanza in termini sociali, ecologici, culturali, economici e paesaggistici. Ancor più rilevante ritengo sia l'inaspettata accettazione della coesistenza di diverse fonti giuridiche originanti da tradizioni aliene, che va a legittimare modalità collettive e dal basso di gestione delle risorse e di strutturazione dei processi decisionali.

Dunque, abbiamo una pluralità di campi sociali capaci di autodeterminarsi giuridicamente e autorganizzarsi collettivamente rispetto alla gestione del proprio variegato patrimonio, in

maniera (semi)autonoma, orientati da *un altro ordine sociale* e da *un altro modo di possedere*<sup>6</sup> (Cattaneo, 1851, 5). In altre parole, siamo in presenza di una serie di realtà foriere di potenziali alternative all'idea e alla pratica di sviluppo egemone. Qui si collega il concetto di *pluriverso*, un approccio ecologico allo sviluppo, nato in contrapposizione al paradigma sviluppista occidentale moderno (Khotari *et al.*, 2019), attraverso la cui egemonia si è cercato di plasmare modalità e finalità di sviluppo a livello globale (Escobar, 2011). Tale paradigma mira all'universalizzazione di un'idea di sviluppo lineare, unidirezionale, economica e tecnicistica, guidata dai cosiddetti paesi sviluppati (Khotari *et al.*, 2019). Al contrario, l'esistenza di una pluralità di campi sociali semi-autonomi, quali i Domini Collettivi, con le relative modalità peculiari di organizzazione, è portatrice di percorsi alternativi che si discostano dalla monorotaia su cui viaggia lo sviluppo capitalistico e statocentrico imperante.

In questo senso, sostengo che la combinazione dei rapporti in essere nell'ambito delle terre collettive, connessi alle condizioni giuridiche entro cui essi si esprimono, determini la produzione di territorialità generative caratterizzanti le traiettorie di sviluppo delle comunità. Traiettorie che risultano essere inevitabilmente plurime, ciascuna orientata e decisa secondo i desideri e le esigenze della comunità che partecipa alle assemblee dell'ente. Pertanto, queste entità giuridiche e le relative comunità che le difendono e sostengono – sulle cui impronte si vanno delineando modalità di vivere lo spazio, il tempo e le relazioni che forse andrebbero recuperate al fine di diffondere nuove sensibilità e immaginari – rientrano nel quadro del pluriverso, ovvero il riconoscimento di una pressoché infinita varietà di traiettorie di sviluppo, conoscenze e tradizioni che frantumano l'universalità dello sviluppo lineare, tecnologico e senza limiti dell'Occidente moderno. In tal senso, ritengo cruciale cimentarsi nello sforzo di pensare immaginari e futuri desiderabili, a partire da queste realtà colme di potenzialità da sprigionare.

In ragione di quest'insieme di aspetti, particolarmente peculiari nell'ambito di uno Stato occidentale che nessuno classificherebbe come “fragile” o “fallito” pur dinanzi ad un'effettiva situazione di condivisione d'autorità con istituzioni aliene a quelle statuali, ritengo possa essere proficuo proporre un ragionamento sul concetto – di cui, come per quello di pluralismo

---

<sup>6</sup> *Questi usi non sono abusi, non sono privilegi, non sono usurpazioni; è un altro modo di possedere, un'altra legislazione, un altro ordine sociale che inosservato discese da remotissimi secoli fino a noi... Sono i discendenti di un intero popolo... che pasceva i suoi bestiami in tutta l'ampiezza dei suoi confini [...].* In seguito a questa famosa espressione di Cattaneo rispetto agli assetti fondiari collettivi attivi in Svizzera nel XIX Secolo si constatò l'esistenza di un'alternativa al monismo economico-giuridico della società borghese capitalista, originante da consuetudini antiche anteriori e diverse da quelle acquisite dalla cultura romana. CATTANEO, C., 1851. *Su la bonificazione del Piano di Magadino. Primo Rapporto a nome della Società Promotrice*. Lugano, Tipografia della Svizzera Italiana, p.5.

giuridico, è chiara la necessità di ampliamento e decentramento, rispetto ad un'applicazione localizzata unicamente nel Sud Globale – di *ordine politico ibrido* (Boege *et al.*, 2008, 10) in relazione ai Domini Collettivi in Italia. Tale concetto si riferisce a situazioni in cui la sovranità statale non è assoluta – in ragione della disconnessione esistente tra individui e istituzioni dello Stato, tra la legittimità dell'entità statale e la rilevanza di altre istituzioni tradizionali e di altri ordini sociali – ma bensì mediata e/o contestata, attraverso queste stesse istituzioni (Boege *et al.*, 2008). Come durante l'indipendenza di molti Stati coloniali, anche all'unificazione d'Italia del 1861 lo Stato unitario italiano poteva considerarsi un contenitore (semi)vuoto, privo di connotazioni linguistico-culturali comuni e di una forte tradizione di identificazione nazionale, una costruzione artificiosa di una comunità immaginata (Anderson, 2009). Infatti, il processo di creazione dello Stato italiano, verso cui non conseguono né aspettative né obbligazioni in maniera omogenea a livello nazionale, è inevitabilmente stato percepito, quanto meno in alcune regioni, come un progetto imposto e alieno (Parlato, 2007).

Questa situazione è testimoniata (anche) dalla persistente esistenza di istituzioni estranee e precedenti a tale entità statale, quali i Domini Collettivi, aventi i propri atti fondativi e regolamentativi condivisi dall'utenza, quindi legittimi, attraverso cui le comunità locali hanno potuto autorganizzarsi e sopravvivere nei secoli. Con il riconoscimento di questi nel 2017, mediante la legge prima citata, lo Stato italiano ha legalizzato l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa di queste istituzioni esponenziali delle comunità di riferimento (che già esercitavano *de facto*), indissolubilmente legate da reti di relazioni sociali e obbligazioni reciproche più incisive di quelle collegate allo Stato stesso. Dunque, la mediazione e filtrazione dell'autorità statale attraverso i Domini Collettivi può costituire un ordine politico ibrido all'interno di uno Stato che però non sarebbe mai classificato come “fragile”?

Inoltre, nonostante la rilevanza socio-ecologica e il solido radicamento tanto sul territorio quanto nelle coscienze comunitarie propri di questi antichissimi enti – esponenziali di una comunità che si autoregola, autorganizza e autogestisce nell'esercizio di altrettanto antichi diritti di godimento della terra – la letteratura sul tema, principalmente concentrata da un lato su aspetti storico-giuridici e dall'altro sul ruolo di sviluppo locale, appare insufficientemente attenta alle potenzialità generative che una tale modalità di gestione diretta, democratica e decentralizzata del patrimonio collettivo comunitario potrebbe ispirare.

Dunque, il tentativo di questo lavoro è quello di associare le peculiarità sociogiuridiche di queste *anomalie*<sup>7</sup> alle traiettorie di sviluppo che di fatto perseguono, facendo dialogare il filone teorico del pluralismo giuridico con la prospettiva post-sviluppista del pluriverso, nell'ambito di un processo di produzione sociale dello spazio, di territorializzazione di un altro ordine sociale. Gli spazi di semi-autonomia di cui godono gli enti esponenziali, ereditati attraverso secoli di battaglie e resistenze, hanno permesso la strutturazione di modalità organizzative, relazionali e decisionali contrapposte al paradigma di sviluppo statocentrico e capitalistico egemone, le quali indirizzano i percorsi di sviluppo delle relative comunità su binari alternativi rispetto all'equazione forzata *sviluppo = crescita infinita*. La produzione di spazi del possibile nell'ambito di rapporti di proprietà collettiva risulta perciò un elemento che necessita di maggior attenzione, in particolare dinanzi alle sfide socioecologiche contemporanee.

Nel primo Capitolo verrà fornito un inquadramento storico, antropologico e giuridico degli assetti fondiari collettivi in Italia attingendo dalla letteratura rilevante sul tema. In questa fase saranno esplorati gli aspetti salienti della storia di queste entità, le peculiari caratteristiche giuridiche trasformatesi nel tempo in relazione alla legislazione statale, e i caratteri di alterità a livello antropologico, politico ed economico che incarnano nei loro stessi presupposti. Successivamente e precisamente nell'ultimo paragrafo, in connessione alla prospettiva eco-giuridica proposta da Mattei e Capra (2017), gli assetti fondiari collettivi – rappresentati nella pratica dall'ente gestore esponenziale della comunità – saranno indagati e letti attraverso un approccio interdisciplinare, ossia tentando di mettere in relazione la teoria del pluralismo giuridico con la prospettiva del pluriverso laddove l'esistenza di un *altro* ordine normativo concorrente a quello statale sembri in grado di lasciar spazio a modalità organizzative, decisionali e di sviluppo lontane dall'egemone concezione universalistica delle stesse. In questo senso, attraverso uno sforzo di ragionamento di tipo maggiormente teorico, proverò a mettere in connessione tale forma di organizzazione sociopolitica territoriale – comparata con le spazialità proprie dei territori della proprietà privata individuale (Blomley, 2003, 2010, 2016) – con i processi di produzione dello spazio/territorio (Lefebvre, 2015; Raffestin, 2022) e delle persone (Graeber, 2022) in atto nell'ambito delle proprietà collettive. Inoltre, a partire dallo

---

<sup>7</sup> Oreste Regnoli, civilista forlivese e docente presso l'Università di Bologna, definisce nel 1882 le Partecipanze emiliane come *anomalie* alla regola giuridica italiana, *incompatibili col diritto pubblico vigente, perturbatrici dell'ordine giuridico ed economico, dell'ordine morale e della pubblica tranquillità*. Parole che riflettono sentimenti di timore in relazione alla messa in discussione di un modello proprietario fortemente connesso all'ideologia e alla progettualità dello Stato, considerato come assoluto e indiscutibile.

status di semi-autonoma alterità – giuridica, economica, antropologica e persino politica – insito nei Domini Collettivi, e finalmente riconosciuto e recepito attraverso la legge n.168/2017, sembra possibile far luce sulla condizione di autorità condivisa tra questi e lo Stato italiano; condizione che richiama quell’ibridismo degli ordini politici teorizzato da Boege e colleghi (2008) in relazione a situazioni in cui multipli e sovrapposti *ordini governabili* (Rose, 1999, 32) esercitano forme d’autorità all’interno di Stati (notoriamente non occidentali), i quali di conseguenza risultano non completamente sovrani.

Nel secondo Capitolo, d’impronta applicativa ed empirica, verranno approfonditi ed analizzati i casi studio delle Comunanze Agrarie di Massa Martana, Colpetrazzo, Viepri, Mezzanelli (Comune di Massa Martana) e Bagnara (Comune di Nocera Umbra), al fine di confrontarli con le osservazioni e le postulazioni del capitolo precedente. Dopo aver illustrato una breve panoramica sugli assetti fondiari collettivi in Umbria, esplorerò le attività, gli ordini giuridici e le modalità di gestione del patrimonio intergenerazionale caratterizzanti gli enti collettivi di riferimento, cercando di restituire i risultati delle osservazioni, delle camminate, delle conversazioni e delle interviste svolte sul campo, mantenendo come nucleo centrale percezioni, sensibilità e prospettive dei membri delle comunità.

Attraverso la ricerca sul campo, infatti, è stato possibile indagare in modo sufficientemente profondo storia, funzionamento, relazioni, ruoli e funzioni, spazialità e criticità che configurano le Comunanze Agrarie di riferimento. Attraverso l’analisi di questi aspetti sarà quindi possibile verificare le ipotesi elaborate. In altre parole, in seguito all’approfondimento tanto degli elementi comuni quanto delle peculiarità di ciascun caso studio, si giungerà ad osservare la produzione di territori, che chiamerò *pluriversali* e *collettivizzanti*, ad essi inerente. In aggiunta, verranno chiarite le evidenze empiriche determinanti la tipologia di pluralismo giuridico facente capo a questi campi sociali, denominata *pluralismo di sistemi interno ad un sistema*.

Nel terzo e ultimo Capitolo, contraddistinto da un’ambizione immaginifica e creativa – trasversale a tutto il lavoro di ricerca – sosterrò la necessità e l’importanza di elaborare nuovi immaginari e narrazioni, di promuovere nuove sensibilità, di perseguire alternative allo sviluppo *mainstream*, di co-costruire futuri desiderabili. Le fondamenta da cui partire in questa lunga e complessa edificazione, seguendo la visione di Öcalan (2005), sono rintracciabili nelle radici storiche e tradizionali dei popoli, nelle consuetudini etiche e virtuose che hanno permesso a determinate istituzioni e comunità di sopravvivere nei millenni. Una volta conosciute e

riappropriate, tali matrici comuni del passato possono essere reimmaginate nel presente e nel futuro al fine di dar vita ad esperienze inedite<sup>8</sup>.

Similmente all'approccio storico del leader curdo, Rosi Braidotti (2020, 143) promuove il ruolo generativo di quella che chiama *etica postumana*, ossia la dimensione creativa e visionaria atta ad immaginare futuri desiderabili, accompagnata dalla valorizzazione di micro-politiche e micro-pratiche quotidiane impegnate nella realizzazione di spazi del possibile basati su un senso di responsabilità intergenerazionale. Infatti, dinanzi alla crisi socioecologica globale contemporanea ritengo risulti di primaria importanza ricercare in chiave prospettica degli spazi del possibile, intesi come configurazioni di condizioni adatte a innescare processi potenziali e affermativi di divenire, che sono tuttora in attesa di concretizzazione.

Infine, nelle (In)Conclusioni tenterò di tirare le somme del lavoro nel suo complesso, con l'obiettivo di giungere a delle riflessioni proficue tanto per le comunità umbre interessate quanto per l'avvio di un dibattito sul futuro degli assetti fondiari collettivi come elementi storico-tradizionali, ad oggi ancora vivaci e vitali, ricchi di potenzialità insite nei loro stessi caratteri fondativi. Con la consapevolezza dell'impossibilità di parlare di conclusioni in un mondo in continuo divenire, auspico che tale contributo possa rappresentare uno stimolo alla ricerca in chiave progettuale di possibilità future ed inedite.

---

<sup>8</sup> Proprio come sta avvenendo oggi in Rojava, nel Kurdistan siriano.



## METODOLOGIA

Come menzionato in precedenza nell'Introduzione, il presente testo ambisce a due obiettivi principali. Da una parte, esplorare le caratteristiche strutturali, decisionali, giuridiche e normative, funzionali e gestionali delle Comunanze Agrarie quali istituzioni di proprietà collettiva; in sostanza, comprendere a quali ruoli e funzioni assolvono, come sono strutturate, e come si articolano i processi decisionali e gestionali riferiti all'amministrazione del patrimonio collettivo. Questi aspetti, individuabili sia dalle fonti giuridiche degli stessi enti che dalla letteratura in merito, sono in stretta connessione con le relazioni che si vengono a generare tanto tra gli utenti comproprietari delle terre collettive quanto tra la Comunanza come soggetto istituzionale e gli attori esterni; pertanto, tali modalità di relazione saranno parimenti oggetto d'analisi. Infatti, la combinazione di questi elementi concorre a produrre specifiche spazialità, che vanno a caratterizzare le traiettorie di sviluppo, le quali saranno interpretate secondo il quadro concettuale delineato in precedenza.

Dall'altra parte, la valorizzazione di queste esperienze paradigmatiche passa attraverso la diffusione di conoscenza delle stesse, arricchita dalla consapevolezza dell'importanza che rivestono in termini sociali e ambientali, ma anche economici e politici. Una presa di posizione in favore degli assetti fondiari collettivi in qualità di baluardi ecologici ed elementi d'aggregazione e socializzazione della comunità, opposta alle narrazioni sviluppatiste che li considerano come residui di feudalità ed arretratezza, è volta a sostenere quelle comunità che proseguono nella preservazione di un patrimonio collettivo ambientale, sociale e culturale d'immensa importanza.

Inoltre, è obiettivo del testo stuzzicare le immaginazioni e gli immaginari, attraverso un esercizio mentale e fabulatorio da compiere al termine della lettura. Basterà pensare, ad esempio, a come potrebbe essere percepita la creazione di una confederazione volontaristica di Comunanze Agrarie, Università Agrarie, Regole, Partecipanze, Vicinie, Favole e via dicendo, dove ogni comunità è libera di autonormarsi, autogestirsi, autodeterminarsi e quindi di seguire il proprio percorso e dove le relazioni socioambientali sono animate da principi di solidarietà intergenerazionale, di coesione sociale, di comunità prevalente sul singolo.

In questo senso, consapevole delle problematicità intrinseche alle idealizzazioni, sono altrettanto convinto che l'ideale spinga a cercare processi di trasformazione positiva, processi di rottura e superamento di un presente miope rispetto al futuro, processi di creazione di alternative possibili. Il sogno ci guida, orienta le scelte verso nuovi immaginari, per dare loro vita e forma. Seppur criticità e contraddizioni siano presenti ovunque, credo sia necessario pensare idealmente certe realtà al fine di trasformarle in quello stesso senso, per concretizzare le possibilità generative esistenti ed inedite.

Come accennato nella prefazione, alla genesi di quest'idea di ricerca si situa l'ambizione di immaginare futuri desiderabili in relazione alla valorizzazione delle potenzialità insite nelle Comunanze Agrarie, negli assetti fondiari collettivi. In seguito all'approfondimento del vastissimo tema – inizialmente attraverso la visione del docufilm *Le Terre di Tutti* (2019) realizzato da Emidio di Treviri in collaborazione con le Brigate di Solidarietà Attiva delle Marche e le letture di Paolo Grossi e altri autori, le quali hanno sostanzialmente confermato l'esistenza di tali potenzialità, legate sia ad una serie di caratteristiche sovversive e collettivizzanti che investono i Domini Collettivi, sia all'importante riconoscimento ottenuto nel 2017 – ho effettivamente riscontrato l'appropriatezza di ragionare sulle terre collettive in termini di spazi del possibile.

A questo punto, parallelamente ad un sempre maggiore approfondimento della letteratura, ho iniziato a progettare la parte empirica, sul campo, anzitutto al fine di capire come poter far sì che il presente lavoro potesse essere in qualche modo utile ai soggetti di studio e interlocuzione. In particolare, se agli inizi della fase di progettazione l'idea era svolgere un lavoro di cartografia collettiva comunitaria e ricerca-azione all'interno di processi di riattivazione comunitaria connessi alle proprietà collettive, successivamente è stato necessario riorientare gli obiettivi. Infatti, dopo aver sentito i (non molti) contatti acquisiti, si sono subito palesate le prime difficoltà nel concordare tempi e modalità d'attuazione del progetto, se non il progetto stesso, il quale era presentato come da co-costruire collettivamente. Quindi, decisi di contattare autonomamente quanti più Domini Collettivi attraverso il web e di illustrare loro la mia idea di ricerca, per poi vedere insieme come proseguire. Seppur in nessun caso ci fu reale interesse per elaborare un progetto, sicuramente più impegnativo e complesso, di ricerca-azione, diverse realtà si mostrarono disposte allo svolgimento di un lavoro etnografico.

In particolare, la Comunanza di Massa Martana – che coinvolse le limitrofe ed altrettanto entusiaste Comunanze di Viepri, Colpetrazzo e Mezzanelli – e la Comunanza di Bagnara manifestarono maggior disponibilità ed entusiasmo, così ci accordammo per delineare approssimativamente come procedere. Scartata definitivamente la possibilità di intraprendere

un percorso di ricerca-azione, ci trovammo comunque d'accordo sugli spunti e le idee a sostegno della tesi, così come sui metodi qualitativi di ricerca. Ciascuna Comunanza mi raccontò telefonicamente del proprio territorio, delle proprie peculiarità, e ci fu immediatamente un'ottima intesa. Così, feci un primo sopralluogo un fine settimana del marzo 2023, in cui conobbi personalmente i presidenti delle Comunanze e qualche utente, itinerando un giorno a Bagnara e due tra Massa Martana e frazioni. Ci fu una soddisfacente affinità umana e percepii un reale interesse nel portare avanti il progetto di tesi, così capii definitivamente che si trattava della più giusta e adeguata soluzione. Convenuto che avrei passato un variabile periodo di tempo sul territorio (che poi fu il mese di giugno 2023), i presidenti informarono le rispettive Comunanze e comunità del mio arrivo.

Durante il periodo sul campo, ho percepito estrema curiosità rispetto alla provenienza del mio interesse, rispetto a cosa mi abbia portato proprio lì in quelle terre più o meno marginali; parallelamente, ho percepito estremo orgoglio e fierezza rispetto al fatto che volevo proprio approfondire la storia e la vita in quelle terre: le mie domande erano fonte di gioia e compiacimento, le interviste al bar animavano le giornate, la mia presenza era benvenuta. Anzitutto, l'emersione di questi sentimenti ha rappresentato un enorme stimolo in relazione al mio lavoro sulle Comunanze, con le Comunanze, per le Comunanze. Essi hanno testimoniato, oltre alla sconfinata ospitalità e disponibilità delle persone, una certa reciprocità nei rapporti. In seconda istanza, il presente lavoro può e vuole essere un'occasione per diffondere conoscenza sul tema degli assetti fondiari collettivi in generale e sulle Comunanze Agrarie di riferimento in particolare, enfatizzando le loro potenzialità inedite. Infine, una volta ultimato e fatto pervenire alle Comunanze e agli utenti, come da loro chiesto, esso può porsi come veicolo di riflessione e discussione in relazione agli aspetti che tocca, tanto per essi stessi quanto per chiunque veda delle possibilità generative a partire da questi territori.

Il lavoro si divide in due fasi: una prima fase teorica volta ad indagare la produzione del territorio nell'ambito delle proprietà collettive, mettendo in connessione le teorie del pluralismo giuridico e del pluriverso, e una seconda che cerca di osservare le postulazioni della prima attraverso i casi studio empirici.

La metodologia seguita si basa, nella prima parte, su un'analisi bibliografica della letteratura rilevante, sia rispetto agli assetti fondiari collettivi che in relazione ai filoni teorici coinvolti. Attraverso la lettura di libri e articoli accademici è stato possibile acquisire informazioni e dati tanto sugli assetti fondiari collettivi in generale quanto su quelli umbri dei casi studio specifici in particolare; contemporaneamente, è stato possibile addentrarsi tra i ragionamenti teorici delle prospettive prima illustrate al fine di coglierne gli aspetti rilevanti ai

fini della ricerca. In aggiunta, sono state raccolte informazioni specifiche relative alle Comunanze di Massa Martana, Vieri e Bagnara tramite i rispettivi siti web.

In relazione alla parte empirica invece, accanto alla cosiddetta *desk research*, ho affiancato un'etnografia mobile ispirata a seguire le *impronte nel tempo-mondo* di Tim Ingold (2021, 205). *Camminare, respirare, conoscere*, a cui aggiungerei viaggiare, incontrare e comunicare nel mio caso. In questo senso, il periodo di ricerca sul campo ha consistito in un viaggio pressoché itinerante tra i territori di Massa Martana, Colpetrazzo, Mezzanelli, Vieri (Comune di Massa Martana) e Bagnara (Comune di Nocera Umbra) per circa un mese. Durante questo procedere tra paesi più o meno vivaci e dolci montagne, ho avuto la possibilità di camminare lungo strade e sentieri sia da solo che accompagnato da utenti, di osservare e annotare su un diario, di incontrare e conversare con i *comunisti* (utenti) e gli abitanti (che spesso coincidono), e di partecipare a molteplici eventi legati alle Comunanze tanto di tipo conviviale quanto di stampo burocratico-amministrativo. In questo modo, il mio *divenire consapevole* si è evoluto attraverso una continua *costituzione del terreno nel passaggio da un luogo all'altro, in storie di movimento e orizzonti che mutano lungo la strada* (Ingold, 2021, 227). L'integrazione, graduale e quotidiana, all'interno dei contesti di riferimento è stata possibile grazie, da un lato, al soggiorno continuativo e dinamico nei dintorni di tali paesi e, dall'altro, al lavoro di facilitazione nella creazione di una rete di contatti svolta dai Presidenti delle rispettive Comunanze – con i quali ho avuto modo di chiacchierare per una considerevole quantità di tempo pur senza registrare e quindi senza formalmente intervistarli.

Pertanto, parallelamente a svariate conversazioni con numerosi soggetti non registrate ma solo annotate in un secondo momento, ho potuto svolgere 39 interviste semi-strutturate a diversi tipi di interlocutori, di durata media di circa un'ora, distribuite come riporta la seguente tabella (Tab. 1).

Tabella 1. Sintesi interviste svolte sul campo.

<b>INTERVISTE</b>	<b>Massa Martana</b>	<b>Viepri</b>	<b>Colpetrazzo</b>	<b>Mezzanelli</b>	<b>Bagnara</b>	
<b>UTENTI</b>	9	2	5	1	2	
<b>PRESIDENTI<sup>9</sup></b>	1 (ex Pres.)	1	/	1	1	
<b>CONSIGLIERI</b>	2	1	/	/	2	
<b>ABITANTI NON UTENTI</b>	3	2	/	/	1	
<b>RAPPRESENTANTI DI ISTITUZIONI ESTERNE</b>	/	/	/	/	2	
<b>ALTRI SOGGETTI</b>	/	/	/	/	/	3
<b>TOTALE</b>	15	6	5	2	8	39

Le domande variano in accordo al contesto nel quale l'intervista avveniva (dai bar alle case, dai monti ai siti storici, fino agli eventi sociali) e alla personalità dell'interlocutore, pur essendo sempre volte ad indagare gli aspetti sopracitati e captare percezioni, sensibilità e prospettive dei membri delle comunità. Le voci dei tanti abitanti incontrati e ascoltati, considerati al pari della letteratura accademica, costituiscono il nucleo del secondo capitolo: esse sono in grado non solo di mettere in luce aspetti estremamente salienti della vita fra le terre collettive, ma anche di riflettere gli immaginari, i desideri, le speranze, e le paure che aleggiano nei territori. Come illustrato in tabella, sono state individuate sei categorie di interlocutori: utenti della Comunanza, Presidenti della Comunanza, Consiglieri della Comunanza, abitanti del territorio non utenti, rappresentanti di istituzioni esterne (enti pubblici statali, precisamente comunali) e altri soggetti.

I primi tre gruppi sono composti da individui residenti nel territorio che esercitano diritti d'uso civico in quanto membri del Dominio Collettivo; essi sono profondi conoscitori delle dinamiche comunitarie, della storia locale, del territorio, e pertanto rappresentano una fondamentale fonte d'informazioni preziose rispetto alle Comunanze Agrarie e tutto ciò che concerne la comunità a cui si riferiscono.

---

<sup>9</sup> Sono state svolte varie conversazioni informali non registrate con tutti i Presidenti, mentre quelle segnate in tabella si riferiscono a conversazioni registrate.

Il secondo e il terzo gruppo, in particolare, sono costituiti da presidenti e consiglieri dei consigli d'amministrazione dell'ente, eletti dall'assemblea degli utenti, i quali assolvono alla gestione amministrativa ordinaria delle terre collettive, coadiuvati dagli utenti stessi. Le domande poste a questi soggetti si articolano intorno a due macrocategorie: da un lato, quelle relative a relazioni (sociali, ambientali, politiche ed economiche), percezioni e prospettive personali riferite alle Comunanze e, dall'altro, quelle legate alle caratteristiche strutturali, decisionali, normative e funzionali dell'ente.

Il quarto gruppo è composto sempre da residenti nel territorio, i quali però non sono membri delle Comunanze. Tra essi troviamo residenti di vecchia data che conoscono altrettanto bene le vicende locali e pochi altri residenti trasferitisi in loco più recentemente. In relazione a questi soggetti, le domande si sono concentrate maggiormente sulla prima macrocategoria.

Il quinto gruppo è composto da rappresentanti politici del Comune di Nocera Umbra (precisamente l'attuale sindaco e un consigliere d'opposizione), con cui ho cercato di indagare i rapporti che intercorrono tra Comune e Comunanza.

Infine, il sesto gruppo è composto da soggetti diversi non raggruppabili in nessuna delle categorie precedenti, ovvero un co-redattore del Piano di Gestione Forestale adottato dalle Comunanze di Massa Martana, Colpetrazzo e Mezzanelli, con cui sono state approfondite le modalità di gestione forestale; il coordinatore regionale dei Domini Collettivi umbri, con cui ho esaminato il ruolo e gli obiettivi di questo nuovo coordinamento; il presidente dell'ASBUC (*Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico*), di Portaria (TR), Dominio Collettivo ubicato nel Comune di Acquasparta (adiacente a quello di Massa Martana), con cui ho intrattenuto una breve conversazione nell'ambito di un evento culturale organizzato dalla stessa ASBUC. In seguito, le interviste sono state trascritte ed è stata condotta un'analisi tematica sui relativi contenuti.

Le manifestazioni di particolare rilevanza a cui ho partecipato sono state sagre gastronomiche locali, escursioni collettive, attività di pascolamento delle mucche, riunioni del consiglio di amministrazione, lavori di ripulitura della sentieristica, tornei sportivi, cene e feste comunitarie. In aggiunta, ho visitato gli archivi storici delle Comunanze Agrarie di Bagnara (nel quale è presente anche una mostra permanente denominata *Le Terre della Balìa di Bagnara: carte, vedute, catasti e mappe dei secoli XVI-XIX*) e Massa Martana, in cui sono conservati svariati documenti legati alla storia dell'ente. Tra questi troviamo documenti normativi prodotti dall'ente stesso (atti fondativi, statuti, regolamenti, liste utenti, resoconti di assemblee e atti deliberativi, verbali di contravvenzione), comunicazioni inviate da attori esterni (Prefetto, Podestà, Partito Nazionale Fascista, Milizia Nazionale Forestale), lettere di utenti






Figura 2. Elaborazione cartografica delle terre collettive delle Comunanze Agrarie del Comune di Massa Martana (dall'alto verso il basso: Viepri, Massa Martana, Colpetrazzo e Mezzanelli).

# CAPITOLO I

## GLI ASSETTI FONDIARI COLLETTIVI

*Sono istituzioni antiche del territorio, che precedono non solo lo Stato ma addirittura i Comuni, quindi hanno attraversato i secoli e sono ancora in auge.*

(intervista con Edoardo, 2023)

Le utilizzazioni collettive delle risorse fondiari per il sostentamento delle comunità rappresentano una delle forme più antiche di interazione tra una collettività e il territorio circostante, quelle che Grossi (2008, 2) descrive come *manifestazioni di un costume primordiale, [...] un prius rispetto allo Stato, emanazioni genuine di una società che spontaneamente si auto-ordina al fine di garantirsi una migliore sopravvivenza quotidiana.*

Le forme di utilizzazione collettiva della terra, pur diversificate di contesto in contesto, sono diffuse in tutto il mondo (Gatto, 2017). Se in prima istanza si potrebbe essere portati a pensare ad esse come fossero esperienze lontane nel tempo e nello spazio, ad esempio in riferimento ai diritti di proprietà collettiva sulle terre ancestrali degli indigeni del continente americano oppure alle coesistenti forme di proprietà fondiaria collettiva e individuale nel continente africano, è importante sottolineare invece come tali modalità di organizzazione territoriale interessino anche la regione europea, in questo caso l'Italia.

Infatti, i Domini Collettivi sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, seppur in maniera disomogenea in quanto insistono generalmente su aree montuose e rurali (Olori *et al.*, 2021). Secondo i dati riportati dal censimento dell'agricoltura svolto dall'ISTAT nel 2010, in collaborazione con la Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva, risulta che le terre collettive ammontano a 1,668 milioni di ettari sui quasi 17 milioni di terreno agricolo nazionale, andandone a rappresentare quasi il 10%. Tra queste, l'82% è collocato in montagna, il 16% in collina e il 2% in pianura. Dato che appare in contrazione se confrontato con quello censito nel 1946 dall'*Istituto Nazionale di Economia Agraria* (INEA), indicante un totale di circa 3 milioni di ettari di terre collettive (Carestiato, 2006). Il patrimonio collettivo amministrato dagli enti

esponenziali della comunità a cui appartiene consiste generalmente in terreni agro-silvo-pastorali (seppur la componente silvo-pastorale sia quella nettamente predominante), sebbene in tempi recenti si sia esteso in alcuni casi a fabbricati collocati nei paesi di riferimento.

Nel tentativo di definire questi fenomeni organizzativi dello spazio su base collettiva, diversi e variegati fra loro, quindi inevitabilmente portatori di problematiche di nomenclatura (Bettoni *et al.*, 2012), sono state elaborate alcune definizioni, ognuna delle quali enfaticamente una specifica dimensione. In ambito accademico, nonostante al di fuori di esso l'uso dell'espressione *proprietà collettive* è forse la più preponderante, il riferimento alla proprietà o al possesso come diritto individuale e soggettivo risulta essere inadeguato in questi casi poiché sottende alla piena ed esclusiva facoltà di disporre del bene in qualunque modo il titolare lo desidera, condizione incompatibile con le componenti di responsabilità intra- e inter-generazionale proprie di queste terre collettive (Grossi, 2008; Maddalena, 2011).

La locuzione *assetti fondiari collettivi* (Grossi, 2008, 21) si riferisce al fenomeno di organizzazione collettiva di una comunità su una determinata terra quale tratto tipizzante di queste peculiari forme di gestione del territorio. In questo senso, tale concetto include un insieme multiforme di diritti e modelli di proprietà, uso e decisione, in relazione alle risorse territoriali, il cui elemento accomunante risulta essere l'accesso e l'utilizzazione collettiva della terra da parte di una data comunità, la quale regola e garantisce tali dimensioni.

Secondo Maddalena (2011), è appropriato parlare di territori di appartenenza collettiva laddove il bene è considerato parte integrante della comunità stessa.

La definizione *Domini Collettivi*, risultante dalla legge n.168/2017, indica invece una situazione giuridica nella quale una collettività variamente individuata ha in proprietà una determinata porzione di terreno; i membri di tale collettività hanno diritto di trarre utilità da quel bene, tanto in modo individuale quanto collettivo (Olori *et al.*, 2021).

In prima battuta, occorre distinguere tra usi civici e terre collettive. I primi si riferiscono ad antichi diritti di godimento della terra – pascolamento, raccolta del legnatico e dei frutti del bosco, caccia e pesca, acqua – a favore di una determinata collettività di persone (sia essa composta dagli abitanti di un comune o di una frazione o dagli utenti di un'associazione giuridicamente riconosciuta), in cui la proprietà del terreno è generalmente in capo a terzi (se in tempi antichi era proprietà del feudatario e concessa a comunità stanziate sul territorio di riferimento, ad oggi è tendenzialmente passata nelle mani del demanio comunale, ma vi sono anche casi di usi civici gravanti su terreni privati); oppure può anche essere legata ad un ente esponenziale della comunità che amministra e regola il patrimonio collettivo (Luigi, 2016).

L'amministrazione dei diritti civici può dunque essere esercitata da specifiche forme associative variamente denominate all'interno del territorio nazionale (Comunanze Agrarie, Partecipanze Agrarie, Università Agrarie, Vicinie, Regole, *etc.*) oppure da un'amministrazione separata, ma interna al Comune che ha la proprietà dei terreni, denominata ASBUC, la quale è tenuta ad operare una gestione economica separata dal bilancio ordinario dell'amministrazione comunale (Olori *et al.*, 2021).

Dunque, solo in alcuni casi – generalmente ubicati nell'arco alpino e appenninico centrale – vi è un patrimonio collettivo di proprietà di un ente esponenziale della comunità comproprietaria, dotato di personalità giuridica e nato ai fini della gestione dello stesso; in assenza di quest'ultimo – situazione che si ritrova maggiormente nell'area meridionale e isolana – subentra l'amministrazione comunale, direttamente o nella forma di ASBUC qualora la cittadinanza del territorio frazionale ne richieda la costituzione<sup>1</sup>.

Quei casi in cui è presente il Dominio Collettivo variamente denominato identificano le situazioni di terre d'appartenenza collettiva quali fenomeni sociali ancor prima che fatti economici (Luigi, 2016): gli usi civici in *re aliena* non presuppongono necessariamente una comunità, essendo connessi ai singoli individui affinché possano soddisfare le proprie esigenze personali e/o familiari attraverso il godimento di tali diritti civici, perciò si configurano primariamente come fatti economici; al contrario, i diritti in *re propria* dei membri componenti i Domini Collettivi si configurano come fatti anzitutto sociali in ragione dell'appropriazione collettiva della terra, la quale sottende all'esistenza di una comunità ben definita e sostenuta da rapporti sociali e obbligazioni reciproche. Nell'ambito dei Domini Collettivi, le modalità di possesso, accesso e uso del patrimonio collettivo sono stabilite e tramandate attraverso leggi, regolamenti, statuti, delibere o consuetudini proprie dell'ente, e organizzate intorno al fine ultimo di tutela, preservazione e miglioramento dello stesso, in modo tale da riverberarne i benefici sulla collettività comproprietaria.

Quindi, a partire da questa prima differenziazione<sup>2</sup>, le terre collettive appaiono maggiormente ricche di capacità e potenzialità ai fini della costruzione di alternative reali al paradigma socioeconomico egemone.

Nei paragrafi seguenti verranno approfonditi gli aspetti storici, antropologici e giuridici salienti di queste realtà collettive al fine di inquadrarle per coglierne i tratti caratterizzanti e sviluppare le successive argomentazioni.

---

<sup>1</sup> Si veda la legge n.278 del 17 aprile 1957 in materia di *costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali*.

<sup>2</sup> Per un approfondimento delle molteplici soluzioni di governance collettiva si veda il paragrafo 1.2.

## 1.1 Gli assetti fondiari collettivi nella penisola italica

*Le Comunanze Agrarie è come se fossero tante piccole Repubbliche, dove tra l'altro gli utenti sono anche chiamati "comunisti". Le Comunanze servivano a ridurre le differenze di classe, fra ricchi e poveri, ad aumentare il senso di collettività e solidarietà; oggi cerchiamo di supportarci reciprocamente nelle nostre attività, valorizzando il territorio. Poi, se dovessero esserci crisi pesanti, fame, carestia, beh sarebbe molto utile averci la Comunanza.*

(intervista con Marco, 2023)

Gli assetti fondiari collettivi in Italia hanno origini antichissime, spesso preromaniche e dunque bimillinarie, associate a modalità proprietarie collettive estese su uno spazio geografico paneuropeo che trascende le differenze tra popolazioni germaniche, proto-italiche o celtiche che siano (Grossi, 1990). La loro evoluzione nel tempo seguì l'andamento frammentario dell'Italia preunitaria, determinando così notevoli differenze fra Nord, Centro e Sud.

In particolare, la gestione comunitaria delle terre deriva dalle prime associazioni, precedenti alla nascita dei Comuni medievali, indicate come *cives* (Olori *et al.*, 2021).

Durante l'epoca romana, se da un lato la tradizione giuridica del tempo non contemplava tra i modelli di proprietà quella collettiva, dall'altro, l'impronta pragmatica di gestione dell'Impero evitava di sprecare denaro e risorse per imporre le proprie leggi in quei territori irraggiungibili ed impervi, dove le comunità montane poterono così autogestirsi con relativa autonomia (Lussu, 1989; Olori *et al.*, 2021).

Successivamente, il sistema fondiario feudale si sovrappose a quello comunitario – quest'ultimo alimentato dalle invasioni barbariche seguenti la fine dell'Impero Romano, le quali funzionarono da veicolo di una tradizione giuridica aliena a quella romanistica, basata sulla cosiddetta *proprietà a mani riunite (Gesamtheit)*<sup>3</sup> – determinando conflitti connessi agli

---

<sup>3</sup> Secondo Grossi (1990), il diritto germanico si è posto nella nostra storia giuridica in qualità di elemento alieno, generante frizioni tra la realtà italiana del VI Secolo e assetti proprietari fondiari sopravvissuti nelle aree meno segnate dal diritto romano, i quali rappresentano un patrimonio comune a tutta l'Europa silvo-pastorale. Tali assetti consistono in risposte, elaborate sulla base di scelte diverse a quelle romaniche, al problema di appartenenza collettiva della terra, di cui si fecero portatori i popoli germanici in seguito alla fine dell'Impero. Pertanto, si tratta di schemi di organizzazione risalenti alla protostoria europea, fondati su un assetto territoriale valorizzante la comunità, articolati attraverso varie forme di proprietà a mani riunite, assimilati particolarmente dai popoli germanici. Al di là del fatto che questo *condominium* derivi o meno dal diritto germanico, il nodo cruciale risulta essere l'espressione di un altro modo di pensare i rapporti individuo-gruppo-terra, di un altro meccanismo di appropriazione e appartenenza della terra, contrapposto e altero rispetto alla tradizione giuridica romanistica, la quale fu incoronata matrice assoluta e universale del potere giuridico vigente al fine di superare

oneri spesso gravosi imposti dai feudatari a danno delle collettività che godevano dei beni (Olori *et al.*, 2021).

Fu in questo periodo che, sotto l'influenza delle consuetudini germaniche dell'*Allmende*, in Umbria – territorio particolarmente rilevante per il presente contributo poiché sono ivi ubicati i casi studio – si costituirono associazioni agrarie strutturate come corpi chiusi, composti esclusivamente dalle famiglie originarie del villaggio (Olori *et al.*, 2021).

Nonostante l'affermarsi dei Comuni a partire dal XII Secolo, le forme di gestione comunitaria riuscirono a sopravvivere e mantennero a livello generale un certo grado di autonomia come enti patrimoniali, intrecciati ad altri enti amministrativi e politici con ordinamenti propri, seppur in alcuni casi le comunità furono costrette, in cambio di protezione, ad assoggettare le proprie terre alle autorità comunali, feudali o ecclesiastiche, trovandosi così ad avere in mano il solo diritto di godimento su terre ormai altrui (Luigi, 2016). Infatti, l'epoca medievale comportò minacce agli equilibri comunitari espresse nelle mire di feudatari, principi e comuni, favoriti dal processo di trasferimento del *dominium* diretto (la titolarità astratta dei beni) a favore di Stato e Comuni, i quali divennero amministratori delle proprietà collettive fino ad essere considerati come proprietari di quelle terre, sui cui gravavano servitù di uso civico da parte delle comunità (De Bonis e Ottaviano, 2022). In ragione di questo fenomeno, è proprio in questa fase storica che le comunità collettivamente organizzate cominciarono a raccogliere in forma scritta le proprie norme consuetudinarie (Luigi, 2016), fondative dell'ordine sociale e giuridico di quelle stesse comunità.

L'analisi storica degli spazi collettivi elaborata da Ciuffetti (2015) parte proprio dal Basso Medioevo, con un focus sulle Comunanze Agrarie delle Marche, ma le cui riflessioni risultano comunque applicabili a tutta la dorsale appenninica centrale. Anzitutto, secondo lo storico, è necessario leggere l'evoluzione dinamica di questi spazi – siano essi usi civici esercitati su terreni privati oppure nell'ambito di proprietà private collettive e comuni, appartenenti ad associazioni di uomini originari o agli abitanti di un villaggio – come delineante un'ampia parabola nel lungo periodo, strettamente legata alle scansioni temporali dettate dalle norme e dalle leggi prodotte al riguardo, da cui trarre alcune osservazioni generali.

Egli individua tre distinte fasi in cui collocare il percorso di queste realtà collettive. In riferimento alla prima fase, scrive:

---

la civiltà tribale attraverso il giusnaturalismo. GROSSI, P., 1990. "Assolutismo giuridico e proprietà collettive". In *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*. Vol. 19, pp. 505-555.

[...] riguarda il lungo periodo che dall'alto medioevo si estende fino al tramonto dell'età di mezzo, durante la quale, nello Stato pontificio si passa dal declino del ducato longobardo di Spoleto alla definitiva affermazione dello Stato della Chiesa, caratterizzato al suo interno da autonomie cittadine pronte ad ampliare verso l'Appennino la loro sfera d'influenza politica ed economica. [...] Questi sono i secoli in cui le montagne dell'Italia centrale registrano una crescente e fitta presenza di proprietà collettive e di usi civici, tale da modellare una sorta di assetto originario degli stessi, in grado di incidere sui paesaggi naturali. In realtà, anche in questa fase i beni comunali vivono dei momenti cruciali per la loro sopravvivenza, a causa dell'espansione agraria dei secoli centrali del medioevo e della diffusione nelle campagne, soprattutto dal Duecento in poi, di nuove forme di organizzazione dell'agricoltura, la cui produzione è destinata ai mercati cittadini. Sempre più frequenti, inoltre, sono le appropriazioni di tali beni da parte dei milites, in cambio di prestazioni e servizi. (Ciuffetti, 2015, 87).

In questa fase, si afferma nell'area appenninica centrale il modello insediativo della villa, quale *microcosmo ecosistemico* garante degli equilibri sociali, economici e demografici, consistente in un centro amministrativo locale, tendenzialmente governato da un'assemblea di capifamiglia, che funge anche da regolatore delle proprietà collettive sia in termini di fruizione che di tutela (Ciuffetti, 2015, 85). Ecco il prototipo delle odierne Comunanze, quale forma di organizzazione territoriale collettiva tipica dell'Appennino umbro-marchigiano, contrassegnata dall'unione dei capifamiglia di un villaggio finalizzata alla creazione di una comunità che sia alla base della gestione di tutti gli interessi e beni collettivi. Accanto alle Comunanze, altre forme di gestione dei beni collettivi prendono forma, come le *universitates hominum*, ossia università o consorzi chiusi di famiglie originarie risiedenti da tempo immemore nel territorio. In ogni caso, le funzioni di queste istituzioni si esauriscono nella protezione sociale, nell'attenuazione delle disuguaglianze, nella redistribuzione delle ricchezze, orientando così i percorsi di queste comunità su direzioni opposte alla crescita economica infinita capitalistica, sostituita da concetti quali la difesa ambientale, l'equilibrio socioecologico e la solidarietà (Ciuffetti, 2015).

Contemporaneamente, si delineano intorno a questi assetti due processi contrapposti, dalla cui tensione deriva il *fil rouge* attraverso il quale percorrere la loro storia: da un lato l'aumento degli interventi esterni di capitalisti forestieri, *presunti modernizzatori*, desiderosi di arricchirsi e incuranti degli equilibri socioecologici appenninici; dall'altro la graduale

identificazione di strutture amministrative, giuridiche, istituzionali, volte a tutelare gli equilibri montani e a contrastare la crescente spoliatura delle terre (Ciuffetti, 2015, 86).

Dunque, questa prima fase dimostra l'importanza cruciale, tanto in termini economici quanto politici, degli assetti fondiari collettivi per le comunità medievali, in relazione all'autonomia che Comunanze e Università mantengono nonostante le interferenze dei ceti cittadini (Ciuffetti, 2015, 95).

La seconda fase comprende l'inizio dell'Età Moderna fino al XVIII Secolo compreso e vede un incremento di tensioni e conflitti tra i difensori degli assetti tradizionali e i proprietari terrieri e mercanti capitalisti, fautori della mercantilizzazione delle attività agro-silvo-pastorali che consideravano le proprietà collettive come ostacoli da rimuovere.

Infatti, questa fase registra l'inarrestabile avanzata del liberismo e dell'individualismo agrario, portatori di una visione che relega tali assetti ai margini della civiltà poiché espressione di presunti usi improduttivi, quindi arretrati, della terra (Ciuffetti, 2015). L'apice di tale avanzata è raggiunto con la *Rivoluzione Francese*, attraverso cui la proprietà privata individuale è eletta a fattore chiave di modernizzazione delle società occidentali (De Bonis e Ottaviano, 2022). La naturalizzazione e diffusione di quest'ultima è veicolo di un *accesso individualismo proprietario* (Grossi, 2008, 4), le cui fondamenta sono costituite proprio dall'assolutezza della stessa proprietà privata e l'assenza di una sua dimensione sociale (Rodotà, 2013).

In questo senso, l'espansione degli appezzamenti agricoli mezzadrili e la privatizzazione dei beni collettivi diventa la causa primaria della contrazione degli spazi collettivi e dell'impovertimento delle comunità montane, seguita dall'affitto dei pascoli comuni da parte delle autorità comunali e di grandi famiglie possidenti attraverso accordi e alleanze – fenomeno spesso divenuto perpetuo – che in tal modo riescono ad assicurarsi la gestione dei terreni da cui ricavare il massimo profitto a discapito degli equilibri locali. Questo processo è alla base delle crescenti dinamiche espropriative di terre e diritti da parte di ristrette élite imprenditoriali e diviene sempre più intenso col passare dei secoli (Ciuffetti, 2015).

Come scrive Luigi (2016, 44):

*Se fino al Seicento permane in larga parte l'antica autonomia e le comunanze godono ad esempio di totale franchigia fiscale, successivamente l'aumento delle imposte è una delle leve per intaccare l'uso collettivo delle risorse: per farvi fronte si affittano i pascoli, si vende la legna, si spartiscono tra privati le terre agricole più fertili, si compromettono porzioni di bosco pur di coltivare e monetizzare. A livello organizzativo, fino a metà Settecento tutto il potere decisionale è nelle mani dell'assemblea degli utenti (solo in casi*

*eccezionali le deliberazioni vengono fissate dal notaio) poi, nel secolo successivo, la fisionomia cambia: la parola d'ordine diventa razionalizzare, la gestione burocratica e fiscale si complica, necessitando di nuove figure, istruite, che verbalizzino le sedute, tengano i libri contabili, regolamentino gli affitti e che man mano acquisiscono potere a scapito degli organi di autogestione democratica.*

Contemporaneamente, dinanzi a questi attacchi, si intensifica la produzione normativa degli enti collettivi, attraverso statuti volti sia a tramandare le regole di gestione e d'uso dei beni comuni che a preservare le loro proprie specificità (Luigi, 2016).

La terza fase, in linea con le tendenze settecentesche di distruzione dei sistemi collettivi, vede la definitiva alterazione degli equilibri appenninici (Ciuffetti, 2015).

Parallelamente all'intensificarsi delle ingerenze politiche, economiche e giuridiche, si consolida il fenomeno di spopolamento della montagna, il passaggio da migrazioni stagionali a perpetue, che scinde i legami tra emigranti e territori d'origine; in aggiunta, si assiste a un'estrema riduzione del manto boschivo a favore dell'agricoltura, nonostante la centralità che ancora ricoprono pascoli e boschi comuni come difensori della stabilità economica dei sistemi locali, assumendo infatti un ruolo indispensabile per il sostentamento delle famiglie delle zone montane (Ciuffetti, 2015).

È in questo periodo che nasce un'accesa opposizione alle proprietà collettive da parte dei giuristi italiani. Se già la *Rivoluzione Francese* assesta un duro colpo alle proprietà collettive eleggendo la proprietà privata individuale ad elemento sacro nella civiltà giuridica occidentale – rifiutando ogni dimensione collettiva poiché disturbante l'ordine politico e le moderne politiche agricole capitalistiche del tempo – la cultura giuridica ottocentesca cerca di dar loro il colpo di grazia. Infatti, la legislazione civile napoleonica, emanata all'inizio del XIX Secolo nell'ambito del Regno Italico (1805-1814) e sostitutiva del diritto previgente, tenta di smantellare le forme di gestione territoriale comunitarie e autonome riconducendo le terre godute dalle collettività alla proprietà comunale dei Municipi (Luigi, 2016). Il riflesso illuministico della *Rivoluzione Francese* si riverbera così sulle istituzioni comunitarie locali trasformando il principio collettivistico attraverso cui sono state fondate in una forma di gestione pubblica e centralizzata (Olori *et al.*, 2021).

In riferimento ai territori dello Stato della Chiesa, come l'Umbria, si pone nella stessa direttrice il Motu proprio di Pio VII del 1801 e la successiva legge del 1820, attraverso cui è decretata la demanializzazione, mediante passaggio alla Camera apostolica, dei beni collettivi, ai fini della vendita degli stessi. Ancor più impattante è la legge del 1849 incoraggiante lo

scioglimento delle istituzioni collettive, la liquidazione dei relativi patrimoni e l'abolizione dei diritti d'uso civico, attraverso la possibilità data ai titolari di beni gravati da usi civici di potersi affrancare mediante il pagamento di un'indennità. Tali strategie hanno però un effetto limitato grazie alla resistenza delle logiche sociali, economiche ed ecologiche che caratterizzano le comunità montane, la cui persistenza sostiene gli antichi equilibri senza che le nuove norme possano intaccarli irreversibilmente (Ciuffetti, 2015).

Con l'Unità d'Italia continuano ad essere perseguite politiche di attacco agli assetti fondiari collettivi, espresse attraverso un duplice processo: da un lato la continua tendenza diffusa tra i ceti dominanti a considerarli come ostacolo primario allo sviluppo economico che determina una produzione giuridica nazionale mirante all'affermazione del *valore supremo della proprietà individuale e la sua liberazione da ogni vincolo* (Grossi, 1977, 341); dall'altro si rileva il tentativo dell'apparato statale di stabilire la propria sovranità sul patrimonio forestale nazionale imponendo considerevoli restrizioni alle possibilità di utilizzo tradizionale e consuetudinario (Biasillo e Armiero, 2018). Questo doppio ed intrecciato processo, legato alla creazione del nuovo Stato unitario nazionale, procede in ragione della volontà statale di assicurarsi il controllo pieno ed esclusivo delle risorse naturali, non ammettendo in alcun modo l'eterogenea e complessa multiformità propria degli assetti fondiari collettivi (Biasillo e Armiero, 2018).

Dopo l'Unità, si rafforzano i tentativi di appropriazione individuale delle terre, favoriti dagli incerti *status* giuridici tra cui oscillano le forme di proprietà collettiva, ma allo stesso tempo si verifica lo sviluppo di nuove sensibilità e idee affini alla dimensione collettiva incarnata da questi assetti (Ciuffetti, 2015). Se da un lato le rappresentanze comunali chiedono al commissario regio *di tagliare alle radici l'antica pianta e di far sparire le comunanze insieme coi diritti d'uso [...] invocando dottrine di economia politica allora indiscusse, e l'interesse dei loro bilanci*<sup>4</sup> e lo stesso Jacini sostiene *che venga affrettata la liberazione completa, non solo di nome ma anche di fatto, della proprietà rurale dai vincoli e gravami che la inceppano in più modi*<sup>5</sup>, dall'altro Ghino Valenti afferma che *la forma collettiva della proprietà non sembra inevitabilmente destinata a scomparire. Poiché in fatto essa ha mostrato una così grande forza di resistenza, da conservarsi, per sola forza di consuetudine, all'infuori della legislazione*.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> G., FINALI, 1896, *Le Marche*, pp. 162-163. In LUIGI (s.n.), 2016. *Né privata né pubblica: la proprietà collettiva della terra nelle Comunanze dell'Appennino marchigiano*, p.45.

<sup>5</sup> S., JACINI, 1976. *I risultati della inchiesta agraria (1884). La situazione dell'agricoltura e dei contadini italiani dopo l'Unità*. NENCI, G. *Introduzione* (a cura di). Torino, Einaudi Editore, V. 15, Tom. 1, p. 100.

<sup>6</sup> G. VALENTI, 1891, "Cooperazione e proprietà collettiva", in *Nuova Antologia*, 34, p. 6. In O., GOBBI, 2013. "Ricerche e proposte sulle proprietà collettive nelle Marche". In *Proposte e Ricerche. Economia e società nella storia dell'Italia centrale*, N. 70, p. 67.

In questo senso, si pongono in controtendenza le leggi del 1888 e 1894: la prima, pur abolendo ogni forma di uso civico su terreni di privati o di enti, prevede la possibilità di affrancare il terreno gravato anche da parte degli utenti stessi, dietro pagamento di un canone annuo al titolare, qualora si riconosca come indispensabile per la popolazione che ne gode secondo modalità comunitative; la seconda, da un lato, riconosce le associazioni di utenti già esistenti e, dall'altro, permette agli utenti titolari degli antichi diritti soppressi di strutturarsi in forme associative per amministrare in proprietà collettiva i beni derivanti dalla soppressione degli usi civici, assegnando personalità giuridica pubblica a tali associazioni (Ciuffetti, 2015).

È proprio grazie a questi atti legislativi – nonostante la loro breve vita culminata nello scontro con il successivo clima sociopolitico che portò alle leggi fasciste sul riordino degli usi civici<sup>7</sup> – se nell'Appennino umbro-marchigiano gli spazi collettivi sono riusciti a sopravvivere fino ad oggi (Ciuffetti, 2015). Risulta comunque importante segnalare che, durante questa fase, le terre collettive iniziano ad essere coinvolte in spirali di abbandono a causa della progressiva espansione dell'agricoltura intensiva (Olori *et al.*, 2021).

Con l'avvento del fascismo in Italia, il regime si impose come sostenitore, da un lato, di una retorica ruralista di tipo conservatrice e, dall'altro, di istanze presentate come modernizzatrici in riferimento alle utilizzazioni tradizionali (De Bonis e Ottaviano, 2022).

Durante la lunga parentesi fascista si rileva una gestione estremamente centralizzata del demanio forestale, che vide, da un lato, la marginalizzazione delle forme di gestione territoriale comunitaria a favore dell'autorità statale e, dall'altro, la reificazione delle socio-nature all'interno di quadri conservazionisti (Olori *et al.*, 2021).

In relazione agli interventi legislativi del regime nei confronti degli assetti fondiari collettivi, risulta di particolare interesse a questo proposito la legge 1766 del 1927, la quale si sostanzia nella volontà di *liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre* (L. 16 giugno 1927, n.1766, in materia di *riordinamento degli usi civici nel Regno*, art.1). Essa si poneva l'obiettivo di regolare in maniera unitaria la diversificata questione di questi variegati assetti: assumendo a unità di misura gli usi civici – diritti che una determinata collettività aveva su fondi pubblici e/o privati, che si configurano quindi come *iura in re aliena* – ignorava così tutta una serie di manifestazioni collettive più rilevanti e radicali, consistenti in diverse forme di proprietà collettiva, le quali non si riconoscevano come comprese dall'oggetto della legge poiché distinte dagli usi civici in ragione

---

<sup>7</sup> Le leggi del 1888 e 1894 furono sospese pochi anni dopo la loro promulgazione attraverso la legge n. 76 del 1908. GROSSI, P., 1977. *“Un altro modo di possedere”. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*. Milano, Giuffrè Editore.

della loro diversa natura di *iura in re propria* (Grossi, 2017). Si tratta quindi di un provvedimento caratterizzato da *artificiosa uniformità* (Grossi, 2012, 2), generalizzante poiché pone usi civici e proprietà collettive originarie sullo stesso piano, appiattendosi così le sostanziali differenze tra *iura in re aliena* e *iura in re propria*.<sup>8</sup> Tale legge ha operato una riduttiva semplificazione della complessità giuridico-normativa degli assetti fondiari collettivi, attraverso l'imposizione della supremazia del diritto nazionale vigente, dipingendoli come servitù abusive e gravami del libero dominio, tale da essere definita tanto come violenza giuridica<sup>9</sup> quanto come violenza epistemica (Grossi, 1990).

Inoltre, essa prevedeva la possibilità di sciogliere le associazioni agrarie (o bloccarne la rivitalizzazione) qualora vi fossero *motivi per ritenere inutile o dannosa l'esistenza di esse* (L. 16 giugno 1927, n.1766, art. 25). In particolare, la legge stabiliva che tutte le terre *convenientemente utilizzabili per la coltura agraria*, sottoposte a categoria 'A', dovessero essere quotizzate mediante estrazione a sorte tra i coltivatori diretti del comune o frazione, mentre quelle *utilizzabili come bosco o come pascolo permanente*, sottoposte a categoria 'B', restassero di proprietà comune (Scardozzi, 1977). Le terre di categoria 'A', quindi, vennero sfruttate allo scopo di creare una piccola proprietà contadina, possibilmente garante dell'ordine sociogiuridico basato sull'individualismo proprietario e fedele al regime, sacrificando i diritti di uso civico delle popolazioni; le terre di categoria 'B', invece, furono sottoposte a *status* di inusucapibilità, di alienabilità controllata per mezzo di specifiche procedure di autorizzazione e a vincolo di perpetua destinazione silvo-pastorale (L. 16 giugno 1927, n.1766, art.12), che permise quantomeno la conservazione delle aree boschive e pascolive delle comunità.<sup>10</sup>

Infatti, parallelamente all'attribuzione di pieno possesso delle terre assegnate ai proprietari, il decreto costituì il demanio civico assegnato in enfiteusi ai comuni o alle famiglie di coltivatori (Ciuffetti, 2015). Fortunatamente, il tentativo fascista di liquidazione delle terre

---

<sup>8</sup> Aspetto molto rilevante – in riferimento alle potenzialità dei Domini Collettivi di costruire non solo alternative reali a strutturazioni politiche centralizzate ed eterodirette, ma anche in relazione all'inquadramento dei percorsi di sviluppo in una cornice democratica, eco-compatibile e socializzante – che verrà approfondito nel seguente paragrafo.

<sup>9</sup> Secondo Grossi è necessario ricorrere a una gamma variegata di strumenti esegetici nell'analisi del diritto, che non sia limitata alla ricerca della verità scientifica in relazione al diritto positivo vigente in ambito nazionale. Tra essi cita la storia del diritto, il diritto comparato, il diritto consuetudinario, il diritto agrario, le rilevazioni etnologiche, etc. In tal senso, Grossi si riferisce a una dimensione giuridica fattuale, concreta, incentrata sul diritto vivente, dunque determinata da fatti vitali e strutturali, consuetudinari e non astratti, in opposizione alla staticità del diritto civile. GROSSI, 2019, Op. Cit.

<sup>10</sup> Durante il periodo Fascista la legislazione forestale è stata caratterizzata da politiche conservazioniste e di tutela del patrimonio storico e naturalistico nazionale. OLORI, (et al.), 2021. "I domini collettivi nel post-sisma dell'Appennino. Verso un riconoscimento del valore ambientale-paesaggistico". In EMIDIO DI TREVIRI, (a cura di), *Sulle tracce dell'Appennino che cambia. Voci dalla ricerca sul post-terremoto del 2016-17*. Campobasso, Il Bene Comune Editore, pp. 207-218.

comunitative organizzate in proprietà collettiva rimase largamente inapplicato (Scardozi, 1977).

Per concludere la suddivisione in fasi proposta da Ciuffetti (2015), egli sostiene che è possibile aggiungerne una quarta, collocata tra il secondo dopoguerra e lo sviluppo industriale italiano, attraverso la quale misurare l'effettiva capacità di resistenza delle istituzioni di proprietà collettiva.

Occorre anzitutto evidenziare che, in seguito al crollo del regime e la proclamazione della Repubblica, si rileva la persistenza di una visione giuridica assolutistica che non cambia atteggiamento nei confronti degli assetti fondiari collettivi (Grossi, 1990). Ne sono testimonianza, prima, la sentenza del 1947 del Commissario per la liquidazione degli usi civici per le province di Trento, Bolzano e Belluno, nella quale, nell'ambito di una causa fra Regole ampezzane e Comune di Cortina d'Ampezzo, si afferma la supremazia del diritto positivo vigente, entro cui esse devono essere necessariamente e forzatamente ricondotte, che porta all'incasellamento autoritativo delle stesse come persone giuridiche pubbliche e quindi all'imposizione di uniformazione rispetto alle norme della legge del 1927 sul riordino degli usi civici, mentre queste chiedevano il riconoscimento della loro natura privatistica; poi, il decreto legislativo n.1104 del 1948 in materia di *disposizioni concernenti le Regole della Magnifica comunità cadorina*, il quale conferma l'impostazione della precedente sentenza imponendo loro personalità giuridica pubblica (Grossi, 1990).

Nei decenni successivi si registrano invece alcune importanti aperture. In primo luogo, la legge sulla montagna del 1952 stabilisce che *le comunioni familiari montane nell'esercizio dell'industria agro-silvo-pastorale continuano a godere ed amministrare i loro beni avuti in conformità ai rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore sotto cui sorsero* (L. 25 luglio 1952, n.991, in materia di *provvedimenti in favore dei territori montani*, art.34), portando al primo riconoscimento dell'esistenza di un altro diritto consuetudinario concorrente a quello statutale (Grossi, 1997). In secondo luogo, la sentenza del 1964 della sezione IV del Consiglio di Stato, che, in riferimento alle Regole cadorine, recita come segue:

*Prima dell'entrata in vigore del d.l. 1948 era opinione comune che esse, sorte come associazioni di valligiani sulla base del vincolo agnaticio, costituivano corporazioni i cui membri godevano in comunione (a mani riunite) i beni dei quali avevano preso possesso ab antiquo definendo con laudo le modalità d'uso comune. [...] I regolieri conservano la proprietà comune e possono agire a tutela di essa che, iure germanico, non è comproprietà*

*per quote ideali ma comproprietà solidale.* (Consiglio di Stato – sezione IV, 22 gennaio 1964, n.10).

In terzo luogo, la sentenza del 1967 della Corte d'Appello di Roma (sezione usi civici), concernente la Regola Feudale di Predazzo, la quale, nuovamente riconoscendo l'alterità giuridica e culturale slegata dal diritto statale ufficiale vigente delle proprietà collettive, afferma che quest'ultima:

*[...] non è associazione agraria ma una vera comunione privata, i cui partecipanti hanno in comune la proprietà delle terre di cui trattasi. [...] Le regole del Trentino-Alto Adige e del Cadore traggono origini dal diritto germanico e sono sorte come associazioni di valligiani di regola imperniati sul vincolo agnatizio, in base a titoli di occupazione e concessione di beni per lo più feudali mantenendo nel tempo il carattere di corporazione tra gli appartenenti alle famiglie originarie; i partecipanti godevano in comune di quei beni secondo il principio condominium iuris germanici per il quale manca il concetto di quota di comproprietà della comunione tramandata dal diritto romano e dunque il diritto sulla cosa appartiene a tutta la comunità dei partecipanti.* (Corte d'Appello di Roma – sezione usi civici, 10 ottobre 1967).

Poi, nel 1971 entra in vigore la seconda legge sulla montagna che, oltre all'istituzione delle Comunità Montane, conferma l'impostazione della prima in riferimento alle cosiddette comunioni familiari, le quali continuano ad essere disciplinate dai propri statuti e dalle proprie consuetudini (L. 3 dicembre 1971, n.1102, in materia di *nuove norme per lo sviluppo della montagna*, art.10). Nel 1985 subentra la legge n.431, nota come *legge Galasso*, la quale introduce una serie di tutele normative a favore dei beni ambientali e paesaggistici e, in particolare, riconosce i diritti civici d'uso appartenenti alle comunità locali, sulle cui terre gravate pone il vincolo paesaggistico all'edificazione<sup>11</sup> (L. 8 agosto 1985, n.431, in materia di *disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale*). Infine, la terza legge sulla montagna del 1994 conferisce personalità giuridica di diritto privato a tutte le *organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le*

---

<sup>11</sup> Vincolo ribadito dal D.lgs. 490/1999 e, successivamente, dal D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dell'ambiente), modificato con i DD.LL.gs. 24 maggio 2006 n. 156 e 157, il quale ultimo, all'articolo 142 lett. h) indica *di interesse paesaggistico* e come tali sottoposti alla disciplina del vincolo *le aree assegnate alle Università Agrarie e le zone gravate da usi civici*.

regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, e conferma la loro autonomia statutaria (L. 31 gennaio 1994, n.97, in materia di *nuove disposizioni per le zone montane*, art.3).

Di seguito un riepilogo degli atti normativi appena citati (Tab.2).

Tabella 2. Riepilogo atti normativi.

<b>Atto normativo</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Legge 16 giugno 1927, n.1766</b>	Riordinamento degli usi civici nel Regno
<b>Legge 25 luglio 1952, n.991</b>	Provvedimenti in favore dei territori montani
<b>Sentenza del Consiglio di Stato – sezione IV, 22 gennaio 1964, n.10</b>	Proprietà comune che, <i>iure germanico</i> , non è comproprietà per quote ideali ma comproprietà solidale
<b>Sentenza della Corte d’Appello di Roma – sezione usi civici, 10 ottobre 1967</b>	Proprietà collettive come <i>condominium iuris germanici</i> per il quale manca il concetto di quota di comproprietà della comunione tramandata dal diritto romano e dunque il diritto sulla cosa appartiene a tutta la comunità dei partecipanti
<b>Legge 3 dicembre 1971, n.1102</b>	Nuove norme per lo sviluppo della montagna
<b>Legge 8 agosto 1985, n.431</b>	Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale
<b>Legge 31 gennaio 1994, n.97</b>	Nuove disposizioni per le zone montane

Eppure, nonostante tale serie di sforzi legislativi volti a rivitalizzare la montagna, le politiche economiche nazionali delle epoche recenti ne hanno vanificato gli effetti in ragione dei molteplici tagli al *welfare* territoriale, dalla disarticolazione dei finanziamenti per le Comunità Montane (le quali sono state ridimensionate o soppresse in molte Regioni) allo smantellamento delle province (Olori *et al.*, 2021).

Per lo meno, un incontrovertibile cambio di direzione in relazione all’approccio verso gli assetti fondiari collettivi è rappresentato dalla recente legge n.168 del 2017 recante norme in materia di *Domini Collettivi*.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Tale legge sarà approfondita nel paragrafo successivo.

Dunque, giungendo al termine dell'analisi fasale dell'evoluzione degli spazi collettivi, si possono desumere alcune osservazioni generali riguardo agli stessi. In *primis*, la capacità degli assetti proprietari collettivi di resistere nel tempo, in qualità di *permanenze dinamiche* (Gobbi, 2005, 98), riuscendo a coesistere con e nonostante le dinamiche di capitalistificazione e statalizzazione delle forme di gestione territoriale.

In secondo luogo, il ruolo di tali assetti collettivi come fattori *stabilizzatori positivi del tenore di vita* (Ciuffetti, 2015, 81), o *stabilizzatori del sistema eco-economico locale* (Gobbi, 2005, 103), in grado tanto di mantenere gli equilibri socioecologici territoriali quanto di frenare possibili forme di impoverimento delle comunità. In tal senso, i Domini Collettivi non appaiono per nulla come elementi residuali di un sistema economico arretrato e superato, ma piuttosto si ergono in qualità di strutture fondamentali per le comunità locali e i relativi equilibri che sostengono (Ciuffetti, 2015). In particolare, svolgono simultaneamente importanti funzioni economiche, quali il sostegno all'economia dei meno abbienti e la riduzione delle disuguaglianze, ed ecologiche, in termini di preservazione e tutela del patrimonio collettivo, di controllo continuo sui comportamenti degli utenti e di baluardo rispetto ad economie esterne che provano ad inserirsi nei territori locali (Gobbi, 2005; Ciuffetti, 2015). Accanto a queste due funzioni individuate dagli autori, ritengo se ne possano individuare almeno altre due: funzioni al contempo sociali e politiche, che si sostanziano nel decidere e nel fare assieme, promuovendo così, da una parte, solidarietà, mutuo aiuto, reciprocità e socialità allo scopo di unirsi, conoscersi e sostenersi, e, dall'altra, un'organizzazione sociopolitica su base locale, ecosistemica, decentralizzata e democratica.

## 1.2 Peculiarità giuridiche e fondazioni antropologiche<sup>13</sup> degli assetti fondiari collettivi

*È difficilissimo far capire alle persone cosa è un assetto fondiario collettivo, un dominio collettivo, come funziona, che ha delle regole: non è che l'utente è proprietario e gestisce quella cosa come vuole. Ormai siamo abituati da decenni a pensare alle cose – che sia la natura, una risorsa, qualunque cosa – come a un qualcosa di funzionale a noi stessi, e non a noi come funzionali a quel qualcosa, come negli assetti fondiari collettivi. Qui la comunità è funzionale a quel territorio, e non solo il territorio a quella comunità. [...] Non vedo l'ambiente come una mucca da mungere, ma come qualcosa a cui io devo essere funzionale. La durata media di un uomo è corta, diamoci anche cento anni, non possiamo pensare che tutto quello che esiste sia funzionale ai nostri cento anni di vita.*

(intervista con Claudia, 2023)

*[...] le Università hanno origini privatistiche, e di noi si parla già nel 1300. Si tratta di enti precedenti allo Stato, ogni Università adottava il proprio regolamento interno, al di là di quella che era la gestione del territorio dello Stato, del Comune o di altri: loro avevano una gestione autonoma del territorio; che ancora oggi è presente.*

(intervista con Pepe, 2023)

Come accennato nel precedente paragrafo, il percorso evolutivo degli assetti fondiari collettivi è indissolubilmente legato alle norme e alle leggi prodotte al riguardo dalle varie autorità che si sono susseguite (Ciuffetti, 2015), pertanto risulta di particolare interesse esaminare gli aspetti giuridici che caratterizzano tali forme di gestione territoriale collettiva.

Infatti, se l'ordine giuridico è elemento costitutivo dell'ordine sociale (Grossi, 1997), gli ordini giuridici dei Domini Collettivi – costituiti da statuti, regolamenti, delibere, atti normativi e consuetudini – riflettono i loro peculiari ordini sociali, rispondenti alle rispettive fondazioni antropologiche che li contraddistinguono.

Anzitutto, occorre definire a livello giuridico le proprietà collettive, che, come visto in precedenza, si distinguono dagli usi civici. Se questi ultimi sono i diritti originari di collettivo

---

<sup>13</sup> Locuzione utilizzata da Grossi per indicare l'insieme dei principi e dei valori su cui si basa l'organizzazione territoriale nell'ambito degli assetti fondiari collettivi. GROSSI, P., 1990. "Assolutismo giuridico e proprietà collettive". In *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*. Vol. 19, pp. 505-555.

godimento ed uso spettanti a tutti i membri di una data collettività su terre altrui<sup>14</sup>, le proprietà collettive, invece, costituiscono diritti collettivi di dominio spettanti esclusivamente ad un soggetto su terreni di sua proprietà<sup>15</sup> (originariamente appresi oppure ottenuti in enfiteusi e poi affrancati), il quale non ne può disporre in alcun modo se non per consentire agli utenti che compongono quello stesso soggetto di partecipare al godimento del patrimonio collettivo secondo le modalità previste dagli antichi statuti<sup>16</sup> e consuetudini (Costato, 2001).

A loro volta, le proprietà collettive si distinguono in domini collettivi e demani civici universali: i primi si rifanno a situazioni in cui i beni di collettivo godimento sono di proprietà di forme associative esponenziali delle comunità di riferimento comunque denominate, mentre i secondi trovano sostanza nei casi in cui la proprietà dei beni è di Comuni o frazioni<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Ogni uomo valido della comunità coltivava e raccoglieva i prodotti della terra per i propri bisogni e quelli del gruppo, per il sostentamento dei più deboli, in una concezione solidaristica e di sopravvivenza, propria delle più antiche comunità. Si trattava di un utilizzo rispettoso del territorio e dell'ambiente, grazie a cui i patrimoni agro-silvo-pastorali delle antiche comunità locali si sono potuti conservare fino ad oggi. Occorre rilevare che, proprio perché si tratta di diritti originari risalenti ad epoche anteriori agli ordinamenti giuridici in forma scritta, è lo stesso esercizio continuativo e *de facto* del diritto da parte della comunità che costituisce il titolo di antico possesso. Infatti, negli insediamenti arcaici le norme di vita erano consuetudinarie e tramandate oralmente, mentre la prova documentale risulta generalmente posteriore a livello temporale, costituita proprio dal riconoscimento dell'esercizio anteriore di tali diritti comunitari. DEMANIOCIVICO.IT\_APRODUC, (8 Gen. 2016). *La Guida: oggetto e finalità. Punto 1: Il demanio civico ed il diritto di uso civico: concetti base e riferimenti storici e di dottrina*, <<https://www.demaniocivico.it/attachments/article/1882/Storia%202019.pdf>>, (Tratto il giorno: Settembre 15, 2023).

<sup>15</sup> Trattasi di una particolare forma proprietaria, ancor non sufficientemente esplorata a livello concettuale, che l'avvocato Mauro Iob, nell'ambito del IV convegno nazionale della Società Italiana di Antropologia Culturale (21-22-23 settembre 2023), ha definito come *proprietà privata collettiva*. Privata poiché include la dimensione privatistica, legata tanto alla personalità giuridica dei Domini Collettivi, dal 1994 enti di diritto privato, quanto al fatto che il godimento dei diritti civici sul patrimonio collettivo spetta esclusivamente a coloro i quali appartengono al Dominio Collettivo (identificati in maniera diversa di contesto in contesto), pertanto il regime giuridico dei diritti collettivi risulta essere caratterizzato da escludibilità, in rapporto alla residenza di medio-lungo periodo sul territorio; collettiva poiché si tratta di una forma di comproprietà solidale, intergenerazionale, ben distinta dalla proprietà privata individuale tanto nella modalità di appropriazione della terra quanto nei presupposti sociogiuridici che incorpora, i quali saranno approfonditi nel presente paragrafo. Diversamente da quanto sostenuto da Iob, Cerulli Irelli afferma che le proprietà collettive si ascrivano alla sfera pubblicistica in ragione dell'indisponibilità del diritto d'uso della cosa e dell'assenza del potere di disporre singolarmente della propria quota di partecipazione, risultando in un regime dei beni collettivi inteso come *proprietà collettive di diritto pubblico o beni di appartenenza privata sottoposti a regime pubblicistico*. GIULIETTI, W., 2018, p. 105 Op. Cit.; CERULLI IRELLI, V., 2016, p. 28, Op. Cit.

<sup>16</sup> Statuti che sono stati negli ultimi decenni spesso revisionati in seguito ai processi di 'legittimazione' che la normativa statale prima e regionale poi ha imposto sugli enti rappresentativi degli assetti fondiari collettivi; con la legge n.168 del 2017 cessano le competenze regionali in materia di Domini Collettivi, i cui statuti non devono più essere approvati dagli enti pubblici.

<sup>17</sup> Occorre sottolineare che il Comune, o l'Associazione o Università Agraria comunque denominata, è l'ente amministrativo esponenziale della collettività proprietaria: la proprietà del bene è di natura collettiva, quindi, esso non appartiene al patrimonio comunale o dell'ente ma piuttosto alla collettività di cui lo stesso ente è mero rappresentante, titolare solo di poteri amministrativi. DEMANIOCIVICO.IT\_APRODUC, (8 Gen. 2016). *La Guida: oggetto e finalità. Punto 1: Il demanio civico ed il diritto di uso civico: concetti base e riferimenti storici e di dottrina*, <<https://www.demaniocivico.it/attachments/article/1882/Storia%202019..pdf>>, (Tratto il giorno: Settembre 15, 2023).

(APRODUC - *Associazione Per la tutela delle Proprietà Collettive e dei Diritti di Uso Civico*, 2016).

Inoltre, all'interno della categoria dei domini collettivi bisogna distinguere tra terre collettive aperte a tutta la popolazione residente sul territorio da un determinato periodo di tempo e terre collettive chiuse poiché riservate ai discendenti delle famiglie originarie che hanno costituito l'ente collettivo.

Tali differenze tra gli assetti fondiari collettivi si sono in qualche modo stratificate geograficamente e storicamente all'interno dello spazio nazionale italiano, facendo emergere così delle tendenziali distinzioni fra Nord, Centro e Sud della penisola: nelle regioni settentrionali predomina la categoria delle comunioni familiari montane, chiuse ai forestieri e composte unicamente dai discendenti delle famiglie originarie; nelle regioni centrali erano preponderanti le varie forme associative di utenti, generalmente aperte ma talune riservate agli uomini originari, poi riconosciute dalla legge n.397 del 1894; nelle regioni meridionali le comunità originarie di *cives* non riuscirono ad organizzarsi con propri organi, statuti e regolamenti, pertanto tali aree sono caratterizzate dalla presenza del demanio civico universale.<sup>18</sup> Dinanzi a tale multiforme complessità tipica degli assetti fondiari collettivi in Italia, Bassi (2016) ha tentato di riassumere i diversi modelli di governance collettiva sulla base dei caratteri giuridici e amministrativo-gestionali attraverso cui sono distribuiti i diritti d'uso e decisione in riferimento ai beni collettivi, come nella tabella seguente (Tab.3).

---

<sup>18</sup> Se i fondi delle comunità originarie erano aperti agli usi di tutti i *cives* residenti in un dato territorio, titolari del diritto originario ad utilizzare i beni della comunità *uti singulus et uti civis* (per il singolo e per il gruppo), la comunità costituisce l'*universitas civium* da cui deriva il demanio civico universale, che è proprio dell'organizzazione feudale del Sud Italia. Infatti, a causa della mancanza di enti organizzati, la gestione dei patrimoni collettivi delle comunità originarie fu affidata dalle stesse leggi liquidative degli Stati preunitari all'ente comunale di competenza. In questi casi, si è spesso assistito al perseguimento di modalità gestionali dei beni della comunità in palese conflitto di interessi con la comunità stessa, titolare di quei beni, come testimoniato dal sorgere di numerosi contenziosi. Spesso, i Comuni si sono serviti dei beni collettivi per le proprie esigenze di bilancio e non per soddisfare i bisogni delle comunità locali, oppure hanno lasciato i beni in uno stato di abbandono e degrado. DEMANIOCIVICO.IT\_APRODUC, (8 Gen. 2016). *La Guida: oggetto e finalità. Punto 1: Il demanio civico ed il diritto di uso civico: concetti base e riferimenti storici e di dottrina*, <<https://www.demaniocivico.it/attachments/article/1882/Storia%202019.pdf>>, (Tratto il giorno: Settembre 15, 2023).

Tabella 3. Modelli di governance collettiva (Fonte: Bassi, 2016).

Terre di uso civico							
Proprietà collettive							
Modello principale	Terre di proprietà pubblica o privata	Demanio civico			Proprietà collettive auto-amministrate: terre di proprietà di una comunità locale con uno status definito di associazione		
Elementi giuridici che definiscono il modello	Terra non demarcata su cui la comunità locale può esercitare diritti secondari di uso civico	Terre demarcate per effetto della legge sulla liquidazione degli usi civici del 1927 e successiva legislazione			Derivate dalle leggi sulla liquidazione degli usi civici delle prime fasi dell'Unità d'Italia, es. Università Agraria	Riconosciute in documenti ufficiali che precedono l'Unità d'Italia - es. Regole alpine e realtà agricole nella pianura Padana	
Modalità amministrative del territorio	Nessuna particolare forma di gestione o tutela a favore della comunità locale	Amministrata dal Comune per conto della comunità locale	Amministrata da un Consiglio che risponde al Comune	Amministrata da un Consiglio che risponde alla comunità locale	Amministrata da un Consiglio che risponde alla comunità definita dallo Statuto	Norme interne vincolate da leggi nazionali e regionali	Rilevanza delle regole consuetudinarie interne
Modello di definizione della comunità di riferimento	Appartenenza aperta (in base alla residenza)			Appartenenza aperta - registrata	Appartenenza prevalentemente chiusa - registrata		

In relazione all'intrinseca diversità che caratterizza le variegate forme di utilizzazioni collettive, vi è una fondamentale differenza giuridica, oltre a quella sociale rilevata nel paragrafo precedente, tra proprietà collettive originarie e usi civici, estremamente rilevante in connessione alle potenzialità generative di queste. Da un lato, gli usi civici si pongono strettamente su un livello economico-giuridico ai fini di permettere a una comunità di essere titolare di limitati diritti reali su determinati beni, configurandosi quindi come *iura in re aliena*, ovvero diritti insistenti su cose appartenenti ad altri e limitati in ragione della coesistenza coi diritti di proprietà del titolare dei beni. Dall'altro, le proprietà collettive costituiscono peculiari assetti sociali e proprietari, riflettenti una concezione della vita e delle relazioni fra terra, comunità e singoli individui di compenetrazione sanguigna, configurati come *iura in re propria*,<sup>19</sup> quindi come un insieme di diritti che si sostanziano in relazione a cose appartenenti

<sup>19</sup> Si tratta, però, di *iura in re propria* differenti dai diritti di proprietà privata individuale, per i quali il titolare dei beni può disporre liberamente in modo pieno ed esclusivo. Nei casi di proprietà collettiva, infatti, il libero disporre dei beni non sussiste in ragione dei principi che guidano tali assetti proprietari, i quali regolano le interazioni con i suddetti beni fissando dei limiti allo sfruttamento degli stessi ai fini della conservazione del patrimonio collettivo, volti ad ottemperare quel principio di solidarietà intergenerazionale posto alla base della loro esistenza.

a quegli stessi soggetti che esercitano quegli stessi diritti (Grossi, 1997). In particolare, esse rappresentano una pluralità di ordinamenti giuridici primari delle comunità originarie, connessi a una tradizione plurisecolare di vita associata e costumi giuridici alieni ed alternativi a quelli dello Stato, che si articolano attorno a precise fondazioni valoriali (Grossi, 1997).

Gli elementi costitutivi e fondativi di un'organizzazione territoriale in proprietà collettiva sono, in particolare, la collettività di persone, individuata nella comunità locale, preposta alla gestione del patrimonio civico collettivo e al raggiungimento di obiettivi e finalità comuni, nel rispetto di regole condivise elaborate dalla comunità stessa; il regime giuridico e l'assetto proprietario dei beni di tipo collettivo e caratterizzato da inappropriabilità e incommerciabilità; lo scopo istituzionale, espressamente slegato da mire speculative, ruotante attorno alla fornitura di beni, servizi e occasioni lavorative a favore dei componenti della comunità locale, il quale dovrebbe determinare un miglioramento patrimoniale collettivo (Nervi, 2002). A questi tre, Costato (2001) ne aggiunge altri due, quali l'indivisibilità dei terreni e il diritto dei componenti della comunione, in qualunque modo identificati, a partecipare alla gestione e al godimento dei beni in regime di proprietà collettiva. Schlager e Ostrom (1992), invece, nel tentativo di definire la situazione che identifichi al meglio la proprietà dei beni, si concentrano sulla complessa e frammentata molteplicità di diritti che insistono sulle forme di gestione collettiva del territorio e delle risorse: partendo dall'identificazione di due macrocategorie di diritti – da una parte i diritti d'uso, comprendenti i diritti di accesso in senso stretto, di raccolta e di fruizione economica, e dall'altra i diritti di decisione,<sup>20</sup> tra cui i diritti di gestione, di esclusione e di alienazione – giungono a definire come proprietà collettiva dei beni tutte quelle situazioni in cui vi è possesso congiunto di tutti i diritti appena individuati; mentre casi di possesso parziale di tali diritti riflettono profili collettivi minori, i quali possono coesistere e sovrapporsi fra loro.

In particolare, però, la proprietà collettiva risulta essere quel paradigma proprietario in cui l'appartenenza dei beni è imputata a una comunità ininterrottamente vivente nel tempo: affinché la relazione comunità-territorio si traduca in proprietà collettiva è condizione necessaria l'incorporazione di scelte tecnico-giuridiche, volte ad implementare un assetto comunitario che è espressione di una visione strettamente funzionale dei rapporti coi beni e

---

<sup>20</sup> Questa seconda macrocategoria individua una tipologia di diritti che va a rappresentare una serie di veri e propri diritti politici ('di cittadinanza') delle istituzioni collettive, quali ad esempio il diritto di partecipare alle assemblee in cui vengono prese le decisioni circa l'uso e l'alienazione delle risorse collettive, la loro regolamentazione, la possibilità di decidere chi ne sia escluso. CASARI, M. e LISCIANDRA, M., 2011. "L'evoluzione della trasmissione ereditaria delle risorse collettive in Trentino tra i secoli XIII e XIX". In ALFANI, G. e RAO, R. (a cura di), *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*. Milano Franco Angeli Editore, pp. 17-31.

lontana da indulgenze individualistiche, elaborate sulla base di specifiche fondazioni antropologiche, quali il primato della comunità sull'individuo e dell'oggetto sul soggetto (Grossi, 1990). La scelta di tale modalità organizzativa si lega anche alle caratteristiche dei territori in cui si localizzano queste esperienze, ovvero boschi e pascoli montani impervi e poco appetibili per l'agricoltura meccanica ed intensiva moderna, zone in cui il mutuo sostegno è indispensabile per affrontare le difficoltà della sopravvivenza;<sup>21</sup> infatti, la collettivizzazione delle terre risponde ai caratteri della vita montana, nella quale la dimensione comunitaria assume una posizione di preminenza tale per cui i beni collettivi non vanno a rispondere agli interessi esclusivi del titolare della proprietà, ma sono piuttosto concettualizzati come elementi imprescindibili per la vita comunitaria, attuale e futura, quindi da salvaguardare a favore della collettività tutta, comprese le generazioni successive (Costato, 2001; Luigi, 2016). Non è quindi un caso che il nome di alcuni degli enti esponenziali, come Comunanza o Partecipanza, faccia riferimento allo stare assieme (Costato, 2001).

Comunque, a prescindere dalle plurime differenze che investono le modalità di gestione territoriale collettiva, il punto focale della discussione gravita attorno al carattere di alterità – culturale, giuridica, economica, politica ed ecologica – che sorregge e sostanzia le proprietà collettive e gli usi civici (Gobbi, 2005, 97). Scrive Paolo Grossi (2008, 5):

*Quelli che noi chiamiamo 'usi civici' [...] rappresentano, riguardo alla tradizione giuridica ufficiale di impronta romanistica, un'altra tradizione [...]. Infatti, a una tradizione imperniata fino all'esasperazione sul soggetto individuo e sui suoi poteri, si contrappone una fondazione antropologica e una esperienza di vita a carattere reicentrico e comunitario. In altre parole, la assoluta diversità (anzi, la assoluta opposizione) sta nel ruolo protagonista della cosa – della cosa produttiva, del bene per eccellenza: la terra – e della comunità.*

Di fronte alle acute intuizioni di Grossi ed in relazione alla produzione legislativa statale in materia di assetti fondiari collettivi, almeno fino all'entrata in vigore della legge n.168/2017, appare chiaro il fatto che il legislatore non abbia mai compreso, nella sua profondità storica di

---

<sup>21</sup> Come osservò Reclus, una delle grandi cause che hanno contribuito a mantenere l'indipendenza di alcune popolazioni di montagna è che il lavoro solitario e gli sforzi comuni sono per esse una necessità. Tutti sono utili a ciascuno e ciascuno lo è per tutti. [...] Sono tutti fratelli, appartengono alla stessa famiglia. Perciò, quando vengono assaliti, resistono di comune accordo, mossi, per così dire, da un solo pensiero. RECLUS, E., 2008. *Storia di una montagna*. Verbania, Tararà Edizioni, pp. 110-111.

alterità, il fenomeno di appropriazione e gestione collettiva della terra, cercando di statizzare degli ordinamenti giuridici che con lo Stato non avevano proprio nulla da spartire.

In tal senso, l'interventismo normativo statale ha significato una continua presenza invasiva, in alcuni casi diretta mentre in altri espressa attraverso l'assegnazione di competenze agli enti regionali (Costato, 2001). Infatti, poiché i Domini Collettivi rappresentano delle entità preilluministiche, prestatuali e precapitalistiche, è a causa di queste loro caratteristiche che sono stati configurati come ostacoli da rimuovere ai fini della costruzione dello Stato-Nazione e del dispiegamento dei processi di modernizzazione (Olori *et al.*, 2021).

Nel paragrafo precedente abbiamo visto come il parallelismo tra liberalismo economico e assolutismo giuridico nell'ideologia statale dell'Età Moderna, sacralizzato dalla *Rivoluzione Francese*, abbia orientato gli sforzi degli Stati preunitari prima e dello Stato unitario poi verso l'opposizione alle forme di proprietà collettiva, sia per motivi di sfruttamento economico intensivo ai fini dell'accumulazione capitalistica che per ragioni legate al problema della relativizzazione e diversificazione di un ordinamento giuridico nazionale, che deve essere l'unico costitutivo dell'ordine sociale. Secondo questa concezione monistica, il diritto appartiene unicamente al detentore del potere politico e, di conseguenza, il monopolio della produzione giuridica è garanzia di tale potere, da cui deriva un fenomeno di esclusione della società civile dall'ambito di produzione del diritto,<sup>22</sup> poiché era considerazione diffusa tra i giuristi del tempo che esso debba essere identificato solo ed esclusivamente con la cultura giuridica dominante, entro cui collocare ed interpretare qualunque fenomeno.

Tale incasellamento forzato genera un inevitabile impoverimento ed inaridimento della ricca pluridimensionalità e pluriculturalità della sfera sociale nel suo complesso (Grossi, 1990).

In sostanza, al più intenso liberalismo economico è corrisposto il più acceso assolutismo giuridico – basato sul monopolio statale del diritto positivo, posto all'interno di una sola cultura giuridica che riduce, se non azzerà, le possibilità di percorrere canali giuridici alternativi – quale mezzo per sbarazzarsi di una concezione proprietaria aliena al dualismo pubblico-privato, poiché incarnante un pluralismo giuridico e culturale contrapposto al monismo statale, pertanto considerata e dipinta come un'anomalia rispetto a un modello unico e unitario a cui tutto deve conformarsi (Grossi, 1997).

---

<sup>22</sup> Infatti, tale visione fa coincidere forzatamente il diritto con l'entità statale, mentre, secondo Grossi vale il principio *ubi societas ibi ius*, ovvero il fatto che dovunque vi è vita associata si è in presenza di diritto. GROSSI, P., 1977. "Un altro modo di possedere". *L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*. Milano, Giuffrè Editore.

Di conseguenza, occorre anzitutto avvicinarsi a queste esperienze con la consapevolezza del pluralismo – sociale, giuridico, economico, politico – di cui sono portatrici, eliminando ogni sguardo dicotomico oscillante tra pubblico e privato,<sup>23</sup> poiché di fatto risulta irrilevante chiedersi a quale dei due appartengano in ragione del fatto che esse costituiscono piuttosto un *tertium genus*<sup>24</sup> del diritto, in cui le due dimensioni si sovrappongono e confondono (Grossi, 1997). Infatti, gli assetti fondiari collettivi originano da realtà contraddistinte dall'assenza di statualità e dall'*efflorescenza vitale di società intermedie*, risultando così in una sintesi fra le due posizioni opposte, mescolantisi fino a perdere i rispettivi tratti caratterizzanti: la comunità è protagonista, mentre individuo e Stato costituiscono le due astratte posizioni opposte (Grossi, 1990, 522).

Abbiamo visto anche, nell'ambito di questo susseguirsi di provvedimenti normativi, come lo Stato borghese abbia promosso la supremazia del soggetto proprietario e della proprietà privata individuale dei beni, sui quali vige un rapporto potestativo favorevole al titolare degli stessi. Infatti, appoggiandosi unicamente agli strumenti giuridici della tradizione romanistica, esso ha risolto la questione dell'appartenenza dei beni assumendo a modello unico e indiscutibile la proprietà privata individuale, dal cui soggettivismo individualista si irraggiano gli illimitati poteri dell'individuo proprietario (Grossi, 2012). Si tratta di una *antropologia individualistica* (Grossi, 2012, 6) che disprezza ogni dimensione collettiva, ammettendo solamente la comunione romana, strumento giuridico che quotizza e suddivide la proprietà per ogni singolo proprietario individuale. In tal senso, Grossi (2008, 42), parlando della figura del diritto soggettivo ed individuale di proprietà privata, afferma che:

*La cosa, anche quella cosa di sommo valore che è la terra, costituisce soltanto la naturale proiezione dei poteri assoluti del proprietario, così assoluti da identificarsi nel comportamento più antieconomico, ossia nella distruzione del bene (nel caso del bene immobile, la sua distruzione economica, la sua non coltivazione, il suo non-uso).*

---

<sup>23</sup> L'approccio dominante alla questione degli assetti fondiari collettivi ha sempre peccato del pregiudizio d'iscrizione della stessa all'interno di una visione che ragiona secondo netti confini tra il pubblico e il privato: tale dicotomia poggia sull'idea di fondo che distingue, da un lato, l'autonomia individuale e, dall'altro, il sociopolitico, identificando quest'ultimo nella categoria assolutistica del macro-sociopolitico; in altre parole, tale dualismo indica i due poli opposti individuo-Stato, i quali sono anche gli unici due accettabili. GROSSI, 1990, Op. Cit.

<sup>24</sup> Sarà poi una sentenza del febbraio 2011 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, nell'ambito di un ricorso tra azienda contro Ministero nel quale quest'ultimo tenta di individualizzare la titolarità della proprietà in capo a un soggetto unico, a riconoscere l'esistenza di un *tertium genus* in grado di andare oltre la dicotomia pubblico-privato, facendo emergere la dimensione comune e collettiva in riferimento alla titolarità di beni laddove formazioni collettive private perseguono e svolgono finalità squisitamente pubbliche.

Similmente, Maddalena (2011, 3-4) sostiene che il diritto soggettivo di proprietà privata si contraddistingue per *i suoi caratteri di 'pienezza' del diritto, nel senso che il proprietario può fare della propria cosa quello che vuole, compreso la sua inutile distruzione, e di 'esclusività' del diritto stesso, nel senso che il proprietario ha il diritto di escludere chiunque altro dal godimento della propria cosa.*

Diametralmente opposta, invece, risulta essere la proprietà collettiva degli assetti fondiari, considerata aliena rispetto al modello unico di proprietà consolidatosi nella civiltà giuridica moderna (Grossi, 2012). In particolare, tale alienità o alterità è da ricondurre alle peculiari fondazioni antropologiche che incarna nella sua stessa essenza.<sup>25</sup> Come sostiene Grossi, le proprietà collettive rappresentano un'altra antropologia, costantemente perseguitata in ragione della sua intrinseca opposizione al soggetto razionale, individualistico e atomizzato moderno. Nell'ambito di questa antropologia collettivistica, il soggetto è presente, insieme alle sue relazioni, ai suoi ideali, ai suoi valori e alla sua vita quotidiana, ma la sua individualità è attenuata in relazione alla comunità e alla terra, pilastri portanti della costruzione collettiva (Grossi, 2012).

In questo senso, come scrisse Carlo Cattaneo nel lontano 1851, gli assetti fondiari collettivi sono capaci di territorializzare *un altro ordine sociale*, inteso non solo come una diversa modalità di appropriazione della terra (collettiva piuttosto che individuale), ma anche come una diversa concezione dell'identità stessa dell'uomo, della sua missione e del suo ruolo all'interno della sua realtà storico-naturale, così come del rapporto con la Terra (Grossi, 2020).

Dunque, le fondazioni antropologiche caratterizzanti le terre collettive gravitano attorno a due principi cardine,<sup>26</sup> riassumibili nei concetti di comunitarismo e reicentrismo: il primato della comunità sul singolo,<sup>27</sup> concettualizzante la prima come la forza del secondo, come qualcosa che integra il soggetto individuale conferendogli una posizione e una voce rafforzata

---

<sup>25</sup> Infatti, non si tratta solo di una differenza giuridica tra forme proprietarie (individuali e collettive), ma piuttosto di un complesso e variegato mondo in azione, diverso e slegato dalla civiltà moderna occidentale, le cui fondazioni risultano diverse poiché diversi sono i valori portanti. GROSSI, P., 2020. "Un altro modo di possedere (riflessioni storico-giuridiche sugli assetti fondiari collettivi in Italia)". In *Diritto Agroalimentare*, N.3, pp. 513-521.

<sup>26</sup> Principi che risultano essere riflessi nell'ordine giuridico dei Domini Collettivi; infatti, se il diritto è simultaneamente costitutivo e prodotto di relazioni sociopolitiche è la caratterizzazione di tali relazioni in accordo a questi principi cardine (comunitarismo e reicentrismo) a far sì che emerga l'ordine giuridico basato sulla proprietà collettiva. BLOMLEY, N., 2016. "The Territory of Property". In *Progress in Human Geography*, Vol. 40, N. 5, pp. 593-609.

<sup>27</sup> A differenza della tradizione romanistica incentrata sulla dimensione individuale, ereditata nell'Occidente moderno, che vedeva nelle situazioni comuni e collettive degli elementi da limitare sulla base della convinzione che a *communio* corrisponda necessariamente *mater malorum*, l'altra tradizione degli assetti fondiari collettivi contrappone una visione della comunità e della comunione come condizione di sopravvivenza per i suoi componenti, in qualità di ponte intergenerazionale rivolto alla sua stessa preservazione perpetua in modo da coniugare passato, presente e futuro per resistere alle sfide del tempo. GROSSI, 2020, Op. Cit.

all'interno della collettività; e il primato della terra,<sup>28</sup> considerata benefica in quanto materna, nutrice, garante della sopravvivenza e fonte di vita per la collettività (Grossi, 2020).

Dalla territorializzazione di questo peculiare ordine sociale, cristallizzato e protetto all'interno di un insieme di norme vincolanti la gestione del patrimonio collettivo – l'ordine giuridico – il cui scopo è proprio quello di regolare i comportamenti affinché si armonizzino ai suddetti principi, derivano rapporti socioecologici di tipo essenziale e non potestativo. In particolare, il rapporto comunità-terra, articolato dal basso verso l'alto, si esprime attraverso un'idea di servizio nel beneficiare delle funzionalità dell'ambiente circostante, a cui si collegano le idee chiave di tutela ambientale ed equilibrio armonico tra collettività umane e non<sup>29</sup> (Grossi, 2020). Rispetto all'altra colonna portante, la comunità, si rileva un'enfasi su degli assetti che non risultano esauribili nel complesso dei beni, ma che piuttosto riconoscono la comunità – intesa come comunanza di storia e tradizioni, costumi e valori (sociali, spirituali ed ecologici), tale da forgiare nel tempo un solido e peculiare caposaldo collettivo – come sopravvanzante in relazione al singolo al fine di assicurare la sostenibilità intergenerazionale, generando di conseguenza dinamiche di intensa socialità e solidarietà connesse alla condivisione di profonde radici originarie (Grossi, 2012).

Pertanto, la cosiddetta proprietà collettiva ha ben poco in comune con il concetto di proprietà assimilato dalla cultura occidentale, piuttosto rappresenta nella sua essenza uno *statuto della cosa* (Grossi, 1990, 541), nei termini in cui l'idea di essere proprietari sussiste (in un modo funzionale finalizzato a circoscrivere un limite esterno e così la sfera giuridica della comunità) ma non è né prevalente né caratterizzante. Tale idea risulta essere secondaria se confrontata con la primarietà della cosa, della terra, il cui benessere costituisce un elemento prioritario, sul quale la proprietà si modella. Se la proprietà individuale, in connessione al suo carattere fortemente umanistico e antropocentrico, è da sempre concentrata sul soggetto fino al

---

<sup>28</sup> Terra come cosa produttiva per eccellenza, concettualizzata non come qualcosa di amorfo e passivo, da calpestare e sfruttare liberamente, ma piuttosto come una realtà viva, con proprie regole primordiali da conoscere e rispettare. GROSSI, P., 2012. "Gli assetti fondiari collettivi e le loro peculiari fondazioni antropologiche". *Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, N. 2, pp. 1-14.

<sup>29</sup> Riprendendo la precedente citazione di Maddalena rispetto ai tratti caratteristici del diritto soggettivo di proprietà, l'autore sostiene inoltre che essi vadano a configurare una situazione incompatibile con la tutela ambientale, mentre, al contrario, le forme di proprietà collettiva sono costruite a partire dagli assunti della conservazione (ed eventuale miglioramento) del bene oggetto di godimento e della fruizione comune del bene stesso. Questa argomentazione trova conferma nella sentenza n.46/1995 della Corte costituzionale (poi ribadita in altre successive sentenze), la quale afferma il fatto che gli assetti fondiari collettivi hanno costruito e stabilito un'armonica relazione società-ambiente, tale da renderli costituenti di un insieme estremamente importante in termini di tutela ambientale e paesaggistica. P., MADDALENA, 2011. "La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle categorie giuridiche del diritto romano". In *Rivista quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, N. 2, pp. 3-4.

punto di lasciar spazio solamente ad esso e ai suoi poteri illimitati sull'oggetto, con cui non può altro che intrattenere una relazione assolutamente potestativa, la proprietà collettiva, invece, capovolge il paradigma, ponendo al centro, da una parte, l'oggetto, secondo una visione di tipo funzionale ed essenziale, e, dall'altra, la comunità, come unione di persone e ambienti le cui interazioni sono cementate da intensa solidarietà (Grossi, 1990).

Ciononostante, la dimensione collettiva non è necessariamente antitetica a quella individuale, poiché infatti l'individualità all'interno della comunione non è soppressa, essendo tale comunione proprio la sommatoria di tutte le individualità interconnesse mediante legami di reciprocità, solidarietà e convivenza. In tal senso, i vincoli e le obbligazioni in ambito comunitario hanno rilevanza ed influenza per il soggetto parte della comunione, all'interno della quale soltanto può essere compiuto, mentre il soggetto proprietario al di fuori di tali contesti è generalmente socializzato in maniera da potersi pensare libero da vincoli comunitari, in completa autonomia individuale, forte della fiducia in sé stesso e della sicurezza che lo Stato gli garantisce (Grossi, 1990).

In sostanza, quindi, gli assetti fondiari collettivi costituiscono comunioni di persone e ambienti, progettuali e continuative, compenetranti il tessuto sociale mediante uno spirito solidaristico in grado di aggregare i componenti della comunione. Se si volessero incasellare giuridicamente entro un qualche schema, tali comunioni non apparirebbero alla categoria dei diritti reali quali diritti soggettivi conferenti al titolare poteri assoluti ed immediati su una cosa, poiché piuttosto costituiscono nella fattualità del diritto una fusione tra le proiezioni personali, patrimoniali, familiari e comunitarie. In altre parole, i membri dei Domini Collettivi non sono e non si pensano né titolari anonimi di una quota di un qualsiasi patrimonio né legittimati ad essere comproprietari in ragione della proprietà di essa, ma piuttosto crescono con la consapevolezza di essere (solidalmente) comproprietari in relazione all'appartenenza ad uno specifico territorio e legittimati in virtù di un nome e di un cognome, di una vicenda personale all'interno di un preciso gruppo sociale<sup>30</sup> (Grossi, 1990).

Dunque, in relazione ai tratti caratteristici e caratterizzanti delle proprietà collettive, le funzioni principali (accennate nel paragrafo precedente) che esse svolgono sono, secondo Nervi

---

<sup>30</sup> In relazione a questo aspetto, Grossi evidenzia la questione problematica della configurazione degli assetti fondiari collettivi come persone giuridiche. Infatti, tale processo di soggettivazione giuridica genera una separazione tecnica tra l'ente e le persone che lo compongono, che vivono e lavorano al suo interno, tale per cui la persona giuridica-ente venga a risultare in qualche modo distaccata dalle persone formanti la collettività della stessa. GROSSI, 1990 e 1997, Op. Cit. La legge n.168/2017 conferma il principio, comune a tutti i Domini Collettivi, di separazione tra la titolarità dei beni, la quale è collettiva ed assegnata a tutti i membri ufficialmente riconosciuti della determinata comunione, e la gestione degli stessi, che invece è affidata all'ente gestore, comunque esponenziale della collettività dei membri. GIULIETTI, 2018, Op. Cit.

(1993, 1999), riconducibili a tre diversi ambiti: una funzione ecologica, legata alla struttura stessa di tali modelli di governance collettiva, il cui funzionamento e la cui amministrazione sono basati sull'insieme di norme che la comunità si è data in rapporto alle specifiche esigenze economiche e di conservazione delle risorse; una funzione economica connessa alla fruizione delle risorse naturali del territorio di riferimento, la quale genera reciproci vantaggi economici per i soggetti interessati all'uso e al godimento di queste; una funzione socioculturale, riferita a tutta una serie di usi non economici che interessano i beni collettivi, la quale si lega ad aspetti quali la socialità e la qualità della vita<sup>31</sup>. Inoltre, tutte le funzioni attribuite agli assetti fondiari collettivi si articolano attorno ad una pianificazione dell'uso delle risorse territoriali, al fine di garantire la trasmissione del patrimonio collettivo in ottica intergenerazionale e di adattarsi ad eventuali mutamenti di fase (Carestiato, 2006).

Con particolare attenzione ai casi della Comunanze Agrarie marchigiane, seppur le sue osservazioni possano essere applicate su scala più estesa, Gobbi (2005) ha illustrato gli elementi chiave che orientano il processo, prioritariamente modellato allo scopo di preservare il sistema collettivo, di gestione e regolamentazione dei beni collettivi, focalizzandosi su tre aspetti principali.

Il primo concerne il carattere peculiare dei diritti che gravano su tali beni – questi ultimi caratterizzati da indivisibilità, inalienabilità e inereditabilità – nei termini in cui essi sono costruiti non tanto sul soggetto ma quanto più sull'oggetto, secondo una linea di tendenza dal basso verso l'alto. In tal senso, essi non attengono alle persone ma alla villa (quell'unità ecosistemica territoriale, fisica e sociale, incontrata nel paragrafo precedente), infatti l'acquisizione degli stessi avviene su base territoriale da parte di coloro i quali appartengono a quell'ecosistema, ovvero gli abitanti. Ne consegue una cultura giuridica altamente funzionale al controllo interno delle risorse mediante la correlazione esclusiva di queste con le attività e le esigenze della collettività che va a formare quella stessa unità territoriale, tutelando al contempo da interessi provenienti dall'esterno.

---

<sup>31</sup> L'organizzazione e la gestione collettiva di un dato sistema è considerata come elemento chiave in termini di produzione di esternalità positive (non limitate soltanto ai componenti della comunione ma piuttosto a tutti i fruitori del territorio di competenza), quali appunto la preservazione di risorse, ecosistemi, paesaggi e biodiversità, la fornitura di servizi economici, ecologici e sociali, la tutela del patrimonio storico e culturale tradizionale e specifico del territorio, la costruzione di spazi e momenti aggregativi e socializzanti per la comunità, e così via; in questo senso, le proprietà collettive sono interpretate come fenomeni socialmente ottimali poiché producono beni collettivi, materiali e immateriali, di cui tutti possono godere. CARESTIATO, N., 2006. *I beni comuni e la proprietà collettiva come attori territoriali per lo sviluppo locale*. Università di Padova, Tesi di Dottorato in Territorio Ambiente Risorse Salute.

Il secondo aspetto considera le modalità di fruizione e utilizzo dei beni collettivi, laddove le comunità impongono agli utenti comportamenti consuntivi di tipo non dissipante attraverso la regolamentazione<sup>32</sup> di tali modalità (quali modalità e tecniche di fruizione delle risorse ammettere o vietare, quali porzioni di bosco destinare al taglio, quali intervalli di taglio seguire, quali modalità e attrezzature per il taglio ammettere o vietare, da quali aree pascolive bandire il transito di capre, quali modalità e tecniche di caccia e raccolta ammettere o vietare, *etc.*).

Connesso a questo secondo aspetto è il successivo, il quale si riferisce alla calibrazione dei livelli di consumo in rapporto allo stato della vegetazione e al numero di fruitori esistenti e si esprime nella definizione di limiti alle quantità pro capite di legnatico fruibile e capi di bestiame pascolabili (in situazioni di importante scarsità di risorse si sono verificati anche episodi di modificazione dei criteri d'accesso all'utenza in termini restrittivi).

In tal senso, quindi, Nervi (2014, 104) suggerisce che la *comprensione della nozione di patrimonio civico* risulta essere condizione necessaria per una *corretta gestione del demanio civico*, i cui elementi cardine sono: la concezione olistica per cui il valore dell'insieme del patrimonio collettivo è maggiore della somma dei valori delle singole parti che vanno a comporlo; la garanzia demaniale delle terre; la partecipazione della collettività; il possesso collettivo delle terre; la consapevolezza collettiva del fatto che tale gestione è indissolubilmente connessa a quella particolare modalità di possesso, dunque ad un particolare sistema valoriale che la sostanzia.

A fronte di ciò, inizia ad emergere un quadro che, in virtù delle caratteristiche giuridico-antropologiche degli assetti fondiari collettivi, è piuttosto compatibile con l'idea di associare tali esperienze collettive a reali alternative allo sviluppo *mainstream*, alle sue modalità relazionali unilaterali e atomizzanti, alle sue modalità decisionali eterodirette e centralizzate, alle sue finalità estrattive, in una cornice che proietta l'organizzazione territoriale dal basso in chiave socializzante, ecologica e democratica.

Con la promulgazione della legge di attuazione costituzionale n.168 del 2017, recante norme in materia di *Domini Collettivi*, sembra cambiare – finalmente! – l'atteggiamento del legislatore nei confronti delle realtà fondiarie collettive, il quale giunge a recepire e riconoscere il variegato insieme di microcosmi di vita comunitaria fondati su valori e principi lontani e

---

<sup>32</sup> L'insieme di atti normativi e consuetudinari che vanno a regolamentare la fruizione delle risorse e la gestione del patrimonio collettivo più in generale sono parte integrante dell'ordine giuridico di ciascun Dominio Collettivo, e riflettono l'ordine sociale ivi territorializzato.

distinti da quelli della cultura occidentale di tradizione romanica (Grossi, 2017). Come scrive Grossi (2012b, 1059):

*La spregiata nozione di 'collettivo', spregiatissima soprattutto quando si combinava con quella della proprietà contaminando e deformando mostruosamente quest'ultima nelle inammissibili forme di domini collettivi e di proprietà collettive, si trasforma – nella sua provata combinazione storica con i valori ormai sentitissimi del paesaggio e dell'ambiente, e con il realizzare una riuscita armonizzazione fra natura fisica, collettività, persona – in uno schema organizzativo tanto esemplare da incarnare un terzo modello rispetto a quelli della appartenenza privata individuale e della appartenenza all'ente/Stato o a un ente pubblico.*

Tale legge, costituente un provvedimento di attuazione degli articoli 2, 9, 42 secondo comma e 43 della Costituzione italiana, è espressione del pluralismo sociale e giuridico permeante ogni campo sociale,<sup>33</sup> dal cui riconoscimento conseguono i Domini Collettivi come pluralità di ordinamenti giuridici primari delle comunità originarie concorrenti all'ordinamento giuridico nazionale dello Stato (Grossi, 2012). Quindi, anzitutto, vi è il riconoscimento giuridico da parte dello Stato italiano della proprietà collettiva, inserita nell'ordinamento nazionale a livello costituzionale, quale *tertium genus* accanto alla proprietà privata e pubblica.

In particolare, il primo comma del primo articolo della legge afferma tale riconoscimento dei Domini Collettivi come *ordinamento giuridico primario delle comunità originarie*, il quale è qualificato, tra le altre cose, come *soggetto alla Costituzione, dotato di capacità di autonormazione* e inoltre *dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale*, a testimonianza dell'autonomia giuridica, patrimoniale e gestionale di cui si fanno portatori; mentre il secondo comma conferma l'autonomia statutaria e la personalità giuridica di diritto privato degli enti esponenziali delle collettività titolari della proprietà collettiva (L. 20 novembre 2017, n.168, art.1).

Il secondo articolo in merito alle competenze dello Stato sostiene che:

---

<sup>33</sup> Pluralismo sociogiuridico che risulta riflesso nell'articolazione pluralista data dalla Costituzione italiana all'ordinamento giuridico nazionale, in particolare nel secondo articolo della stessa che vede nelle formazioni sociali strumenti integrativi alla persona e in cui si enuncia il principio di solidarietà come fondamento della comunità nazionale.

*[...] la Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento in quanto elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali; strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale; componenti stabili del sistema ambientale; basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale; strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale; fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto (L. 20 novembre 2017, n.168, art.2)*

Inoltre, afferma che:

*[...] la Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano, i quali esistono nella situazione in cui si hanno normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilità del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso e che questo sia riservato ai componenti della comunità, salvo diversa decisione dell'ente collettivo, mentre le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore (L. 20 novembre 2017, n.168, art.2).*

Il terzo e ultimo articolo individua i beni collettivi – confermandone il regime giuridico di inalienabilità, indivisibilità, inusufruttibilità e di perpetua destinazione agro-silvo-pastorale<sup>34</sup> così come l'imposizione del vincolo paesaggistico – nelle:

*[...] terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni o associazioni agrarie comunque denominate, nelle terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento, esercitato su terre di soggetti pubblici e privati, nelle terre derivanti da scioglimento delle promiscuità, nelle terre derivanti da conciliazioni per la liquidazione degli usi civici, nelle terre derivanti dallo scioglimento di associazioni agrarie, nelle terre derivanti da particolari forme di acquisto, concesse alle regioni, alle comunità montane e ai Comuni*

---

<sup>34</sup> Tale regime giuridico, direttamente derivante dal carattere intergenerazionale delle varie forme di comproprietà solidale, è posto ad argine rispetto a qualsiasi possibile intervento che possa privare le future generazioni dell'opportunità di usufruire, parimenti a quelle attuali, dei beni in comunione; inoltre, esso è legato al criterio di conservazione dei patrimoni collettivi – e conseguentemente dell'ambiente nel suo complesso – tipico degli assetti fondiari collettivi.

*da parte delle regioni, comunità montane e comuni, nelle terre derivanti da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici, nelle terre derivanti da permuta o da donazione, nelle terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, su cui i residenti del comune e della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati, nelle terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e infine nei corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici (L. 20 novembre 2017, n.168, art.3).*

In aggiunta, si identificano tutti i beni sui quali gli usi civici non sono stati ancora liquidati, ad eccezione delle terre di proprietà pubblica e privata, come *patrimonio antico dell'ente collettivo*, il cui utilizzo avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo (L. 20 novembre 2017, n.168, art.3).

Se finora il legislatore ha delineato una legge in cui si esprime il legame indissolubile tra proprietà collettive, tutela ambientale, solidarietà intergenerazionale e valorizzazione della collettività, e in cui si riconoscono le diverse autonomie dei Domini Collettivi, si pone in controtendenza rispetto a quanto affermato il settimo comma del terzo articolo, il quale assegna alle Regioni le competenze delineate dalla legge n.97/1994 in materia di:

*[...] condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni; garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate; forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate; modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazione stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale. (L. 31 gennaio 1994, n.97, art.3).*

Se, decorso il termine di dodici mesi a partire dall'entrata in vigore della n.168/2017, le Regioni non hanno presentato alcun provvedimento al riguardo, *ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza*. Tali atti sono però *resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali*<sup>35</sup> (L. 20 novembre 2017, n.168, art.3).

Secondo l'analisi di Giulietti (2018), sono tre le prospettive secondo cui approcciarsi alla presente legge. In primo luogo, essa costituisce la meta di un'evoluzione giurisprudenziale in materia di assetti fondiari collettivi volta a riconoscere il diritto ad esistere degli stessi, con particolare riferimento alla loro fondamentale ed insita importanza ambientale, sociale e, in alcuni casi, economica.<sup>36</sup>

In seconda battuta, essa rappresenta una fondamentale testimonianza culturale in ragione del manifesto riconoscimento del carattere di originarietà come ordinamento giuridico<sup>37</sup> dei Domini Collettivi, relevantissima constatazione della loro dimensione ontologica autonoma e prestatuale, seppur vengano collocati e posti sotto tutela in seno all'ordinamento nazionale.

In particolare, sono i principi costituzionali a delineare i limiti entro cui si esprime la capacità di autonormazione dell'ente esponenziale. Tale constatazione è rilevante poiché *riconosce le proprietà collettive quale realtà giuridica composita e complessa, fondata sull'organizzazione sociale oggetto di originaria auto-normazione, suscettibile di aver definito un modello giuridico, oltre che economico e sociale*<sup>38</sup> (Giulietti, 2018, 1045).

In terzo luogo, la legge costituisce anche il punto di partenza da cui proseguire nel percorso di tutela e valorizzazione dei Domini Collettivi.

---

<sup>35</sup> Sembra quindi essere ancora presente una tendenza d'invasività statale, questa volta nella forma indiretta realizzata attraverso le Regioni.

<sup>36</sup> In relazione a ciò, Luigi (2016) suggerisce un diverso angolo da cui osservare la questione: secondo l'autore, questi provvedimenti legislativi (a partire dalla prima legge sulla montagna del 1952) si rifanno a un processo di cambiamento di strategia della classe politica dominante, la quale passa dal tentativo brutale di liquidazione ad un recupero assimilativo, entro l'ordinamento nazionale, come istituti tradizionali da porre sotto la propria tutela al fine di una valorizzazione economica. LUIGI, (s.n.), 2016. *Né privata né pubblica: la proprietà collettiva della terra nelle Comunanze dell'Appennino marchigiano*, pp. 37-46.

<sup>37</sup> L'uso dell'espressione "ordinamento giuridico", in riferimento a qualcosa che non è statale, non trova riscontro in nessun altro testo normativo. In particolare, il riconoscimento del carattere di originarietà degli ordinamenti giuridici dei Domini Collettivi fa sottintendere che la relativa autorità e validità non derivano da alcun ordinamento giuridico superiore. Pertanto, tali ordinamenti giuridici originari, seppur posti internamente all'ordinamento nazionale dello Stato e precisamente al di sotto della sola Costituzione, non sono né derivanti né subordinati a quest'ultimo. GIULIETTI, W., 2018. "Norme in materia di domini collettivi ed assetti organizzativi". In *Il diritto dell'Economia*, Vol. 64, N. 97, p 1043.

<sup>38</sup> Aggiunge Giulietti: *ciò, in conformità all'insegnamento di Santi Romano per cui gli ordinamenti, nella loro pluralità, sono in primo luogo organizzazione delle società e disciplina dei rapporti che in essa si creano*. Ivi p. 1045.

Dunque, da un lato queste istituzioni collettive si configurano come caratterizzate *dal principio democratico, dall'esaltazione del principio di partecipazione alla gestione della cosa pubblica, dalla tutela delle formazioni sociali intermedie, dalla tutela del paesaggio e dell'ambiente* (Nervi, 2017, 5-6) e dall'altro, *rimane ampiamente confermata, non solo la funzione ambientale di queste istituzioni ma anche la loro capacità di difendere nel tempo gli assetti territoriali, oltre la dimensione paesaggistica* (Ciuffetti, 2019, 257).

### **1.3 Assetti fondiari collettivi ed ecologia del diritto. Verso il *Pluriverso* dei territori collettivi**

*La Comunanza è una cosa antichissima, con uno sguardo lunghissimo. Se tu pensi a tutte le problematiche, di oggi, economiche, sociali, ambientali, è esattamente un tipo di risposta appropriata.*

*[...] Mettere al centro la comunità, il territorio, il paesaggio, la natura, e non la persona – se pensi poi a tutta la tiritera del green, del cambiamento climatico – dimostra quanto era acuto il pensiero, come la soluzione era già in qualche modo sottomano in queste realtà.*

(intervista con Claudia, 2023)

Ugo Mattei e Fritjof Capra (2017), nella loro analisi dell'evoluzione parallela del diritto e della scienza dall'antichità fino ai tempi moderni, evidenziano come queste due abbiano contribuito significativamente all'orientamento meccanicistico ed estrattivo odierno, posto alle radici dell'attuale crisi globale. Gli autori sottolineano che l'inizio dell'Età Moderna, con il suo portato di teorie giuridiche, scientifiche, politiche ed economiche, abbia coinciso con il passaggio da una visione olistica del mondo – concezione secondo cui il pianeta era un tutto vivente, un bene comune abbondante, un dono divino accessibile nella sua interezza alla collettività – ad una meccanicistica – per la quale il mondo è considerato una macchina, composta da tante parti distinte e misurabili, separate e ricollocabili a piacere. La mutata interpretazione della realtà ha prodotto, da un lato, un processo di individualizzazione dei soggetti, di separazione degli stessi dalle relazioni socioambientali di cui sono permeati, e, dall'altro, un processo di crescente estrazione e sfruttamento del pianeta nel suo complesso, espresso attraverso la trasformazione della molteplicità di beni comuni in concentrazioni di

capitale, ed orientato ad obiettivi quali l'efficienza economica e la crescita infinita (Mattei e Capra, 2017).

Concentrandosi specificatamente sulla filosofia del diritto, in stretto dialogo con speculazioni sociali e politiche, si rileva come a partire dai paradigmi razionalistici e meccanicistici seicenteschi i concetti di proprietà (in particolare i diritti individuali di proprietà) e Stato (la sovranità dello Stato, a tutela di tali diritti) divengono i principi organizzativi della modernità giuridica (Mattei e Capra, 2017). In questo senso, si può affermare che l'ordine giuridico divenuto egemone culturalmente nell'ambito della modernità occidentale abbia cristallizzato precise fondazioni antropologiche<sup>39</sup> volte a sostenere un preciso ordine politico, sociale ed economico<sup>40</sup>.

Il diritto – quale serie di principi astratti dalla realtà e dalle relazioni in cui originano – ha quindi svolto un ruolo cruciale nel naturalizzare tanto il potere sovrano dello Stato quanto quello assoluto del proprietario privato individuale, annientando così i precedenti ordini giuridici comunitari fondati, dal basso verso l'alto, sulle relazioni sociali, su obbligazioni socioambientali reciproche e su vincoli condivisi.<sup>41</sup> Eppure, in quanto costrutti sociali e prodotti culturali determinati dal diritto, Stato e Mercato non sono un qualcosa di immutabile ma piuttosto entità modificabili attraverso l'agire umano, che perciò deve essere generativo ed ecologico, ponendo al centro giuridico non più l'individuo proprietario e lo Stato ma i beni comuni e le comunità (Mattei e Capra, 2017).

Se il diritto rappresenta il mezzo più potente attraverso cui trasformare un'interpretazione del mondo in agire sociale, ne consegue oggi la necessità di costruire un diritto ecologico, un'ecologia del diritto,<sup>42</sup> ovvero un ordinamento collocato in seno alle comunità ecologiche, organizzato in base alle loro esigenze intergenerazionali, che possa

---

<sup>39</sup> Quelle proprie di tali paradigmi razionalistici ed individualistici, elaborati da pensatori quali Hobbes e Locke. Si tratta di fondazioni basate su una visione atomistica della realtà e sull'idea secondo cui la supremazia del duopolio Stato-Mercato (sovranità statale assoluta in relazione al proprio territorio e poteri assoluti del soggetto proprietario in relazione alla sua proprietà) debba essere garantita affinché possa esserci ordine ed efficienza, e quindi sviluppo.

<sup>40</sup> Ordine che, infatti, risulta essere imposto dall'alto verso il basso e caratterizzato politicamente dalla sovranità assoluta dello Stato, socialmente dall'individualismo proprietario che separa i soggetti mediante precisi confini, economicamente dalla centralità della proprietà (privata o pubblica) attraverso cui efficientare i processi economici al fine della crescita infinita.

<sup>41</sup> Tra questi altri ordini, invece, rientrano quelli propri (anche) degli assetti fondiari collettivi, basati infatti sugli stessi presupposti.

<sup>42</sup> Il termine *ecologia del diritto* vuole indicare l'interconnessione tra il diritto e tutte le altre dimensioni (sociale, politica, economica, etc.), connotandolo come un costante processo di *commoning* attraverso cui determinati gruppi sociali istituzionalizzano la propria volontà collettiva di mantenimento di un preciso ordine. MATTEI, U., e CAPRA, F., 2017. *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*. Arezzo, Aboca Edizioni.

superare, attraverso una *rivoluzione eco-giuridica* (Mattei e Capra, 2017, 211), il meccanicismo estrattivo delle istituzioni giuridiche statali e proprietarie.

I due autori rilevano che, da un lato, si continua ad assistere alla graduale eliminazione delle istituzioni giuridiche popolari basate sui beni comuni, tipiche dell'epoca medievale, in favore sia della centralità assegnata allo Stato come unità fondamentale di organizzazione sociopolitica territoriale, che di fenomeni di accumulazione capitalistica e di espansione della proprietà privata<sup>43</sup> – quale dominio dell'individuo sulla terra, controllata e sfruttata mediante la suddivisione del tutto in componenti singole, le cui relazioni vengono governate dall'entità statale sovrana. Dall'altro lato, però, notano negli ultimi trent'anni l'emersione di una nuova visione relazionale e sistemica, sensibile alle necessità di trasformazione ecologica attuali (Mattei e Capra, 2017).

Pertanto, risulta dirimente oltrepassare la centralità del capitale, dello Stato e dell'individuo atomizzato – tutt'oggi imperante – verso l'elaborazione di un paradigma eco-giuridico, sistemico e relazionale, basato su tre obiettivi di fondo: la restituzione del diritto<sup>44</sup>, quale bene comune, alle reti di comunità, capaci di costruire ordini giuridici condivisi a livello di valori e finalità e armonici rispetto alle condizioni e ai bisogni locali; il conferimento di sovranità alla comunità, quale rimedio contro l'alienazione delle persone nei confronti dell'ambiente, della politica e del diritto, al fine di decentrare e diffondere il potere decisionale all'interno di sistemi collettivi e democratici; la trasformazione della proprietà in elemento generativo attraverso la configurazione dell'accesso e della gestione del territorio e delle risorse – quali beni comuni – secondo modalità collettive e reticolari (Mattei e Capra, 2017).

Un tale paradigma eco-giuridico sarebbe appunto basato sull'istituzione giuridica dei beni comuni, quali elementi, opposti tanto alla proprietà privata ed in particolare agli eccessi legati all'estrazione e accumulazione infinita che la stessa presuppone quanto all'accentramento dell'autorità in una singola unità governativa, incentivanti potere diffuso e condiviso così come comportamenti eco-compatibili. Tali beni comuni vengono definiti come tali dalla comunità stessa, attraverso processi decisionali democratici e in situazioni di accesso condiviso, in relazione al soddisfacimento di esigenze e/o desideri al di fuori degli scambi di mercato

---

<sup>43</sup> La proprietà privata individuale emerge durante l'epoca romana come elemento essenziale e costitutivo dell'ordinamento giuridico. MATTEI e CAPRA, 2017, Op. Cit.

<sup>44</sup> L'imposizione di provvedimenti giuridici da parte di un'entità rappresentata come sovrana, insieme alla più recente professionalizzazione delle categorie lavorative politico-giuridiche, è veicolo d'espropriazione del potere di creare diritto delle comunità e favorisce l'accentramento e la concentrazione del potere. Al contrario, l'ordine eco-giuridico parte dall'idea di potere diffuso all'interno delle reti comunitarie. In tal senso, il diritto, qualora non subordinato ad un potere centrale, rappresenta una modalità di auto-determinazione e auto-comunicazione della comunità di riferimento. MATTEI e CAPRA, 2017, Op Cit.

finalizzati al profitto. Secondo tale prospettiva, quindi, il diritto stesso risulta essere un bene comune, da co-costruire mediante un duplice processo di eco-alfabetizzazione<sup>45</sup> ed eco-progettazione, il quale richiede che l'esercizio dell'attività legale avvenga in simbiosi con la comunità al fine di proporre ordini giuridici – quindi al contempo sociali, politici, ecologici ed economici – alternativi a quello capitalistico e statale egemone (Mattei e Capra, 2017).

È proprio in questa direzione proposta dagli autori che si pongono gli assetti fondiari collettivi e i relativi enti esponenziali delle comunità di riferimento, in termini di (ri)appropriazione – materiale, giuridica, sociale ed ecologica – dei *commons*, legata a doppio filo ai concetti di proprietà e pluralismo giuridico. Secondo Congost (2003, 73), sono due i principali problemi nell'analisi del concetto di proprietà:

*The first is that of assuming an excessively unidirectional view of history, which is what happens when we restrict the idea of property with the kind of property, we are familiar nowadays. The second is that of adopting a “statist”, or “legalistic”, notion of property, of regarding as ‘property rights’ only those rights which a country’s legislators agreed to enshrine in law.*

Adottando tale pregiudizievole prospettiva riferita ai diritti di proprietà si va ad oscurare la dimensione relazionale e sociale degli stessi, oltre che la loro natura storicamente e spazialmente contingente, ovvero quelle che l'autrice definisce pratiche di proprietà. Riferendosi ad un caso irlandese, ella mostra come il diritto, e conseguentemente i diritti di proprietà, non siano unicamente quelli prodotti dalle istituzioni politiche statuali ma piuttosto comprendano tutte quelle pratiche popolari radicate ed incorporate nella popolazione (Congost, 2003). In tal senso, quindi, tanto il diritto in generale quanto la nozione di proprietà in particolare emergono, in maniera relazionale, anche dalle consuetudini locali saldamente collocate nella coscienza popolare.<sup>46</sup> È proprio da questa pluralità di fonti del diritto, connessa alla non-linearità della storia e alla nozione non-statale di diritto e proprietà, che si sostanzia il concetto di pluralismo giuridico.

Il legame che sussiste tra diritto, inteso appunto come emergente da una pluralità di campi sociali, e proprietà, nella sua accezione relazionale, dinamica e non-statale, dà luogo ad un

---

<sup>45</sup> Gli autori sottolineano l'importanza cruciale dell'educazione ecologico-ambientale, della conoscenza dei principi ecologici e dei fatti fondamentali della rete della vita al fine di poter attuare pratiche eco-giuridiche generative. MATTEI E CAPRA, 2017, Op. Cit.

<sup>46</sup> Nel caso dei Domini Collettivi, queste consuetudini sono addirittura iscritte all'interno di un ordinamento giuridico, emergente da un processo legalistico di produzione giuridica dal basso.

pressoché infinito ventaglio di possibilità di scelte giuridiche e proprietarie che, nel caso dei Domini Collettivi, prende la forma della proprietà collettiva (*commoning*) analizzata in precedenza. Quindi, il pluralismo giuridico insito nell'arena sociale italiana – riconosciuto dal 2017 anche dallo Stato italiano in riferimento a tali enti collettivi, a cui è confermata la loro capacità di autonormazione giuridica – si esprime nell'esistenza di molteplici *loci* sociogiuridici territorializzanti assetti proprietari diversi, i quali costituiscono il riflesso delle varieghe aspettative ed esigenze provenienti dai molteplici campi sociali da cui tale produzione del diritto deriva.

Tornando all'analisi di Mattei e Capra, quindi, i Domini Collettivi non possono che apparire come estremamente calzanti e appropriati alle suggestioni proposte, incarnando di fatto la totalità delle caratteristiche del paradigma eco-giuridico immaginato dagli autori, e rappresentando di conseguenza elementi forieri di possibilità generative in chiave giuridica, ecologica, politica e relazionale. Non solo, poiché se prendiamo in considerazione la panoramica sugli assetti fondiari collettivi fin qui elaborata, volta ad esaminare gli aspetti storici, giuridici e antropologici che li caratterizzano – illustrante tanto il profondo portato storico di resistenza e difesa delle specificità e degli equilibri dei luoghi quanto le peculiarità giuridico-antropologiche che disegnano nei contenuti e nelle forme i relativi ordini sociali e giuridici – iniziano ad intravedersi le molteplici potenzialità sovversive insite in tali forme di organizzazione collettiva del territorio.

In prima istanza, abbiamo visto il carattere storico di permanenza dinamica di tali modalità di organizzazione fondiaria, nonostante i costanti tentativi di smantellamento operati dalle classi al potere, resistenti nel tempo in ragione dell'importanza rivestita per le comunità, del radicamento simbiotico sul territorio e della capacità di armonizzare le relazioni socioambientali ed economiche. Tali sforzi liquidatori si articolano attorno al carattere di alterità – giuridica, economica, ecologica e politica – che questi assetti incorporano, inammissibile in riferimento al duopolio assoluto di Stato (sovranità politico-giuridica statale) e Mercato (proprietà privata individuale e liberalismo economico), eletto a stadio ultimo nell'ambito del paradigma di sviluppo occidentale egemone. Il carattere di alterità giuridica e politica si sostanzia nell'origine prestatuale di queste istituzioni collettive, i cui ordini sociali e giuridici – da me considerati come generativi in qualità delle potenzialità positive, in termini relazionali, ambientali e politici, di cui si fanno portatori, dei quali abbiamo visto nel paragrafo precedente i tratti salienti e caratterizzanti – discesero inosservati da remotissimi secoli fino a noi (Cattaneo, 1851). Inoltre, tale multidimensionale alterità risulta essere duplice, poiché espressa tanto nella forma quanto nel contenuto.

Rispetto alla forma, l'alternatività di tali sistemi collettivi è da rintracciarsi nella strutturazione di soluzioni organizzative decentralizzate, democratiche e costituite a livello comunitario dal basso, sulla base di valori, regole e finalità condivise; mentre, in relazione al contenuto, l'elemento di peculiarità è rappresentato dall'implementazione di relazioni e diritti di proprietà collettiva, strettamente legati e funzionali al comunitarismo e al reicentrismo quali valori supremi dell'ordine sociale dei Domini Collettivi, fungenti da fondamenta su cui edificare tale peculiare soluzione organizzativa.

In particolare, l'originarietà e la primarietà degli ordinamenti giuridici dei Domini Collettivi, concorrenti a quello nazionale dello Stato, rappresenta il dato fondamentale che riconosce tale alterità giuridico-politica.<sup>47</sup> In sostanza, questa presa di consapevolezza restituisce agli assetti fondiari collettivi la loro collocazione antecedente, esterna ed aliena all'entità Stato e alle sue pratiche, ed attribuisce loro una serie di autonomie e capacità che di fatto erano esercitate sin da prima di questo stesso riconoscimento. Quindi, se le classi politiche dominanti impongono il proprio ordine attraverso la produzione di atti legislativi – intesi come regole concrete disciplinanti situazioni fattuali ed emergenti dalla volontà governativa che attraverso il proprio potere giuridico può renderle esecutive (Mattei e Capra, 2017) – la cui legittimità deriva dal potere sovrano che lo Stato assume ed esercita, espropriando così le comunità del controllo del rispettivo ordine giuridico, l'autonomia normativa ottenuta dai Domini Collettivi ricolloca tale controllo e il potere di definizione dell'ordine stesso nelle mani della collettività rappresentata dall'ente esponenziale.

Ciò ha delle conseguenze estremamente rilevanti in termini di sovranità. Se nella teoria del diritto la sovranità è definita come potere originario e indipendente da ogni altro potere ed intesa come qualità giuridica di pertinenza esclusiva dello Stato poiché si riferisce proprio all'originarietà dell'ordinamento giuridico statale nell'accezione in cui esso non deriva la propria validità da alcun altro ordinamento giuridico superiore,<sup>48</sup> il riconoscimento dell'originarietà e primarietà dell'ordinamento dei Domini Collettivi<sup>49</sup> pone delle questioni sull'assolutezza della sovranità statale in Italia. In questo senso, la sovranità interna (supremazia nei confronti di tutte le altre persone fisiche e giuridiche che agiscono nell'ambito territoriale nazionale) e la sovranità territoriale (competenza esclusiva dello Stato in riferimento al proprio territorio e alle risorse ivi localizzate) dello Stato risultano essere relative piuttosto

---

<sup>47</sup> Originarietà legata a quello che Raffestin chiama *spazio e tempo locale* quale *assemblaggio di particolarità, di abitudini e di costumi che sono la territorialità cristallizzata, in una parola il significato della vita quotidiana*. RAFFESTIN, C., 2022. *Per una geografia del potere*. Milano, Unicopli Edizioni, p. 207.

<sup>48</sup> Come definita dall'*Enciclopedia Italiana Treccani*.

<sup>49</sup> Riconoscimento ottenuto ufficialmente con la legge n.168/2017.

che assolute, in ragione della necessaria condivisione d'autorità con altri attori, tra cui i Domini Collettivi.<sup>50</sup>

Dunque, a fronte di ciò, sembra configurarsi una situazione che Boege e colleghi (2008, 10) qualificherebbero come *ordine politico ibrido*. Lo Stato moderno è emerso nel corso del XVII Secolo in risposta ad esigenze di carattere politico, economico e militare, consolidandosi nel corso dei secoli come formazione sociopolitica, sostenuta dalle borghesie occidentali, eletta a modello definitivo per il raggiungimento del progresso umano. Nel corso del secolo successivo, esso è stato perfezionato attraverso l'associazione con l'idea di Nazione, diventando un contenitore di potere esercitato dalle élites dirigenti sulla popolazione – presumibilmente omogenea a livello etnico-linguistico-culturale – contenuta (Minca e Bialasiewicz, 2004, 95).

Secondo le teorizzazioni hobbesiane, il potere sovrano dello Stato è considerato come una forza sovraordinata rispetto alla comunità di riferimento, a supporto della sicurezza interna ed opposta alle barbarie esterne. Eppure, in tempi molto più recenti è stato mostrato il fatto che la sovranità, intesa in un senso ben più ampio di quello elaborato da Hobbes (ovvero l'uso legittimo della violenza), non è un attributo appartenente solo agli Stati, ma è esercitata e contesa da diverse forme di organizzazione sociopolitica (Latham, 2000).<sup>51</sup>

Così, i territori in cui multiple rivendicazioni di sovranità e tentativi di instaurazione di *ordini governabili* (Rose, 1999, 32) coesistono, si sovrappongono e si scontrano sono definiti *aree a statualità limitata* (Korf et al., 2018, 172). In tali zone, lo Stato non ha un ruolo privilegiato, ma deve condividere autorità, sovranità e legittimità con altri soggetti che navigano tali paesaggi: siamo in presenza di un *ordine politico ibrido* (Boege et al., 2008, 10). Gli Stati

---

<sup>50</sup> Da un lato si potrebbe obiettare che tali Domini non abbiano la cosiddetta pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario (mancando il potere di amministrare la giustizia), né il monopolio dell'uso legittimo della forza poliziesca (sebbene fino agli anni Ottanta essi nominavano un guardiaboschi che agiva in qualità di forza di polizia, mentre ad oggi tale figura è stata rimossa), pertanto potrebbe apparire una forzatura parlare in termini di sovranità dei Domini Collettivi. Eppure, dall'altro lato (non limitandosi alla definizione hobbesiana di sovranità, ovvero all'idea che essa corrisponda esclusivamente al monopolio dell'uso legittimo della violenza), si può notare l'esistenza di quella che identifico come sovranità dei Domini Collettivi quale sovranità decisionale, legislativa ed esecutiva esercitata in relazione all'accesso e alla gestione delle risorse collettive di riferimento. Rispetto a tali ambiti, infatti, si rileva la non-assolutezza della sovranità interna e territoriale dello Stato, poiché a decidere, a legiferare e ad eseguire sono primariamente i Domini Collettivi. Inoltre, intendendo la sovranità come riferita all'originarietà dell'ordinamento giuridico nell'accezione in cui esso non deriva la propria validità da alcun altro ordinamento giuridico superiore, allora risulta evidente che i Domini Collettivi esercitano una sovranità, pur parziale e limitata, connessa all'originarietà dei propri ordinamenti giuridici. In sostanza, mi sembra appropriato rilevare una situazione di *sovranità condivisa o coesistente* tra lo Stato e i Domini Collettivi, non certo in termini di esercizio legittimo della forza, ma se non altro rispetto al fatto che, pur trovandosi all'interno del territorio nazionale di cui lo Stato si dice sovrano, i territori di proprietà collettiva degli enti esponenziali rispondono primariamente alle decisioni e alle deliberazioni – quindi alla governance – di questi ultimi. (N.d.A.)

<sup>51</sup> Sulla definizione di *sovranità sociale* si veda: LATHAM, R., 2000, "Social Sovereignty". In *Theory, Culture & Society*. Vol. 17, N. 4, pp. 2-3.

che si trovano in tali condizioni vengono definiti “collassati”, “fragili” o “falliti”. Seppur possa sembrare impensabile associare tale categorizzazione ad uno Stato occidentale quale l’Italia, parte del cosiddetto Nord Globale, considerato sviluppato e forte, avanzato e autorevole, a livello concettuale le condizioni di autorità condivisa e sovrapposta determinano effettivamente una situazione di coesistenza di più ordini governabili, da una parte quello statale e dall’altra quelli dei molteplici Domini Collettivi, quindi di un ordine politico ibrido. Pertanto, seguendo tale prospettiva, lo Stato italiano può dirsi (provocatoriamente) connotato come “stato fragile”. Inoltre, tale sovranità originaria dei Domini Collettivi in riferimento ai loro rispettivi territori non si configura come accentrata nelle mani di una classe politica dirigente detentrica del potere politico e giuridico,<sup>52</sup> come nel caso statale, ma piuttosto è posta in seno alla comunità di appartenenza in maniera diffusa tra gli utenti dell’istituzione collettiva, la quale è chiamata ad esprimersi mediante procedure assembleari sugli interventi territoriali proposti dal gruppo consiliare d’amministrazione (sempre parte integrante della collettività ed eletto dagli utenti), potendo così implementare autonomamente le proprie modalità di autogoverno. L’autonomia regolativa o *potere di autonormazione civica* (Crea, 2020, 461) della collettività – espresso sia mediante la creazione di norme condivise che attraverso processi di autorganizzazione e autogoverno – rappresenta pertanto, quale forma di partecipazione diretta alla gestione del patrimonio collettivo, una potenziale alternativa agli attuali strumenti di rappresentanza politica, il cui fondamento è la restituzione alle comunità della sovranità originaria sul territorio di appartenenza e sulle risorse ivi contenute (De Bonis e Ottaviano, 2022).

A livello di contenuto, la sostanziale differenza che contraddistingue gli assetti fondiari collettivi da altre soluzioni di organizzazione territoriale è data dall’assetto proprietario. Nel caso della proprietà privata, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, i presupposti che reggono tale assetto proprietario sono in totale contrapposizione con quelli caratterizzanti gli assetti fondiari collettivi. Da un lato abbiamo *il solitario e dispotico dominio che un uomo pretende ed esercita sulle cose esterne al mondo, nella totale esclusione del diritto di ogni altro individuo nell’universo* (Blackstone, 1765-1769, come in: Mattei e Capra, 2017, 97), mentre dall’altro troviamo *la assoluta alterità, la marcata alienità frontalmente confliggente con la antropologia individualistica sorreggente la modernità e sorreggente l’istituto cardine, costituzionale per eccellenza della modernità, la proprietà individuale* (Grossi, 2012, 6).

---

<sup>52</sup> Accentramento che viene presentato come mitigato dal concetto di rappresentanza, di democrazia rappresentativa.

Su questo aspetto, oltre a quella giuridico-politica, subentra l'alterità economico-ecologica, strettamente legata alla configurazione di rapporti di proprietà collettiva. Infatti, attraverso l'istituzione di tali rapporti emerge il superamento della dicotomia suprema Stato-Mercato: la proprietà collettiva si differenzia dalla proprietà privata, come da quella pubblica, nella duplice centralità della comunità e della terra, costituendosi come una peculiare modalità di gestione territoriale declinata nel diritto e dovere della collettività di salvaguardare e tutelare gli interessi collettivi in ottica intergenerazionale e solidale. Ecco come, parallelamente all'alterità giuridico-politica nei confronti dello Stato e del suo ordine sociogiuridico, si sostanzia il carattere di alterità a livello economico ed ecologico, da individuarsi nella strutturazione di relazioni di proprietà e di relazioni socioambientali diametralmente opposte a quelle proprie degli spazi di proprietà privata individuale (Blomley, 2003, 2010, 2016).

In tal senso, come visto nel paragrafo precedente, se da un lato la proprietà privata è incentrata sulla potestà assoluta del soggetto proprietario al quale è riservata la facoltà di disporre liberamente e senza vincolo alcuno dei beni posseduti, andando a determinare così dinamiche incessanti e dissipatorie di estrazione e sfruttamento<sup>53</sup> per scopi individuali, dall'altro la proprietà collettiva, quale comproprietà solidale intergenerazionale, è fondata sulla preminenza di valori, obbligazioni e obiettivi condivisi a livello comunitario, i quali regolano armonicamente le relazioni socioambientali, generando comportamenti virtuosi in termini di tutela ecologica e redistribuzione economica, in connessione all'interdipendenza che unisce e compatta la collettività. In particolare, la proprietà privata individuale costituisce un diritto intrinsecamente relazionale, pur nella separatezza che concretizza, attraverso cui regolare le relazioni tra le persone distribuendo potere in riferimento al controllo e all'uso delle risorse<sup>54</sup> (Singer, 2000; Blomley, 2010). Se essa individua il soggetto-proprietario legale spazializzando il suo Sé (quale individuo presociale, autonomo, distinto e protetto dagli altri proprio grazie alla garanzia di tali diritti di proprietà, e quale guardiano del proprio spazio confinato), tale processo ha delle importanti implicazioni in termini di etica, di impegno relazionale, di formazione della soggettività e di esercizio di violenza (sia fisica che persuasiva): l'implementazione di tale forma di proprietà costruisce un mondo estraniato,<sup>55</sup> codificante e categorizzante spazi e

---

<sup>53</sup> Dall'assenza di vincoli posti all'agire economico del soggetto-proprietario, conseguentemente orientato alla massimizzazione dei profitti proprio grazie alla potestà e libertà assoluta conferitagli dai diritti di proprietà privata individuale, derivano tendenze di sfruttamento economico eccessivo delle risorse, che sono alla base delle problematiche ecologiche attuali.

<sup>54</sup> In questo senso, il territorio, quale relazione, è intimamente legato alla proprietà. BRIGHENTI, A., 2006. "On Territory as Relationship and Law as Territory". In *Canadian Journal of Law and Society*, Vol. 21, N. 2, pp. 65-85.

<sup>55</sup> Infatti, come sostiene Rose (1994), la proprietà non è qualcosa di statico e predeterminato, ma è piuttosto continuamente prodotta attraverso discorsi persuasivi e rivendicazioni comunicative (*enactment*), ma anche

persone in riferimento al loro rapporto con la proprietà, nel quale le interazioni avvengono sulla base di questi stessi diritti di proprietà e degli spazi individuali che costituiscono, piuttosto che attraverso la consapevolezza della nostra essenza di ontologie relazionali e sociali (Blomley, 2010). Infatti, secondo Soja (1971), la proprietà privata rappresenta uno degli esempi più evidenti di territorialità nell'idea occidentale, la quale, lungi dall'essere una semplice relazione col territorio, costituisce un rapporto triangolare che media i rapporti anche tra gli esseri umani<sup>56</sup> (Girard, 1961). Dunque, se gli spazi di proprietà privata territorializzano confini di isolamento ed esclusione, di separatezza ed evitamento (Graeber, 2022), gli spazi collettivi delle terre comunitative al contrario promuovono spazi di socialità, solidarietà, coesione, inclusione, aggregazione. Si nota una contrapposizione fondamentale tra spazi relazionali di interdipendenza e fusione col mondo e spazi pur sempre relazionali ma basati sulla potestà dell'individuo proprietario slegata da ogni forma di reciprocità. Gli spazi collettivi, quindi, si caratterizzano per il riconoscimento reciproco e la responsabilità condivisa nell'accesso e nella gestione comune dei *commons*, potendo così essere identificati come confini (perché pur sempre di confini si tratta) di inclusività sociale (Exner *et al.*, 2021). In questo senso, allacciandosi all'idea di produzione di persone elaborata da Graeber (2022), la differenza tra queste due tipologie di spazialità sta nella promozione di diversi valori – intesi come mezzo con cui gli attori rappresentano l'importanza delle proprie azioni a sé stessi come parte di un insieme più ampio – attraverso i quali le persone sono socializzate, educate e formate.<sup>57</sup>

---

mediante modalità materiali e corporali (l'esempio più illuminante è rappresentato dalle recinzioni). Allo stesso modo, lo spazio proprietario risulta essere una *performance* attraverso cui operare un *enactment* volto a disciplinare e circoscrivere la gamma di performances possibili in esso. ROSE, C. M., 1994. *Property as persuasion: Essays, on the history, theory, and rhetoric of ownership*. Boulder (Colorado), Westview Press.

In sostanza, quindi, il varo della proprietà privata costituisce un atto regolatorio delle attività nello spazio della vita sociale, la cui accettabilità si collega al *dove* esse hanno luogo. BLOMLEY, N., 2003. "Law, Property, and the Geography of Violence: The Frontier, the Survey, and the Grid". In *Annals of the Association of American Geographers*, Vol. 93, N. 1, pp. 121-141.

<sup>56</sup> Trattasi non tanto di una relazione tra una persona e una cosa, bensì di una relazione fra più persone rispetto alla terra; come tale, essa fornisce indicazioni rispetto alle relazioni sociopolitiche, determinate dalla e determinanti della proprietà privata individuale. BLOMLEY, 2016, Op.Cit.

<sup>57</sup> Proprietà e territorio, quali spazialità vissute nella quotidianità attraverso le abitudini fisiche e mentali, rappresentano elementi che si concretizzano nel mondo proprio in virtù di tali abitudini. In altre parole, i territori della proprietà sono forme di disposizione e azione geografica socializzate, acquisite e praticate. BLOMLEY, 2016, Op. Cit. Ne risulta che le disposizioni e le azioni abitudinarie aventi luogo nell'ambito dei territori di proprietà collettiva siano plasmate dal loro rispettivo ordine sociogiuridico – il quale appunto riflette i valori propri di quel gruppo sociale – comunitaristico e reicentrico, solidale e condiviso, prima illustrato. Al contrario, i territori di proprietà privata si caratterizzano per una disposizione alla presunta libertà da condizionamenti esterni, un allontanamento da valori quali la solidarietà, la reciprocità, la corresponsabilità e la relazionalità, alla ricerca di un'autonomia raggiungibile solo attraverso la separatezza e l'interdipendenza che la proprietà privata individuale conferisce. (N.d.A.).

Dunque, il fenomeno di territorializzazione della proprietà privata individuale opera tanto una spazializzazione che tenta di controllare persone, processi e relazioni delimitando e asserendo controllo sullo spazio, quanto una classificazione binaria e a somma zero dello spazio su cui esprimere geometrie di potere (Massey, 1991; Blomley, 2010). Come scrisse Said (1993, 7, in: Blomley, 2003, 135), *struggles over space are not only “about soldiers and cannons...but also about ideas, about forms, about images and imaginings”*.

Ritornando al concetto di partenza, esplicitato nell'introduzione, ovvero lo spazio, si può notare come la proprietà, in generale, performi una specifica azione territorializzante<sup>58</sup>.

In particolare, proprietà e territorio risultano essere reciprocamente costitutivi: da una parte, la proprietà produce il territorio sorvegliandone i confini, inquadrando identità e appartenenze e organizzando le abitudini all'interno di questi, mentre, dall'altra parte, il territorio agisce come *dispositivo d'interazione* che aiuta ad organizzare le relazioni inerenti alla produzione della proprietà, stabilendo una precisa *economia degli oggetti e dei luoghi*<sup>59</sup> (Brighenti, 2010, 224).

Tenendo a mente le differenze tra le due tipologie di proprietà che abbiamo visto, la territorializzazione della proprietà non deve essere necessariamente qualificata come escludente ed esclusiva,<sup>60</sup> potendo infatti assumere le vesti di sito d'inclusione a fini collettivi (Blomley, 2016), come nel caso della proprietà collettiva nell'ambito dei Domini Collettivi.

Tale configurazione è strettamente dipendente dalla forma proprietaria del sistema territoriale implementato dal gruppo sociale di riferimento, il quale è un modo di costruire relazioni umane (e non) mediate da oggetti, luoghi e spazi, segni e simboli (Brighenti, 2006).

Pertanto, la territorializzazione di qualunque assetto proprietario costituisce un progetto in divenire, legato a valori, concezioni, ambizioni, modi di vedere e di fare (Blomley, 2016).

Se, come abbiamo visto, territorio e proprietà sono intimamente connessi, non può che esserlo anche il diritto. Infatti, secondo Brighenti (2006), il diritto è territoriale nei termini in cui influenza, plasma e vincola le relazioni sociopolitiche fra gli attori. Per la geografia giuridica, il diritto è considerato come simultaneamente costitutivo e prodotto da relazioni

---

<sup>58</sup> Se lo spazio rappresenta la capacità di ospitare e contenere oggetti e relazioni, il territorio invece rappresenta la relazione stessa; in tal senso, specifiche definizioni territoriali, implementate nell'ambito del sistema territoriale, stabilizzano specifici *pattern* di relazioni. BRIGHENTI, 2006, Op. Cit.

<sup>59</sup> In altre parole, tale territorializzazione della proprietà definisce, iscrive e stabilizza specifiche relazioni sociopolitiche, associate alla proprietà stessa, mentre le pratiche di proprietà producono e danno forma al territorio. BLOMLEY, 2016, Op. Cit.

<sup>60</sup> Non essendo un qualcosa di predeterminato, è fondamentale rilevare il fatto che ogni forma proprietaria territorializzata non è mai assoluta o universale, quanto piuttosto temporalmente e spazialmente condizionale; ne consegue che qualunque assetto proprietario è contestabile e controvertibile. BLOMLEY, 2016, Op. Cit.

sociopolitiche, le quali sono infatti mediate dall'ordine giuridico, che attinge da e organizza lo spazio – divenuto territorio – strutturando tali relazioni in base alla distribuzione relativa del potere<sup>61</sup> (Blomley, 2016). In questo senso, si può affermare che il diritto, l'ordine giuridico specifico di ciascun campo sociale, plasmi le abitudini e le credenze divenendo parte integrante delle esperienze quotidiane: *so conceived, law is inseparable from the interests, goals and understandings that comprise social life* (Sarat e Kearns, 1995, 30).

A questo punto, occorre tornare al concetto di pluralismo giuridico, già incontrato nell'introduzione. Esso si riferisce alla coesistenza all'interno di un'arena sociale, che nel nostro caso è la penisola italiana, di più di un ordine giuridico, nel nostro caso quello dello Stato italiano e quelli dei Domini Collettivi di riferimento, i quali vanno così a costituire fonti del diritto, riferite ai soli componenti dell'ente esponenziale, diverse e altere rispetto a quelle di origine statale. Se, da un lato, lo Stato rappresenta, almeno in Occidente, l'unità fondamentale di organizzazione sociopolitica a cui il *proprio* diritto si connette come ordinamento giuridico (presuntamente) unico ed esclusivo (Griffiths, 1981) – oltre che costitutivo dell'ordine sociale (Grossi, 2020) – dall'altro lato, abbiamo visto come tale idea di unicità ed esclusività sia mendace dinanzi all'esistenza di una vastissima pluralità di unità di organizzazione sociopolitica a livello comunitario,<sup>62</sup> da cui emana una rilevante produzione giuridica costituente l'ordine giuridico di ciascun Dominio Collettivo, ora riconosciuti persino dall'ordinamento nazionale dello Stato. In questo senso, nell'arena sociale italiana si denota non solo la compresenza ma anche la sovrapposizione di una pluralità di *campi sociali semi-autonomi* (Moore, 1978, 29), già definiti nell'introduzione.

In questo senso, il pluralismo giuridico ivi presente è concomitante all'intrinseco pluralismo sociale di ogni arena sociale: esso, quale condizione dinamica, si riferisce all'eterogeneità normativa che investe lo spazio sociale. Ne consegue che una situazione giuridicamente pluralistica si verifica ogniqualvolta ordini ed istituzioni giuridiche non sono sussumibili entro un sistema unico, coerente ed esclusivo, poiché le rispettive fonti giuridiche derivano dalle molteplici e sovrapposte attività auto-normative e auto-regolatorie di ciascun campo sociale semi-autonomo (Griffiths, 1981). Consegue, invece, all'autonomia normativa, gestionale, patrimoniale e statutaria dei Domini Collettivi la capacità di costruire e territorializzare ordini sociali e giuridici – quali elementi co-determinati dalle specifiche

---

<sup>61</sup> Come sottolineato in precedenza nello svolgimento del testo, da una parte, la proprietà individuale produce generalmente configurazioni di potere accentrato, mentre, dall'altra parte, la proprietà collettiva struttura forme di potere diffuso tra i membri della collettività.

<sup>62</sup> Pluralismo sociale, giuridico e politico da cui originano le precedenti riflessioni sul concetto di sovranità e di ordine politico ibrido nell'ambito di uno Stato del Nord Globale.

fondazioni antropologiche, relazioni sociopolitiche e proprietarie – forieri di possibilità generative in relazione alla produzione di spazi collettivi e persone relazionali.

Proseguendo il ragionamento, da tale pluralismo sociale, giuridico, politico e culturale non può che derivare una pluralistica molteplicità di percorsi di sviluppo, racchiusi nel concetto di pluriverso e rappresentativi della multiforme diversità – intesa come fonte di ricchezza – di esperienze storiche, costumi e peculiari qualità di ciascun territorio. Piuttosto che lasciarsi convincere dall’idea di universalità nelle traiettorie di sviluppo, adottando le medesime modalità e finalità di sviluppo e i medesimi processi economicamente estrattivi e politicamente statuali dispiegati dalle classi dirigenti occidentali al fine di raggiungere quelli che si pensavano essere gli stadi ultimi dell’evoluzione delle società,<sup>63</sup> risulta maggiormente utile riconoscere l’esistenza di percorsi alternativi, tanto nel Nord quanto nel Sud Globale, da cui trarre spunto e ispirazione per affrontare le sfide della contemporaneità, e per costruire, come dicevano gli zapatisti, *un mundo donde quepan muchos mundos*.

Pertanto, se fino ad oggi, dinanzi alle multiple crisi attuali, non sembrano essersi trovate soluzioni organizzative soddisfacenti a livello sociopolitico, soluzioni in grado di invertire le rotte di sviluppo estrattive, individualizzanti e centralizzanti ereditate negli ultimi secoli, ritengo possa essere fruttuoso concettualizzare i Domini Collettivi come spazi di possibilità generativa in connessione alle peculiarità, viste finora sotto vari aspetti, che li contraddistinguono. Essi si fanno portatori di un ragionamento tanto semplice quanto raffinato nella sua semplicità, un paradigma comunitario e reicentrico costruito in chiave collettiva, condivisa e mutuale, che può di fatto rappresentare un’alternativa – tra le tante esistenti nel pluriverso dello sviluppo – alle moderne e contemporanee modalità nefaste di organizzazione territoriale, colpevoli di aver innescato quei processi distruttivi a cui oggi imputiamo le responsabilità delle crisi della nostra epoca.

---

<sup>63</sup> L’approccio del pluriverso mostra come un fenomeno complesso quale lo sviluppo (inteso come processo di costruzione del proprio futuro), nel quadro delle teorie occidentali al riguardo, sia ridotto a una semplice comparazione quantitativa basata su indicatori predeterminati, elaborati sulla base di concezioni e criteri non universalizzabili. KHOTARI, (et al.), 2019. *Pluriverse. A post-development dictionary*. New Delhi, Tulika Books. In particolare, tanto in Occidente quanto negli Stati extra-occidentali indirizzati lungo la medesima traiettoria di sviluppo statocentrica e capitalistica, l’idea di proprietà privata ha coinciso con quella di crescita economica, costituendone una precondizione; allo stesso tempo, le norme tradizionali e consuetudinarie, insieme ai diritti collettivi, sono state invece rappresentate come cause di sotto-sfruttamento, dunque sottosviluppo. Pertanto, nonostante la maggior salvaguardia sociale, economica e ambientale offerta dai sistemi giuridici locali in relazione alle comunità di riferimento, la supremazia delle leggi statali è sempre stata protesa all’eliminazione (o all’assimilazione) di tali sistemi. VON BENDA-BECKMANN, F., 2000. “Legal pluralism and social justice in economic and political development”. In CROOK, R., HOUTZAGER, P., NEWELL, P., (a cura di), *IDS International Workshop on Rule of Law and Development*. Brighton, University of Sussex, 1-3 June 2000, pp. 1-24.

In sostanza, quindi, l'interconnessione esistente tra pluralismo giuridico (come produzione giuridica sovrapposta in maniera multi-livello) e diritti di proprietà (generanti specifici assetti proprietari) dà forma a plurimi ed unici *patterns* di produzione di spazio, territorio e persone, parimenti a plurimi ed unici percorsi di sviluppo, strettamente legati a tali condizioni giuridiche e proprietarie.

Nel capitolo successivo, dopo una breve panoramica sugli assetti fondiari collettivi in Umbria, verranno inquadrati storicamente i casi studio delle Comunanze Agrarie del Comune di Massa Martana (Massa Martana, Viepri, Colpetrazzo e Mezzanelli) e quello dell'Università (o anche Comunanza) Agraria di Bagnara, ubicato nel Comune di Nocera Umbra. In relazione alle osservazioni tratte da tali casi empirici, si cercherà di collegare queste ultime ai ragionamenti teorici finora elaborati, al fine di rispondere alle domande di ricerca esplicitate nell'Introduzione.

## CAPITOLO II

### GLI ASSETTI FONDIARI COLLETTIVI IN UMBRIA.

#### LE COMUNANZE AGRARIE DI MASSA MARTANA, VIEPRI, COLPETRAZZO, MEZZANELLI E BAGNARA

*È una tra le diverse soluzioni di gestione del territorio. Quando non c'erano i Comuni chi avrebbe amministrato tutte queste terre? (intervista con Edoardo, 2023)*

*Allora decisero di fare questa associazione [la Comunanza] tra i capifamiglia: si misero in una stanza grande, e quelli un po' più preparati fecero questo gruppo attraverso cui amministrare i terreni comuni. (intervista con Carlo, 2023)*




Figura 3. Carta delle terre pubbliche e collettive dell'Umbria (FONTE: Regione Umbria, 2019).

Come visto nel capitolo precedente, in particolare nel primo paragrafo sull'evoluzione storica degli assetti fondiari collettivi, alla seconda metà del Novecento le forme di proprietà collettiva in Umbria, comprendenti sia quelle amministrare da enti esponenziali delle comunità di riferimento che quelle gestite dai Comuni mediante amministrazione separata, continuano a mantenere un'estensione notevole, pari a circa un decimo del territorio regionale, a testimonianza dell'importanza che tutt'oggi rivestono (Ciuffetti, 2015). I dati più aggiornati rispetto all'estensione complessiva delle terre gravate da usi civici sono forniti dal sito web della Regione Umbria (2019) ed indicano un patrimonio totale di 84161 ettari, ammontare superiore al 10% della superficie territoriale regionale. Di questi, il 67% (56049 ettari) è costituito da boschi, il 30% da pascoli e il restante 3% da coltivi e incolti; mentre, sempre rispetto al totale complessivo, 52177 ettari sono di proprietà delle associazioni agrarie esponenziali delle collettività di riferimento comunque denominate<sup>64</sup> e 31984 ettari sono di proprietà comunale.

In relazione al presente contributo, l'analisi verte sui casi studio empirici delle Comunanze Agrarie umbre di Massa Martana, Colpetrazzo, Vepri, Mezzanelli (comune di Massa Martana e provincia di Perugia) e Bagnara (comune di Nocera Umbra e provincia di Perugia). Le Comunanze Agrarie costituiscono una specifica denominazione della forma associativa attraverso cui si è formalizzata la titolarità dei diritti collettivi sulle terre comunitative, il cui prerequisito ai fini dell'utenza è dato dall'appartenenza fisica al territorio (Bettoni *et al.*, 2012).

A livello di informazioni storiche disponibili, con particolare riferimento ai periodi precedenti alla formale costituzione in Comunanza Agraria dei vari enti, ho potuto esaminare con maggior dettaglio soltanto le Comunanze Agrarie di Massa Martana, Vepri e Bagnara, mentre i dati relativi a quelle di Colpetrazzo e Mezzanelli si riferiscono quasi unicamente al periodo successivo alla suddetta costituzione.

---

<sup>64</sup> Secondo la Regione Umbria (2019), gli assetti fondiari collettivi esistenti all'interno del territorio regionale contano più di 170 enti collettivi e assumono 14 denominazioni diverse: Comunanza Agraria, Amministrazione Separata, Comunanza Separata, Consorzio Possidenti, Comunanza delle Famiglie, Dominio Collettivo, Partecipanza Agraria, Università Agraria, Condominio Usi Civici, Università Uomini Originari, Beni frazionali di uso civico, Consorzio utenti usi civici, Amministrazione separata dei beni di uso civico, Famiglie di. Questi 52177 ettari di proprietà collettiva sono localizzati nella parte orientale e meridionale della Regione. REGIONE.UMBRIA.IT, (2019). Cartografia dei Domini Collettivi dell'Umbria, <<https://www.regione.umbria.it/cartografia-dei-domini-collettivi-dell-umbria>>, (Tratto il giorno: Settembre 23, 2023).

## 2.1 I casi studio delle Comunanze Agrarie

Le Comunanze Agrarie di interesse per il presente contributo si situano tutte in zone montane (i versanti occidentali dei Monti Martani per quanto concerne le Comunanze Agrarie del Comune di Massa Martana; il Monte Pennino, il Monte Finiglia, il Monte Alago, il Monte Verguglio e il Monte Cerecione per quanto riguarda la Comunanza Agraria di Bagnara), territori che sin dall'antichità erano utilizzati e gestiti in maniera collettiva dalle popolazioni ivi insediate. Se l'utilizzazione di boschi e pascoli ha rappresentato per secoli la principale fonte di sostentamento per tali popolazioni, le Comunanze Agrarie<sup>65</sup> costituiscono delle istituzioni storiche volte a gestire e regolamentare tali utilizzazioni, al fine di mantenere stabili gli armonici equilibri sociali, economici ed ecologici risultanti dall'interazione tra queste popolazioni e l'ambiente circostante. Inoltre, si rilevano casistiche in cui tali enti collettivi non solo hanno adempiuto alla gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale collettivo, ma si sono addirittura posti in sostituzione alle assenti istituzioni pubbliche statali in termini di sviluppo locale, mediante interventi infrastrutturali di base sui paesi di riferimento.

Le Comunanze Agrarie dei Martani sono titolari dell'amministrazione di oltre 2000 ettari di superficie, a cui si aggiungono i circa 750 ettari della Comunanza Agraria di Bagnara, per un totale di circa 2800 ettari; inoltre, questo vasto patrimonio collettivo è goduto e gestito da un totale di circa 900 utenti. Dunque, si tratta di cifre estremamente rilevanti, a dimostrazione della centralità rivestita da queste forme istituzionalizzate di gestione territoriale collettiva, le quali, pur avendo mutato in parte le proprie funzioni e ruoli attraverso i secoli, rimangono saldamente radicate nel territorio, in qualità di forme di autogoverno delle popolazioni locali e, conseguentemente, di ricchezze per un sistema che ambisce a strutturarsi democraticamente.

Al fine di non appesantire eccessivamente il testo ripetendo le osservazioni comuni a tutti i casi studio riporterò queste ultime nei prossimi tre sottoparagrafi, evidenziando in un secondo momento, all'interno dei rispettivi sottoparagrafi riferiti a ciascuna Comunanza, gli elementi di specificità.

Nella parte conclusiva del capitolo cercherò di trarre alcuni spunti di riflessione sulla base dell'analisi svolta, sia in riferimento ad ogni caso specifico che in maniera comparativa tra essi.

---

<sup>65</sup> La cui formalizzazione, secondo modalità associative previste dalla legge, emerge all'inizio del Novecento.

### *2.1.1 Le attività delle Comunanze Agrarie*

Le attività tradizionali delle Comunanze, connesse alle funzioni che le stesse svolgono e che ancora oggi risultano espletate,<sup>66</sup> si articolano attorno alla garanzia e al miglioramento della fruizione dei diritti di uso civico. Oggi, questi si riferiscono principalmente alla raccolta del legnatico, al pascolo e alla raccolta dei tartufi.

Per quanto riguarda il diritto di legnatico, esercitato ogni biennio in accordo alle stagioni silvane, ad oggi agli utenti spettano circa 70 quintali di legname;<sup>67</sup> inoltre, in relazione al decremento dell'esercizio del diritto di legnatico svolto secondo le modalità tradizionali (cioè con taglio ed esbosco eseguito direttamente dagli utenti), verificatosi negli ultimi quindici anni, è stato recentemente introdotto un metodo innovativo per il quale il taglio, l'esbosco, l'accatastamento e l'eventuale trasporto sono appaltati ad un'azienda terza specializzata e tendenzialmente conosciuta dall'ente collettivo.<sup>68</sup> In aggiunta, alcune porzioni di bosco non destinate all'uso civico degli utenti, le quali devono comunque essere tagliate affinché il bosco non deperisca, sono destinate all'uso commercio,<sup>69</sup> ovvero vendute ad un'azienda terza che acquisisce il legname proveniente dal taglio e dall'esbosco a suo carico, pagando alla Comunanza il prezzo intero del legnatico al quintale.

Il diritto di pascolo è attualmente esercitato da utenti titolari di aziende agricole o possidenti di bestiame, i quali hanno facoltà di pascolare i propri animali nelle aree di alta montagna dietro il pagamento di una cifra simbolica.<sup>70</sup>

Infine, il diritto di raccolta dei tartufi è esercitato dagli utenti mediante apposita autorizzazione, la quale permette di poterli raccogliere liberamente all'interno delle terre collettive di appartenenza senza la necessità di disporre del patentino regionale, rilasciata dalla Comunanza dietro il pagamento di una modica quota annua.<sup>71</sup>

Dunque, in relazione a questi, le attività regolarmente svolte dalle Comunanze, eseguite tramite il ricorso a fondi propri e talvolta a contributi comunitari e/o regionali, sono molteplici:

---

<sup>66</sup> Le quali saranno analizzate successivamente nel sottoparagrafo 2.2.1.

<sup>67</sup> In passato, invece, vista la nettamente superiore mole di domande di legnatico, erano assegnate ad ogni utente solamente dieci fascine di legna secca.

<sup>68</sup> Ciononostante, attualmente tale metodo è stato in gran parte accantonato a causa dei costi a carico degli utenti che risultano decisamente maggiori.

<sup>69</sup> La destinazione ad uso commercio è sempre secondaria a quella, prioritaria, di uso civico. In altre parole, la commercializzazione del legname delle terre collettive si verifica solo qualora vi siano porzioni di bosco pronte per essere sottoposte al taglio ed il legname risulti essere in eccesso rispetto alle domande degli utenti.

<sup>70</sup> Per ogni capo di bestiame e in base al tipo (ovino, bovino, equino).

<sup>71</sup> Camminando per i boschi collettivi delle Comunanze spesso si incontra la cartellistica indicante "raccolta tartufi riservata agli utenti della Comunanza Agraria di Massa/Colpetrazzo/Viepri/Mezzanelli/Bagnara".

la manutenzione degli svariati invasi di raccolta delle acque meteoriche (trosce) quali punti di abbeveraggio per il bestiame,<sup>72</sup> l'impermeabilizzazione delle trosce esistenti, la costruzione di recinti anti-canide, la manutenzione della viabilità, interventi di ripulitura e contenimento degli arbusti nei pascoli, la gestione e manutenzione del manto boschivo nel suo complesso attraverso interventi selvicolturali quali i tagli di avviamento all'alto fusto, il diradamento delle fustaie, la salvaguardia delle tartufaie esistenti, la prevenzione degli incendi boschivi, e così via.

In linea generale, la pianificazione della gestione forestale è stabilita dalle Comunanze, in concerto con l'Agenzia Forestale Regionale, o con uno studio selvicolturale associato, che elabora il Piano di Gestione Forestale, la cui approvazione spetta in ultima istanza alle Comunanze Agrarie.

Le attività di manutenzione e valorizzazione del patrimonio collettivo, però, non si riferiscono esclusivamente ad interventi forestali di miglioramento eco-paesaggistico, ma comprendono anche operazioni complementari (e non tradizionali), legate alla fruizione ricreativa della montagna, quali la costruzione e il mantenimento delle aree attrezzate, la creazione e il mantenimento della sentieristica e della cartellonistica, la pulizia del bosco, il recupero e la valorizzazione di aree storico-naturalistiche di particolare interesse, l'organizzazione di escursioni collettive a tema, e così via.

Accanto a queste attività incentrate sul patrimonio collettivo, le Comunanze propongono tutta una serie di altre attività – sociali, formative, didattico-educative, divulgative e di supporto – quali l'organizzazione di corsi e incontri formativi di vario tipo (micologici, tartufigeni, olivicoltura, riconoscimento erbe officinali e altri ancora), il sostegno ad attività imprenditoriali locali e la collaborazione con attori territoriali, la realizzazione di spazi e momenti educativi (archivi, mostre, escursioni tematiche di tipo storico-culturale), l'organizzazione di eventi collettivi, sagre e feste per la comunità di riferimento.

---

<sup>72</sup> Le operazioni di manutenzione delle trosce sono legate alla necessità di gestire in maniera ottimale la risorsa idrica, carente specialmente nel periodo estivo. Inoltre, la presenza delle trosce risulta essere una particolarità delle Comunanze dei Martani, mentre esse sono assenti presso la Comunanza di Bagnara.



*Figura 4. Lavori di sistemazione della sentieristica presso le terre collettive della Comunanza Agraria di Bagnara. (FONTE: Foto dell'Autore).*



*Figura 5. Escursione collettiva e momenti di convivialità presso le terre collettive della Comunanza Agraria di Viepri. (FONTE: Foto dell'Autore).*

Questo insieme di attività, tradizionali e non, va dunque ad espletare simultaneamente, da un lato, una funzione d'integrazione economica per gli utenti e, dall'altro, una funzione di tutela ambientale, ecologica e paesaggistica, ma anche una funzione d'aggregazione sociale.

Risulta cruciale evidenziare il fatto che tutte queste attività non sono svolte dalle Comunanze come se fossero enti distaccati dalla comunità che forniscono determinati servizi a una collettività sottoposta, ma piuttosto esse presuppongono, in ragione della natura collettiva di queste istituzioni e delle relative pratiche, la partecipazione della pluralità di utenti (ma non in tutti i casi limitata necessariamente ad essi) tanto nell'esecuzione quanto nel godimento dei frutti di queste, andando così a rafforzare lo spirito comunitario e la coesione sociale.

Inoltre, se oggi la Comunanza dispone di un tale patrimonio è grazie alla sua dimensione storica profonda, da cui esso inevitabilmente deriva. Infatti, furono sempre le comunità, nelle vesti di Comunanze, a gestire e mantenere le risorse silvo-pastorali e il relativo paesaggio che ne consegue, così come a provvedere alla costruzione delle strade forestali, delle trosce, dei rifugi, delle aree attrezzate e così via.

Infine, i campi d'intervento delle Comunanze, non costituendo ambiti di competenza chiusi che gli enti non possono travalicare, non furono e non sono sempre limitati alla gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale, ma anzi, come vedremo, si dilatarono e si dilatano in relazione alle esigenze, storicamente e spazialmente contingenti, della comunità.

### *2.1.2 Gli ordini giuridici delle Comunanze Agrarie*

Per quanto concerne la struttura organizzativa e l'ordine giuridico delle cinque Comunanze Agrarie, essi risultano essere pressoché identici tra di esse (seppur quello dell'Università di Bagnara dispone di lievi integrazioni se comparato con quelli delle altre quattro Comunanze), soprattutto in ragione dell'imposizione dall'alto, verificatasi nel corso del Novecento, di una tendenziale uniformità statutaria. Infatti, a partire dal secondo dopoguerra, ogni Regione ha fornito a tali enti collettivi uno Statuto-tipo da seguire (riferito per provincia, quindi nel nostro caso riferito alle Comunanze Agrarie della provincia di Perugia) al fine di uniformare ed omogeneizzare queste molteplici realtà multiformi, mentre in passato ognuna adottava un proprio statuto e regolamento sulla base delle proprie specifiche esigenze.

Nella mia analisi mi limiterò ad esaminare solamente gli attuali documenti normativi di tali Comunanze.

Il documento fondamentale attraverso cui l'istituzione collettiva esponenziale della comunità produce il proprio ordine giuridico è lo Statuto.<sup>73</sup> Esso, proprio in ragione del fatto che costituisce la fonte giuridica più rilevante, che di fatto plasma l'ordine giuridico degli spazi di proprietà collettiva, deve essere approvato dall'assemblea generale degli utenti, insieme ad ogni eventuale modifica o integrazione.

La prima sezione si riferisce a *costituzione*<sup>74</sup> e *scopi* dell'ente (composta da dieci articoli, ma mi soffermerò solamente su quelli ritenuti più rilevanti), dove questi ultimi risultano, in tutti i casi, essere:

- a) curare gli interessi della collettività degli utenti, dei quali assume la rappresentanza legale e processuale di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria;*
- b) provvedere alla conservazione ed al miglioramento e all'incremento del patrimonio, anche attraverso iniziative tendenti a creare nuove attività collaterali a quelle agro-silvo-pastorali come tradizionalmente effettuate, quali agrituristiche e faunistiche-ambientali, alla regolamentazione del godimento diretto e indiretto di esso e alla tutela dei diritti degli utenti in riferimento a qualsiasi forma di esercizio delle facoltà derivanti dagli usi civici;*
- c) promuovere, curare e vigilare sull'utilizzo dei pascoli, in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e all'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;*
- d) promuovere, curare e vigilare sull'utilizzo delle aree boschive, in*

---

<sup>73</sup> Se prima del 2017 lo Statuto dei Domini Collettivi doveva essere necessariamente approvato dalla Giunta Regionale, la quale quindi andava ad espletare una funzione di controllo sulla produzione normativa di questi enti, in seguito alla legge 168 del 2017 è riconosciuta ad essi autonomia statutaria, tale per cui non è più necessaria alcuna approvazione da parte degli enti pubblici. L'unica limitazione posta in questo senso è il rispetto delle norme e dei principi costituzionali. (N.d.A.)

<sup>74</sup> Per quanto riguarda l'articolo 1 di ogni Statuto, riferito alla costituzione dell'ente, in esso si sancisce che è in prima istanza lo Statuto stesso a disciplinare l'ente collettivo. La Comunanza Agraria di Bagnara, diversamente dalle altre, in forza delle capacità conferite successivamente alla legge 168/2017, ha deciso di specificare all'interno di tale primo articolo alcuni aspetti di sé, evidentemente ritenuti importanti – e che anche io ritengo importante citare. Questi sono: *Il Dominio Collettivo di Bagnara in comune di Nocera Umbra, denominato Università Agraria di Bagnara, si dà il seguente Statuto caratterizzato da soggezione solo alla Costituzione e non alla legge ordinaria; il Dominio collettivo di Bagnara, denominato Università Agraria di Bagnara (detta anche Comunanza), ha origine in data 8 Marzo 1343 (Universitatis Hominum Bagnariae), come da atto di acquisto di pascoli e boschi, redatto nella chiesa di Sant'Antimo, per la gestione del patrimonio antico costituito da terreni posseduti in proprietà e/o da diritti di uso civico per l'esercizio di pascoli e legnatico, come descritti all'art.12. [...] L'Università Agraria di Bagnara, in quanto Dominio Collettivo, non persegue fini di lucro e i beni sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili. [...] L'Ente è dotato di capacità di autonormazione, in base all'art. 1 legge 168/2017, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale ed ha personalità giuridica privata in quanto i beni, anche se assoggettati alle regole previste per i terreni di proprietà pubblica destinati, in via principale e diretta, all'attività agro-silvo-pastorale svolta a favore della collettività e non dei singoli, di fatto appartengono a un soggetto di natura privatistica.* STATUTO DELLA COMUNANZA AGRARIA DI BAGNARA, 2017. In sostanza, attraverso tale esplicita dicitura, l'Università di Bagnara mette per iscritto e afferma a livello legale la propria autonomia nei confronti dello Stato, così come la propria antica origine privata aliena alle vicende statuali.

*osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano di gestione forestale, redatto nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti le cui disposizioni debbono essere interpretate nel rispetto del principio di autonormazione previsto dall'Art.1 legge 168/2017; e) custodire e valorizzare, nell'interesse della collettività residente, ma anche in quello generale e nazionale, l'ambiente ed il paesaggio; f) amministrare i beni costituenti il patrimonio collettivo, destinando le rendite alle spese di gestione, miglioramento e incremento del patrimonio, svolgimento di iniziative atte a favorire e sviluppare l'economia della zona. (Statuto delle Comunanze Agrarie di Massa Martana, Viepri, Colpetrazzo, Mezzanelli e Bagnara).<sup>75</sup>*

Se questi scopi primari si legano ai ruoli e alle funzioni tradizionali dei Domini Collettivi, una volta che questi risultano assolti, *l'Ente [...] può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale*, dinamica che si rileva in tutti i casi empirici.

Completa la sezione,<sup>76</sup> per rilevanza, il *divieto di ripartire i proventi* tra gli utenti o tra gli amministratori dell'ente, *come di qualsiasi economia dell'azienda*. Dunque, si può subito notare come questa prima sezione vada a delineare precisi scopi e funzioni, sia di tipo tradizionale in connessione agli antichi usi civici (che conseguentemente hanno risvolti positivi anche di natura ambientale) che di tipo socioculturale in relazione alla centralità di tale dimensione all'interno di queste realtà, il cui perseguimento è estremamente importante al fine di garantire e promuovere la vitalità delle comunità in tutte le sue sfaccettature. In aggiunta, è chiarita anche la modalità attraverso cui tali scopi devono essere perseguiti, ovvero rispettando il divieto statutario di divisione degli utili, in quanto ogni entrata dell'ente deve essere reinvestita sul territorio: nessun Dominio Collettivo può avere finalità di profitto, ma è orientato

---

<sup>75</sup> Tutte le seguenti citazioni provengono dall'insieme degli Statuti delle Comunanze Agrarie di Massa Martana, Viepri, Colpetrazzo, Mezzanelli e Bagnara. Qualora non specificatamente indicato, la citazione è comune e cinque le Comunanze.

<sup>76</sup> In relazione all'Università di Bagnara, occorre rilevare anche l'inserimento di un articolo riferito ai rapporti con gli enti locali, dove la stessa scrive: *La Regione e i Comuni possono affidare in concessione all'Università Agraria la realizzazione di interventi attinenti o connessi alle loro specifiche funzioni garantendo le risorse necessarie; gli Enti pubblici territoriali, sono tenuti a coinvolgere l'Università Agraria, acquisendone il preventivo parere, nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale, nonché nei processi di gestione forestale ed ambientale e di promozione della cultura riguardante il territorio della comunità locale come previsto dalla L.97/1994 art.3, c. 1, lett.b, n.4; l'Università Agraria deve emettere il parere, vincolante nel caso interessi il patrimonio dell'Ente, non oltre il termine previsto da disposizioni legislative e in mancanza non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.* STATUTO DELLA COMUNANZA AGRARIA DI BAGNARA, 2017. Inoltre, in tale sezione (di ogni statuto) sono elencati i mezzi mediante cui gli enti acquisiscono i propri proventi, così come le possibilità e modalità d'affitto di terreni, boschi e pascoli (sia per utenti che per non utenti; i secondi solo qualora tali terreni, boschi e pascoli *siano superiori ai bisogni degli utenti*).

esclusivamente agli obiettivi contenuti nel proprio statuto. Pertanto, siamo in presenza di spazi in cui gli interventi sul territorio vengono decisi dalle comunità che abitano quegli stessi territori, in maniera indipendente da speculazioni economiche volte all'accumulazione di profitti. In questo modo, le traiettorie di sviluppo ivi generate dovrebbero risultare unicamente nel perseguimento dell'interesse della collettività.

La seconda sezione riguarda il patrimonio degli enti,<sup>77</sup> il quale è *inalienabile, indivisibile, inusucapibile, e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse*. Tale regime giuridico dei beni collettivi è finalizzato alla concretizzazione della solidarietà intergenerazionale che caratterizza i Domini Collettivi, la quale si esprime nel far pervenire alle future generazioni le stesse possibilità di godimento del patrimonio collettivo, invariato o migliorato rispetto a come lo hanno trovato le precedenti generazioni. Pertanto, tale regime giuridico costituisce un argine alla diffusione della proprietà privata individuale e, quindi, ad eventuali stravolgimenti socioecologici dei territori di riferimento. Inoltre, lo Statuto delle Comunanze Agrarie dei Martani dice che *la Comunanza Agraria non potrà, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione*, mentre, ricorrendo a toni enfaticanti l'autorità dell'ente stesso, l'Università di Bagnara scrive che *in considerazione della inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale dei patrimoni previsti all'art. 1 legge 168/2017, ed in considerazione del potere di autonormazione, i mutamenti di destinazione d'uso, le permuta, le alienazioni e le legittimazioni relativi al patrimonio potranno avvenire sulla base di disposizioni adottate dal Dominio Collettivo ed in ogni caso soltanto su iniziativa dello stesso*

---

<sup>77</sup> In questa sezione, l'Università di Bagnara specifica che *fanno parte del patrimonio i corpi idrici sui quali i residenti esercitano i diritti derivanti da uso civico (come da vertenza contro l'esproprio delle sorgenti del Topino), le sorgenti e i fontanili di proprietà collettiva presenti all'interno delle proprietà dell'Ente*. STATUTO DELLA COMUNANZA AGRARIA DI BAGNARA, 2017. Tale specificazione, come scrive l'Università, si riferisce alla questione dell'appropriazione indebita delle acque del Topino, operata dagli enti pubblici, la quale sarà approfondita nel sottoparagrafo riferito a Bagnara.

*Ente esponenziale*,<sup>78</sup> a testimonianza della localizzazione del potere decisionale, in riferimento al proprio patrimonio collettivo, in seno alla comunità rappresentata dall'ente.<sup>79</sup>

La terza sezione, riferita agli organi degli enti collettivi, delinea la loro struttura organizzativa e decisionale. Tali organi sono l'assemblea generale degli utenti, il consiglio d'amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.<sup>80</sup> L'organo fondamentale risulta essere l'assemblea degli utenti, composta appunto dalla totalità degli iscritti all'ente collettivo, la quale deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare bilancio di previsione e consuntivo; in aggiunta, essa è convocabile in via straordinaria dal presidente oppure da un terzo degli utenti per deliberare su temi specifici. I compiti ordinari riservati all'assemblea sono l'approvazione dello statuto (ed eventuali modifiche o integrazioni), del regolamento disciplinante l'esercizio dei diritti d'uso civico (insieme alle relative tariffe a carico degli utenti), del bilancio di previsione e di quello consuntivo (attraverso cui controllare l'operato del consiglio d'amministrazione),<sup>81</sup> dell'eventuale assunzione di prestiti, delle

---

<sup>78</sup> *L'Università Agraria di Bagnara, vista la L.97/1994 art.3, c.1, lett. b, n.1, può, previa deliberazione dell'AGU soggetta a visto esecutivo della Giunta Regionale, alienare o mutare la destinazione di singoli beni di modesta entità consentendo, temporaneamente usi diversi da quelli agro-silvo-pastorale, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale, compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla nuova destinazione dei beni alle condizioni seguenti: 1) Che, al termine della concessione sia possibile il ripristino della destinazione originaria; 2) Che, la nuova destinazione rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti quali strutture di servizio per le attività della collettività titolare ecc. (art. 41 R.D. n.332/1928 di applicazione legge n. 1766/1927); 3) Che nei casi in cui dalla mutata destinazione derivi un maggior valore, questo deve essere destinato esclusivamente all'incremento e miglioramento del patrimonio dell'Ente gestore, con preferenza per quello agro-silvo-pastorale della comunità titolare.* STATUTO DELLA COMUNANZA AGRARIA DI BAGNARA, 2017. Da ciò consegue il fatto che ogni intervento che va a modificare il patrimonio collettivo debba essere obbligatoriamente orientato alla creazione di benefici per la collettività.

<sup>79</sup> Infatti, non può il consiglio d'amministrazione dell'ente procedere a tali operazioni senza l'approvazione dell'assemblea generale degli utenti, la quale è chiamata ad esprimersi su *tutti gli atti di disposizione dei beni immobili*. Aggiunge, inoltre, l'Università di Bagnara, come compito dell'assemblea, il fatto di *esprimere parere obbligatorio e vincolante in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lettera b della legge 97/1994 per le finalità della legge 168/2017; in particolare [l'assemblea] delibera, su richiesta del consiglio di amministrazione, in materia di mutamento di destinazione, di alienazione, di permuta del patrimonio dell'Ente.* STATUTO DELLA COMUNANZA AGRARIA DI BAGNARA, 2017.

<sup>80</sup> Tale organo è disciplinato nella sesta sezione, relativa a *finanza e contabilità*, come segue: *i revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea generale degli utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente. Durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di amministrazione.* STATUTO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI MASSA MARTANA, VIEPRI, COLPETRAZZO, MEZZANELLI E BAGNARA.

<sup>81</sup> Infatti, la mancata approvazione del bilancio, in particolare quello consuntivo, è espressione di contrarietà da parte degli utenti nei confronti dell'agire del consiglio dell'ente. Rispetto a quello preventivo, invece, si tratta sempre di contrarietà ma in questo caso rispetto alle proposte, non ultimate, del consiglio. È il caso della Comunità di Viepri, dove, proprio durante il periodo di ricerca, lo scontro tra due fazioni polarizzate su obiettivi divergenti ha portato alla mancata approvazione del bilancio consuntivo, la cui conseguenza finale sarebbe stata il commissariamento della Comunità a funzionari pubblici. Fortunatamente, la questione è rientrata grazie al prevalere dell'interesse comune, ovvero la sopravvivenza dell'ente, testimoniato dal ritiro della sfiducia da parte dell'opposizione al consiglio e la riconferma dello stesso fino a prossime elezioni. (N.d.A.).

deliberazioni di spesa riferite al bilancio di più esercizi, dell'eventuale adesione ad associazioni, comitati, coordinamenti o consorzi; l'assemblea inoltre delibera su mutamenti di destinazione, alienazione o permuta del patrimonio dell'ente (a seguito di richiesta da parte del consiglio) ed elegge il consiglio d'amministrazione, il presidente e i revisori dei conti. Il quorum necessario affinché le sedute dell'assemblea siano valide è della metà più uno degli aventi diritto, mentre le decisioni assembleari sono prese a maggioranza assoluta (seppur generalmente si cerca di raggiungere l'unanimità). Il consiglio d'amministrazione, invece, è composto da cinque membri (quattro consiglieri, di cui uno vicepresidente,<sup>82</sup> scelto dal consiglio stesso, e il presidente; tutti rieleggibili, tranne nel caso di perdita dei requisiti per essere utenti), con mandato di cinque anni. Al consiglio spetta di deliberare su tutte le questioni amministrative ordinarie (eccetto quelle riservate all'assemblea), di proporre il bilancio di previsione e il conto consuntivo, di proporre le tariffe relative all'esercizio degli usi civici e di nominare il segretario dell'ente.

Coerentemente con il divieto statutario di divisione degli utili e il divieto di qualsiasi economia dell'ente, *le cariche di Presidente e di consigliere sono gratuite, mentre sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.*

Il presidente è tenuto a rappresentare legalmente l'ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore, a convocare l'assemblea e il consiglio predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le adunanze, ad eseguire le deliberazioni e firmare gli atti, a presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'ente, a vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari; inoltre, ha facoltà di delegare una o più funzioni specifiche ai membri del consiglio.

La quarta sezione disciplina le elezioni, indicando che:

*[...] hanno diritto di elettorato e sono eleggibili, potendo assumere cariche amministrative, gli utenti intestatari della scheda di famiglia, i tutori-curatori dei figli minorenni degli intestatari deceduti e degli intestatari inabilitati, con esclusione di coloro i quali non sono in grado di leggere e scrivere, gli incapaci e gli interdetti; stipendiati e salariati dell'Ente; coloro che hanno liti con l'Ente o che sono debitori dello stesso.*

Le modalità elettorali sono strutturate come segue:

*[...]l'elezione del consiglio di amministrazione [...] si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato; le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di*

---

<sup>82</sup> Il vicepresidente esercita le funzioni vicarie del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

*consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal consiglio di amministrazione uscente) non oltre il 15° giorno antecedente quello delle elezioni; esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere; qualora il numero dei candidati a consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli utenti; ciascun elettore ha diritto di votare per il presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente; si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti, viene eletto il maggiore di età; in mancanza di liste concorrenti od in presenza di una sola lista la votazione avviene anche sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere (in tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere); si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti; l'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.*

L'unica differenza tra le Comunanze dei Martani e quella di Bagnara riguarda l'eventualità in cui non si raggiunga il 50 per cento dei votanti all'elezione: in entrambi i casi si procede ad una seconda votazione, che, nel caso delle Comunanze dei Martani, è valida se partecipa almeno il 20 per cento degli elettori, mentre, nel caso dell'Università di Bagnara, è valida se partecipa almeno un numero di utenti superiore alla maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione. Infine, *le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni vengono votate a scrutinio segreto.*

La quinta sezione disciplina l'amministrazione dell'ente nel complesso, regolando le deliberazioni, i contenziosi, la figura del segretario<sup>83</sup> (il quale deve principalmente provvedere alla tenuta della contabilità, alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni, alla tenuta dei registri, alla tenuta degli atti d'archivio, degli inventari e della lista degli utenti) e i

---

<sup>83</sup> *L'amministrazione ha di norma un segretario, le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o anche da persona estranea all'amministrazione; il segretario è nominato per chiamata dal consiglio di amministrazione; la nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata; il compenso spettante al segretario è determinato dal consiglio di amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'ente, determina anche le prestazioni operative richieste; qualora le funzioni di segretario siano svolte da uno dei consiglieri, a costui non spetta alcun compenso; il segretario assiste alle sedute del consiglio di amministrazione e dell'assemblea degli utenti.* STATUTO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI MASSA MARTANA, VIEPRI, COLPETRAZZO, MEZZANELLI E BAGNARA.

casi di decadenza del consiglio (*qualora non provveda nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del consuntivo o in caso di impossibilità di funzionamento, nonché per altre violazioni dello statuto che si configurino quale reato*). In questa sezione è interessante notare il fatto che, a differenza degli statuti delle Comunanze dei Martani (di approvazione meno recente), l'attuale Statuto dell'Università di Bagnara, in vigore dal 2019, ha rimosso l'articolo relativo al controllo sugli atti da parte degli organi (oramai non più) competenti, in ragione del riconoscimento della capacità di autonormazione dei Domini Collettivi derivante dalla legge n.168/2017.

La sesta sezione regola *finanza e contabilità* degli enti, configurandoli in maniera estremamente burocratizzata e aziendale.<sup>84</sup> Per quanto concerne il bilancio di previsione, *l'assemblea degli utenti delibera, entro la fine di ogni anno, la proposta di bilancio per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario; inoltre, è fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.*

In relazione, invece, ad eventuali avanzi d'amministrazione, le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario:

*[...] sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati previa deliberazione del consiglio di amministrazione per scopi sociali. [...] Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'ente.*

La settima sezione disciplina *diritti di utenza ed utenti*. In tal senso:

*[...] il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'ente, in scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale<sup>85</sup>, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso dei pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti*

---

<sup>84</sup> Particolarmente rispetto alla gestione del bilancio, per la quale è fatto obbligo di tenere sempre aggiornati il *giornale cronologico di cassa, il libro mastro (entrata-uscita), compresi i residui attivi e passivi, il bollettario a matrice degli ordini di incasso, il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.*

<sup>85</sup> In questo caso si rileva la sovrapposizione di norme prodotte, da un lato, dagli atti regolamentari dei Domini Collettivi stessi, ma, dall'altro, anche dalle prescrizioni provenienti da organi statali esterni ad essi. Pertanto, tale situazione testimonia il pluralismo giuridico dell'arena sociale italiana, laddove le pratiche di uso civico sono simultaneamente regolate da fonti giuridiche derivanti dalla produzione normativa di distinti campi sociali. (N.d.A.).

*organi; inoltre, nel diritto di uso civico sono comprese anche facoltà minori, che costituiscono gli elementi integrativi della normale servitù d'uso, così come intesa dal codice civile e/o dalle consuetudini locali. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'assemblea generale degli utenti.*

Rispetto all'identificazione degli utenti, si considerano tali *i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente in modo stabile da almeno un certo numero di anni, variabile da ente ad ente,<sup>86</sup> rappresentati dall'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purché maggiorenne e componente della famiglia stessa, il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto e degli intestatari inabilitati.* In aggiunta, tale sezione provvede a regolare altri aspetti relativi ai diritti di uso civico, quali l'azione popolare,<sup>87</sup> la denuncia del bestiame<sup>88</sup> e la compilazione dei ruoli della tassa pascolo.<sup>89</sup>

L'ottava e ultima sezione si riferisce alle *contravvenzioni*, elencando in *primis* tutte le operazioni vietate, in assenza di espressa autorizzazione degli organi competenti, quali:

*[...] il taglio di qualsiasi genere di pianta nelle aree boschive; il disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi; la conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo; l'introduzione di bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto nonché nelle zone a pascolo a riposo; la raccolta di erbe, strame o altro nei boschi di taglio recente o di nuovo*

---

<sup>86</sup> Per le Comunanze di Massa Martana, Viepri, Colpetrazzo, Mezzanelli e Bagnara sono rispettivamente tre, tre, due, tre e cinque.

<sup>87</sup> *Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.* STATUTO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI MASSA MARTANA, VIEPRI, COLPETRAZZO, MEZZANELLI E BAGNARA.

<sup>88</sup> *Entro la prima quindicina di un mese variabile a seconda dell'ente, gli utenti devono presentare al presidente la denuncia del proprio bestiame, che intendano immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.* *Ibidem.*

<sup>89</sup> *Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata, di anno in anno, dal consiglio di amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno, la Comunanza Agraria può, di anno in anno, fissare il limite massimo dei capi di bestiame da immettere nel pascolo comune di proprietà dell'ente. Se, per ragioni contingenti, si deve procedere ad una riduzione dei capi del bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere stabilita in proporzione al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando comunque un numero minimo di capi di bestiame indispensabile per il sostentamento delle famiglie nullatenenti e a quelle che posseggono una proprietà di entità modesta e trascurabile.* STATUTO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI MASSA MARTANA, VIEPRI, COLPETRAZZO, MEZZANELLI E BAGNARA. Questo articolo, riferito sicuramente allo scorso secolo quando l'economia di queste realtà frazionali era basata sull'autosussistenza (ma comunque mantenuto), mostra il carattere solidale, di mutuo aiuto, di redistribuzione economica, di attenuazione delle disuguaglianze, tipico delle proprietà collettive, sostanziato nel dar priorità alle famiglie nullatenenti o comunque meno abbienti.

*impianto; l'esercizio del diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando questo non sia stato raccolto e asportato dai campi.*

In caso di contravvenzione, l'ammontare delle ammende è fissato annualmente dal consiglio, mentre l'accertamento è eseguito *nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate*, che ad oggi si riducono unicamente ai Carabinieri Forestali. Per quanto riguarda la procedura contravvenzionale, *si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale*,<sup>90</sup> e, nel caso dell'Università di Bagnara, *con l'avvertimento che il sindaco si intende sostituito dal presidente dell'Università*. Infine, gli statuti degli enti concludono con il rinvio alle norme previste nel regolamento degli usi civici della Comunanza Agraria, alle norme di legge e ai regolamenti generali e speciali (in quanto applicabili), rispetto a tutto ciò che non è specificatamente previsto dagli statuti stessi.

Altro documento rilevante per la formazione dell'ordine giuridico di ciascun Dominio Collettivo è il regolamento per l'esercizio dei diritti di uso civico, la cui disamina verterà solamente su quelli a mia disposizione, ossia quelli delle Comunanze di Massa Martana e Viepri. Anche in questo caso, essi risultano pressoché identici fra loro.

Anzitutto, è chiarito che *la Comunanza Agraria [...] intende perseguire la salvaguardia delle risorse ambientali, la tutela dell'assetto del territorio e la promozione di attività economiche sostenibili legate alla valorizzazione e alla fruizione delle risorse naturali. Intende altresì garantire, attraverso la razionalizzazione delle risorse di proprietà, eguali condizioni di accesso a tutti gli aventi diritto*. Infatti, tali regolamenti si pongono come scopo primario la tutela del patrimonio collettivo, per lo più ambientale, in ottica intergenerazionale, quale obiettivo di massima costituente il senso dell'esistenza di queste istituzioni.

Così, individuati come diritti di uso civico quelli di *legnatico* e di *pascolo*, ma anche, tra le facoltà minori, l'esercizio dell'uso civico della *raccolta tartufi*, il regolamento provvede a regolarne le modalità d'esercizio mantenendo sempre come priorità la salvaguardia delle risorse ambientali e la tutela dell'assetto territoriale. In tal senso, sono in esso indicati il funzionamento effettivo mediante cui esercitare tali diritti (quando, dove e come), le operazioni e le attrezzature ammesse o vietate, le limitazioni all'esercizio e altri aspetti collaterali.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Altra casistica di sovrapposizione ordinamentale, quindi di pluralismo giuridico. Infatti, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi *saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato e regionali, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto*. STATUTO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI MASSA MARTANA, VIEPRI, COLPETRAZZO, MEZZANELLI E BAGNARA.

<sup>91</sup> Ad esempio, il fatto che *il diritto all'esercizio degli usi civici può essere effettuato direttamente da ogni persona iscritta nella lista degli utenti o da un proprio delegato appartenente allo stesso nucleo familiare anagrafico, che il diritto esercitato comporta l'accettazione integrale di quanto stabilito nel presente regolamento*, o ancora che

Inoltre, rispetto al diritto di legnatico è sancito che *il legname ricavato dal taglio del bosco ad uso civico, comunque esso esercitato, deve essere utilizzato unicamente per i bisogni del nucleo familiare facente riferimento all'utente richiedente, essendo assolutamente vietata ogni forma di commercializzazione o di utilizzo quale compenso per prestazioni inerenti il taglio stesso*, a testimonianza della disconnessione esistente tra le proprietà collettive e la ricerca di profitti individuali (sempre coerentemente con il divieto di divisione degli utili).

Infine, *al controllo dell'applicazione e del rispetto del presente regolamento sono demandati gli organi di Polizia Municipale, Carabinieri Forestali, la Polizia Provinciale, oltre a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria*, ancora a dimostrazione dell'interconnessione esistente tra molteplici attori – e campi sociali – nell'ambito della costituzione degli ordini giuridici dei Domini Collettivi e, di conseguenza, anche nella relativa gestione patrimoniale.

In aggiunta, se statuto e regolamento rappresentano le due fonti giuridiche fondamentali attraverso cui è costituito l'ordine giuridico dei Domini Collettivi, essi risultano comunque strettamente legati a tutta una serie di altri atti giuridici e normativi precedenti (vecchi statuti e regolamenti, atti costitutivi, atti di delimitazione dei confini, *etc.*) così come alle fonti consuetudinarie delle popolazioni locali,<sup>92</sup> dai quali quelli attuali derivano.

Eppure, come abbiamo visto, l'ordine giuridico dei Domini Collettivi non è determinato solo ed esclusivamente da operazioni giuridiche ad essi connesse, ma anche dall'interconnessione con le regolamentazioni previste ed imposte da altri campi sociogiuridici.

Tale interconnessione è resa visibile mediante la presente analisi di statuti e regolamenti degli enti collettivi, nei quali è sancita sia l'applicazione di normative esterne (statali e regionali) in relazione ad ambiti non disciplinati dai propri atti normativi,<sup>93</sup> sia il controllo da parte dei preposti organi di polizia sull'osservanza delle norme di comportamento previste.

In aggiunta alla sovrapposizione e al mescolamento con gli ordinamenti giuridici statali e regionali, si rileva la stessa dinamica in rapporto alle direttive comunitarie dell'Unione

---

*sarà privato del godimento del diritto di uso civico da uno a tre anni colui che arreca danni ai beni in proprietà o in possesso della Comunanza Agraria o che sia incorso per tre volte nella stessa violazione.* STATUTO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI MASSA MARTANA, VIEPRI, COLPETRAZZO, MEZZANELLI E BAGNARA.

<sup>92</sup> Ad esempio, per quanto concerne le Comunanze Agrarie del Comune di Massa Martana, il diritto di uso civico di raccolta del ghiandatico, utilizzato per il sostentamento dei maiali allevati allo stato brado fino alla fine dello scorso secolo, rappresentava una tipicità locale, disciplinata nell'apposito regolamento. In particolare, era consuetudine costruire nei boschi delle Comunanze delle capanne di pietra, o talvolta in muratura, adibite a ricovero dei suini (e alle volte adoperate da coloro che li allevavano). Di esse rimane ampia traccia nei terreni della Comunanza di Colpetrazzo, precisamente in località "Porcherecce", dalle quali la stessa prende il nome. (N.d.A.).

<sup>93</sup> Ad esempio, nei riguardi delle attività di raccolta funghi o caccia, per le quali si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti regionali.

Europea. Infatti, sia nel caso dell'Università di Bagnara che in quello delle Comunanze di Massa Martana e Colpetrazzo, l'individuazione arbitraria da parte della Regione Umbria di porzioni di terreni degli enti collettivi quali zone SIC (*Sito di Interesse Comunitario*) o ZSC (*Zone Speciali di Conservazione*) ha determinato l'apposizione di vincoli speciali, originanti dalle normative europee di conservazione, alle attività che si potevano normalmente svolgere, i quali vanno ad interferire con le normali operazioni di uso civico svolte dalle comunità senza porre attenzione alle condizioni di *governance* che a monte garantiscono la conservazione degli *habitat*. Se da un lato tale identificazione risulta dovuta all'opera dei residenti che hanno tutelato e migliorato l'assetto territoriale ed ambientale attraverso il proprio lavoro e l'esercizio dei diritti di uso civico, dall'altro si nota una tensione tra gli utenti delle Comunanze e l'introduzione dei nuovi vincoli in ragione delle limitazioni imposte loro dall'alto. In tal senso, durante un'escursione in montagna con due utenti della Comunanza di Colpetrazzo, questi mi hanno riferito il fatto che il vincolo SIC<sup>94</sup> crea malcontento, come di fatto tutte le norme imposte da entità esterne, poiché va a vietare (anche) operazioni utili piuttosto che dannose, quali ad esempio la trinciatura dei rovi che si accumulano attorno alle trosce. In particolare, l'individuazione di tale zona d'interesse comunitario proibisce sia l'utilizzo del trinciatore in generale, nonostante esso sia necessario per abbattere certi rovi, sia il rilascio a terra dei residui di arbusti trinciati, i quali in realtà rappresentano fonti di sostanze organiche nutrienti per il terreno. Dunque, il malcontento converge sull'imposizione di norme esterne in relazione alla gestione del patrimonio di proprietà della Comunanze, soprattutto se si tratta di norme che dimostrano la scarsa conoscenza delle buone pratiche di gestione forestale di chi le elabora. Come affermano Umberto e Ferdinando (2023) nell'intervista con loro svolta, la gestione forestale è cosa secolare, quindi ben conosciuta, tra gli abitanti del luogo.

*La Regione ci impone tanti vincoli, che spesso a noi sembrano eresie, eppure ce li impongono. Dicono che hanno studiato, che ne capiscono più di noi...sarà. Come quel vincolo SIC...Alla fine chi vive la montagna la conosce meglio di quello che la guarda sul libro. (intervista con Umberto e Ferdinando, 2023).*

---

<sup>94</sup> La *Rete Natura 2000* è uno strumento elaborato dall'Unione Europea, che consiste in una rete di aree protette, istituite in accordo alla Direttiva Habitat del 1992, denominate in Italia ZSC; include anche le ZPS, designate in base alla Direttiva Uccelli, approvata dal Consiglio Europeo nel 2009. Le ZPS sono in una prima fase individuate dalle Regioni con la designazione temporanea di *Siti di Importanza Comunitaria proposti* (pSIC) e vengono successivamente confermate come SIC dalla Commissione Europea, prima della designazione finale per decreto ministeriale. BASSI, M., 2016. "Nuove frontiere nella conservazione della biodiversità: patrimoni di comunità e assetti fondiari collettivi". In *Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*. N.1, pp. 111-136.

In sostanza, quindi, si percepisce da parte degli utenti, da un lato, estrema soddisfazione rispetto alla facoltà di darsi regole condivise e gestire in maniera quasi autonoma il proprio patrimonio collettivo,<sup>95</sup> mentre, dall'altro, esprimono disappunto in relazione all'imposizione calata dall'alto di norme esterne, spesso in contrapposizione a quelle che sono le pratiche di gestione consuetudinarie.

Tale questione, come appena accennato, risulta essere quindi strettamente connessa alla gestione effettiva del patrimonio collettivo.

### 2.1.3 La gestione del patrimonio collettivo

In *primis*, vorrei restituire la testimonianza di Giampiero, presidente della Comunanza di Viepri, piuttosto illuminante rispetto ai cambiamenti occorsi nell'ambito della gestione patrimoniale.

*Una volta tutti dovevano avere il fuoco a disposizione. Quindi tutte le persone andavano tutti i giorni su a raccogliere il legnatico, ginestre, roba secca per accendere il fuoco per scaldarsi e cucinare. La vita era quella, non c'era gas e fornello, dovevano recuperare tutto il necessario per la sopravvivenza. Ogni famiglia raggruppava il suo nucleo e si andava. La vita era su in montagna, sia d'estate che d'inverno. Adesso era il periodo dove mandavano il bestiame al pascolo, e vivevano sulle montagne quei ragazzi, giocavano, facevano tutto quello che dovevano fare. Pensa ad esempio alle 'Porcherecce', dove allevavano i maiali, erano delle mini-stalle sul territorio dove stavano i maiali ma anche le persone, la vita era tutta sulla montagna. Adesso la montagna è abbandonata, viene recuperata con queste manifestazioni turistiche, ormai è così. Io ho vissuto il periodo del cambiamento, quindi quel tipo di interesse verso il cambiamento, un'esperienza nuova. [...] A quei tempi invece si mandava il bestiame in montagna, si facevano le fascine e si pagava la quota direttamente alla comunanza, fascine di quercia, dai tralci delle viti, dai rami degli ulivi che potavano. Non si buttava via niente, si recuperava tutto. Una volta quando tagliavano lo facevano mirato, mai grossi tagli, controllavano, si controllavano reciprocamente, si interveniva subito. Adesso invece c'è più abbandono. E questo perché*

---

<sup>95</sup> Come spiega Edoardo, utente della Comunanza di Massa, rispetto alle regole e alle decisioni dell'ente collettivo: *ma certo [che siamo soddisfatti delle nostre regole]. Queste regole si propongono in Assemblea ed è l'assemblea che approva. È l'assemblea ad approvare le decisioni. Se il Presidente o il consiglio propongono di tagliare tutti gli alberi, per assurdo, l'Assemblea può dire sì o no. [...] Autodeterminarsi significa che tu puoi prendere iniziative al di fuori degli altri. Le Comunanze sono enti autonomi, con vita propria. Insomma, alla fine, anche giuridicamente hanno un'autonomia rilevantissima.* (INTERVISTE SUL CAMPO, 2023).

*non è vissuta la montagna, non ci sta più quella richiesta di andare proprio sulla montagna. Se tu vai a lavorare poi non vai in montagna, prima invece la vita era la montagna, ti serviva un pezzo di legno ed era la montagna, ti serviva la roba per gli animali ed era la montagna, ti serviva il pascolo ed era la montagna. Non ci sta più il controllo, una volta si litigava per l'erba sulla strada, si mettevano a posto tutti i fossi in modo che non tracimassero le acque. Se ci fosse la stessa manutenzione territoriale certe cose non succedrebbero. Bisognerebbe rivedere alcune cose, ad esempio adesso se vai a toccare l'erba di un fiumiciattolo, anche qui a Massa che non ci passa mai l'acqua, apriti cielo, c'è il vincolo ittico che dura tutto l'anno anche se l'acqua per sette o otto mesi non tira mai, oppure adesso se tocchi dei rovi è la stessa cosa, bisogna che diventino dei serpai, mentre prima c'era tutto un lavoro di manutenzione. Adesso ci stanno troppi vincoli e se tocchi una cosa sono guai. [...] Prima le strade su cui si transitava erano sempre tutte pulite, adesso non potendo toccare più molte cose quando arriva giù l'acqua crea dei problemi. E questo lavoro di manutenzione lo facevano gli utenti stessi, a volte insieme alla Forestale. Si segnavano le piante da lasciare, con certe caratteristiche, e si faceva il lavoro, con spese minime. Ora invece serve l'agronomo, il dottore forestale, devi fare il progetto, il Piano di Gestione Forestale, attraverso cui creano un sistema di spese non da poco. E inoltre le contravvenzioni le fanno a lavoro finito se le cose non sono state fatte come indicate nel Piano, ed è una cosa che può capitare...bisognerebbe fare più controlli durante il taglio, sul momento, in modo che il controllo sia diretto e si possa intervenire subito. Poi, le Comunanze come soldi non è che hanno granché, come invece su in Trentino che hanno gli impianti di risalita e le piste da sci. Prima si faceva richiesta alla Comunità Montana, che aveva i mezzi e i fondi, per sistemare una troscia, un fontanile, una recinzione, loro venivano e aiutavano a fondo perduto; ormai sono dieci anni che sono state soppresse e il territorio è sempre più abbandonato. Adesso devi aspettare che escano le misure, fai richiesta, poi viene approvata o meno, poi se va bene ti danno il finanziamento e solo dopo puoi fare l'intervento. C'è troppa burocrazia che ostacola la gestione diretta e lo sviluppo del territorio. Inoltre, ormai è tutto meccanizzato, prima si andava su a piedi a fare i lavori, ora invece non si fa più nulla senza mezzi meccanici, e quelli costano...su tante cose bisognerebbe ritornare a come si faceva una volta, quando si facevano le cose da soli e in modo diretto. (intervista con Giampiero, 2023).*

Dunque, un primo dato emergente da questa testimonianza è sicuramente il mutamento delle competenze e delle modalità attraverso cui è operata tale gestione territoriale. In questo senso, ho tentato di riassumere nella seguente tabella le caratteristiche fondamentali della stessa, evidenziando i cambiamenti di competenze occorsi (Tab.4).

Tabella 4. Gestione delle terre collettive (prima e dopo).

	<b>Gestione precedente (pre-2001)</b>	<b>Gestione attuale (post-2001)</b>
<b>PGF</b>	-Milizia Forestale (fino al 1945) e poi Corpo Forestale (dal 1945) -Comunità Montane (dal 1971)	-Comunanze Agrarie -Agenzia Forestale Regionale (o studio associato)
<b>Marcatura</b>	-Milizia e poi Corpo Forestale -Utenti Comunanze	-Utenti Comunanze -Tecnici (studio o AFoR)
<b>Taglio</b>	-Utenti Comunanze -Comunità Montane	-Utenti Comunanze -Aziende esterne private
<b>Controllo</b>	-Milizia e poi Corpo Forestale (durante gli interventi) -Guardaboschi della Comunanza	-Carabinieri Forestali (post-intervento)
<b>Regolamentazione giuridica</b>	Sovrapposizione ordini giuridici (normative enti collettivi, statali, regionali)	Sovrapposizione ordini giuridici (normative enti collettivi, statali, regionali ed europei)

Tale gestione patrimoniale è espletata attraverso tutte quelle attività, viste in precedenza, svolte dalle Comunanze mediante l'operato del consiglio d'amministrazione, degli utenti ed eventualmente di altri attori come le Comunità Montane o i Forestali. Per entrare maggiormente nel dettaglio, esaminerò di seguito la prassi, passata ed attuale, delle modalità gestionali forestali, pascolive e complementari.

In riferimento alla gestione forestale in particolare, un momento spartiacque è dato dall'entrata in vigore della legge regionale n.28 del 2001, in materia di *funzioni e compiti in materia forestale*. Se precedentemente ad essa gli indirizzi di gestione del bosco erano delineati dai piani della Milizia Forestale dello Stato<sup>96</sup> (divenuta poi nel 1945 Corpo Forestale dello Stato

<sup>96</sup> Infatti, dall'archivio storico della Comunanza di Massa è emersa la presenza di un piano di gestione forestale redatto nel 1932 dalla Milizia Forestale, mentre più recentemente è stato prodotto, a cura della ex Comunità Montana dei Monti Martani e Serano, un *Piano di Gestione Forestale* (PGF) scaduto nel 2016. Inoltre, in relazione ai piani forestali prodotti dagli enti dello Stato preposti, lo studio che si è occupato dell'elaborazione dell'attuale PGF delle Comunanze dei Martani (Massa, Colpetrazzo, Viepri) ha notato una tensione tra le Comunanze e questi enti statali poiché i relativi piani permettevano loro di tagliare meno legna di quella che esigevano. In particolare, è stato riscontrato tra le stime degli assegni al taglio, fatte dalla Milizia/Corpo Forestale, che tutti gli anni vi era una tara (ovvero una superficie che non si computa ai fini della stima della massa legnosa) sempre di cinque

e dal 2016 Carabinieri Forestali), talvolta in concerto con enti pubblici quali le Comunità Montane, ad oggi essi sono stabiliti direttamente dalle Comunanze, mediante l'approvazione di un apposito *Piano di Gestione Forestale* (PGF), la cui elaborazione è commissionata all'Agenzia Forestale Regionale (ente che ha assunto le funzioni prima assegnate alle Comunità Montane) o ad uno studio selvicolturale associato. In base alla normativa vigente regionale in materia di boschi e foreste, vale a dire la L.R. 28/2001 ed il Regolamento applicativo n. 7/2002, le superfici boscate di estensione superiori a 100 ettari devono essere gestite mediante un PGF.

Il PGF definisce gli interventi programmati per il decennio successivo, sulla base dei rilievi e delle condizioni attuali del bosco, dei limiti imposti dalla legge, della possibilità di utilizzo sostenibile e della conservazione futura e perpetua del bosco stesso;<sup>97</sup> una volta che esso è approvato, va a sostituire la legge vigente in materia di gestione forestale.

Per quanto concerne le Comunanze di Massa, Colpetrazzo e Mezzanelli, è stata costituita con delibera assembleare una specifica ATS (*Associazione Temporanea di Scopo*) per la redazione del PGF relativo alle proprietà delle Comunanze stesse, approvato nel 2022 (rispetto al quale ho potuto svolgere un'intervista con un co-redattore dello stesso, oltre a visionarlo integralmente). Si tratta di un piano elaborato secondo i criteri della gestione forestale sostenibile, le cui modalità di trattamento selvicolturale risultano sempre volti alla sostenibilità, dando priorità alla tutela del bosco come ecosistema.<sup>98</sup> Dunque, secondo quanto riportato sia nel PGF che nell'intervista svolta con il co-redattore dello stesso, si parte da un processo di pianificazione forestale per arrivare all'innovazione sociale, valorizzando la multifunzionalità della foresta. Infatti, tra gli obiettivi della pianificazione, quello primario corrisponde alla conservazione del bosco come punto basale del piano, finalizzato a mantenere quella che è la

---

ettari, il che significava che il Corpo Forestale *ci faceva la cresta*. Sostanzialmente, stimava in meno e poi divideva con le ditte, a danno delle Comunanze proprietarie del bosco. Intervista con Antonio Consoli, uno dei due co-redattori dell'attuale PGF. (INTERVISTE SUL CAMPO, 2023).

<sup>97</sup> Inoltre, la presenza di un PGF è condizione essenziale per accedere a diversi bandi regionali finanziati dal PSR.

<sup>98</sup> Conversando con alcuni utenti della Comunanza di Colpetrazzo è emerso un certo grado di disapprovazione del PGF, comunque approvato, rispetto ai criteri di taglio individuati. Se il piano propone la creazione di una superficie forestale mosaicizzata tra alto fusto e ceduo, da raggiungere mediante tagli completi alternati a zone di 10x10 mt. in cui non si taglia niente (modalità di taglio considerata problematica poiché, durante la tagliata, ci si ritrova dinanzi ad un'area boschiva fitta che impedisce di portare fuori la legna più comodamente), le pratiche di taglio consuetudinarie, invece, si basano sul lasciare determinate distanze tra le piante, in modo che non si tocchino mai, al fine di permettere una più rapida ricrescita di quelle giovani (su un totale di ettari di macchia deve trovarsi un preciso corrispettivo di tipi di piante: su un ettaro di macchia tre piante secolari, un certo numero di piante di seconda scelta e un certo numero di polloni; questa era anche la modalità di taglio eseguita dalla Forestale). Pertanto, secondo questi utenti da un lato è un errore lasciare troppe piante ad alto fusto in un'area ristretta, poiché vanno ad occupare spazio vitale per le piante giovani, e dall'altro è fondamentale lasciar crescere i polloni poiché nati da seme (mentre sono d'accordo sull'abbattimento dei rigetti delle ceppaie). (INTERVISTE SUL CAMPO, 2023).

funzione primaria del bosco, ovvero la sua stessa esistenza, che garantisce conseguentemente tutte le altre funzioni, siano esse turistiche, ricreative, culturali o di altro tipo.

Dunque, rispetto all'orientamento degli indirizzi della gestione del bosco si può affermare che, da un lato, si è verificato un aumento dell'autonomia delle Comunanze in relazione al fatto che solamente esse sono oggi preposte ad approvare il documento di pianificazione (mentre in passato esso era imposto da un'autorità esterna),<sup>99</sup> però, dall'altro, come riportato anche nella precedente citazione di Giampiero, è stato in questo modo introdotto un sistema burocratico ostacolante la gestione immediata e diretta, un sistema di spese non indifferente per le esigue casse delle Comunanze, e un affidamento di competenze a personale tecnico come se gli utenti non disponessero delle stesse capacità di pianificazione.

La seconda fase della gestione forestale vede compiersi il processo di marcatura, ovvero l'individuazione delle piante da abbattere e di quelle da lasciare. Similmente a quanto avvenuto per l'elaborazione l'approvazione degli indirizzi di pianificazione forestale, negli ultimi vent'anni si è assistito all'acquisizione di maggiore autonomia da parte delle Comunanze, anche in questo caso, però, accompagnata dall'introduzione di competenze conferite a tecnici ed esperti. Fino al 2001 la fase di marcatura era eseguita dal Corpo Forestale, con l'ausilio di alcuni utenti, durante la quale veniva espletata anche una parte della funzione di controllo di cui era incaricato.

In seguito, invece, essa è svolta dagli utenti stessi, con l'ausilio del personale dell'AFoR (*Agenzia Forestale Regionale Umbria*), o dello studio forestale associato. La marcatura avviene apponendo un colorante sulle piante di colore rosso o blu per quelle che devono rimanere in piedi, mentre quelle che non sono segnate vengono abbattute; inoltre, gli alberi di grandi dimensioni vengono marcati con l'accetta, facendo una sfaccettatura sul tronco e una sulle radici, seguita dal numero uno, poi due e così via, e questi sono parimenti da abbattere.

Se quando la marcatura era svolta dalla Forestale la prassi era che gli utenti marcassero fisicamente le piante per poi comunicare all'agente forestale il tipo di pianta abbattuta (pollone, prima, seconda, *etc.*) che veniva così segnato nell'apposito registro, con la marcatura attuale eseguita dagli utenti stessi la pratica in uso è dividersi una certa porzione di bosco fra coloro che marcano, in modo da potersi vedere e comunicare, auto-coordinandosi sulle piante da marcare e poi registrare. Un'altra novità, inoltre, riguarda il fatto che, come regola, non si

---

<sup>99</sup> *Prima, anni e anni fa, quando vendevi un bosco privato la Forestale veniva a controllare, ti diceva dove segnare, tutto quanto, mentre adesso invece fai domanda, sai che devi rispettare tante matricine a ettaro – tanto la distanza è quella – lasci tante piante di primo diradamento, eccetera, e fai tu diciamo. Siamo un po' più liberi in questo modo, poi loro passano, se passano, e se non gli va bene contravvenzione.* Roberto. (INTERVISTE SUL CAMPO, 2023).

devono più marcare le porzioni di bosco destinate ad uso commercio, poiché i tagliaboschi devono essere muniti delle credenziali e delle conoscenze ai fini del taglio. Infine, prima della fase di taglio è necessario stimare i lotti di bosco (sia per uso civico che per uso commercio), attraverso le cosiddette ‘aree di assaggio’, ovvero tagliando tutte le piante presenti in una determinata area di 10 x 10 mt., le quali vengono accatastate ai fini della stima dei metri di legna, da cui poi si calcola il peso stimato. Anche in questo caso, se prima queste erano fatte dal Corpo Forestale, oggi invece sono compito degli utenti. In tal senso, chiedendo ad alcuni utenti della Comunanza di Colpetrazzo se preferissero poter pianificare ed intervenire direttamente rispetto alla gestione del proprio patrimonio oppure se fossero più inclini alle modalità precedenti al 2001, essi hanno solennemente risposto che pensano sia decisamente un bene il fatto che abbiano acquisito maggior autonomia gestionale.

La terza fase è quella del taglio, la quale ricopre una duplice funzione di estrema importanza: da un lato, provvede al soddisfacimento del diritto civico di legnatico e quindi all’integrazione economica a favore degli utenti e, dall’altro, concretizza la pianificazione forestale delineata contribuendo alla tutela ambientale e al rinnovamento del bosco.

Come sostiene Roberto, utente della Comunanza di Massa Martana:

*A parte la manutenzione e la ripulitura di cui ti dicevo prima, anche lo stesso taglio del bosco è un’importante operazione ambientale, non è una cosa fatta a caso, ma un prendersi cura del bosco. Le porzioni sono scelte in base a determinate caratteristiche, dove c’è bisogno di tagliare, lasciando le piante che non vanno tagliate. Dove c’è bisogno di un ricambio si interviene e questo fa bene al bosco. (intervista con Roberto, 2023).*

In *primis*, le Comunanze elaborano un piano di taglio, relativo ad ogni singolo intervento, in cui vengono delineate le aree da sottoporre al taglio<sup>100</sup>.

Secondo quanto riporta il regolamento delle Comunanze:

*[...] il diritto di legnatico viene esercitato, di norma, ogni biennio e il consiglio di amministrazione, sulla scorta del PGF e del piano delle utilizzazioni, individua i boschi da destinare a taglio nella stagione silvana successiva e definisce le modalità di accesso all’esercizio del diritto, compresa la modalità di versamento della quota stabilita dall’assemblea, quale corrispettivo e rimborso spese, per ogni metodo di accesso che si*

---

<sup>100</sup> Nel caso in cui venga affidato il taglio ad una ditta terza la Comunanza controlla che venga rispettato il suddetto piano di taglio.

*intende attivare. Ogni utente può esercitare il diritto di uso civico di legnatico scegliendo fra i metodi proposti, in maniera tale da esercitare tale diritto una sola volta e con un solo metodo nel corso dell'anno. (Regolamento delle Comunanze Agrarie di Massa Martana e Viepri).*

Il taglio è generalmente eseguito dagli utenti<sup>101</sup> ed in questo caso ci si riferisce al taglio con metodo tradizionale,<sup>102</sup> mentre nel caso in cui sia effettuato da una ditta esterna si tratta del taglio metodo innovativo.<sup>103</sup> Un'altra casistica in cui il taglio è eseguito da una ditta esterna è relativa alle porzioni di bosco ad uso commercio, o anche a quelle parti boschive che gli utenti non vogliono per loro stessi (per ragioni di scomodità e inconvenienza) ma che devono comunque essere tagliate al fine di rispettare la pianificazione forestale e di promuovere il necessario rinnovamento del manto boschivo. In questi casi la Comunanza stima i quintali di legna per ettaro, organizza una gara d'appalto e il miglior offerente si aggiudica il taglio, insieme alla possibilità di commercializzare la legna tagliata. Tutti i ricavi, derivanti sia dalle quote a carico degli utenti che dalle somme pagate dalle ditte esterne, vengono reinvestiti in opere connesse al miglioramento del patrimonio collettivo. Inoltre, ogni prelievo di legna deve essere autorizzato dalla Comunanza, mentre solo la legna secca può essere raccolta

---

<sup>101</sup> Gli utenti non hanno bisogno di alcun patentino abilitante per esercitare il diritto di legnatico, mentre i tagliatori esterni alle Comunanze devono esserne in possesso.

<sup>102</sup> *Entro il mese di ottobre di ogni stagione silvana in cui si effettua il taglio, ogni utente interessato provvederà ad effettuare apposita domanda di assegnazione del legnatico, secondo modi e tempi stabiliti dal consiglio di amministrazione; ogni domanda dovrà essere sottoscritta da due utenti che eserciteranno il diritto congiuntamente sullo stesso lotto di terreno boscato destinato a taglio. Contemporaneamente alla presentazione della domanda l'utente interessato provvederà ad effettuare il pagamento della quota stabilita dall'assemblea degli utenti. Una volta acquisite le domande degli utenti, il consiglio di amministrazione, con l'ausilio di personale qualificato e/o di utenti di comprovata esperienza, procede alla individuazione e delimitazione dei lotti da assegnare a taglio ad ogni coppia di utenti, in funzione delle domande presentate. Entro il mese di novembre di ogni stagione silvana in cui si effettua il taglio, il consiglio di amministrazione, dopo aver proceduto alla delimitazione dei lotti ed alla loro numerazione, procede alla estrazione a sorte ed assegnazione a ciascuna coppia di utenti. Le operazioni di taglio, allestimento, esbosco e trasporto della legna saranno a carico di ogni utente assegnatario o di persona incaricata dallo stesso. Gli utenti che, decorso il periodo utile per il taglio del bosco, non avranno ultimato i lavori di utilizzazione non avranno diritto ad ulteriori assegnazioni di bosco al taglio per due stagioni silvane, oltre all'eventuale ammenda stabilita dal consiglio di amministrazione. REGOLAMENTO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI MASSA MARTANA E VIEPRI.*

<sup>103</sup> *Il consiglio di amministrazione può avvalersi di ditte specializzate per l'esecuzione del taglio, allestimento, esbosco, accatastamento ed eventuale trasporto del legnatico da destinare ad uso civico. Entro il mese di ottobre di ogni stagione silvana in cui si effettua il taglio, ogni utente interessato provvederà ad effettuare apposita domanda di assegnazione del legnatico, secondo modi e tempi stabiliti dal consiglio di amministrazione. Contemporaneamente alla presentazione della domanda l'utente interessato provvederà ad effettuare il pagamento della quota stabilita dall'assemblea degli utenti. Una volta acquisite le domande degli utenti, il consiglio di amministrazione, con l'ausilio di personale qualificato e/o di utenti di comprovata esperienza, procede alla individuazione e delimitazione del lotto da assegnare a taglio alla ditta specializzata, che provvederà all'esecuzione del taglio, allestimento, esbosco, accatastamento ed eventuale trasporto della legna presso gli utenti richiedenti. REGOLAMENTO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI MASSA MARTANA E VIEPRI.*

liberamente;<sup>104</sup> nel caso in cui vi sia una pianta a terra è obbligatorio avvisare il consiglio d'amministrazione che provvederà a metterla all'asta.<sup>105</sup> Rispetto alle operazioni di taglio in sé, come accennato in precedenza, è in corso un netto declino della richiesta di legnatico da parte degli utenti, risultante in un maggior affidamento a ditte esterne. Infatti, se in passato procurarsi legname era questione di sopravvivenza, ad oggi la disponibilità di fonti di riscaldamento alternative, l'invecchiamento dell'utenza e la meccanizzazione delle operazioni hanno determinato tale decremento.<sup>106</sup> In sostanza, quindi, oggi esercita il diritto di legnatico solo chi dispone di sufficiente forza, dell'attrezzatura necessaria e non è interessato all'utilizzo di altre fonti di calore. In aggiunta, anche l'esbosco risulta spesso essere un'operazione complicata, soprattutto laddove non sono utilizzabili i trattori; in questi casi ci si affida ai buoi oppure vengono utilizzati grossi pezzi di plastica dura, ciascuno di circa quattro metri, fra loro agganciabili fino a raggiungere lunghezze di circa duecento metri, sopra cui si carica il legname e lo si fa rotolare giù fino alla strada.

Parallelamente alle canoniche operazioni di taglio del bosco, vi sono tutta una serie di altre attività di manutenzione correlate, quali appunto il taglio dell'erba alta, il taglio di frasche invadenti le strade forestali, la sistemazione di tali strade, la manutenzione delle aree ricreative attrezzate e così via. Nel momento in cui queste sono da effettuare, si raduna il consiglio d'amministrazione (o parte di esso) insieme ad alcuni utenti e si provvede al loro espletamento in maniera diretta e collettiva, auto-organizzando le rispettive mansioni in base alle competenze di ciascuno. Queste operazioni aggiuntive erano talvolta svolte in collaborazione con la Comunità Montana (entro la quale le Comunanze avevano un proprio rappresentante), con cui le Comunanze si interfacciavano per richieste d'intervento (come la sistemazione di recinzioni, fontanili, o altri interventi massicci per cui le Comunanze non hanno le necessarie risorse) o di contributi. Infatti, gli esigui bilanci degli enti collettivi non permettono interventi strutturali ed

---

<sup>104</sup> Ciò è però consentito ai soli utenti.

<sup>105</sup> *Prima se volevamo tagliare un piantone, un pezzo di bosco, si metteva all'asta...oh che bello quando si facevano le aste. Allora si facevano col cerino, erano battaglie, non ci si entrava per quanta gente c'era, che nostalgia. Anche quella era una festa. [...] Tu venivi ma dovevi avere le credenziali per poter tagliare: dovevi essere iscritto all'albo dei tagliatori, essere in regola coi pagamenti, non avere litigi con la Comunanza. Si metteva il cerino, si partiva con una base d'asta e dovevi dichiarare. [...] Adesso invece si fa a busta chiusa, sempre con un minimo di partenza, e se mettiamo la stessa cifra lo piglia il più vecchio.* Umberto e Ferdinando (INTERVISTE SUL CAMPO, 2023).

<sup>106</sup> In riferimento a ciò, riporto di seguito una citazione proveniente da un'intervista svolta con Germano, utente della Comunanza di Massa Martana: *Prima si tagliava a mano, con sega ed accetta, ma tutti potevano farlo, e poi le famiglie erano composte da tante persone. Hai mai visto come si taglia un albero a mano? Uno di qua e uno di là con la sega, taglio orizzontale, ed era molto faticoso. Nel mentre mettevano a bollire piselli e fagioli, controllavano ogni tanto l'acqua e quando era ora mangiavano. Andavano la mattina e tornavano la sera. Prima credo che ci si aiutasse anche di più, si andava assieme e si faceva insieme. Dal paese alla montagna e ritorno con l'asino, niente trattori.* (INTERVISTE SUL CAMPO, 2023).

erano proprio le Comunità Montane a sopperire a tali mancanze, intervenendo con le proprie squadre di operai a fondo perduto. Pertanto, la loro soppressione definitiva, avvenuta in Umbria nel 2011 (con la sostituzione di queste con l'AFoR), ha significato la creazione di ulteriori problematiche nell'implementazione degli interventi più incisivi.

Infine, un aspetto estremamente rilevante legato al taglio del bosco, così come alla gestione e manutenzione forestale nel complesso, è costituito proprio dall'esecuzione di queste attività in maniera collettiva. Come abbiamo visto, il taglio del bosco è effettuato a coppie e tendenzialmente raggruppa decine, se non centinaia, di utenti, i quali fanno convergere queste situazioni in momenti di socialità e festa collettiva,<sup>107</sup> siano essi il taglio stesso, le aste, o persino interventi meno partecipati. In questo senso, quasi tutte le attività delle Comunanze presuppongono pratiche collettive che a loro volta rinforzano l'aggregazione comunitaria, come proprio l'esercizio dei diritti d'uso civico e la gestione forestale.

La quarta e ultima fase della gestione forestale si riferisce al controllo sull'osservanza del PGF e delle norme di comportamento. Tale funzione è attribuita, sia prima che in seguito alla legge del 2001, al Corpo Forestale,<sup>108</sup> il quale, però, in precedenza la svolgeva sia durante la fase di marcatura che successivamente agli interventi forestali, mentre oggi essa viene espletata solamente in un momento seguente alle operazioni di taglio. In tal senso, gli utenti lamentano il fatto che effettivamente tali controlli avvengono molto di rado. A tale mancanza di controllo, funzione considerata rilevante dagli utenti poiché il rispetto dell'ordine giuridico degli enti collettivi è strettamente connesso alla garanzia della preservazione ambientale e della corretta gestione del patrimonio collettivo, si accompagna l'eliminazione della figura del guardaboschi,<sup>109</sup> avvenuta tra gli anni Settanta e Ottanta.

---

<sup>107</sup> Ad esempio, raccontano alcuni utenti: *Quando vado in montagna, io ad esempio c'ho ancora la tradizione che il primo giorno che si va a tagliare porto la graticola e l'appicco, sta sempre lì pronta per cucinare* (intervista con Umberto e Ferdinando). Oppure ancora, *io mi ricordo le prime volte che andavo a tagliare, dal 1985 in poi, quanto mi piaceva. Non lo farei come lavoro perché è molto faticoso, ma mi ricordo che mi piaceva, mi piace tagliare il bosco con la motosega. Ti parlo degli anni Ottanta e Novanta, quando l'uso civico lo pigliavano parecchi utenti: un anno siamo arrivati a 150 strisce, quindi 300 utenti. Quest'anno ne abbiamo fatte solo una ventina, quindi 40 utenti. Farlo in coppia è bello, aiutarsi è una comodità, è più facile tagliare se lo fai insieme. [...] Come faccio a tagliare il bosco per conto mio? Piuttosto andiamo insieme, è più facile, sicuro, meno rischioso, stiamo in compagnia, oggi facciamo il tuo e domani il mio. E devo dire che di conseguenza questo fa da collante* (intervista con Roberto). (INTERVISTE SUL CAMPO, 2023).

<sup>108</sup> Di fatto, essa è rimasta l'unica competenza nelle mani degli odierni Carabinieri Forestali.

<sup>109</sup> Il guardaboschi era un guardiano preposto alla vigilanza sul patrimonio della Comunanza, scelto tra gli utenti della stessa, in possesso di porto d'armi e dei requisiti per poter fare contravvenzione a coloro i quali non rispettavano le norme comportamentali. Con l'aumento della burocrazia – che significava redigere un contratto formale di lavoro, con relativi contributi, versamenti e altri obblighi burocratici – tale figura diventò un peso economico non indifferente per le casse delle Comunanze, le quali si videro costrette ad eliminare tale figura. Inoltre, sempre in quel periodo, molte competenze erano state assunte dal Corpo Forestale, pertanto la sua esistenza andava a costituire un costo piuttosto che un beneficio. Piero. (INTERVISTE SUL CAMPO, 2023).

Fintantoché tale figura fu operativa, ad essa spettava il principale ruolo di controllo sull'osservanza delle regole, le quali, a detta degli utenti, erano più ferree rispetto ad oggi, così come il controllo era più capillare. In questo senso, sia Marco che Marcello, utenti delle Comunanze di Viepri e Mezzanelli, hanno descritto la (passata) severità regolamentare delle Comunanze, la quale era tale poiché il benessere della montagna corrispondeva alla sopravvivenza delle famiglie della comunità.

*Una volta ci stava il guardiano ed era ancora meglio, c'era una persona preposta a quello, che regolava i comportamenti e faceva contravvenzione se qualcuno non rispettava le regole. Per le ghiande, che dovevano essere mangiate lì sul bosco quando cadevano da sole (non potevi raccoglierle né farle cadere prima del tempo), o per la legna, che te la davano sì a gratis ma dovevi fare la ripulitura, prendere su la legna morta. (intervista con Marcello, 2023).*

*Per farti capire, Giampiero ha trovato dei documenti degli anni Venti o Trenta che attestavano che i ragazzini, anche di dodici o tredici anni, che andavano coi bastoni a far cadere le ghiande di leccio prima della completa maturazione, venivano puniti in maniera molto severa dalla Comunanza, ad esempio con la frusta. Perché quelle ghiande erano vita per la comunità, erano il cibo dei maiali, e privarli di anche solo una ghianda era considerato un comportamento da punire per il bene della comunità tutta. La montagna dava tutto un tempo: cibo per gli animali, possibilità di pascolarli, legna, acqua. Era essenziale per vivere. (intervista con Marco, 2023).*

Dunque, con l'eliminazione del guardaboschi, e poi ancora con il controllo esclusivamente successivo sugli interventi eseguito sporadicamente dalla Forestale, tale rigidità regolamentare sembra essersi attenuata. Ciononostante, rimane estremamente importante la funzione di controllo che è svolta anche dagli utenti stessi, in maniera diretta. Se anche questo controllo reciproco e diretto era maggiormente permeante negli scorsi decenni, in ragione del fatto che la vita aveva il suo centro proprio nella montagna quale fonte di sopravvivenza, ad oggi comunque continua ad essere esercitato. Infatti, la presenza di utenti nei boschi e nei pascoli assolve proprio questa funzione, in quanto essi vanno così a presidiare e vigilare il patrimonio collettivo.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Come riporta Mauro, utente della Comunanza di Massa, *ci pensano i vari utenti fra di loro, se ti vedono [compiere irregolarità] ti menano. È un controllo reciproco, che avviene stando in montagna, viene fatto dagli stessi utenti. Non c'è più il guardiano vero e proprio, ma ci stanno gli utenti. Poi, sai a Massa nessuno si fa i fatti*

In sostanza, quindi, l'esercizio stesso degli usi civici non solo fornisce agli utenti la possibilità di integrare il proprio reddito attraverso la montagna, ma è estremamente importante in termini di tutela del patrimonio ambientale e di promozione di socialità. Dunque, la gestione forestale nel complesso, eseguita in maniera diretta, collettiva e reciproca, rappresenta un elemento peculiare dei Domini Collettivi, che sposta il baricentro dell'autorità sulla comunità locale piuttosto che su entità politiche esterne ad essi. In relazione a ciò, Edoardo sentenzia che:

*È meglio che gestisca la Comunanza. È un controllo più immediato, più locale. Lo Stato non controlla sé stesso, figurati se viene a controllare qua. La gestione dev'essere affidata in loco. Più diretta e immediata. Poi, a livello locale, ci si conosce: ad esempio, tutti sanno che tizio va lì anche in tempi non sospetti, è un controllo reciproco, diretto e immediato. Anche tra utenti e amministrazione è un rapporto diretto: non devo andare a Perugia se c'è qualcosa, c'è Romano [il presidente] qui, o chi per lui, e se serve gli diamo due ceffoni.* (intervista con Edoardo, 2023).

Ricorrendo ad altre parole, Edoardo ha affermato un concetto che lo vedrebbe d'accordo con Lefebvre (2015, 54): *la gestione dello spazio sociale, come della natura, può essere solo collettiva e pratica, controllata dalla base, cioè democratica.*

Infine, sempre in riferimento alla tabella soprastante, la regolamentazione giuridica di tutto ciò che è permesso o proibito nell'ambito delle terre collettive, come visto in precedenza quando si esaminavano gli ordini giuridici dei Domini Collettivi, è determinata dall'interconnessione e sovrapposizione di diverse normative, prescrizioni, leggi, regolamenti e consuetudini, originanti dalla produzione giuridica facente capo a diversi campi sociali.<sup>111</sup>

Per quanto riguarda la gestione delle aree pascolive,<sup>112</sup> il funzionamento è pressoché identico, tolte le competenze di controllo della Forestale. Infatti, essa si sostanzia nell'autogestione operata dai pastori, i quali, proprio attraverso lo svolgimento stesso delle

---

*propri, vanno su a vedere e controllano. Invece, Roberto, sempre di Massa, aggiunge che una volta quando si viveva in quel modo si faceva vigilanza, mentre adesso ad andare su a controllare in maniera, diciamo, gratuita non lo fanno in molti. Lo fa chi ha passione, chi ci tiene, oppure chi ha le bestie, chi va a tartufi, chi va a fa legna. Ecco, loro presidiano, vigilano, e se c'è qualcosa avvisano per intervenire. Essendo [la montagna] un bene di tutti, è importante preservarlo e mantenerlo.* (INTERVISTE SUL CAMPO, 2023).

<sup>111</sup> Seppur ritengo si possa affermare che l'ordine giuridico dei Domini Collettivi ricopra una posizione di maggior autorità, poiché le residue disposizioni emanate da altre istituzioni si applicano solo laddove non arrivano gli atti degli enti collettivi (ad eccezione dei vincoli SIC e ZSC, sovrainposti sulle normative collettive).

<sup>112</sup> In netto calo, vista la riforestazione risultante dal declino dell'attraversamento delle montagne da parte degli animali da pascolo. Come ricordano molti utenti, in passato le montagne erano popolate da migliaia e migliaia di bovini, ovini, suini, equini e caprini (soprattutto durante il periodo della transumanza), mentre oggi questi si riducono all'ordine delle decine, non rappresentando più una fonte di sussistenza per la popolazione.

attività pascolive, concorrono a mantenere il profilo paesaggistico composto da ampie distese erbose sulle quali gli animali sono liberi di pascolare. Gabriele, allevatore di Massa Martana, riferisce le seguenti osservazioni:

*Ci sono più boschi, i tempi cambiano. Per il pascolo andrebbero tirati via un po', ma il pascolo non c'è e le spese sarebbero tante. Una volta i pastori erano molti, la legna dell'uso civico non sempre bastava, i ginepri si potevano tagliare, allora i pastori venivano su col somaro a tagliare legna per la sera e restavano lì, si stava a monte in inverno ed estate. I ginepri si tagliavano per scaldarsi a monte. In inverno, quando venivamo su, s'ammazzava il maiale e si facevano salsicce e costolette, le infilzavamo col ginepro e facevamo lo spiedino profumato che dava sapore. Oppure cacciavamo e mangiavamo gli uccelletti quassù. Non si buttava via niente, anche perché la carne non la si mangiava tutti i giorni, si mangiavano più cose di campagna: ortaggi, frutta, cereali, legumi, pasta, pane e olio. I frutti del bosco si mangiavano in estate, non come adesso che li trovi quando vuoi, mangiavi quello che c'era finché c'era, erano stagionali. [...] Nel frattempo, tenevi pulita la montagna, vigilavi, stavi su con gli animali, raccapezzavi qualcosa. Inoltre, ci si aiutava e ci si scambiava le cose. [...] Ogni famiglia aveva qualche vacca, cavalla o maiale, poi si mandavano su tutte assieme. Prima si faceva la 'palavella', ovvero ognuno a turno andava su a guardarle. Oggi vado io, domani te, e così via. Ogni giorno c'era qualcuno sulla montagna, più di qualcuno anzi. E così si controllava anche, era tutto pulito, si tagliava, si faceva la legna e così si teneva anche pulito allo stesso tempo. Uguale per i pascoli, erano tutti prati puliti, sia dal brucare delle bestie che dal taglio dei ginepri e altre piante. (intervista con Gabriele, 2023).*

Inoltre, in riferimento alla gestione del pascolo, risultano di estrema importanza la costruzione delle trosce per l'abbeveramento degli animali e delle recinzioni anti-canide volte a proteggerli da eventuali attacchi di predatori.



Figura 6. Cartellistica indicante la riservatezza del diritto di raccolta dei tartufi nelle terre collettive. (FONTE: Foto dell'Autore)

Per quanto concerne la gestione del diritto civico di raccolta dei tartufi, anch'esso si basa sull'autogestione e l'autocontrollo degli utenti stessi, i quali sono chiamati a rispettare le norme regolamentari dell'ente collettivo, mentre quest'ultimo si occupa della manutenzione delle tartufaie esistenti, della creazione di nuove mediante il ricorso a piante tartufigene e dell'apposizione della relativa cartellistica.

Infine, vi sono tutta una serie di attività gestionali complementari sia legate alla fruizione ricreativa della montagna (aree attrezzate) che allo sviluppo infrastrutturale (strade, ponti, *etc.*) e sociale (circoli, parchi giochi, *etc.*) del paese, già elencate precedentemente. Altri importanti interventi sono connessi alla gestione idrogeologica del territorio, quali la manutenzione di sorgenti, fossi e canali.<sup>113</sup>

A fronte di quanto esaminato finora, dunque, inizia a rendersi evidente la caratterizzazione giuridicamente pluralistica dei Domini Collettivi, inseriti entro il macro-campo sociale italiano. Senza ripetere nuovamente quanto detto sul pluralismo giuridico nei precedenti capitoli, la perenne situazione d'interconnessione tra i molteplici campi sociali semi-autonomi esistenti (nel nostro caso i Domini Collettivi, lo Stato, le Regioni, i Comuni e l'Unione Europea), da cui consegue la sovrapposizione e il mescolamento di variegati ordinamenti

---

<sup>113</sup> In tal senso, occorre rilevare la costruzione di diverse dighe di controllo (muraglioni di sassi a secco, piccoli invasi che fermano il flusso dell'acqua, riducendone la velocità e la forza di scorrimento) in località Valle Cupola (Colpetrazzo), laddove confluiscono diversi fossi che raccolgono le piogge. Di queste ne rimangono poche, poiché in parte sono andate distrutte.

giuridici, è rintracciabile in alcuni ambiti, quali la capacità d'autonormazione degli enti collettivi e la gestione del patrimonio collettivo con la relativa regolamentazione giuridica.

Rispetto alla prima, se questi enti hanno la capacità, la possibilità e l'autorità di organizzarsi secondo regole proprie,<sup>114</sup> democraticamente e collettivamente concepite, rimangono comunque vincolati a farlo nel rispetto delle norme e dei principi costituzionali, espressione di un altro ordine giuridico ed emanate da un altro campo sociale, che va appunto a sovrapporsi e mescolarsi con quello proprio dei Domini Collettivi.

Riguardo al secondo aspetto, come abbiamo appena visto i Domini Collettivi hanno la facoltà e l'autorità di pianificare (semi)autonomamente la gestione dei propri territori attraverso l'elaborazione di un PGF, il quale però deve essere successivamente approvato dall'AFoR, che lo valuterà secondo i criteri definiti dalla legge regionale, quindi, ancora, espressione di un altro ordine giuridico ed emanate da un altro campo sociale; inoltre, il controllo sulla correttezza degli interventi effettuati viene operato da un'ulteriore entità, legata al campo sociale statale, ovvero i Carabinieri Forestali. In aggiunta, tutti gli ambiti pertinenti alle terre collettive non disciplinati da atti regolamentari delle Comunanze sono regolati da disposizioni estranee al loro ordine giuridico.

Ecco, quindi, due esempi empirici di come le azioni (giuridiche) dei diversi soggetti – le quali si possono complementare, supportare, confliggere o ignorare – hanno sempre luogo in contesti di multipli e sovrapposti campi sociali semi-autonomi. Le interazioni fra questi campi determinano relazioni di negoziazione, di conflitto o cooperazione a livello politico ed istituzionale rispetto alla gestione dei *commons* e alle decisioni sui territori di competenza degli enti; aspetti che, in ultima istanza, si riverberano nelle traiettorie di sviluppo delle comunità.

Ciononostante, sostengo che dalla semi-autonomia normativa, gestionale, patrimoniale e statutaria dei Domini Collettivi consegue la capacità di costruire e territorializzare ordini sociali e giuridici alternativi ed alieni a quelli dello Stato. In altre parole, l'autorità degli enti collettivi in riferimento ai propri territori dà luogo alla produzione di spazi semi-autonomi, entro i quali le comunità riescono ad orientare, se non addirittura a determinare, l'organizzazione e la gestione territoriale sulla base dei rispettivi ordini sociali e giuridici.

Tale dinamica porta con sé importanti ripercussioni in termini di esercizio della sovranità statale, la quale appare ridimensionata e mediata in relazione alla sovranità esercitata dalle comunità locali in riferimento ai propri possedimenti, alle quali spetta l'approvazione di

---

<sup>114</sup> Autorità che, però, è in qualche modo riconosciuta, e quindi validata, dalla fonte giuridica collocata al vertice del campo sociale italiano, ovvero la Costituzione (in particolare la legge n.168/2017).

qualunque intervento o progetto sul proprio territorio. Pertanto, l'esercizio di molteplici sovranità comunitarie (pur parziali e limitate a specifici ambiti), nell'ambito della produzione e normazione giuridica, così come dell'organizzazione e gestione territoriale, può essere considerato come un processo che va a territorializzare un *ordine politico ibrido*, come descritto nel precedente capitolo.

#### 2.1.4 La Comunanza Agraria di Massa Martana

*Ora facciamoci una domanda: perché i contadini di una volta, specialmente quelli romagnoli, o l'operai, erano comunisti? Perché c'avevano qualcuno che li difendeva. Le Comunanze funzionano più o meno allo stesso modo. Io mi ricordo che gli attriti erano sempre legati alla difesa del territorio, alla difesa degli utenti.*

(intervista con Fortunato, 2023)

Per quanto riguarda il territorio dei Monti Martani più in generale, l'uso e godimento comune delle risorse silvo-pastorali – espletato principalmente nell'esercizio di attività pastorali e di caccia e raccolta, ma anche mediante forme ancora primitive di agricoltura – va ricondotto alla presenza di popolazioni umbre preromaniche, raccolte in castellieri collocati sulle sommità dei rilievi, come quelli di Monte Cerchio, Monte Castro e Monte Schignano (Ridolfi e Filippucci, 2011). Tali popolazioni, in connessione alla tipica struttura tribale che le caratterizzava, gestivano in comune il territorio di pertinenza, da cui ricavavano tutto ciò che serviva al soddisfacimento dei propri bisogni (Ridolfi e Filippucci, 2011).

Più in particolare, l'origine dell'insediamento oggi noto come Massa Martana si collega alla costruzione della Via Flaminia romana, per la quale era necessario costruire dei punti di sosta lungo il tragitto, noti come *stationes*, al fine di rendere più comodo il transito per i viaggiatori (Ridolfi, 2009). In questo contesto sorse la *Statio ad Martis*, documentata più e più volte tra il I e il V Secolo, dal cui futuro sviluppo in qualità di centro abitato emergerà l'odierna Massa Martana (Ridolfi, 2009).

Durante l'Alto Medioevo, periodo che vide lotte e scontri tra le popolazioni romaniche cristiane e quelle cosiddette 'barbariche' pagane, è da segnalare l'accordo del 760, tra Papa Paolo I e l'ultimo re Longobardo Desiderio, relativo alle terminazioni dei confini tra le Diocesi di Todi, Spoleto, Assisi e Perugia, noto come *Placito di Desiderio* (Ridolfi, 2009), il quale

ancora oggi segna alcuni dei confini non solo tra i Comuni e le Province dell'area ma anche in riferimento ai terreni in proprietà delle diverse Comunanze dei Martani.<sup>115</sup>

È in questo periodo che si formano le varie *communitas* o *universitas* montane, tra le quali diverse ancora oggi esistenti (Ridolfi e Filippucci, 2011).

Per quanto riguarda il *Castrum Masse*,<sup>116</sup> alla fine del Duecento esso risultava in un insediamento che, con la sua *Comunantia Castri Masse*, disponeva del possedimento di terre e monti in località Sant'Antonio e Monte Castro. Eppure, bisogna rilevare che tale *Comunantia* non era l'unica presente nel territorio che oggi corrisponde a Massa Martana, ma addirittura ve ne erano, nella zona orientale pedemontana dello stesso, altre sette,<sup>117</sup> ciascuna coi propri possedimenti e legata alla propria villa (Ridolfi e Filippucci, 2011).

Col passare dei secoli la *Terra di Massa* crebbe d'importanza in qualità di centro più popoloso e più esteso giurisdizionalmente del territorio, ma, nonostante ciò, gli antichi diritti civici delle popolazioni, sia quelle poste all'interno della giurisdizione massetana che quelle

---

<sup>115</sup> Infatti, nel 1594 furono posti sette termini di confine lungo la linea spartiacque sulle cime più elevate dei Martani, ricalcando proprio quella designazione dei confini fatta nel 760 (i quali vennero successivamente confermati anche dalla designazione del 1741); poi, nel 1741, vista l'incessante contesa rispetto a questi stessi confini tra le comunità limitrofe, venne stabilita una nuova terminazione volta ad estinguere definitivamente tali contenziosi: è la cosiddetta *Concordia Cenci*, la quale si aggiunse alle precedenti terminazioni ed è attualmente in uso al fine di regolare le relazioni di confine tra le Comunanze. RIDOLFI, 2009, Op. Cit. In particolare, le controversie con Todi (e più precisamente col castello di Colpetrazzo, posto sotto la giurisdizione di Todi) cessarono nel 1604 grazie all'apposizione di nuovi termini di confine da parte del commissario apostolico Degli Abbatì, mentre furono quelle con Spoleto (e le relative comunità poste sotto la sua giurisdizione, quali Monte Martano e Terzo San Severo) a perdurare sino al 1741, generando talvolta vere e proprie battaglie armate. RIDOLFI e FILIPPUCCI, 2011, Op. Cit. L'atto giudiziale della *Concordia Cenci* si pose come strumento per definire confini certi, sull'impronta fornita circa mille anni prima dall'accordo tra pontefice e re longobardo, in riferimento ad aree pascolive godute promiscuamente da comunità distinte; la principale controversia riguardava i pascoli dell'Abbazia di San Pietro in Monte, di proprietà spoletina ma quasi interamente circondata dai terreni delle comunità di Massa e Monte Martano, per i quali fu stabilito che Spoleto li potesse dare in affitto, dietro pagamento annuo, solamente a una delle due comunità per un triennio, la quale deve però permettere all'altra la possibilità di pascolo, anche in questo caso dietro pagamento annuo da concordarsi. MAIARELLI, 2021, Op. Cit. È così che si è mantenuta tutt'oggi un'area pascoliva di circa 500 ettari, in parte di proprietà del Comune di Spoleto e in parte della Comunanza Agraria di Colpetrazzo, su cui gli utenti della Comunanza Agraria di Massa Martana hanno diritto di pascolo promiscuo.

<sup>116</sup> Sono diversi gli appellativi dati nel corso del tempo all'insediamento attualmente chiamato Massa Martana. Per un approfondimento si veda: RIDOLFI, C., 2009, *Massa Martana. Dalle origini al Terzo Millennio*. Perugia, La Rocca Edizioni.

<sup>117</sup> Corrispondenti appunto alle rispettive ville, le quali, però, sono tutt'oggi località minori inerenti al Comune di Massa Martana. Infatti, nel corso del Trecento si verifica una costante espansione della giurisdizione territoriale del *Castrum Masse*, il quale andò così ad inglobare le ville adiacenti. A seguito di tale espansione, alla fine del Quattrocento, il *Castrum Masse* cambia nomenclatura e si trasforma in *Terra di Massa* (non più semplice castello inserito in territorio altrui, ma centro più importante di una terra propria, comprendente ville, chiese e abitanti ad essa appartenenti): da questo periodo inizia la lunga lotta finalizzata ad ottenere l'autonomia da Todi, raggiunta stabilmente solo nel 1565. Ed è proprio a seguito della costituzione come Comune autonomo che emergono le accese dispute sulle terminazioni dei confini con Todi e Spoleto, in particolare con il secondo, irrisolte fino al 1741. RIDOLFI, C., e FILIPPUCCI, R., 2011. *Comunanza Agraria di Massa Martana (1921-2011). Vicende storiche, amministrazioni e territorio*. Todi (PG), Tipografia Tuderte.

legate ad altri castelli come Viepri, Colpetrazzo e Mezzanelli, rimasero inalterati.<sup>118</sup> Occorre comunque rilevare che tra il XVII e il XIX Secolo si verificarono numerose liti violente tra gli utenti delle diverse comunanze, legate allo sconfinamento di animali da pascolo e al taglio di legna al di fuori del proprio territorio (Campagnani, 2021).

Durante la parentesi napoleonica in Italia, nei primi anni dell'Ottocento, la giurisdizione di Massa Martana fu ulteriormente ampliata fino a comprendere diversi centri, prima appartenenti a Todi, quali Viepri, Colpetrazzo, Mezzanelli e altri ancora. Tale riorganizzazione territoriale, tutt'oggi vigente, rimase anche in seguito alla caduta di Napoleone, ed in questo modo i terreni montani appartenenti e gestiti dalle Comunanze di Viepri, Colpetrazzo e Mezzanelli furono inglobati nel patrimonio territoriale del Comune di Massa, il quale ne dispose come fossero beni propri, suscitando così tensioni e proteste<sup>119</sup> (Ridolfi e Filippucci, 2011).

Con l'emanazione della legge n.397/1894, insistente sui territori dell'ex Stato Pontificio, gli utenti delle variegata associazioni agrarie informalmente esistenti (Università, Comunanze, Partecipanze e così via) furono riconosciuti in qualità di associazioni, legalmente considerate come persone giuridiche: è proprio sulla base della presente legge, quindi, che si costituirono, a partire dal 1900, le attuali Comunanze Agrarie del Comune di Massa Martana<sup>120</sup> (Ridolfi e Filippucci, 2011). Cronologicamente, quelle di Viepri, Colpetrazzo e Mezzanelli vennero formate diversi anni prima di quella di Massa Martana, a testimonianza dell'autonomia ricercata da tali comunità nei confronti dell'invasivo Comune rispetto alla gestione del proprio patrimonio.

Inoltre, la genesi della Comunanza di Massa Martana risulta essere peculiare, poiché sostenuta e diretta dal consiglio comunale e dal sindaco piuttosto che dalla comunità nel suo complesso, come avvenuto invece per le Comunanze delle frazioni comunali. Infatti, l'iniziativa volta a costituire tale Comunanza Agraria si avviò nel 1918 (e venne riproposta più volte sino al 1921), su istanza appunto del consiglio comunale e particolarmente del sindaco del Comune Antonio Orsini Federici, ma ottenne pochissime risposte da parte della comunità massetana. Così, nel 1921 il sindaco dichiarò autoritariamente costituita la Comunanza Agraria

---

<sup>118</sup> Nonostante l'ottocentesca legislazione liquidatoria e abolizionista degli usi civici, la quale rimase largamente inascoltata e inapplicata, essi resistettero vivacemente nelle pratiche popolari delle comunità che continuarono ad esercitarli. RIDOLFI e FILIPPUCCI, 2011, Op. Cit.

<sup>119</sup> Ad esempio, nel 1866 gli abitanti di Colpetrazzo protestarono contro il Comune di Massa in relazione al taglio e alla vendita ad una società francese di 17000 alberi d'alto fusto ubicati in territorio colpetrazzese, riuscendo, nel 1870, a separare la propria gestione patrimoniale da quella comunale; nel 1899 furono invece gli abitanti di Viepri a protestare contro il Comune di Massa Martana per l'inclusione di terreni loro appartenenti nell'elenco delle servitù di pascolo del suddetto Comune. *Ibidem*.

<sup>120</sup> Sebbene la Comunanza Agraria di Viepri, in realtà, risultasse già esistente come *Universitas Homines Castris Veprium* a partire dal Cinquecento.

di Massa Martana (Ridolfi e Filippucci, 2011). All'adunanza, votante l'elezione del primo Consiglio Amministrativo Provvisorio, di cui il sindaco assunse la carica di presidente, parteciparono 157 utenti, i quali approvarono il primo regolamento della Comunanza<sup>121</sup> (Ridolfi e Filippucci, 2011). Tale Consiglio operò soltanto fino al 1923, quando il sindaco, motivato da presunte inadempienze e irregolarità amministrative, agì ancor una volta autoritariamente assumendo direttamente l'amministrazione della Comunanza (Ridolfi e Filippucci, 2011).

Nel frattempo, in seguito ai mutamenti politici portati dal fascismo, egli venne nominato podestà del Comune di Massa e, nel 1925, fornì una relazione sulle Comunanze Agrarie che evidenziava carenze burocratico-amministrative e separatismi manifesti<sup>122</sup> incompatibili con la nuova disciplina dello Stato (Campagnani, 2021). Così, nel 1926 il Prefetto di Perugia sospese le amministrazioni delle quattro Comunanze e nominò proprio il podestà Orsini Federici come Commissario Prefettizio di tutti e quattro gli enti, incarico che manterrà fino al 1930 (Ridolfi e Filippucci, 2011).

Nel 1929 egli elaborò un'altra relazione sulle Comunanze, fornita al Segretario del Fascio di Perugia, nella quale si denota chiaramente il ripudio<sup>123</sup> di tali forme di gestione diretta, autonoma, democratica e locale: da un lato, egli criticava la legge del 1894 e la relativa costituzione delle Comunanze, la quale andava impedita poiché portatrice di attriti legati alle troppe autonomie concesse e causa del tracollo delle finanze comunali; dall'altro, elogiava la legge fascista del 1927 promuovendo l'idea di costituire un Consorzio tra le Comunanze al fine di accentrare il potere di gestione e le diverse amministrazioni a favore dell'amministrazione comunale<sup>124</sup> (Campagnani, 2021). Sulla base di tale relazione fu costituito, nel 1932, il Consorzio delle Comunanze Agrarie di Massa Martana,<sup>125</sup> un ente consorziale centralizzato che andava così ad assimilare le quattro distinte Comunanze, guidato da una Commissione

---

<sup>121</sup> Il quale, come del resto tutti i regolamenti e gli statuti di tali enti collettivi, subirà svariate modifiche nel corso del tempo, dovendosi adeguare ai mutamenti politico-amministrativi della storia italiana.

<sup>122</sup> In particolare, il separatismo risultava marcatamente manifesto, secondo le autorità, a Colpetrazzo, dove la Comunanza Agraria costruì un palazzo, con il legnatico proveniente dall'uso civico, come sede della stessa. CAMPAGNANI, F. 2021, (Settembre 10), XI EDIZIONE DELLE GIORNATE UMBRE DEGLI ASSETTI FONDIARI COLLETTIVI. (Ris. Video).

<sup>123</sup> Risulta curioso notare come, da un lato, egli fu il principale propulsore della costituzione della Comunanza Agraria di Massa Martana (probabilmente proprio in relazione alla costituzione delle altre Comunanze del Comune di Massa, di cui temeva i separatismi), mentre, dall'altro, si rivelò estremamente ostile a tali forme di organizzazione sociopolitica territoriale. (N.d.A.)

<sup>124</sup> In particolare, egli suggeriva che la forma consorziale potesse promuovere un'amministrazione uniforme delle quattro Comunanze (le quali venivano descritte come enti la cui funzione principale era quella di destinare rendite a sostegno delle casse comunali), un maggior controllo da parte del Comune e minori influenze da parte dei *mestatori delle frazioni*. CAMPAGNANI, 2021, Cit. (Ris. Video).

<sup>125</sup> Provvedimento ancora una volta motivato da presunte problematiche legate alla gestione amministrativa, la quale doveva essere svolta da segretari e tesorieri *patentati*, ovvero esperti, occupati a tempo pieno e stipendiati. RIDOLFI e FILIPPUCCI, 2011 Op. Cit.

Conorziale quadriennale, presieduta da un Commissario Prefettizio nominato sempre dalla Prefettura.

In relazione a questa serie di sforzi centralizzanti, l'archivio storico della Comunanza Agraria di Massa Martana conserva alcune lettere scambiate tra il Podestà di Massa Martana, il Segretario del Fascio e il Prefetto di Perugia tra il 1939 e il 1940,<sup>126</sup> nelle quali è manifesta la volontà di creare addirittura un'unica amministrazione delle Comunanze, direttamente dipendente dal Comune, che vada a rimpiazzare le quattro esistenti e forzatamente unite in consorzio. Con lo scoppio della *II Guerra Mondiale* e la conseguente chiamata alle armi, però, il progetto di unificazione non avanzò. Così, dal 1932 si susseguirono diversi Commissari di nomina Prefettizia alla guida del Consorzio, fino al 1947 quando esso, sorto in età Fascista e non più rispondente alle mutate condizioni politiche,<sup>127</sup> fu sciolto (Campagnani, 2021).

A partire da questo scioglimento ogni singola Comunanza del Comune di Massa riprese la propria amministrazione ed andrà a seguire il proprio percorso, come prima del 1932.

Per quanto riguarda la Comunanza Agraria di Massa Martana, alle elezioni della nuova amministrazione democraticamente nominata del 1947 parteciparono 261 utenti su 319, a dimostrazione del desiderio della comunità di partecipare attivamente a tale scelta (Ridolfi e Filippucci, 2011). Ad oggi, la Comunanza di Massa conta un patrimonio collettivo di circa 740 ettari,<sup>128</sup> goduto e gestito da circa 400 utenti, i quali esercitano prevalentemente diritti di uso civico (oltre a quelli di collettivo dominio in termini di diritti di decisione e gestione) di raccolta di legnatico e tartufo ma anche di pascolo.<sup>129</sup>

---

<sup>126</sup> In particolare, il contenuto di tali lettere si rivolge alle Comunanze di Colpetrazzo e Mezzanelli, accusate di particolarismi e spinte all'autonomia locale, di mancanza di disciplina fascista e di completa incomprensione del regime. In relazione a ciò, veniva suggerita la formazione di un'unica amministrazione per le quattro Comunanze, il cui consiglio amministrativo fosse di nomina prefettizia e non elettorale (esplicitando anche l'assenza di iscritti al Partito Nazionale Fascista nelle frazioni di Colpetrazzo e Mezzanelli). Inoltre, in relazione a tali lettere, così come all'esperienza imposta del Consorzio, si palesava con veemenza l'invasività dello Stato nei confronti di un modello alieno, democratico ed autonomo che, proprio in ragione di queste sue caratteristiche, doveva essere sussunto, se non liquidato. (N.d.A.).

<sup>127</sup> Mutate condizioni che si riferiscono alla volontà degli utenti di ogni singola Comunanza di riacquistare la propria indipendenza gestionale e la propria facoltà d'elezione democratica del consiglio amministrativo.

<sup>128</sup> Inoltre, la Comunanza di Massa Martana gode di diritti di pascolo promiscuo su circa 500 ettari di terra, di proprietà del Comune di Spoleto e della Comunanza di Colpetrazzo.

<sup>129</sup> Secondo i dati riportati nel Piano di Gestione Forestale, approvato congiuntamente dalle Comunanze Agrarie di Massa, Colpetrazzo e Mezzanelli nel 2022, presso la Comunanza di Massa circa 100 utenti esercitano il diritto di legnatico, circa 50 utenti quello di raccolta del tartufo e 5 utenti quello di pascolo.



*Figura 7. Il rifugio 'La Croce' della Comunanza Agraria di Massa Martana.  
(FONTE: Foto dell'Autore).*

Tale patrimonio è pressoché totalmente collocato sui monti Martani (confinante a Nord con la Comunanza di Viepri, a Sud con quella di Colpetrazzo e ad Est con il Comune di Spoleto), ad eccezione della sede<sup>130</sup> della Comunanza ubicata all'interno del centro storico del paese, ed è quindi prevalentemente costituito da boschi e pascoli d'alta quota. Inoltre, esso conta quattro aree ricreative attrezzate (Ascensione, Monte Castro, La Croce e Pian delle Cappelle) con tavoli, panche, recinto per animali, camino e bacheca informativa, due rifugi (La Croce e Fonno del Brejo), originariamente destinati ai pastori, con camino, e una sorgente attiva (La Rocca). Occorre inoltre segnalare che la parte meridionale del patrimonio è interessata dal vincolo ZSC della Rete Natura 2000, in qualità di zona speciale di conservazione, legato alla presenza di una vasta ed omogenea lecceta tra le più grandi d'Europa.

Inoltre, nel periodo postbellico, la Comunanza Agraria di Massa Martana si adoperò per svolgere funzioni pubbliche di tipo infrastrutturale, quali la costruzione e ricostruzione di cabine e linee elettriche in alcune zone del paese e la riparazione di strade urbane, teoricamente di competenza comunale.

In aggiunta, la stessa organizza vari momenti conviviali di socialità, tra i quali si distinguono le piuttosto frequenti escursioni collettive (sia di pulizia del bosco che di impronta storico-culturale), la sagra paesana, “la magnata” e altre ricorrenze originariamente di natura

---

<sup>130</sup> All'interno della quale è presente l'archivio della Comunanza Agraria di Massa Martana.

religiosa che oggi ricadono maggiormente nella sfera sociale, così come propone diversi corsi formativi legati alla tartuficoltura, all'olivicoltura e alla micologia.

### 2.1.5 La Comunanza Agraria di Viepri

*Penso che, dal punto di vista personale e sociale, riconoscersi in una comunità che ha in comune qualcosa è sempre una gran bella cosa. Che sia la Pro Loco, che sia un'associazione, o che sia la Comunanza o qualsiasi altra forma di collaborazione è sempre un bene, deve essere una forma di aspirazione per la comunità. (intervista con Marco, 2023)*



Figura 8. Stemma della Comunanza Agraria di Viepri, recitante "Terra Autem In Aeternum Stat" (Terra indivisibile per l'eternità).

La Comunanza Agraria di Viepri vanta una storia secolare, che fa di questo ente una risorsa estremamente significativa per la comunità locale. Essa appare storicamente documentata per la prima volta in un atto notarile, del 1524, di delimitazione dei confini tra Massa Martana e Viepri, nel quale si stabilì l'appartenenza di porzioni di terreno all'*Universitas et homines castri Veprium* quale istituzione comunitaria collettiva (Carolini, 2020). Successivamente, in un documento del 1548, relativo alla fissazione di un termine fra la città di Todi, il paese di Montecchio e quello di Viepri, si affermò ancora l'esistenza di *Homines Castri Veprium*, oltre a stabilire e attivare tale confine fra le tre realtà (Ciani, 2001).

Questi uomini del castello di Viepri, raccolti nell'*Universitas Homines Castri Veprium*, indicata poi nuovamente nel Catasto Pontificio del 1603<sup>131</sup> e diverse altre volte a partire dalla

---

<sup>131</sup> Tale documento indica che l'*Universitas et homines Castri Veprium*, composta da 64 individui, possedeva quei fondi *comuniter et pro indiviso*, ossia accomunati insieme di comune consenso tra le famiglie proprietarie. COMUNANZAAGRARIAVIEPRI.IT, (5 Ago. 2020). CAROLINI, M., *Cronistoria della Comunanza Agraria di Viepri*. <<https://www.comunanzaagrariaviepri.it/2020/08/05/storia-della-comunanza-agraria-di-viepri/>>, (Tratto il giorno: Settembre 30, 2023).

metà del Cinquecento, erano definiti come proprietari dei fondi illustrati nell'atto di terminazione (Ciani, 2001). Altre comparizioni documentali si ebbero tra il 1763 e 1764, in relazione a cause per la designazione di confini tra i Comuni di Todi e Massa Martana, nelle quali l'*Universitas et homines Castri Veprium* è indicata come tale, e non come *Comunitas*,<sup>132</sup> per distinguerla dai Comuni litiganti (Carolini, 2020).

Secondo la ricostruzione storica elaborata da Ciani (2001), l'Università di Viepri riuscì a svolgere la propria funzione di gestione fondiaria e territoriale collettiva senza particolari problematiche dalla sua costituzione fino alla fine del 1900. Infatti, nonostante l'estensione giurisdizionale di Massa Martana durante la fase napoleonica di inizio Ottocento, la Comunità Agraria di Viepri fu in grado di mantenere più o meno separata la propria gestione patrimoniale in qualità di istituzione collettiva già esistente, come conferma l'*Istromento della delimitazione dei confini tra Massa e Viepri*<sup>133</sup> del 1820, volto proprio a definire i confini dei rispettivi territori (e patrimoni) di competenza.

Nel 1899, invece, il Comune di Massa Martana pubblicò, in attuazione della legge n.489/1888, l'elenco delle servitù di pascolo includendovi anche i terreni dei vocaboli "Brincalone" e "Monte Schignano", appartenenti all'Università di Viepri (Carolini, 2020).

Di conseguenza, gli abitanti della frazione sollevarono un contenzioso, esposto alla Giunta degli Arbitri del circondario di Perugia, *contro l'elenco che il Comune di Massa Martana aveva formato dei diritti e servitù di pascolo e legnatico gravanti i beni del suo territorio* (come in Ciani, 2001, 9). La questione, piuttosto che risolversi, si accentuò, a seguito dei tagli operati dal Comune sui terreni dell'Università, fintantoché la Giunta degli Arbitri non fornì, in relazione alle direttive della legge n.397/1894, l'opportunità per gli abitanti della frazione di costituirsi in Comunità Agraria, in ragione della presenza di atti ufficiali che testimoniavano l'esistenza storica dell'ente collettivo sin dal 1548 (Ciani, 2001).

Così, nel luglio del 1900, quarantanove abitanti di Viepri si riunirono e costituirono la Comunità, redigendo statuto, regolamento e lista degli utenti. Inoltre, nel 1907 vi fu una transazione storica tra la Comunità Agraria di Viepri e il Comune di Massa, per la quale si concretizzarono le rivendicazioni della prima su alcuni beni a sé spettanti ma risultanti come di proprietà comunale.

---

<sup>132</sup> Termine che veniva generalmente applicato ai Comuni, tra l'altro in un periodo in cui Viepri era Comune; pertanto, ciò sta a significare una netta distinzione tra autorità pubblica comunale da un lato e Comunità Agraria come ente collettivo di gestione territoriale e fondiaria dall'altra. Tale distinzione verrà poi ribadita nella sentenza del tribunale di Perugia del 27 aprile 1899, il quale riconobbe l'esistenza reale di un'associazione di abitanti di Viepri, finalizzata al godimento collettivo di fondi, quale ente collettivo distinto dal Comune. CAROLINI, 2020, Cit.

<sup>133</sup> Una copia di tale documento mi è stata fornita dal presidente della Comunità di Viepri. Inoltre, sul sito della stessa è presente una sorta di archivio di documenti storici in forma digitale.

Durante il periodo compreso tra il 1932 e il 1947, come visto in precedenza nel sottoparagrafo relativo alla Comunanza di Massa Martana, la Comunanza Agraria di Viepri fu forzatamente assimilata all'interno del Consorzio delle Comunanze Agrarie del Comune di Massa Martana, di origine prefettizia. Dopodiché, fu ripreso l'originale funzionamento dell'ente collettivo. Nel 1999, la Comunanza di Viepri ha assorbito, insieme ai suoi beni, la piccola e adiacente Comunanza Agraria di Castelvecchio-Rocchette, ente costituito nel 1912 e soppresso dalla Giunta regionale dell'Umbria in ragione della consistenza eccessivamente esigua dell'utenza ai fini dello svolgimento dell'amministrazione.

Ad oggi, dopo oltre centoventi anni dalla formale costituzione della Comunanza Agraria di Viepri, essa conta un patrimonio collettivo di circa 282 ettari goduto e gestito da circa 80 utenti. In particolare, i diritti di uso civico esercitati da questi ultimi sono quello di raccolta del legnatico e del tartufo, mentre al momento nessun utente esercita diritti di pascolamento.

Tale patrimonio risulta diviso in tre accorpamenti principali: il primo rimane sul Monte Schignano, a Nord del paese di Viepri; il secondo si trova in località Ponte Brincalone; il terzo accorpamento, il più esteso, è posto sui monti Martani ed è confinante a Sud con la Comunanza Agraria di Massa Martana. Dunque, si tratta prevalentemente di un patrimonio di tipo forestale, con alcune aree pascolive in quota. Inoltre, vi sono tre aree ricreative attrezzate (Fonte del Pellongo, Prati Gialli e Colle Strelleto) con tavoli, panche, recinto per animali, camino e bacheca informativa, e un rifugio con camino (Troscia del Cornio). In paese si trova invece la sede della Comunanza.

Per quanto riguarda gli elementi di differenza, in *primis* spicca un progetto idrico, tuttora in fase di progettazione, patrocinato dalla Comunanza Agraria e insistente in parte su alcuni terreni della stessa, comprendente la riqualificazione di un bacino antiincendio e la costruzione di due invasi di raccolta acque meteoriche. Tale progetto dei cosiddetti laghetti collinari,<sup>134</sup> volto alla mitigazione e all'adattamento rispetto ai cambiamenti climatici, si localizza in parte nell'area della vecchia cava dismessa di Viepri, dove è presente anche il vecchio bacino antiincendio da riqualificare, e in parte tra l'abitato di Viepri e la confluenza dei due fossi, Musaleo e Colacchione, che lo andranno ad alimentare.

---

<sup>134</sup> Per "laghetti collinari" si intende una precisa categoria di invasi artificiali, costituiti dall'apposizione di un'opera di sbarramento lungo un corso d'acqua. Sfruttando la morfologia collinare, lo sbarramento operato da una piccola diga in terra trasforma il letto torrentizio in un laghetto, determinando l'accumulo delle acque meteoriche invernali e primaverili, che altrimenti defluirebbero a valle, rendendole così disponibili per l'estate. I vantaggi di questi specifici invasi sono costituiti dal basso impatto ambientale (non sono richieste infrastrutture importanti per la realizzazione), dalla facilità di dragaggio in caso di interrimento, dal contenuto ammontare di perdite per infiltrazione ed evaporazione e, infine, dalla reversibilità dell'intervento (la situazione ambientale precedente alla costruzione è ripristinabile senza grossi ostacoli). (N.d.A.).

Gli obiettivi di questo sono, primariamente, il supporto agli agricoltori locali mediante l'ampliamento della capacità d'irrigazione e, secondariamente, il potenziamento della funzione antiincendio. In aggiunta, si prospetta la possibilità di implementare, attorno all'area dei due invasi, un parco turistico, con strutture ricreative e ricettive, legato all'apicoltura.

Un'altra particolarità della Comunanza di Viepri riguarda l'antica Fonte Canonica, ricostruita in una zona diversa da quella originale per problemi di carenza idrica, alla fine degli anni Quaranta del Novecento, dalla comunità di Viepri.<sup>135</sup> Nel 2011, essa è stata riappropriata dalla Comunanza e restaurata, insieme alla Pro Loco, al Circolo Anspi, al Comune e ad alcuni volontari della frazione, rendendola nuovamente un luogo di incontro.

Inoltre, nel centro abitato di Viepri si trova ancora l'antico forno collettivo, dove una volta le famiglie, dall'alba al tramonto, cuocevano insieme il pane; esso è tutt'oggi utilizzato, seppur in maniera più sporadica, soprattutto nell'ambito di cene di comunità e/o ricorrenze particolari.



*Figura 9. Il forno collettivo di Viepri. (FONTE: Foto dell'Autore).*

Infine, ogni anno a Viepri si tiene la consueta sagra della polenta, anch'essa patrocinata dalla Comunanza, alla cui edizione del 2023 ho potuto partecipare durante il periodo di ricerca sul campo. Si tratta di una settimana all'insegna della convivialità, che testimonia la sinergia esistente tra le varie componenti del paese, le quali si mettono tutte a disposizione, gratuitamente, per realizzarla, al duplice fine di far conoscere il paese e stare in compagnia

---

<sup>135</sup> La Comunanza partecipò ad un terzo delle spese, il Comune di Massa ad un altro terzo, e la collettività della frazione partecipò mettendo la forza lavoro.

allegremente.<sup>136</sup> Quindi, anche la Comunanza di Viepri organizza diversi momenti conviviali, tanto in montagna (escursioni collettive, particolarmente rivolte al riconoscimento di piante officinali) quanto in paese (cene, feste e manifestazioni culturali).

### 2.1.6 La Comunanza Agraria di Colpetrazzo

*Se non c'era la Comunanza chissà come sarebbe stato, Colpetrazzo ha sempre girato intorno alla Comunanza. Tanto più adesso, perché sennò diventavamo un paese finito. La Comunanza è stata il collante, quella a cui è girato attorno tutto.*  
(intervista con Nadia, 2023)

Colpetrazzo, a differenza degli altri centri abitati della zona documentati nei secoli XIII-XIV, ha origini più recenti. Ciononostante, già nel 1429, tutte le ville<sup>137</sup> preesistenti sul territorio di pertinenza risultano poste amministrativamente e religiosamente all'interno della sua giurisdizione, a dimostrazione dell'importanza rivestita da quello che subito diventato uno dei centri più popolati del territorio limitrofo (Ridolfi, 2009). Tale giurisdizione comprendeva anche un'ampia porzione dei monti colpetrazzesi, sulle quali gli abitanti della frazione godevano degli *jus pascendi et lignandi*,<sup>138</sup> quali diritti civici la cui esistenza è attestata, nella zona del Comune di Massa Martana e quindi relativamente alle diverse comunità limitrofe del territorio, almeno a partire dal Seicento (Ridolfi, 2009).

Sempre nel Seicento, in particolare nel 1604, dovette intervenire il commissario apostolico Degli Abbati, con l'apposizione di nuovi termini di confine, per placare le accese controversie tra la comunità di Colpetrazzo e quella di Massa Martana, le quali gravitavano principalmente attorno a contese rispetto al monte della "Bandita" (Ridolfi, 2009).

Se tali contenziosi confinali vennero sopiti grazie a tale nuova sistemazione, comunque non cessarono i frequenti episodi litigiosi e persino conflittuali tra gli utenti delle varie comunanze, legati sia agli sconfinamenti di animali da pascolo che al taglio e alla raccolta di legna in boschi appartenenti ad altre comunità (Campagnani, 2021).

---

<sup>136</sup> I rapporti tra Comunanza, Pro Loco e circolo Anspi risultano particolarmente importanti in queste realtà frazionali, laddove la collaborazione sinergica fra questi enti è sinonimo di vivacità e socialità nell'ambito del paese. Nel caso di Viepri, tale sinergia è confermata dalla cooperazione in essere su vari fronti, come ad esempio la riqualificazione della Fonte Canonica e l'organizzazione della sagra paesana, ma anche attraverso altre forme di supporto reciproco.

<sup>137</sup> Ovvero case sparse in campagna oppure raggruppate ma non cinte da mura. RIDOLFI, 2009.

<sup>138</sup> Facoltà di pascolare i propri animali nelle aree pascolive delle montagne e di raccogliere il legnatico nei boschi.

In particolare, con l'ampliamento giurisdizionale concesso al Comune di Massa da Napoleone e la relativa acquisizione dei patrimoni territoriali delle diverse comunità limitrofe, i quali furono gestiti dall'amministrazione comunale come fossero effettivamente di sua proprietà, a Colpetrazzo si scatenarono forti proteste: nel 1866 gli abitanti della frazione contestarono l'operato comunale, in ragione del taglio e della vendita di 17000 alberi d'alto fusto ad una società francese, i quali erano parte del patrimonio collettivo della comunità colpetrazzese, chiedendo la separazione della propria gestione patrimoniale da quella del Comune – separazione che sarà ottenuta nel 1870 (Ridolfi e Filippucci, 2011).

La costituzione formale della Comunanza Agraria di Colpetrazzo fu nel 1914, sulla base della legge n.397/1894, anche in questo caso a testimonianza della volontà d'autonomia espressa dalla comunità locale ai fini della gestione diretta di un patrimonio loro appartenente poiché storicamente goduto da quella stessa collettività.

Durante il periodo Fascista, con l'assimilazione entro il Consorzio delle Comunanze Agrarie del Comune di Massa, la comunità di Colpetrazzo (e anche quella di Mezzanelli) espresse con forza l'attaccamento non solo rispetto al proprio patrimonio e alla facoltà di gestirlo direttamente ma anche nei confronti di quella specifica modalità di organizzazione sociopolitica e gestione territoriale rappresentata dagli assetti fondiari collettivi.

Infatti, come emerge dalle lettere che, tra il 1939 e il 1940, si scambiarono il Podestà di Massa, il Segretario del Fascio e il Prefetto di Perugia, sia la Comunanza di Colpetrazzo che quella di Mezzanelli fecero un esposto al Podestà in cui criticavano la soluzione unificante di creazione di un'amministrazione consortile delle quattro distinte Comunanze. Di conseguenza si guadagnarono l'astio tanto del regime quanto del Comune, tant'è che vennero accusate, oltre che di disobbedienza alle direttive del regime, di eccessiva spinta all'autonomia e di elettoralismo<sup>139</sup> quale *piaga guarita nell'Italia fascista*. Inoltre, l'origine del Consorzio fu legata alla relazione del 1925 del Podestà Orsini Federici, il quale avvertì il regime della presenza di separatismi manifesti in riferimento alle Comunanze, ed in particolare a quella di Colpetrazzo che in quel periodo aveva autonomamente costruito, utilizzando il legnatico proveniente dall'uso civico, il palazzo della Comunanza (Campagnani, 2021).

Dal 1947, con lo scioglimento del Consorzio, l'ente collettivo riprese l'originale funzionamento autonomo. Ad oggi, la Comunanza Agraria di Colpetrazzo è titolare di un

---

<sup>139</sup> Ciò si riferisce al fatto che, durante il periodo Fascista in cui le quattro Comunanze erano unite forzatamente in consorzio, le Comunanze di Massa e Viepri avevano (temporaneamente) adottato la forma della consulta di nomina prefettizia, mentre Colpetrazzo e Mezzanelli avevano mantenuto la forma dell'*antico consiglio che tanto ricorda il nefasto periodo elettorale*.

patrimonio collettivo di circa 722 ettari, il cui godimento e la cui gestione coinvolgono circa 140 utenti. I diritti d'uso civico che questi esercitano comprendono principalmente la raccolta del legnatico e del tartufo, mentre attività pascolative sono svolte da un unico utente.<sup>140</sup>

Tale patrimonio insiste prevalentemente sui monti Martani (confinante a Nord con la Comunità di Massa, a Sud con quella di Mezzanelli e a Est con Spoleto), risultando così costituito in maniera preponderante da boschi e pascoli d'alta quota. Inoltre, esso comprende anche quattro aree ricreative attrezzate (La Fila dell'Elci, Le Troscignole, Monte Cerchio, Le Porcarecce) con tavoli, panche, recinto per animali, camino e bacheca informativa, e un rifugio con camino (Pozzacchiolo). In aggiunta, il patrimonio forestale della Comunità di Colpetrazzo è quasi interamente interessato dal vincolo ZSC e SIC delle Rete Natura 2000, in qualità di zona speciale di conservazione per quanto riguarda la presenza dominante della lecceta, e di sito di interesse comunitario in relazione all'emergenza storico-archeologica del Castelliere di Monte Cerchio.

Focalizzandosi sugli elementi di differenza che caratterizzano la Comunità Agraria di Colpetrazzo, emergono diversi aspetti interessanti in relazione al ruolo centrale che questa riveste, attualmente in modo particolare, rispetto al mantenimento di un certo grado di vitalità e di socialità in paese. In tal senso, dunque, risultano di considerevole importanza gli interventi e gli investimenti che l'ente collettivo ha proiettato e concretizzato sul centro abitato negli ultimi anni.

In primo luogo, data l'esigenza di disporre di un luogo di ritrovo e di socialità,<sup>141</sup> spicca l'accordo raggiunto tra Comunità Agraria e Comune di Massa Martana<sup>142</sup> per la costruzione di un circolo di paese.<sup>143</sup> In sostanza, la Comunità si è adoperata concedendo il lastrico solare, e costruendo il basamento su cui edificare, al Comune che, da parte sua, si è impegnato a costruire sopra tale fondo una struttura lignea, la quale costituisce oggi il circolo, nucleo della socialità, per lo più serale, di Colpetrazzo.

---

<sup>140</sup> Secondo i dati riportati nel Piano di Gestione Forestale, presso la Comunità di Colpetrazzo 70 utenti esercitano il diritto di legnatico, 6 utenti quello di raccolta del tartufo e un utente quello di pascolo.

<sup>141</sup> Fino agli anni Ottanta a Colpetrazzo vi erano due bar e un negozio di alimentari, oggi inesistenti.

<sup>142</sup> Il quale non aveva praticamente mai investito a Colpetrazzo. Nadia. (INTERVISTE SUL CAMPO, 2023).

<sup>143</sup> Anche in questo caso, come in quelli di tutte le piccole realtà frazionali in generale, le relazioni tra associazioni aggregative (Comunità, *Pro Loco*, circolo) sono di fondamentale importanza per un'efficace promozione di socialità, solidarietà e coesione. A Colpetrazzo, pur essendosi verificati attriti tra questi enti, la Comunità ha sempre agito nell'interesse della collettività nel suo insieme, sovvenzionando economicamente non solo qualsivoglia evento comunitario di paese ma anche il circolo e la *Pro Loco* stessi.

Prima ancora di ciò, la Comunanza, in collaborazione con la Pro Loco e numerose famiglie volontarie, era già intervenuta in paese mediante la costruzione del parco giochi per bambini, con annessa pista da ballo per le feste paesane.

In tempi ancor più recenti, invece, l'ultimo (per il momento) investimento della Comunanza – e in particolar modo voluto e sostenuto dall'ormai ex Presidente Maurizio<sup>144</sup> – è stato l'acquisizione di alcuni pezzi di terreno nei dintorni del parco al fine di costruirci una scuola per l'infanzia. Tale progetto, finanziato dal Ministero dell'Istruzione e proposto dal Comune alla comunità di Colpetrazzo, fu accolto con piacere, poiché l'esistenza di una scuola, secondo l'assemblea della Comunanza, avrebbe equivalso all'immissione di nuova e quanto più necessaria linfa vitale per il paese. Così, ad oggi la frazione di Colpetrazzo ospita addirittura una scuola dell'infanzia, elemento di unicità per una realtà frazionale.



Figura 10. La scuola dell'infanzia di Colpetrazzo. (FONTE: Foto dell'Autore).

Altra peculiarità che caratterizza il paese è la presenza del palazzo polifunzionale della Comunanza, autocostruito dalla stessa negli anni Venti del Novecento con il legnatico dell'uso civico,<sup>145</sup> il quale ospita la sede della Comunanza, la sede della *Pro Loco*, le *Poste Italiane*

---

<sup>144</sup> Maurizio, ai tempi presidente della Comunanza di Colpetrazzo, non potendosi impegnare in nome e per conto dell'ente collettivo, rispetto all'acquisizione di tali terreni, senza aver discusso la questione in assemblea ed aver ottenuto la relativa delibera a procedere, decise di impegnarsi personalmente in caso di spese extra legate alla transazione, in ragione dell'importanza che riponeva in questo progetto. Nadia. (INTERVISTE SUL CAMPO, 2023).

<sup>145</sup> Il fatto di aver costruito tale palazzo ricorrendo al legname dell'uso civico fu una fortuna per la Comunanza, quando, negli anni Novanta, si trovò immersa nei debiti a causa di un contenzioso interminabile con il

(dunque un servizio estremamente rilevante che non è localizzato nel centro comunale come di consueto ma bensì in una frazione<sup>146</sup>) e un grande salone, con cucina, che fungeva una volta da scuola, mentre è attualmente utilizzato come spazio per compleanni e feste. In passato, tale palazzo aveva al suo interno un frantoio e una segheria, poi uno studio di geometri e ingegneri.<sup>147</sup>

In aggiunta, anche la Comunanza di Colpetrazzo organizza diversi momenti conviviali (escursioni, cene e feste comunitarie, la sagra paesana), tanto in montagna quanto in paese.

Infine, come accennato in precedenza, la Comunanza Agraria di Colpetrazzo è l'unica delle cinque Comunanze di riferimento che possiede un terreno agricolo, precisamente un uliveto a disposizione degli utenti interessati, posto in località collinare su dei terrazzamenti. Esso fu piantato negli anni Sessanta, con l'obiettivo di dare un aiuto a chi non aveva nessun terreno in proprietà, e ad ogni utente fu distribuito un pezzetto da curare.

Tra gli anni Ottanta e Novanta venne introdotto il pagamento di un simbolico affitto (0,41 euro per pianta) a favore della Comunanza, attraverso cui gli utenti divennero formalmente affittuari e assegnatari del terreno. In questo modo, da un lato essi poterono beneficiare delle sovvenzioni dell'APROL (*Associazione Produttori Olivicoli*) e, dall'altro, la Comunanza poté beneficiare dei finanziamenti europei. Tale uliveto dà quindi la possibilità a tutti coloro che non hanno sufficiente terra di produrre il proprio olio.

---

guardiaboschi (contenzioso nato in connessione al licenziamento – irregolare in ragione del mancato passaggio in assemblea degli utenti, la quale avrebbe dovuto deliberare a riguardo – dello stesso da parte della Comunanza, motivato dalle ristrettezze economiche). Infatti, le autorità erano pronte a pignorare il palazzo per sopperire ai debiti della Comunanza, ma, essendo composto di legnatico di uso civico, esso costituiva parimenti un bene di uso civico, che, pertanto, è sottoposto a regime giuridico, tra le altre cose, di inalienabilità e indisponibilità, risultando così impignorabile. Nadia. (INTERVISTE SUL CAMPO, 2023).

<sup>146</sup> *Sai che ci dicono a Massa? Tocca venire a Colpetrazzo, perché il Comune sta a Colpetrazzo!* Umberto e Ferdinando. (INTERVISTE SUL CAMPO, 2023).

<sup>147</sup> I soggetti esterni alla Comunanza che usufruiscono degli spazi del palazzo sono tenuti a pagare un (modico) affitto ad essa, quale forma di autofinanziamento.

### 2.1.7 La Comunanza Agraria di Mezzanelli

*Qui a Mezzanelli, se con la vendita del bosco facevi un milione e due, le paghe degli operai erano mille al giorno, con il ricavato ci avevano fatto le strade, tipo questa provinciale qui che va a Mezzanelli. Questa strada qui l'ha fatta la Comunanza, tutta a pala e piccone, negli anni Quaranta. L'elettrificazione di tutte le zone rurali l'ha fatta la Comunanza, l'hanno fatta gli utenti stessi che vivevano in campagna: andavano su a tagliare la legna coi bovi, facevano dei pali, li portavano giù sempre coi bovi, e così hanno fatto l'elettrificazione. I fili di rame li pagava la Comunanza. Facendo queste cose hanno aiutato tutte le persone, più e meno abbienti, anche se i principali beneficiari dell'uso civico erano i poveri, i contadini, chi non aveva niente.*  
(intervista con Marcello, 2023)

La prima apparizione del castello di Mezzanelli all'interno di fonti documentali risale ad alcuni atti notarili emessi tra il 1115 e il 1118 (Ridolfi, 2009). In relazione alla Comunanza Agraria, però, l'assenza di fonti scritte, relative al periodo precedente all'ufficiale costituzione della Comunanza Agraria di Mezzanelli, fa sì che l'unica testimonianza in merito sia fornita dall'attuale presidente della stessa, il quale afferma che a partire almeno dal Seicento, nell'ambito dello Stato Pontificio, gli abitanti di Mezzanelli godevano degli antichi diritti d'uso civico (intervista con Marcello, 2023). Tale dichiarazione, la cui attendibilità rimane solida in ragione dell'accesso ad atti scritti e informazioni non scritte di cui il presidente ha disponibilità, testimonia l'esistenza di forme di utilizzazione collettiva precedenti alla costituzione dell'ente durante il Novecento. Inoltre, Ridolfi (2009) afferma che il territorio montuoso della catena dei Martani, parlando in riferimento all'area del Comune di Massa Martana, è contrassegnato dall'esistenza di usi civici di legnatico e pascolo a partire appunto dal Seicento, confermando così la tesi sostenuta da Marcello.

Per quanto riguarda la storia più recente, Mezzanelli entrò nell'orbita di Massa Martana a partire dal 1809, quando le napoleoniche trasformazioni amministrative lo portarono sotto la giurisdizione di tale Comune. Fu poi nel 1917 che la comunità di Mezzanelli si adoperò per costituire ufficialmente la Comunanza Agraria e poter così gestire autonomamente il proprio patrimonio collettivo. Come nel caso di Colpetrazzo, anche per la Comunanza di Mezzanelli il periodo Fascista e consorziale fu motivo di tensioni e resistenze ai progetti centralizzanti, sostenuti sia del regime che dal Comune (Campagnani, 2021). Resistenze che, come visto in precedenza, si sostanziano nel radicamento – che non è unicamente legato alla volontà di gestire

in maniera diretta il proprio patrimonio – all’antica forma consiliare, elettiva e non di nomina esterna, propria della tradizionale modalità di organizzazione sociopolitica territoriale.

Terminata la fase consorziale, la Comunanza Agraria di Mezzanelli ad oggi gestisce un patrimonio collettivo, di cui è titolare, di circa 285 ettari, in relazione a circa 30 utenti.

La situazione attuale presso la Comunanza (e il paese) di Mezzanelli mostra però rilevanti difficoltà in termini di utenza, invecchiamento e relativa partecipazione alle attività sia civiche che gestionali. Se qualche utente ancora oggi usufruisce dei diritti di legnatico e tartufo – mentre non vi sono più utenti che esercitano il pascolo – è comunque evidente un brusco declino che va a mettere a repentaglio la sopravvivenza della presente Comunanza.<sup>148</sup>

Il patrimonio collettivo è localizzato quasi totalmente sui monti Martani, eccetto la sede della Comunanza che si trova nel centro del paese, ed è prevalentemente composto da boschi ed in piccola parte da pascoli d’alta quota. Inoltre, esso include tre aree ricreative attrezzate (Pineta di Mezzanelli, La Trosciola, Sant’Eramo) con tavoli, panche, recinto per animali, camino e bacheca informativa. Per quanto concerne le attività svolte dalla Comunanza Agraria di Mezzanelli vale lo stesso discorso fatto in precedenza in relazione alle altre Comunanze.<sup>149</sup>

Le particolarità che contrassegnano la Comunanza di Mezzanelli sono per lo più rivolte al passato, quando la Comunanza si fece carico delle necessità che investivano l’abitato.

Infatti, nel periodo postbellico, similmente a quanto accadde a Massa Martana, la Comunanza Agraria di Mezzanelli ottemperò all’assenza dell’amministrazione comunale, in termini di sviluppo locale a livello infrastrutturale, come racconta il presidente Marcello nella citazione posta all’inizio del sottoparagrafo. Negli anni Quaranta, quindi, tale istituzione collettiva, con l’ausilio dei propri utenti come per quasi ogni attività che svolge, provvede alla costruzione delle strade che ancora oggi collegano Mezzanelli a Colpetrazzo e Massa Martana, così come all’elettrificazione delle zone rurali che erano prive di corrente elettrica.

Se in passato, dunque, la Comunanza ebbe un ruolo di cruciale rilievo nello sviluppo della comunità di Mezzanelli, ad oggi la situazione risulta essere molto più complessa ed incerta, soprattutto tenendo in considerazione che gli odierni mutamenti, principalmente economici, rappresentano ostacoli maggiormente incidenti ed ostici se impattanti su di una piccola Comunanza, con scarse risorse ed insufficiente utenza, di una piccola frazione.

---

<sup>148</sup> Secondo i dati riportati nel Piano di Gestione Forestale, presso la Comunanza di Mezzanelli 10 utenti esercitano il diritto di legnatico, 6 utenti quello di raccolta del tartufo e nessun utente quello di pascolo.

<sup>149</sup> Seppur vi siano alcune lievi differenze. Infatti, si può affermare che la Comunanza di Mezzanelli, più piccola rispetto alle altre come più piccolo e meno popolato è il paese rispetto agli altri, non riesca attualmente ad espletare tutte le attività elencate nel relativo sottoparagrafo (2.1.1), concentrandosi maggiormente, ma non unicamente, sull’uso civico e la gestione forestale. Ciò è sicuramente dovuto alle dinamiche di abbandono, depopolamento e invecchiamento della popolazione, che stanno fortemente impattando il paese di Mezzanelli.



*Figura 11. Area ricreativa attrezzata 'La Trosciola' presso la Comunanza Agraria di Mezzanelli.  
(FONTE: Foto dell'Autore).*

## 2.1.8 L'Università Agraria / Comunanza Agraria di Bagnara

*Rivolgersi al passato fornisce gli strumenti non per ricreare quello che è stato, ma per costruire un rinnovato futuro, "un popolo che ignora il proprio passato non saprà mai nulla del proprio presente".*

(Lorenzo Perticoni, presidente della Comunanza Agraria di Bagnara, 2019)

*La Comunanza è fondamentale per il paese. Ci sono tanti aspetti che si possono coprire. Il livello di sviluppo, quello sociale e aggregativo, quello ambientale. A livello economico l'importanza è diminuita, viste le trasformazioni della società, eppure la Comunanza resta fondamentale per mantenere vivo e abitato il paese, insieme ad altre attività come Omya e il circolo. Certamente, per lo sviluppo locale è rilevante e continuerà ad esserlo. Il Comune non ha mai investito qui, se non ci fosse la Comunanza, Omya, e poco altro, questo paese sarebbe spopolato come gli altri.*

(conversazione con Emanuele, 2023)

La genesi e l'evoluzione storica dell'Università Agraria di Bagnara, oggi denominata anche Comunanza Agraria, risulta essere piuttosto peculiare e, in parte, divergente rispetto alle altre quattro Comunanze finora esplorate. Riprendendo l'analisi degli assetti fondiari collettivi dell'area umbro-marchigiana proposta da Ciuffetti (2015), egli individuava due principali tipologie di forme di organizzazione territoriale collettiva: da un lato le Comunanze, quali unioni di tutti i capifamiglia di un villaggio preposte alla gestione di tutti gli interessi e beni collettivi, e dall'altro le *universitates hominum*, ossia università o consorzi chiusi di famiglie originarie risidenti da tempo immemore nel territorio. Se le precedenti Comunanze afferiscono alla prima tipologia, l'Università Agraria di Bagnara si riferisce invece alla seconda.

Pertanto, emergeranno alcune differenze, appiattitesi in tempi recenti, in relazione alle caratteristiche storiche dell'*Universitas*.

Inoltre, occorre sottolineare che la disamina della dimensione storica di questa istituzione collettiva è sorretta da una mole di fonti e dati assai maggiore rispetto a quelli disponibili in merito alle precedenti Comunanze. Ciò è da imputare al profondo lavoro svolto dall'Università di Bagnara stessa, ed in particolare dal suo consiglio d'amministrazione, il quale ha prodotto tutta una serie di pubblicazioni storiche sull'ente,<sup>150</sup> oltre alla messa in piedi di un

---

<sup>150</sup> Tali pubblicazioni, insieme alle diverse fonti d'archivio, costituiscono una solida base d'informazioni grazie a cui è possibile ripercorrere parecchio in dettaglio la storia dell'ente collettivo. Si vedano quindi: UNIVERSITÀ AGRARIA BAGNARA, 2016. *Università Agraria di Bagnara. Documentazione storica*. Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria. Foligno, CMF; BIANCHI, A., 2019. *La "Balìa" di Bagnara nel Comune di Nocera, Secc.*

ricco archivio storico e di una mostra permanente denominata *Le Terre della Balia di Bagnara: carte, vedute, catasti e mappe dei secoli XVI-XIX*. L'impegno che ha mosso il consiglio in questa operazione di ricerca e di studio è indissolubilmente legato al rapporto, intenso e significativo, che unisce la comunità di Bagnara all'istituzione collettiva dell'Università, da sempre esponente di questa stessa collettività. Nella premessa al testo *Università Agraria di Bagnara. Documentazione storica* (2016, 9), infatti, i componenti del consiglio scrivono:

*Crediamo che lo studio delle proprietà collettive sia fondamentale per la conoscenza del territorio, anche perché queste forme di gestione hanno costituito un'istituzione di governo dei terreni che ha, nel corso dei secoli, mutato la propria funzione ed il proprio ruolo, rappresentando una forma di autogoverno delle popolazioni locali, che tutt'oggi costituisce un aspetto di ricchezza del tessuto democratico. Queste note vogliono ricreare e rendere noti alcuni fatti che hanno interesse pure particolare e locale, ma appare evidente come l'Università in questo caso sia il motore economico e umano della vitalità di una frazione, che ha fatto della sua storia e tradizione le prospettive per il futuro.*

In generale, si può affermare che la storia di Bagnara e del suo territorio ha avuto come protagonista assoluto la locale Università Agraria, formata nell'Alto Medioevo, nel periodo dei Comuni italiani, la cui evoluzione storica è spesso coincidente, o quanto meno in forte correlazione, con quella del paese stesso<sup>151</sup> (Università Agraria Bagnara, 2016).

Il villaggio di Bagnara ha origini antiche, legate ad un piccolo insediamento nei pressi delle sorgenti del Topino, eppure le prime fonti documentali in cui viene citato – nelle quali esso è indicato come *Bagnariae* (termine che descrive il carattere di abbondanza idrica che lo caratterizza) – risalgono solo al XII Secolo.

A due secoli di distanza, precisamente nel 1343, si colloca temporalmente il primo antico documento che riguarda invece l'*Universitas Hominum Bagnariae* (Università Agraria Bagnara, 2016). Si tratta di un istrumento redatto sotto il pontificato di Papa Clemente VI, nel quale si attesta l'acquisizione di pascoli e boschi da parte di tal Sabbato Putij *pro ipsia balia hominibus et personis dictae balie et Universitatis* (per sé e per conto di alcune famiglie di Bagnara), con l'indicazione dei relativi confini.

---

XVI-XIX. Università Agraria Bagnara, Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria. Perugia, Tipografia Giostrelli; UNIVERSITÀ AGRARIA BAGNARA, 2020. *Le Chiese di Bagnara. Appunti da una ricerca di Mons. Giuseppe Tega*. Bagnara (PG), Università Agraria Bagnara.

<sup>151</sup> Infatti, la vita del villaggio di Bagnara si concentrava (e si concentra tuttora) nella Comunanza locale e nella Chiesa parrocchiale.

Se questo atto si pone all'origine dell'Università degli Uomini della Balìa di Bagnara,<sup>152</sup> tale origine risulta essere effettivamente di natura privatistica e chiusa, nei termini in cui all'Università, quale ente proprietario e gestore delle terre collettive, appartengono solo le famiglie discendenti dalle dodici stirpi originarie, indicate in tale documento (Università Agraria Bagnara, 2016).

Da questa data in poi risultano essere numerosi i documenti che interessano l'Università di Bagnara, a testimonianza della vitalità e della centralità di questa istituzione collettiva in relazione alla collettività che l'ha costituita. Dunque, si può anticipare che, già a partire dalla fine del Cinquecento, tale Università rappresentava non solo un'associazione privata tra diverse famiglie con terreni in comproprietà (seppur questi tre caratteri effettivamente sussistano), ma piuttosto un ente di carattere pubblico, che svolgeva funzioni pubblicistiche con l'obiettivo di tutelare gli interessi della comunità.<sup>153</sup> Per almeno oltre cinque secoli fino ad oggi, quindi, l'Università Agraria, in qualità di istituzione per il bene pubblico comunitario, ha provveduto a tutte le necessità di un luogo relativamente lontano e isolato, fungendo da modello di organizzazione sociopolitica territoriale e fonte d'autorità piuttosto autonoma e indipendente (Università Agraria Bagnara, 2020).

Si può affermare, inoltre, che la struttura storica di tale ente era composta da un sindaco al vertice, con funzioni rappresentative e mandato di un anno (sindacato), eletto tra i cinque *offitiali*, che insieme andavano a formare il consiglio direttivo; all'inizio di ogni anno si teneva l'adunanza generale durante cui eleggere, tramite votazione, sindaco e *offitiali*, revisionare le finanze del sindacato precedente e compilare le tabelle di spesa preventive riferite all'anno successivo (Università Agraria Bagnara, 2020).

Senza voler appesantire eccessivamente il contenuto del testo riportando tutte le fonti e gli avvenimenti documentati connessi all'Università, mi limiterò a citare quelli ritenuti più rilevanti.

---

<sup>152</sup> Il termine balìa, di origine medievale, significava autorità o territorio amministrato. La *Balia* di Bagnara, che costituiva una delle 19 "balie" (ripartizioni territoriali) in cui era suddiviso il contado di Nocera, faceva capo all'*Universitas Hominum*, a cui era affidata l'amministrazione della villa. Quest'ultima costituiva un ente collettivo, paragonabile ad un Comune rurale, a cui spettava la gestione del proprio territorio di competenza, precisamente quella di boschi, pascoli e coltivi ma anche la manutenzione infrastrutturale (strade, ponti) e strutturale (chiese, corsi d'acqua), la cui autonomia era piuttosto ampia seppur ufficialmente sottoposta al governo centrale, competente in materia di giustizia e tasse. Il termine *Universitas* indica comunemente uno specifico ente collettivo che si autogoverna entro certi ambiti e dispone di determinati poteri tradizionali, sebbene in (inter)dipendenza da un'autorità superiore. BIANCHI, 2019, Op. Cit.

<sup>153</sup> Come si vedrà successivamente, furono svariati i provvedimenti con finalità squisitamente pubbliche operati dall'Università, quali la riparazione di ponti, strade, fontane e altro ancora.

Del 1407 è il primo verbale (documentato) di adunanza generale degli Uomini della *Balia* di Bagnara, nel quale risulta che essa era originariamente costituita, organizzata e retta da statuti propri (origine privatistica) e possedeva diversi beni, detti *Bona Comunalia*, i quali non potevano essere alienati, donati o trasferiti al di fuori di detta balia da parte dei membri dell'ente senza l'autorizzazione di quest'ultimo.<sup>154</sup> Durante il corso del Cinquecento si segnalano alcuni atti di acquisto a favore dell'Università degli Uomini di Bagnara, oltre all'attestazione del godimento di diritti d'uso civico di pascolo e legnatico su terreni della comunità di Nocera.

Occorre rilevare il fatto che i rapporti tra la comunità di Bagnara e quella di Nocera sono caratterizzati storicamente da tensioni e contenziosi in relazione ai rispettivi possedimenti e confini, così come ad interferenze comunali nella vita dei bagnaresi.<sup>155</sup>

Nel 1573, rilevata dal visitatore apostolico la necessità per il parroco di risiedere in loco, l'Università provvide alla costruzione della casa parrocchiale;<sup>156</sup> un anno dopo, realizzò la fonte battesimale, il tabernacolo e la pavimentazione della chiesa; nel 1596 intervenne per deumidificare le pareti della chiesa e restaurare la casa parrocchiale; nel 1612, sul nuovo campanile eretto nella chiesa, costruì la “campana dell'Arme”<sup>157</sup> (Università Agraria Bagnara, 2016).

Ecco, quindi, che l'Università di Bagnara inizia la sua trasformazione in istituzione privata a carattere pubblico, svolgendo funzioni legate alla cura e alla tutela degli interessi collettivi.

---

<sup>154</sup> Risulta in questo senso di particolare interesse una disposizione del 1523, volta ad impedire il frazionamento dei beni dell'Università. Essa origina da un contenzioso sorto tra due donne e l'Università, le quali, in seguito al matrimonio con un uomo di Nocera, vollero ritirarsi dalla comunione di beni e persone, trasferendo con loro anche i diritti d'uso sui beni comunitativi. Dalla causa che ne seguì emerse tale disposizione, la quale sostanzialmente è un accordo tra la corporazione delle donne (*Universitas Dominarum*) e quella degli uomini di Bagnara, attraverso cui le donne rinunciarono ad ogni diritto sui beni dell'Università in cambio dell'impegno della stessa a pagare dieci fiorini ad ogni donna senza fratelli o mariti, o maritata con uomini esterni alla balia, così da evitare processi di dispersione dei beni e dei diritti comunitativi. UNIVERSITÀ AGRARIA BAGNARA, 2016, Op. Cit.

<sup>155</sup> In particolare, sui beni acquisiti dal Comune di Nocera, dunque ad eccezione di quelli considerati originari in accordo all'atto del 1407, è imposto all'Università di Bagnara il pagamento di una dativa annua; così, diversi scontri tra le due comunità si riferiscono proprio alla questione del pagamento di essa. Infatti, secondo la relazione sulla città di Nocera elaborata da Monsignor Innocenzo Malvasia (1587), tale comunità imponeva considerevoli dative, risultanti in entrate di bilancio assai superiori alle uscite. UNIVERSITÀ AGRARIA BAGNARA, 2016, Op. Cit.

<sup>156</sup> Se nelle città il predicatore era chiamato e retribuito dall'autorità comunale, a Bagnara ciò era a carico dell'Università, la quale, come si può notare da questa specifica nota, curava gli interessi di tutta la balia. Inoltre, fu sempre l'Università ad erigere un Monte Frumentario a Bagnara, a seguito dell'imposizione del vescovo di competenza, il quale fungeva da deposito di grano da distribuire alla popolazione meno abbiente che non ne disponeva. UNIVERSITÀ AGRARIA BAGNARA, 2020, Op. Cit.

<sup>157</sup> L'apposizione della campana, da suonare durante le frequenti incursioni di banditi, era motivata principalmente da ragioni di pubblica sicurezza, con l'obiettivo di dare l'allarme alla comunità. UNIVERSITÀ AGRARIA BAGNARA, 2016, Op. Cit.

Un documento del 1618, in cui si discute della possibile revoca del diritto di tenere le proprie adunanze concesso dai priori di Nocera all'Università, testimonia i forti contrasti tra il Comune e l'ente collettivo. In tal senso, l'idea di revocare tale diritto si collegava all'affermazione dell'Università, espressa proprio durante una di queste adunanze, di non riconoscere il Comune di Nocera come autorità superiore.<sup>158</sup> Se è vero che le adunanze continuarono a svolgersi regolarmente,<sup>159</sup> comunque le tensioni tra le due comunità non si placarono, ma anzi proseguirono intensamente durante i secoli successivi in rapporto a presunte occupazioni abusive di terreni del Comune di Nocera, di cui l'Università si era apparentemente appropriata<sup>160</sup> (Università Agraria Bagnara, 2016).

Nel 1677 l'Università provvide, ancora una volta, al restauro e alla manutenzione della chiesa, mentre nel 1683 si colloca il catasto della Balìa comprendente l'elenco degli intestatari, e quello dell'Università di Bagnara indicante tutto ciò che andava a formare il patrimonio collettivo. Dall'inizio del Settecento, oltre a qualche ulteriore atto d'acquisto di terreni, Bagnara scomparve improvvisamente dalle deliberazioni comunali di Nocera, molto probabilmente a causa delle ampie capacità di autogestione che la comunità ivi insediata esercitava, in particolar modo dopo aver vinto il confronto col Comune rispetto alla proprietà delle terre oggetto di disputa. Nel 1739 l'Università si adoperò per la manutenzione stradale, da Bagnara fino all'abitato oggi noto come Case Basse. Con il Motu proprio di Pio VII del 1801 è decretata la demanializzazione, mediante passaggio alla Camera apostolica, dei beni collettivi, ai fini della vendita degli stessi; ciononostante i beni dell'Università di Bagnara non vengono incamerati tra quelli del Comune di Nocera, trattandosi di beni privati<sup>161</sup> (Università Agraria Bagnara, 2016).

---

<sup>158</sup> Lo Statuto del 1567 del Comune di Nocera imponeva la validità delle norme statutarie sia per la città di Nocera che per il suo contado, ma, nonostante ciò, la comunità di Bagnara continuava ad autoregolarsi e autogovernarsi *de facto*, andando così a contestare l'autorità comunale in ragione dell'antica autorità riconosciuta all'Università. BIANCHI, 2019, Op. Cit.

<sup>159</sup> Degli antichi registri delle adunanze ne restano soltanto due conservati: il primo degli anni 1622-1637 e il secondo dal 1707 al 1808; l'adunanza più antica dell'Università degli Uomini di Bagnara, di cui si hanno fonti documentali, risale quindi al 1622. Gli ordini del giorno di tali adunanze gravitavano attorno a questioni pratiche di amministrazione e gestione territoriale, riflettendo così tutta una serie di preoccupazioni, esigenze e problematiche proprie di una comunità che si autogestisce. BIANCHI, 2019, Op. Cit.

<sup>160</sup> Un atto del Comune di Nocera del 1621 afferma che, [...] *stante l'inquietudine di questa Università, ch'attende a volersi far repubblica*, è necessario deputare uomini che restituiscano alla comunità di Nocera tutti i terreni a suo tempo alienati e che sottraggano all'Università di Bagnara tutti i diritti e le entrate di cui gode. UNIVERSITÀ AGRARIA BAGNARA, 2016, Op. Cit. Ciò testimonia tutto il timore del Comune dinanzi ad una comunità determinata ad autogovernarsi.

<sup>161</sup> Incameramento che non avverrà nemmeno con la successiva legge del 1820, né con l'avvento del Regno d'Italia.

Nel 1894, invece, entrò in vigore la legge pontificia n.397, da cui si avviò la costituzione dei vari enti esenziali delle comunità di riferimento comunque denominati, per affrancazione dei beni comunitativi dalle servitù civiche esistenti. Quindi, se da un lato con l’emanazione della legge n.397/1894 gli utenti delle variegate associazioni agrarie informalmente esistenti furono riconosciuti in qualità di associazioni legalmente considerate come persone giuridiche, determinando così la formazione delle attuali Comunanze Agrarie (tra cui quelle del Comune di Massa Martana),<sup>162</sup> dall’altro lato anche l’Università di Bagnara si ritrovò impattata dalla presente legge ma in maniera diversa. Infatti, essendo l’Università di Bagnara un ente preesistente alla suddetta legge, il dominio collettivo conservava le sue caratteristiche proprie di chiusura ai non originari, di circoscrizione del godimento dei diritti e del patrimonio alle sole famiglie discendenti dagli antichi originari.

Quindi, se con l’affrancazione dei beni patrimoniali del Comune di Nocera dalle servitù civiche vennero assegnati all’Università, quale corrispettivo per tale affrancazione, una parte dei beni gravati per un totale di circa 24 ettari, sui quali l’intera collettività residente a Bagnara (e Aggi) acquisì diritti di uso civico indipendentemente dall’appartenenza all’Università, questi 24 ettari aperti a tutti i residenti della frazione andarono a minare le basi su cui si era finora fondato l’ordine giuridico<sup>163</sup> dell’Università degli Uomini di Bagnara (Università Agraria di Bagnara, 2016).

Così, nel 1896 fu convocata un’assemblea generale che redasse un nuovo regolamento, proprio al fine di tutelare i diritti degli originari, nel quale si dispose che:

*[...] alle assemblee partecipano i capi delle famiglie discendenti dalle dodici stirpi originarie e solo a loro spetta svolgere le funzioni amministrative assumendo cariche di gestione, che della stessa Comunanza fanno parte solo i discendenti di dodici stirpi di famiglie originarie che possiedono, godono ed amministrano fra loro i beni dell’Università dividendosi i proventi dell’amministrazione e delle vendite<sup>164</sup> e che il condominio è e rimane ristretto alle famiglie discendenti dalle 12 stirpi originarie e nessun condomino può essere annesso tranne nei casi contemplati dal codice civile (Comunanza Agraria Bagnara, 2023).*

---

<sup>162</sup> Ad eccezione di quella di Viepri, la cui esistenza è attestata già a partire dal Cinquecento.

<sup>163</sup> Il carattere di chiusura della proprietà collettiva dell’Università di Bagnara fu sempre difeso con tenacia dall’ente, sia nel caso della disposizione contro il frazionamento dei beni del 1523 che in questo caso, in ragione della volontà di non disperdere e trattenere in loco il privilegio collettivo.

<sup>164</sup> La divisione dei proventi è un tratto peculiare dell’Università di Bagnara, in quanto proprietà collettiva chiusa e di origine privatistica, che ad oggi non sussiste più.

Pertanto, in seguito all'approvazione da parte della Giunta Provinciale Amministrativa del nuovo statuto e del nuovo regolamento, gli utenti vennero distinti in utenti proprietari e utenti semplici, dove i primi godevano tanto dei diritti d'uso civico sull'intero patrimonio collettivo (a quei tempi circa 700 ettari) quanto dei diritti all'amministrazione e alla suddivisione dei proventi, mentre i secondi (subentrati solamente dopo l'affrancazione) potevano esercitare unicamente i diritti di uso civico sulle terre affrancate. Tale approvazione significò una sorta di ricostituzione dell'Università, divenuto così un ente ibrido a metà tra il privato e il pubblico anche sul piano formale e definitorio.<sup>165</sup>

Infine, a seguito della legge fascista del 1927 e di una causa del 1929 tra l'Università e un utente semplice, a cui conseguì l'approvazione di un nuovo statuto nel 1938,<sup>166</sup> anche gli utenti semplici acquisirono il diritto all'amministrazione e fu stabilito un periodo minimo di dieci anni di residenza nelle frazioni di Bagnara, Aggi e Colle Aprico per acquisire lo *status* di utente.<sup>167</sup>

Ad oggi, l'Università o Comunanza Agraria di Bagnara conta un patrimonio collettivo, non più ristretto ai soli discendenti delle famiglie originarie ma aperto a tutta la collettività residente, di circa 750 ettari, goduto e gestito da circa 250 utenti, i quali esercitano diritti d'uso civico di raccolta del legnatico e del tartufo.<sup>168</sup> Tale patrimonio insiste prevalentemente sui monti che circondano il paese di Bagnara, essendo così costituito in modo preponderante da boschi e pascoli d'alta quota, sui quali l'Università ha costruito cinque aree ricreative attrezzate ed ha curato la sentieristica. Inoltre, su una piccola porzione delle terre di proprietà dell'Università è imposto il vincolo SIC, in corrispondenza del fiume Topino.

Parallelamente ai possedimenti silvo-pastorali, l'Università di Bagnara ha spostato il proprio baricentro, similmente a quanto visto per la Comunanza di Colpetrazzo, sul paese.

In tal senso, essa ha acquisito in tempi recenti numerosi fabbricati al fine di sostenere e incrementare la vitalità e la socialità della frazione. In particolare, quindi, dispone di una propria sede, della piazza centrale con annesso parco giochi e campo da bocce, di un centro sociale

---

<sup>165</sup> È con questa legge che l'Università degli Uomini di Bagnara viene formalmente riconosciuta come Università (o anche Comunanza) Agraria. BIANCHI, 2019, Op. Cit.

<sup>166</sup> Fu inoltre introdotto il divieto di ripartizione degli utili, come nelle altre Comunanze, quale elemento che attualmente caratterizza tutti i Domini Collettivi.

<sup>167</sup> Limite minimo abbassato in tempi più recenti da dieci a cinque anni. COMUNANZAAGRARIABAGNARA.COM, (2023). *La storia*, <<https://www.comunanzaagrariabagnara.com/la-storia>>, (Tratto il giorno: Ottobre 10, 2023).

<sup>168</sup> Secondo quanto riportato dal presidente dell'Università, ad oggi vi è abbastanza richiesta di legnatico da parte degli utenti, una decina di tartufai e nessun utente che ha animali da pascolo (i pascoli dell'Università sono quindi affittati a privati dietro pagamento di un corrispettivo). Per quanto riguarda il diritto di raccolta tartufi, l'Università di Bagnara, a differenza delle altre, si è data come regola interna quella di dover comunque seguire il corso regionale di abilitazione (seppur non sarebbe necessario sulle terre collettive) poiché si tratta sempre di conoscenze utili ai fini di un corretto comportamento ambientale. (INTERVISTE SUL CAMPO, 2023).

ricreativo, di un edificio adibito a circolo, di una biblioteca e di un impianto sportivo (dove l'Università patrocina e co-organizza il torneo di calcio delle frazioni di Nocera, con musica, cibo e socialità per sei serate consecutive). Inoltre, essa ha in gestione il cosiddetto Villaggio della Sostenibilità,<sup>169</sup> all'interno del quale sono presenti l'archivio storico dell'Università e la mostra permanente dedicata alle terre delle Balia di Bagnara.



Figura 12. Il Villaggio della Sostenibilità di Bagnara. (FONTE: Foto dell'Autore).

Come nei casi delle Comunanze Agrarie dei Martani, l'Università va a svolgere una vasta gamma di attività a beneficio della comunità di cui è esponenziale, da quelle tradizionali di gestione, manutenzione e tutela del patrimonio collettivo silvo-pastorale a quelle

---

<sup>169</sup> Il Villaggio della Sostenibilità nasce in seguito al violento terremoto del 1997, per il quale sono stati costruiti a Bagnara degli accampamenti composti da una serie di casette in legno. Queste hanno ospitato per anni le famiglie terremotate del territorio comunale di Nocera Umbra, nelle aree di prima emergenza di Acciano, Bagnara, Boschetto, Capannacce, Capanne, Case Basse, Castiglioni, Cellerano, Colpertana, Isola, Lanciano, Le Prata, Mascionchie, Molina, Mosciano, Nocera Scalo, Pascigliano, Salmata, Schiagni, Sorifa, Stravignano, Villa Postiganano e Ville Santa Lucia, sostituendosi ai metallici containers. Nel 2007 l'Università, al fine di rafforzare la ricostruzione del paese e la vita sociale che si era persa, decise di ristrutturare la totalità delle casette in legno, integrandole nel territorio circostante e rendendole punto di aggregazione, oltre che fonte di reddito per la comunità intera. Così, ottenuta l'autorizzazione al restauro e alla gestione delle stesse da parte dell'amministrazione comunale, l'ente collettivo ha realizzato tale villaggio, basato sui principi della solidarietà e della sostenibilità, che funga da centro di aggregazione sociale e da stimolo per un atteggiamento eco-compatibile rispetto all'intera comunità di Bagnara. In particolare, esso ha una duplice finalità di accoglienza turistica mediante cui valorizzare il territorio locale, e di educazione storica, culturale ed ecologica grazie alla creazione di un'aula verde per attività di educazione ambientale e di un museo del territorio rappresentativo delle eccellenze della zona, dalle sorgenti del fiume Topino, ai fossili del Monte Pennino, dalle Grotte dell'Angelo ai prodotti del bosco. Inoltre, tale progetto potrebbe rappresentare un esempio possibile di recupero e riutilizzo dei villaggi di emergenza esistenti nel territorio nocerino. COMUNANZAAGRARIABAGNARA.COM, (2023). *La storia*, <<https://www.comunanzaagrariabagnara.com/la-storia>>, (Tratto il giorno: Ottobre 10, 2023).

complementari di tipo formativo e ricreativo, sempre riferite al patrimonio forestale, da quelle sociali finalizzate all'aggregazione comunitaria ed articolate sul paese a quelle educativo-culturali su cui l'Università di Bagnara ha investito con particolare enfasi. Dunque, oltre alle tradizionali attività previste nello statuto, l'Università si è adoperata sia per realizzare progetti volti alla valorizzazione turistica del territorio, recuperando memoria storica e valori ambientali locali, sia per stimolare ulteriormente la dimensione sociale ed educativa in senso collettivo e comunitario.<sup>170</sup> In particolare, i molteplici interventi operati dall'Università sono stati i seguenti: installazione dei ripetitori TV, ADSL e telefonici, installazione e attivazione delle *webcam* metereologiche, installazione di un impianto a pannelli fotovoltaici, costruzione del recinto ai terreni Fontanelle-Vetturetta per la realizzazione di tartufaie, realizzazione di nuove piste forestali, implementazione dell'illuminazione pubblica laddove assente, realizzazione della piazza Fulvio Sbarretti, del parco giochi e del campo da bocce, acquisizione del relativo fabbricato, acquisizione dell'edificio Gasparri, manutenzione ordinaria e straordinaria del monumento Sbarretti, ricostruzione fontana Breccito, acquisto di mezzi di trasporto per utilizzo comunitario (Land Rover, mezzo multiuso Avant, biciclette a pedalata assistita), realizzazione dell'impianto sportivo, impartizione di corsi micologici, di tartuficoltura e olivicoltura, corsi di certificazione HCCP, corsi per l'utilizzo della motosega, di carrelli elevatori e di conduzione dei trattori, elaborazione del PGF (in concerto con l'Agenzia Forestale Regionale), organizzazione di manifestazioni culturali ed eventi sociali per la comunità, raccolta e messa a disposizione di libri (sull'Università, su San Francesco d'Assisi, su Fulvio Sbarretti, sui dipinti della Chiesa di San Egidio), ricerca e restauro di antichi documenti, ricostruzione dell'edicola, riproduzione del dipinto di Matteo da Gualdo, ristrutturazione del tetto della Chiesa di Santa Lucia, riscaldamento a pavimento della Chiesa di San Egidio, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade dell'Università (ma spesse volte anche comunali). In aggiunta, l'Università collabora e realizza iniziative con altre realtà del territorio quali la biblioteca Buriani<sup>171</sup> (presentazione di libri e dibattiti), *Bagnara APS* (gestione del circolo e promozione attività sociali e culturali) e la sezione locale della *Federazione Italiana Escursionisti*. Infine, l'Università Agraria è uno degli enti fondatori della Consulta Nazionale delle proprietà

---

<sup>170</sup> Infatti, come raccontato da alcuni utenti, se precedentemente al terremoto del 1997 la vita sociale della comunità di Bagnara era particolarmente accesa, in seguito ad esso si è verificato un notevole aumento delle difficoltà materiali di ritrovarsi in compagnia (a causa dei danni strutturali e della necessità di ricostruzione le famiglie non avevano più occasione di incontrarsi in luoghi pubblici, restando così confinate nei propri accampamenti), insieme ad un cambiamento di abitudini che ha favorito tendenze all'individualizzazione. (INTERVISTE SUL CAMPO, 2023).

<sup>171</sup> Seppur la gestione della biblioteca sia formalmente separata dall'Università, l'edificio è di proprietà di quest'ultima.

collettive, nata nel 2006 presso il Senato della Repubblica, il cui scopo è la difesa degli interessi di tutte le associazioni agrarie collettive comunque denominate.<sup>172</sup>

La considerevole mole di interventi e possedimenti dell'Università, il cui obiettivo primario è quello di arginare lo spopolamento di piccole realtà frazionali come Bagnara, non è derivante esclusivamente dalle entrate ordinarie di gestione patrimoniale (contributi degli utenti per gli usi civici e affitto dei pascoli) e dai contributi europei e regionali – come nel caso delle altre Comunanze – ma è strettamente legata ai ricavi originanti dall'affitto di cave. La presenza di queste cave, insieme ad altri aspetti che verranno esplorati nel seguito del presente sottoparagrafo, è un elemento peculiare differenziante l'Università di Bagnara dalle altre quattro Comunanze, oltre a rappresentare una questione potenzialmente ambigua e scivolosa. Infatti, d'istinto potrebbe affiorare immediatamente un pensiero: come si possono associare delle cave ad un'istituzione volta alla preservazione ambientale? Per affrontare in maniera più adeguata possibile questa domanda, che naturalmente anche io mi sono posto, lascerò che siano le parole di qualcuno che vive questo territorio – precisamente Claudia, utente dell'Università e abitante di Bagnara – a rispondere:

*A volte bisogna fare dei compromessi, no? Guarda le cave. Belle? No. Chi potrebbe mai dirlo che sono belle? Quello che vedi intorno però, il fatto che questa realtà ancora esista, è dovuto a quello. Grazie a questi compromessi tante famiglie sono riuscite a mangiare, altrimenti che avrebbero fatto in un posto così? Quindi, io capisco il discorso dall'esterno, però poi c'è anche un altro punto di vista. L'interconnessione di cui parlavamo prima, tra paesaggio, economia, socialità, e anche la sostenibilità, la quale non è un discorso che ha a che fare solo con l'inquinamento, ma anche con la presenza dell'uomo nel mondo, la sostenibilità non è solo essere green, è lavoro, è riuscire a vivere. [...] È quindi una contraddizione mettere nell'ambiente qualcosa che non è funzionale ad esso ma a noi? No, perché se noi dobbiamo essere funzionali all'ambiente, lo spopolamento di queste zone non giova a nessuno, tanto meno all'ambiente. Guarda che succede in certe zone con l'incuria e l'abbandono, pensa alle zone spopolate e alla gestione forestale che ne consegue, anche l'ambiente ha bisogno di una presenza umana, che però sia armonica, equa, controllata nell'espansione. (intervista con Claudia, 2023).*

---

<sup>172</sup> Oltre a questa forma di coordinamento nazionale tra gli svariati enti collettivi disseminati in tutta la penisola, ne esiste un'altra a proiezione regionale: è il coordinamento dei Domini Collettivi dell'Umbria, di cui tutte e cinque le Comunanze di riferimento fanno parte. Similmente alla Consulta Nazionale (a cui tale coordinamento regionale aderisce, come aderisce anche al Centro Studi e Documentazione sui demani civici e sulle proprietà collettive presso l'Università di Trento), gli obiettivi di queste forme di coordinamento sono quelli di sviluppare comunità d'intenti fra i diversi Domini Collettivi, fare fronte comune su battaglie specifiche, fornire sostegno tecnico-legale o di interpellanza alle norme. (N.d.A.).

Dunque, la presenza di cave a Bagnara, legate alla presenza quasi unica in Italia di depositi di carbonato di calcio, ha generato nel tempo un reinvestimento costante nel territorio locale, a beneficio della comunità, espressosi proprio nella fornitura di beni e servizi collettivi, particolarmente di tipo sociale. Innanzitutto, l'attività estrattiva è regolamentata dalla Regione e dal Comune, laddove la concessione di cava è autorizzata dalla prima su un piano predisposto dal secondo, ed entrambi gli enti pubblici dovrebbero svolgere una funzione di controllo rispetto a tale attività (intervista con il sindaco di Nocera, 2023). Se è vero che senza la concessione data dalla Regione non si può proseguire, è altrettanto necessaria l'approvazione del progetto di cava da parte del Dominio Collettivo che ha in proprietà i terreni, il quale andrà a percepire un canone annuo di compensazione dovuto all'estrazione di una parte del suo patrimonio collettivo. In sostanza, quindi, risulta essere una condizione necessaria il fatto che tutti e tre gli enti coinvolti autorizzino l'attività estrattiva. Nel caso di Bagnara il percepimento di questi canoni, da reinvestire obbligatoriamente nel territorio come sancito dall'attuale statuto, ha permesso all'Università di realizzare quell'ampia gamma di interventi e progetti prima elencati.

Eppure, come hanno raccontato Lorenzo e Peppe (2023) dell'Università, non è sempre stato così. Fino agli inizi degli anni Ottanta l'Università percepiva solamente tre milioni di lire annui per una concessione esclusiva di 600 ettari, grazie alla quale l'azienda cavatrice (Umbria Mineraria dal 1964 fino al 1980 circa, poi *Omya S.p.A.*) agiva in maniera scorretta, ovvero molto estrattiva e poco funzionale al territorio. Così, nel 1983 il consiglio dell'Università decise di fare causa all'azienda *Omya S.p.A.*, che gestiva due cave sul Monte Pennino (mentre una terza, lungo la Strada Provinciale Septempedana che collega Bagnara e Nocera, è gestita dalla *MO.TE.MI.*), riuscendo ad ottenere un nuovo contratto, decisamente più favorevole: da 600 a 23 ettari di esclusiva per centodieci milioni di lire (non individuati come quota fissa come per i tre milioni accordati in precedenza, ma risultanti dal pagamento al metro cubo del carbonato estratto) invece che tre. In questo modo, l'Università ha protetto tanto gli interessi di chi lavorava nello stabilimento aziendale (ai tempi tra le 40 e 50 persone) garantendo la presenza della ditta per una durata anche maggiore, visti i limiti di scavo imposti,<sup>173</sup> quanto quelli di chi non ci lavorava mediante il reinvestimento perpetuo dei canoni percepiti a favore della comunità. In particolare, la cospicua differenza monetaria dei due canoni ha significato ampie e nuove possibilità di investimento, concretizzatesi in tutti quegli interventi e progetti realizzati dall'Università. In aggiunta, le cave poste nelle terre collettive di competenza dell'Università

---

<sup>173</sup> Infatti, se precedentemente la cava fu addirittura posta sotto sequestro poiché vi erano escavazioni collocate al di fuori della concessione, col nuovo contratto gli ettari concessi (passati da 600 a 23) dovevano essere recintati in modo tale che l'azienda non potesse espandersi al di fuori di essi. (INTERVISTE SUL CAMPO, 2023).

di Bagnara sono oggi sottoposte ad efficaci procedure di riambientamento,<sup>174</sup> anch'esse introdotte in seguito a tale causa su pressione dell'ente collettivo.<sup>175</sup> Pertanto, la necessità di trovare un equilibrio tra la tutela del patrimonio collettivo in ottica intergenerazionale e la fornitura di servizi collettivi per la comunità, volti a porre un freno alle pericolose tendenze di spopolamento, si è tradotta in una soluzione di compromesso tra i due poli, tale per cui risulta estremamente importante per l'ente collettivo assicurarsi fonti reddituali (pur garantendo un certo grado di salvaguardia ambientale), ai fini non solo dell'espletamento delle proprie funzioni ma anche in relazione al mantenimento sia di opportunità lavorative ed economiche per i membri della collettività che di spazi e momenti di socialità ed aggregazione, cosicché sia possibile garantire una vita sostenibile in tutte le sue sfaccettature.

Altro elemento di peculiarità che caratterizza l'Università Agraria di Bagnara si lega alla questione dell'appropriazione delle sorgenti del fiume Topino, oramai considerabile piuttosto come ruscello. In tal senso, si nota un *continuum* di conflittualità (pur all'interno di una graduale tendenza alla normalizzazione dei rapporti) che sin dal Cinquecento, come abbiamo visto, contrassegna i rapporti tra l'istituzione collettiva e gli invasivi enti pubblici.

Parlando delle relazioni con le autorità pubbliche, Lorenzo, attuale presidente dell'Università, afferma che:

*Le autorità hanno portato via l'acqua del Topino con l'acquedotto, negli anni Settanta hanno fatto il secondo, portano via tutto quello che serve loro e non ti danno niente, hanno espropriato, e proprio non danno niente. Adesso c'è una causa che è iniziata il 22 maggio presso il Commissario degli usi civici, il quale sta studiando il caso e si deve pronunciare. Restiamo in attesa. Quello che è certo è che hanno portato via un casino d'acqua, hanno*

---

<sup>174</sup> Fino agli anni Ottanta, infatti, le concessioni regionali permettevano un'escavazione con una gradinatura di 5 mt. di base e 20 mt. di altezza, un'impostazione che rendeva impossibile il riambientamento. Così, fu proposto un nuovo progetto di escavazione che prevede di partire dall'alto verso il basso proprio ai fini del riambientamento di quella parete verticale di 20 mt. (riferita alla prima cava sul Pennino, oggi ancora ben visibile); inoltre, tale modalità di escavazione permette di mantenere la pendenza originale del rilievo piuttosto che imprimergli una forte verticalità artificiale. Il progetto, quindi, prevede una gradinatura di 1x1 mt., con riporto di terreno vegetale ogni tre gradoni. Successivamente, nella parte in riambientamento, una volta riposizionato e lasciato riposare per qualche mese il terreno vegetale, si procede all'idrosemina con miscele di semi della zona, da cui nasce l'erba. Passati due anni, segue la piantumazione di specie vegetali della zona, quali acero, faggio, serbo montano e rosa canina. Seguendo tale procedura, è possibile quindi riabbassarsi con gli scavi, lasciando a monte una parete già verde. Si tratta di un'operazione dinamica secondo cui, man mano che ci si abbassa, si provvede al riambientamento, in contemporanea all'escavazione. La seconda e più recente cava sul Pennino, concessa proprio in questo modo, dall'alto verso il basso, risulta infatti difficilmente visibile se comparata con la prima, concessa invece dal basso verso l'alto e senza riambientamento. Al momento, tutte e tre le cave sono soggette a questo tipo di concessione e quindi al riambientamento. Luciano. (INTERVISTE SUL CAMPO, 2023).

<sup>175</sup> Il quale ha imposto altri vincoli ambientali, di sicurezza e di manutenzione, come rispetto al rotolamento sassi e allo stato della strada che porta alla cava.

*arricchito Perugia e hanno impoverito qui. Io certe volte sono intervenuto a dei convegni a Perugia in cui si parlava di sostenibilità, di mutuo scambio, e gli ho detto “voi parlate tanto di questo e di quello, però poi prendete solo e non date niente”. Anzi, pensa noi paghiamo l’acqua più di quelli che stanno a valle. (intervista con Lorenzo, 2023).*

Si tratta di una problematica secolare, risalente alla fine dell’Ottocento, quando l’allora presidente dell’Università si oppose ai progetti del Comune di Perugia, il quale ambiva a captare le acque del Topino ai fini del soddisfacimento della domanda idrica dell’intera provincia. Durante il lavoro di ricerca storica svolto dal consiglio dell’Università sono emersi dei documenti del 1898 che avevano ad oggetto proprio tale causa, insieme ad un’associata trattativa, per la quale si stabilì che il Comune di Perugia potesse prelevare 25 litri al secondo, dietro il pagamento di una somma fissa *una tantum* e lasciando l’abbondante parte residuale all’uso civico della popolazione locale.<sup>176</sup> Fu in seguito a tale accordo che cominciarono i lavori per la costruzione di un’ampia vasca di raccolta delle acque nei pressi della sorgente, con annesso un acquedotto per la distribuzione di queste nel territorio perugino.

Ciononostante, la questione proseguì sulla base di un altro accordo, raggiunto nel 1953, per la concessione fino al 2025 del rilascio di maggiori quantità idriche, precisamente 210 l/s.

Durante gli anni Cinquanta la comunità di Bagnara era segnata da una forte necessità d’acqua in relazione all’abbeveramento del bestiame e all’irrigazione dei campi, eppure si procedette alla stipula di tale accordo, tra l’altro senza prevedere alcuna compensazione per l’uso civico sottratto.<sup>177</sup>

Da quel momento la situazione precipitò, nei termini in cui, durante gli anni Settanta, fu costruito il secondo acquedotto, senza minimamente coinvolgere l’Università proprietaria dei terreni, e di conseguenza aumentarono vertiginosamente i prelievi idrici. La problematica principale odierna, quindi, è costituita da due aspetti: il primo è legato agli eccessivi prelievi eseguiti dai vari enti gestori degli acquedotti a tutti i livelli (AURI regionale, Umbra Acque, VUS), i quali, in deroga all’accordo del 1953, ad oggi prelevano quasi 400 l/s; il secondo è connesso alle conseguenze di tali prelievi massicci, a causa dei quali il Topino si trova oggi in una situazione di estrema difficoltà in ragione del fatto che in tal modo non è nemmeno

---

<sup>176</sup> Poiché, infatti, anche i corpi idrici vanno a comporre quello che è il patrimonio collettivo gestito dall’ente esponenziale della comunità, su cui quest’ultima esercita diritti di uso civico.

<sup>177</sup> In tal senso, l’attuale vicepresidente dell’Università segnala, a suo avviso, una mancanza di lungimiranza e di attenzione al territorio per quanto riguarda l’operato del consiglio d’allora. Infatti, egli testimonia come la comunità di Bagnara a quei tempi, dietro la promessa di poter lavorare alla costruzione del nuovo acquedotto legato al nuovo accordo, lo accolse paradossalmente con piacere, proprio in ragione della possibilità di lavorare e quindi di assicurarsi una fonte reddituale. Peppe. (INTERVISTE SUL CAMPO, 2023).

possibile garantire il deflusso minimo vitale del fiume.<sup>178</sup> Inoltre, l'attuale consiglio ha riesumato alcuni espropri irregolari ed illegittimi, eseguiti dalla Regione Umbria e legati alla costruzione del secondo acquedotto, considerati tali poiché sui terreni gravati da uso civico è obbligatorio procedere in prima istanza alla sdemanializzazione e al cambio di destinazione,<sup>179</sup> dietro il pagamento di una somma a coloro i quali viene privata la possibilità di continuare ad esercitare i diritti di uso civico – cosa che non è avvenuta. Così, è stata avviata un'istanza presso il Commissario degli usi civici, a seguito della quale, se verranno validati i reclami dell'Università, conseguirà una causa in tribunale. Secondo le testimonianze di Lorenzo e Peppe, *con questa causa si spera che ci sia un qualche rientro, non in termini di soldi, ma almeno delle opere pubbliche, qualcosa per la comunità* (intervista con Lorenzo, 2023), *poiché il punto è che qui a Bagnara ci sono delle grandi risorse, e vogliamo gestirle noi di Bagnara, non gente da fuori, per lasciarle alle generazioni che verranno. Vogliamo salvaguardare e migliorare il patrimonio, magari anche accrescerlo, per chi vivrà in futuro sul territorio* (intervista con Peppe, 2023).

Ancor più paradossale è il fatto che, in relazione all'esposto di segnalazione degli espropri illegittimi fatto dall'Università, collegato all'input dato dalla Regione proprio in termini di segnalazione di eventuali abusi sul territorio, la Regione si è costituita contro quello stesso esposto, ancora a testimonianza dell'agire talvolta scorretto degli enti pubblici.

Dunque, al momento è in corso una commissione interconsiliare, allargata a tutti gli attori coinvolti (tra i quali Legambiente, varie associazioni locali e le Comunanze della zona), volta a predisporre un tavolo tecnico che affidi all'Università di Perugia uno studio idrogeologico per conoscere il bacino idrico da cui l'acquedotto preleva l'acqua e per valutare l'ammontare del danno ambientale dovuto a tale sottrazione, in modo da trovare una soluzione condivisa; in

---

<sup>178</sup> Secondo le testimonianze di alcuni utenti, e anche di attuali rappresentanti politici del consiglio comunale di Nocera, il fiume Topino nominato da Dante nella Divina Commedia di fatto non esiste più nel suo territorio di nascita e torna ad essere un piccolo fiumicello solo laddove convergono altri affluenti che ne aumentano la portata. Se esso è ricordato come un fiume potente ed inattraversabile poiché largo sei o sette metri, ad oggi invece appare come un debole rigagnolo, le cui acque vengono costrette ed incanalate all'interno di tubature dirette verso l'hinterland perugino. Così, d'estate esso è sistematicamente asciutto, mentre piogge e nevicate invernali, invece che alimentarlo, vanno a riempire tali tubature. In sostanza, quindi, la noncuranza delle istituzioni pubbliche (sia rispetto agli accordi presi, sia rispetto alle procedure riguardanti l'uso civico, sia rispetto alla garanzia del deflusso minimo vitale) – le quali tra l'altro effettuano le misurazioni idrologiche a valle rispetto alla sorgente di Bagnara, dove il Topino riceve già un affluente – ha prodotto una situazione di scarsità idrica estremamente dannosa per tutte le comunità bagnate dal fiume. (INTERVISTE SUL CAMPO, 2023).

<sup>179</sup> Il cambio di destinazione per altro uso, legato al vincolo di perpetua destinazione agro-silvo-pastorale del patrimonio dei Domini Collettivi, è una procedura giuridica attraverso cui elaborare una relazione che dimostri che la sottrazione dal patrimonio collettivo degli ettari sottoposti a tale cambio di destinazione non vadano ad inficiare l'esercizio dei diritti d'uso civico di pascolo e legnatico degli utenti (come fatto per le cave).

ultima istanza, tale commissione si riserva la possibilità di avviare un eventuale percorso giudiziario, per il quale sussistono le condizioni adatte a procedere.



*Figura 13. In primo piano la 'fonte del Pellegrino', costruita e restaurata dalla Comunanza Agraria di Bagnara. Si noti sullo sfondo l'impianto di raccolta delle acque sorgive del fiume Topino. (FONTE: Foto dell'Autore).*

Restando sempre in tema di rapporti tesi tra istituzioni pubbliche e Domini Collettivi, ma anche in tema di equilibrio tra sostenibilità ed interventi sul patrimonio ambientale collettivo, occorre segnalare l'avvio di un progetto di costruzione di un parco eolico<sup>180</sup> su terreni di proprietà dell'Università, posti sul monte Alago.

La genesi di questo mostra ancora come l'agire degli enti pubblici, così come dei soggetti privati, abbia spesso assunto una connotazione di scorrettezza nei confronti dei Domini Collettivi.

---

<sup>180</sup> Una tipologia di progetto che negli ultimi trent'anni è stata spesso proposta in zone montuose, come, ad esempio, anche nelle Comunanze di Massa Martana e Colpetrazzo tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del Duemila. Se il progetto elaborato in relazione all'Università di Bagnara sembra essere in fase di avvio, diverso è stato l'epilogo per le due Comunanze citate. A Colpetrazzo fu inizialmente concessa l'elevazione di un anemometro che misurasse la potenza dei venti, per la quale la Comunanza percepì per alcuni tempi il canone di concessione, fintantoché l'opposizione verde in consiglio comunale non riuscì a bloccare il proseguimento del progetto, nonostante il raggiungimento di un accordo tra la società costruttrice e la Comunanza, per motivi di impatto ambientale, visivo ed acustico. A Massa, invece, non si arrivò nemmeno a ciò in ragione della strenua opposizione da parte sia di alcuni utenti che dei Comuni confinanti, in particolare Todi e Giano dell'Umbria, motivati dalle stesse ragioni. Inoltre, presso la Comunanza di Massa Martana fu bloccato anche un altro progetto, questa volta di tipo turistico ma sempre proposto da società private, nel 1964. Si trattava di costruire un villaggio turistico, con bungalow, ristoranti, corrente elettrica e strade asfaltate per portare viveri, sulla cima di Monte Castro. Se il consiglio d'amministrazione fu d'accordo a procedere, durante le assemblee in merito alla questione emerse tutta la contrarietà degli utenti in ragione del fatto che, costruendo quella struttura ricettiva, non avrebbero più potuto usufruire delle trosce né pascolare il bestiame a cui appartengono i pascoli d'alta quota. Così, nonostante il progetto fu previsto persino dal piano regolatore comunale (mentre ad oggi nei boschi vige il divieto assoluto di edificabilità), l'opposizione degli utenti indirizzata al Comune, poi necessariamente assunta dal presidente in rappresentanza degli stessi, provocò il blocco istantaneo del progetto. (INTERVISTE SUL CAMPO, 2023).

Infatti, Lorenzo racconta che:

*Noi ci siamo trovati, nel 2005, ad un incontro chiesto da una grossa società di Ascoli, che ci ha presentato un progetto sia sul Pennino che sull'Alago, di costruzione di un parco eolico composto da venti o trenta pale. All'incontro l'azienda ci dice "l'abbiamo già presentato in Comune", allorché io rispondo "ma chi ve l'ha detto?", e loro dicono "il Comune!"... ma come se la proprietà è la nostra. "Abbiamo messo anche l'anemometro", ci dicono. Questi hanno messo l'anemometro senza dire niente, allorché chiamo il Comune e gli dico "guardi qui c'è qualcosa che non va", eppure mi rispondono "no, no, qui possiamo fare l'esproprio", e allora io gli dico "no, no, questo è da vedere, venite su a Bagnara e ne parliamo altrimenti chiamo una ditta, lo faccio smontare e vi faccio pagare le spese". Dopo tre giorni arrivano, gli spiego che queste sono proprietà dell'Università Agraria, non sono espropriabili dal Comune. Nel frattempo, avevano pure fatto l'inserzione sul giornale, e dopo un mese volevano direttamente prendere possesso delle terre. Sostanzialmente, ha fatto tutto l'azienda col beneplacito del Comune. (intervista con Lorenzo, 2023).*

In seguito a questa dinamica, l'Università ha provveduto a fare un altro esposto alla Regione e una lettera di diffida all'azienda, dopo i quali si è trovato un accordo per il pagamento dei due anni di funzionamento illegittimo dell'anemometro. Nel frattempo, l'Università, per salvaguardarsi ha proceduto al cambio di destinazione, poiché comunque vedeva in tale progetto (approvato dall'assemblea) un'opportunità di sviluppo per il paese non solamente in relazione al percepimento di un canone annuo, ma anche in riferimento ad un accordo – imposto proprio dall'Università – per cui, oltre all'affitto del terreno (che naturalmente rimane di proprietà dell'ente collettivo, come per le cave), l'azienda è tenuta a destinare 350000 kilowatt d'energia alla comunità di Bagnara. Pertanto, anche in questo caso, si nota l'esigenza per queste piccole realtà frazionali di trovare delle soluzioni di compromesso tra interventi talvolta strutturali sul patrimonio collettivo e il mantenimento della fornitura di servizi a beneficio della collettività, in modo tale che essa non vada a disintegrarsi.

Infine, come nel caso delle Comunanze di Massa Martana e Mezzanelli (seppur in questi casi si tratti di attività riferite al passato), l'Università di Bagnara agisce spesso in sostituzione agli enti pubblici in relazione ad interventi che dovrebbero competere ad essi. Come raccontato da Lorenzo (2023), ogni anno si tiene una riunione tra Università e Comune al fine di produrre un documento che individui degli ambiti in cui possa operare l'ente collettivo e, di anno in anno, le dimensioni di questo documento aumentano. Infatti, l'ente collettivo ha eseguito svariati lavori, tanto in passato quanto oggi, associati ad opere pubbliche, quali l'elettrificazione

dei lampioni e la sistemazione di strade e fontane pubbliche, spesso proprio su richiesta del Comune che quindi, a differenza dell'Università, non sembra in grado di provvedere ad un'efficiente amministrazione del territorio.

Tale (semi)autonomia nell'organizzazione e nella gestione territoriale, discendente da secoli di autorganizzazione e autogestione, non si riflette solo nell'espletamento di questi interventi pubblici, ma anche nell'animo dei bagnaresi, considerati come un'entità a sé stante rispetto al Comune di Nocera. Ciò è testimoniato dalle parole di Claudia, la quale mi racconta che:

*Quando da ragazzini noi prendevamo il pulmino per andare a scuola a Nocera, gli altri ci dicevano "loro sono quelli di Bagnara, quelli della Repubblica", come se facessimo un mondo a parte. È una cosa che da un lato ti crea orgoglio ma dall'altro ti fa anche strano, c'è sempre stata questa visione a partire dai nocerini, che Bagnara fosse un po' un mondo a sé, che si gestiva le cose da solo, che ha la Comunanza, eccetera. Sicuramente, quindi, l'esclusione crea l'unione fra di noi. Mi ricordo anche questa cosa che mi è sempre rimasta impressa, che mi raccontavano i ragazzi più grandi: quando loro giocavano a pallone con la squadra del Nocera, il numero 5 doveva averlo sempre uno di Bagnara, perché il 5 è il numero della Repubblica. Per farti capire l'orgoglio e l'unione che crea questa situazione. (intervista con Claudia, 2023).*

## 2.2 Ruoli, funzioni e relazioni. La produzione di territori pluriversali e territori collettivizzanti

*“Cambiare vita”, “cambiare la società”: sono frasi che non significano nulla se non si prende in considerazione la produzione di uno spazio adeguato, “appropriato”.*  
(Lefebvre, 2015, 43)

### 2.2.1 Ruoli e funzioni delle Comunanze Agrarie

*Che fine facciamo senza l'amore per il luogo in cui si abita? È basilare per il proseguo della vita, per la tutela del territorio, per una vita sana per i figli che verranno. Se non ci fosse stato amore per il territorio, non avremmo avuto oggi neanche la piazza, tutte quelle cose che oggi abbiamo, no? E se non c'è una gestione corretta del patrimonio diretta da chi abita e vive sul territorio non si può andare avanti, perché la speculazione del privato ha altri obiettivi.*  
(intervista con Peppe, 2023)

Nel tentativo di identificare ruoli e funzioni delle Comunanze Agrarie, i quali risultano rilevanti per la configurazione delle modalità e finalità di sviluppo, determinandone le traiettorie, ho cercato di trarre delle osservazioni trasversali a tutti i cinque gli enti collettivi.

In prima istanza, si erge il ruolo di carattere squisitamente pubblico delle Comunanze, legato alla funzione di sviluppo locale delle piccole comunità frazionali di cui sono esponenziali. In questo senso, risulta di cruciale interesse il divieto statutario di divisione di utili, secondo cui ogni entrata dell'ente deve essere reinvestita a beneficio della collettività e del territorio. Infatti, nessuna Comunanza può avere finalità di profitto e, di conseguenza, le rispettive azioni sono orientate unicamente dagli obiettivi contenuti nello statuto. Tale perpetuo reinvestimento ai fini del benessere socioambientale locale si sostanzia attraverso le proposte elaborate dal consiglio d'amministrazione, le quali devono essere approvate dall'assemblea degli utenti. Pertanto, a differenza delle traiettorie di sviluppo statocentriche o sostenute dal settore privato, siamo in presenza di realtà nelle quali gli interventi sul territorio vengono decisi dalle comunità che abitano quegli stessi territori, in maniera indipendente da speculazioni

economiche volte all'accumulazione di profitti.<sup>181</sup> In questo modo, le traiettorie ivi generate dovrebbero risultare esclusivamente nel perseguimento dell'interesse della collettività.

Come sostiene Bassi (2016, 10):

*In linea con una concezione patrimoniale di lungo termine e con l'idea del trasferimento inter-generazionale delle risorse, e caratterizzata da elementi di ordine identitario e vincoli di solidarietà all'interno della comunità di riferimento, la gestione degli assetti fondiari collettivi si fonda su modalità diverse da quelle che caratterizzano la logica ordinaria del profitto su base personale o d'impresa.*

A questo ruolo di carattere pubblico si collegano diverse funzioni – di aggregazione sociale, di guardiania ecologica, di integrazione economica, di tipo educativo e didattico – caratterizzanti, a loro volta, le traiettorie di sviluppo nell'ambito delle terre collettive.

La prima è attuata sia attraverso la proposta di molteplici eventi comunitari quali sagre, cene, feste popolari, escursioni collettive, lavori di manutenzione e attività d'uso civico svolte collettivamente, che mediante la costruzione di svariati luoghi d'aggregazione come circoli, edifici appositi per i momenti collettivi, impianti sportivi, forni collettivi, aree ricreative attrezzate e rifugi nei boschi. In particolare, la quasi totalità delle attività delle Comunanze presuppone lo svolgimento di pratiche collettive che a loro volta rinforzano l'aggregazione comunitaria, come ad esempio l'esercizio dei diritti d'uso civico e la gestione forestale.

La seconda funzione è operata attraverso le pratiche di gestione forestale eseguite dal consiglio e dagli utenti, le quali determinano un presidio<sup>182</sup> quanto più capillare possibile

---

<sup>181</sup> In tal senso, riporto la splendida citazione di Claudia, utente della Comunanza di Bagnara: *non possiamo continuare a pensare che ci interessa solo quello che ci porta un guadagno, e che il guadagno sia ancora solo il guadagno economico. Oggi come oggi, da questo tipo di gestione del territorio non deve necessariamente venire fuori un guadagno economico [...] ma il guadagno adesso è piuttosto il benessere ambientale e sociale, la comunità e il territorio. Ci tengo a ribadire che l'ambiente non è una risorsa, non deve sempre essere concettualizzato come una risorsa da sfruttare. È come un cane che si morde la coda, è una risorsa da sfruttare ma senza sfruttarla, diciamo. Ci vuole un rapporto armonico, non di sfruttamento, non è un qualcosa che deve essere funzionale alla persona ma è la persona che deve essere funzionale all'ambiente, ed essendo funzionale all'ambiente allora anche l'ambiente diventa funzionale alla persona. Invece, spesso le risorse sono viste come la mucca da mungere.* (INTERVISTE SUL CAMPO, 2023).

<sup>182</sup> In relazione a ciò, Sheil e colleghi (2016), nel loro studio di tre villaggi della Nuova Guinea Indonesiana, rimpiazzano il concetto di *tragedy of the commons* di Hardin con quello di *tragedy of the unseen sentinels*, descrivendo le comunità locali come sentinelle rispetto all'uso sostenibile delle risorse e al mantenimento di biodiversità. Gli autori affermano che il monitoraggio, determinante importanti misure di protezione ambientale, svolto dalle comunità di villaggio è più efficiente di quello effettuato in molte aree protette ufficiali. Dunque, la tragedia non consiste nella gestione collettiva del territorio, come voleva far credere Hardin, ma piuttosto avviene quando le forme locali e collettive di tutela vengono compromesse in seguito a politiche pubbliche. Tale compromissione non si riferisce all'invisibilità di tali sistemi locali di *governance*, quanto più al mancato riconoscimento del ruolo di sentinelle espletato dalle comunità. SHEIL, D., BOISSIÈRE, M., BEAUDOIN, G., 2015.

(seppur in calo rispetto al passato) sulla montagna, che, da un lato, funge da deterrente in relazione a comportamenti incompatibili con la tutela ecologica e, dall'altro, permette di mettere in atto azioni selvicolturali volte al miglioramento del patrimonio collettivo. In tal senso, nella sua analisi comparativa tra aree protette e proprietà collettive, Graziani (2011) sottolinea come la proprietà collettiva si configuri sostanzialmente come area protetta, pur non essendolo formalmente; si tratta di una distinzione tra aree protette legate ad un'arbitraria classificazione (inter)nazionale e aree conservate *de facto*. Infatti, se le aree protette risultano tali in quanto designate da un'autorità pubblica che attribuisce in maniera impositiva forme di restrizione all'uso delle risorse territoriali, le proprietà collettive invece assolvono alla funzione di conservazione del patrimonio ambientale attraverso l'operato delle comunità allo scopo di trasmetterlo alle generazioni future<sup>183</sup> (Bassi, 2016). L'intima interrelazione che si stabilisce tra territorio e comunità locale determina così l'espletamento della funzione di protezione ambientale, la quale è implicita nelle modalità di *governance* del territorio implementate dalle comunità locali (Bassi, 2016). Pertanto, le terre di proprietà collettiva si configurano a tutti gli effetti come *Indigenous and Community Conserved Areas* (ICCA), ovvero ecosistemi naturali o modificati dall'azione umana, che comprendono una biodiversità di rilievo e mantengono importanti funzioni ecologiche ed associati valori culturali, conservati in modo volontario da popoli indigeni<sup>184</sup> o comunità locali attraverso norme consuetudinarie o altre modalità efficaci (Corrigan e Granziera, 2010).

Inoltre, l'autorità decisionale delle Comunanze in riferimento ai propri territori di riferimento costituisce un baluardo nei confronti di eventuali progetti invasivi esterni – siano essi statali o privati – in quanto ogni intervento sul territorio deve essere approvato dall'assemblea degli utenti.

---

"Unseen sentinels: local monitoring and control in conservation's blind spots". In *Ecology and Society*, Vol. 20, N. 2, pp. 1-26.

<sup>183</sup> In questo senso, Bassi afferma che la relazione tra aree protette e comunità locali diviene problematica nel momento in cui le restrizioni imposte dall'alto dalle prime precludono l'accesso e l'uso delle risorse naturali per le seconde. Pertanto, risulta cruciale riconoscere il ruolo di tali comunità nell'ambito della preservazione ambientale, sostanziato mediante forme consuetudinarie di gestione, espresse in quadri normativi tali da costituire forme compiute di *governance* locale del patrimonio ambientale. BASSI, 2016, Op. Cit.

<sup>184</sup> Durante un'intervista con un utente di Massa Martana, è saltata più volte fuori la parola "indigeni", termine usato per indicare l'indissolubile legame tra la comunità locale e la montagna, risultante in un'attenta e affettiva custodia della stessa. Ecco le parole di Ennio: *ti dirò, a Colpetrazzo, loro sono indigeni. Lì la vita di comunità è molto forte, si sostengono fra di loro e sono un tutt'uno con la montagna. [...] Sono forgiati dal territorio, una razza eletta, eletta nel loro rapporto col territorio. Insomma, indigeni come gente tipica di quel territorio. [...] E questa gente è una ricchezza per la montagna come lo è la montagna per loro. La custodiscono, tengono le strade, stanno attenti a mille diversi aspetti. Ma poi c'è un altro aspetto, loro vogliono bene alla montagna, hanno un legame sconfinato, un amore intenso, chi più di loro può essere custode e paladino della montagna? [...] Tu vai a toccare la montagna a quelli di Colpetrazzo, poi ti mettono in fuga. Hanno uno spirito ammirevole. Poi c'è questo legame fra i colpetrazzesi, sono molto compatti.* (INTERVISTE SUL CAMPO, 2023).

La funzione di integrazione economica si riferisce all'esercizio dei diritti d'uso civico, i quali permettono l'acquisizione di elementi utili al fabbisogno familiare. Su quest'aspetto è necessario precisare che, se fino a circa la metà del secolo scorso i Domini Collettivi rappresentavano fattori positivi di stabilizzazione del tenore di vita dei membri della comunità proprio grazie alla garanzia di godimento di questi diritti in una fase storica caratterizzata dall'autosussistenza (Ciuffetti, 2005), oggi la funzione economica sta sperimentando un declino, rispetto a cui sono in atto tentativi di riconfigurazione da parte delle Comunanze.

Infine, la funzione educativa – rilevante in relazione alla territorializzazione di determinati valori e alla relativa produzione di persone – è svolta non solo mediante la messa a disposizione di archivi e mostre, l'organizzazione di iniziative culturali e la conservazione di usi e consuetudini del passato, ma anche attraverso la natura stessa della proprietà collettiva.

In questo senso, la necessaria relazionalità, reciprocità e dialogicità fra gli utenti nell'accesso e nell'utilizzo di risorse comuni inevitabilmente promuove un processo formativo degli individui, i quali sono quotidianamente confrontati con le relazioni di proprietà collettiva.

Da ciò consegue l'acquisizione di quei principi basali che danno senso e guidano il funzionamento di tale forma proprietaria, quali la solidarietà intracomunitaria e intergenerazionale, il primato della comunità sul singolo e della terra sul soggetto umano.

Quindi, parallelamente al tentativo di promuovere nelle nuove generazioni sia conoscenza sul tema degli assetti fondiari collettivi che un'educazione ambientale coerente coi principi che li guidano tramite attività didattico-divulgative,<sup>185</sup> è proprio la territorializzazione del loro ordine sociale e giuridico che trasmette agli abitanti delle terre collettive un certo tipo di socializzazione.<sup>186</sup>

---

<sup>185</sup> Abbiamo fatto anche l'archivio e la mostra, per far conoscere la Comunanza, la sua storia e magari per fare innamorare qualcuno. Peppe. (INTERVISTE SUL CAMPO, 2023).

<sup>186</sup> Ancora una volta, le parole di Claudia sono illuminanti: *sicuramente vivere in un paese come questo, con il circolo, altre realtà collettive pur diverse dalla Comunanza, anche questo promuove una certa socialità e unione fra le persone. Quindi ecco avere degli spazi collettivi, che sia la Comunanza, il circolo, o altro fa sicuramente bene in questo senso. Poi, in particolare sulla Comunanza, quando tagliano il bosco ad esempio vanno tutti insieme, le cose le fanno tutti insieme, quello aiuta quello, quello parla con quell'altro, è un'opportunità di socialità. Poi anche il circolo, l'associazione che lo gestisce, va detto che esiste anche grazie alla Comunanza che gli dà l'edificio in comodato d'uso gratuito; tu pensa che a volte chiudiamo il circolo con in cassa sei o sette euro, come potrebbe sopravvivere un'associazione così? È un'opportunità data dalla Comunanza, c'è un legame tra le due, pur non essendo la stessa cosa. È innegabile che la Comunanza dia tante opportunità di socialità, c'è anche la biblioteca, il campetto, sono tutte cose che fungono da punti di ritrovo, di socialità. [...] Quindi, anche sotto l'aspetto sociale, la Comunanza è un'opportunità grandissima, verso una risocializzazione, che è un aspetto intrinseco di questa istituzione, perché se gestisci qualcosa insieme, insieme ci devi stare. Che poi vada a creare anche degli attriti o delle frizioni sì, ma non penso che sia dovuto all'ente, quanto più ad un'educazione individualista attraverso cui siamo stati socializzati da secoli.* (INTERVISTE SUL CAMPO, 2023).

## 2.2.2 Le relazioni della proprietà collettiva

*Quindi, anche sotto l'aspetto sociale, la Comunanza è un'opportunità grandissima, verso una risocializzazione, che è un aspetto intrinseco di questa istituzione, perché se gestisci qualcosa insieme, insieme ci devi stare.*

(intervista con Claudia, 2023)

Concorrenti alla produzione di specifiche spazialità e alla configurazione dei percorsi di sviluppo comunitario, ho cercato di delineare le modalità relazionali caratterizzanti le Comunanze, suddividendole per tipologia.

Anzitutto, le relazioni di proprietà si contraddistinguono per il carattere collettivo. Se, come abbiamo visto nel primo capitolo, le relazioni di proprietà privata individuale agiscono come forme di classificazione spaziale che preassegnano possesso individuale sulle cose contenute nei confini di proprietà (Blomley, 2016) – e quindi potestà assoluta di disporre senza obbligazione o reciprocità alcuna – le relazioni di proprietà collettiva, al contrario, presuppongono interdipendenza e mutuo riconoscimento nella fruizione e nella gestione dei beni comuni. In questo senso, tale forma di territorialità genera relazioni basate su reciprocità e corresponsabilità: vengono così a territorializzarsi il primato della comunità sul singolo e del bene comune sul soggetto, espressi attraverso la solidarietà socioambientale ed intergenerazionale. Pertanto, la relazionalità della proprietà collettiva si pone in controtendenza rispetto ai processi che socializzano l'individuo come un corpo separato dagli altri e dalla terra.

Le riflessioni di Claudia risultano estremamente calzanti in relazione a ciò, quando afferma che:

*Come si recupera la partecipazione? Cercando sempre di coltivare nel piccolo questo aspetto di socialità che oggi come oggi va sempre più perso. Guarda anche solo all'interno delle famiglie, noi qui abbiamo vissuto per lungo tempo senza TV in casa e così tutti si ritrovavano insieme per andare a vederla al bar, mentre adesso ognuno ha la propria TV, quindi ogni famiglia se la guarda per sé. Adesso vedo ancora più frammentazione, ognuno con il proprio cellulare all'interno della stessa famiglia, quindi serate passate a scrollare i cellulari...vedo una frammentazione che spacchetta sempre di più, dal paese alle famiglie fino addirittura all'individuo. L'unico modo è cercare di resistere, di ricordare sempre che*

*alla fine l'uomo è un animale sociale. Probabilmente, anche storicamente abbiamo vissuto una fase in cui la spinta economica, la globalizzazione, ci hanno fatto pensare che da soli ce la possiamo fare, la tecnologia, no? Anche sotto l'aspetto della socializzazione, se ci pensi la tecnologia ci ha dato quell'input, una forma tale che ci ha fatto pensare che comunque stando soli possiamo essere in compagnia, no? Ci ha dato questa illusione, come se da soli possiamo farcela in tutti gli aspetti. Penso sia arrivato un momento in cui dobbiamo riflettere sul fatto che forse sto paradigma non è vero su tanti aspetti, economico, sociale, ambientale, di salute. Anche quella fisica, non solo psicologica, perché l'ambiente dove vivi non lo decidi solo te. Bisogna capire che c'è un'interconnessione che è obbligatoria, al di là delle convenzioni o dei paradigmi ideologici che ognuno può avere. [...] Spogliamoci di qualsiasi convinzione ideologica, ragioniamo concretamente, siamo davvero convinti che ancora valga quest'idea? Abbiamo la dimostrazione sotto agli occhi che non vale sotto tanti aspetti. [...] Però è difficilissimo da far capire, siamo cresciuti da centinaia d'anni con la pappa della proprietà privata e dell'antropocentrismo. [...] Nascere qui sicuramente aiuta a raggiungere più facilmente questa consapevolezza. (intervista con Claudia, 2023).*

Le relazioni sociali intracomunitarie, tanto osservate sul campo quanto descritte durante le varie interviste, risultano essere prevalentemente di tipo solidale, collaborativo e aggregativo.

Un valore cardine che testimonia tale relazionalità positiva è rappresentato dall'idea, spesso citata dagli utenti di queste Comunanze, di *aiutarella*, ovvero l'aiuto reciproco donato nelle situazioni di bisogno. Come racconta Piero (2023), utente della Comunanza di Colpetrazzo:

*Qui ci si vuole bene, siamo amici. [...] Quando c'era bisogno tutti correvano, si fanno le cose senza interessi, solo per aiutarsi. Si fa quella che chiamiamo "aiutarella", solidarietà, scambio faccende. Non solo per il taglio della legna, ma anche per fare il grano, il fieno, per fare il pane, per lavare i piatti, per qualunque cosa. [...] Lo sento dire spesso al circolo "dopo vado su ad aiutare tizio con quello, gli porto su quell'altro". Noi facciamo "aiutarella", scambio faccende. Questo vige ancora fra di noi.*

Naturalmente, ciò non toglie che, talvolta, tali relazioni assumano connotazioni di tipo negoziale, rivale, utilitaristico o addirittura conflittuale (come vedremo in seguito nel paragrafo relativo alle criticità).

Le relazioni ambientali sono caratterizzate da un profondo legame con la montagna, la macchia, gli animali e il paesaggio, il quale si traduce in un'organizzazione territoriale ecosistemica, ovvero un rapporto interattivo con il territorio circostante orientato da regole condivise di preservazione e tutela. Il rapporto con la montagna è, in primo luogo, quello più diffusamente sentito. Potrei riportare qui numerose citazioni riguardanti tale rapporto, ma mi limiterò a trascriverne solo alcune. Una personalità di particolare rilievo, in riferimento al rapporto d'interconnessione che unisce mondo umano e non-umano, è sicuramente Fortunato,<sup>187</sup> allevatore e utente della Comunanza Massa Martana, le cui parole ne descrivono al meglio i caratteri:

*Io credo che si debba recuperare il vecchio rapporto con la montagna, con la natura, con le tradizioni. Bisogna recuperare i valori tradizionali, per guardare al futuro. Bisogna riconnettere i giovani al mondo e alla comunità! [...] Io ormai ho maturato un rapporto speciale, intimo, con la natura, con il mondo intorno a me. Conosco la montagna come me stesso, ci sono sempre andato fin da 'potto' [ragazzo]. Ho fatto l'allevatore, il pastore. Vivo qui da sempre, per 65 anni ho guardato quelle montagne, che ora conosco alla perfezione. So in che stagione siamo guardando dove arrivano i raggi del sole e le ombreggiature che creano. Stessa cosa per gli equinozi, i solstizi, le ore del giorno. Parlo con gli animali, tutte le mie vacche hanno il loro nome, ci parlo, loro conoscono il mio, conoscono la mia voce, il mio fischio e il suono della mia lumaca. Inoltre, tocco le piante, mi piace toccarle, perché sai toccando una pianta o anche un tronco, persino un sasso, riesco a sentirlo, sento la sua storia e le sue vibrazioni, e così imparo a riconoscerle. Oltre ad un pastore, sono anche un poeta. Da un po' di anni ho iniziato a scrivere poesie, dedicate all'amore per la natura, per la terra, per le donne, per l'universo, al rapporto che ho con loro. (intervista con Fortunato, 2023).*

Romano, attuale presidente della Comunanza di Massa, descrive Fortunato attraverso queste parole:

*Ci vorrebbero più persone come lui, soprattutto in relazione alla Comunanza e al legame con la montagna. Te pensa che un giorno mi chiamò estremamente preoccupato per*

---

<sup>187</sup> Il quale, durante la mia permanenza in loco, mi ha gentilmente concesso un pomeriggio di lettura delle sue poesie, le quali costituiscono uno specchio in cui esplorare il suo profondo rapporto con il mondo non-umano. Di seguito un minuscolo estratto di una di queste, sufficiente per coglierne la sensibilità: *che meraviglia la vita di un pastore, anche se non conosce le vie della città e i colori dei semafori; non ha soldi, però ha il creato.* Fortunato. (INTERVISTE SUL CAMPO, 2023).

*avvertirmi di un possibile incendio sui monti. Mi disse che aveva visto delle nubi di fumo sospette sulla cresta in lontananza. Così, ci siamo immediatamente precipitati sul posto per controllare...ma non c'era nulla, era solo una nuvola. Eppure, ce ne fossero di persone che hanno così tanto a cuore il destino della montagna. (conversazione con Romano, 2023).*

Francesco (2023), consigliere e utente della Comunanza di Massa, si descrive come *figlio della montagna*, mentre Ferdinando (2023), della Comunanza di Colpetrazzo, dice che *qui a Colpetrazzo tutti noi ci teniamo, dai tempi remoti, è stata la salvezza del paese nostro*, infatti *non c'è stato un giorno della vita mia in cui non sono andato in montagna, la conosco pianta per pianta*. Infine, Nadia, parlando del rapporto che Maurizio, ex presidente della Comunanza di Colpetrazzo, aveva con la montagna, mi confida che:

*A volte dicevo "accidenti alla montagna, che prendesse fuoco", perché lui era sempre impegnato lì. Non glielo avessi mai detto, se gli avessi detto "che bruciasse casa" lui era più contento. Ha cominciato a dire "non devi dire più così!", era il pallino suo. D'estate alla sera, che stavamo al secondo piano, prima di andare a dormire lui la guardava in continuazione, aveva paura che succedesse qualcosa. Una volta ricordo che le squadre di cacciatori di cinghiali avevano fatto un fuoco, bruciando probabilmente uno di quei lecci bucati, che faceva un fumo enorme, così Maurizio è andato su a controllare, anche se non era niente. Lui non dormiva la notte, perché per parecchi giorni ha bruciato il bosco, e lui non dormiva, aveva paura che l'incendio si espandesse. Se lui sapeva che c'era gente, ad agosto per esempio, allora andava a farsi un giro per controllare che era tutto a posto. Andava anche da solo a farsi i giri per ripulire dall'immondizia, ma era il fuoco che lo terrorizzava. (intervista con Nadia, 2023).*

In secondo luogo, e in particolar modo per i pastori, il rapporto con gli animali è caratterizzato da una profondità immensa. Fabrizio, allevatore e utente della Comunanza di Massa, mi racconta del rapporto con le sue vacche:

*Loro sono molto intelligenti. Mi sentono e riconoscono da ovunque. Gli basta il rumore della mia jeep o la mia voce. Poi stiamo sempre insieme, io le accarezzo, le maneggio, gli parlo, le tratto bene. Così ci conosciamo ed è un bel rapporto. [...] Quando stanno catturate, in inverno, io le accarezzo e le sto vicino, soprattutto dopo i parti: controllo che il vitello stia bene, le aiuto dargli il latte. A me non dicono niente, neanche appena dopo*

*aver partorito, che di solito sono un po' strane in quei momenti. Questo perché comunque gli dedichi tempo, stai lì tutto l'inverno per almeno cinque ore al giorno, gli stai più vicino che io a te adesso, gli passo sempre in mezzo, le tocco, le accarezzo, le parlo. Il tono della voce è importante, mio fratello che ce l'ha più alto quelle se ne accorgono subito. Ai vitelli, che stanno sempre uno a un metro dall'altro, io gli passo in mezzo sempre ogni due e loro lo sanno ormai, quindi si aprono automaticamente al mio passaggio. Sono abituate, mi conoscono, basta che gli faccio "oh" e loro si aprono, lo sanno. Poi io in stalla non tengo niente, né la canna dell'acqua, né il bastone della scopa, non gli strillo, non gli meno, che tanto è solo peggio. [...] Anche quando devo portarle su, io magari faccio la strada asfaltata con la jeep e loro vanno su per la strada bianca, io vado lì alla stalla, le apro e gli dico "annamo" e loro vanno. Qualcuno di quelli della Comunanza mi piglia per il culo, mi dicono "ma tu sempre su a portare le caramelle alle vacche vai?". Sì, gli porterò anche su le caramelle ma quando io le chiamo loro mi rispondono, perché si fidano, c'è fiducia fra noi. (intervista con Fabrizio, 2023).*

In sostanza, questa serie di citazioni permette di cogliere a pieno il potente legame con la montagna – arricchito della consapevolezza propria delle comunità montane rispetto all'interconnessione esistente tra l'umano e il non-umano – che caratterizza tali comunità e che, di conseguenza, le rende prone alla sua salvaguardia.

Infine, le relazioni politico-istituzionali ed economiche con attori esterni alle Comunanze oscillano tra conflitto, negoziazione e collaborazione, in relazione ai comportamenti di questi stessi soggetti. Su quest'aspetto si riscontrano le maggiori differenze fra le Comunanze di studio. Infatti, se a Massa Martana, probabilmente in ragione del fatto che è anche sede del Comune, definiscono le relazioni con gli enti pubblici come positive, nelle realtà frazionali, e in particolare Bagnara, Viepri e Mezzanelli, invece, tali relazioni assumono altre caratteristiche.

Nel caso di Bagnara, come visto nell'apposito sottoparagrafo, esse si configurano come piuttosto tese e/o conflittuali a causa delle azioni irregolari perpetrate più volte a danno della Comunanza dalle istituzioni pubbliche. Nei casi di Viepri e Mezzanelli, l'insoddisfazione verso l'operato di queste ultime si lega al mancato impegno e supporto fornito dalle stesse alle comunità frazionali. Marcello ed Enzo di Mezzanelli ne parlano in questi termini:

*Se la Comunanza non sopravvivrà più, la prenderà in gestione il Comune. Andrà a finire come la gestione di Acquasparta: bosco abbandonato e territorio abbandonato (intervista con Marcello, 2023). Quelli sono bravi a fare i \*\*\*\*\* col \*\*\*\* degli altri. Invitano le Comunanze, fanno le loro passerelle e basta. [...] Noi siamo quelli abbandonati da tutto e*

*da tutti. Anche geograficamente, siamo al confine tra le province di Terni e Perugia e tra i comuni di Massa e Acquasparta. L'unica cosa che ci chiedono sono le tasse (intervista con Enzo, 2023).*

Similmente, Marco e Giampiero di Viepri affermano che *qui non si vedono mai, non fanno nulla* (intervista con Marco, 2023), pertanto, *se il Comune non ci viene dietro, se gli altri non ci vengono dietro, non importa, noi andiamo avanti per la nostra e continuiamo a fare per conto nostro* (conversazione con Giampiero, 2023). Inoltre, anche qualche utente di Massa sembra aver qualcosa da dire nei riguardi delle istituzioni pubbliche, come Ennio (2023), il quale afferma: *non mi interessa nulla di questi carrozzoni statali, regionali, mangia-soldi, per creare posti di lavoro ad amici loro, gente che non ha niente a che fare con la montagna, che mungono soldi e mangiano pane a tradimento e basta.* O anche Francesco (2023), quando dice: *beh, penso che la Regione faccia il possibile...ma per complicarci la vita.*

Pertanto, sembra delinearsi una situazione oscillante tra l'abbandono, per quanto riguarda le realtà frazionali martane, e lo scontro, per quanto concerne Bagnara, sebbene non sia né data né assoluta, poiché di fatto vi sono ambiti di collaborazione in tutti i casi esaminati.

Eppure, occorre evidenziare le tensioni esistenti tra istituzioni di proprietà collettiva e istituzioni pubbliche statali nel momento in cui sussistono, sia in riferimento alle percezioni degli utenti delle prime qualora ne esprimano il disappunto che in relazione all'effettiva ostilità talvolta mostrata dalle seconde, le quali in diverse circostanze non sono apparse così protese al rispetto della sovranità territoriale comunitaria, tanto meno al supporto e alla valorizzazione di questi enti collettivi.

### *2.2.3 Territori pluriversali e territori collettivizzanti*

Secondo Lefebvre (2015), lo spazio si produce attraverso la combinazione dei rapporti di proprietà, dei rapporti socio-ambientali e dei rapporti con le forze economiche e politiche che in esso agiscono. Questo processo di socializzazione relazionale e trasformativa del dato spaziale (Raffestin, 2022), nell'ambito dei Domini Collettivi, riprendendo ancora Cattaneo (1851), fa sì che venga a territorializzarsi questo *altro ordine sociale*; in altre parole, lo spazio è socializzato secondo le fondazioni antropologiche rispondenti a quest'ordine peculiare, basato sui presupposti già illustrati. Infatti, tenendo in considerazione il ragionamento concettuale

relativo alle spazialità e territorialità delle forme proprietarie<sup>188</sup> e date le caratteristiche delle relazioni appena esaminate – ovvero rapporti di proprietà di tipo collettivo, rapporti socioambientali basati sul primato della comunità e della terra, forze economiche e politiche vincolate e mediate dall'autorità delle istituzioni di proprietà collettiva – sostengo che si verifichi la produzione di territori<sup>189</sup> che chiamerò pluriversali e collettivizzanti.

I territori pluriversali dei Domini Collettivi sono intesi come territori che, grazie alla semi-autonomia<sup>190</sup> di cui godono gli enti esponenziali delle comunità di riferimento, sono strutturati secondo modalità organizzative, decisionali e relazionali che indirizzano i percorsi di sviluppo delle relative comunità su binari alternativi rispetto alle modalità e alle finalità del paradigma di sviluppo capitalistico e statocentrico egemone. Tali traiettorie, infatti, sono decise dal basso dalle comunità locali attraverso l'assemblea degli utenti e risultano orientate da quegli stessi principi fondativi degli assetti fondiari collettivi enunciati in precedenza. Pertanto, entro tali territori, l'imperativo della crescita economica infinita risulta ostracizzato dalla prerogativa di tutela socioambientale ed intergenerazionale. In tal senso, consegue a ciò una particolare attenzione, una prioritizzazione delle dimensioni sociale e ambientale, a discapito di quella economica, pur ritenuta rilevante.

I territori collettivizzanti sono invece concettualizzati in contrapposizione a quelli della proprietà privata (Blomley, 2003, 2010, 2016), come analizzati nel primo capitolo.

I territori individualizzanti della proprietà privata individualizzano confini di isolamento ed esclusione, di separatezza ed evitamento (Graeber, 2022), mentre quelli collettivizzanti della proprietà collettiva, al contrario, promuovono confini socialmente inclusivi (Exner *et al.*, 2021) di solidarietà, coesione e aggregazione. Tale contrapposizione fondamentale tra territori relazionali di interdipendenza e fusione col mondo e territori pur sempre relazionali ma basati sulla potestà dell'individuo proprietario, ostile ad ogni forma di reciprocità, ha come effetto ripercussioni estremamente rilevanti in termini di socializzazione non solo dello spazio ma anche delle persone, che entro tali territori vivono e navigano.

Se i territori collettivizzanti, quindi, si caratterizzano per il riconoscimento reciproco e la responsabilità condivisa nell'accesso e nella gestione comune dei *commons*, la differenza tra queste due forme di territorialità è da rintracciarsi nella promozione di contrapposti valori, attraverso cui le persone sono educate e formate.

---

<sup>188</sup> Si veda il paragrafo 1.3.

<sup>189</sup> Poiché, infatti, tale socializzazione produce specifiche territorialità a partire dallo spazio di riferimento.

<sup>190</sup> Originante dall'ormai riconosciuta condizione di pluralismo giuridico, da cui pare derivare l'ibridismo dell'ordine politico in termini di sovranità fattualmente esercitate.

In connessione a ciò, i territori dei Domini Collettivi sono stati definiti come *territori di vita*,<sup>191</sup> ovvero forme relazionali di gestione territoriale comunitaria alternative al capitalismo estrattivo e alle visioni neoliberali dell'economia e della politica. In questo senso, essi possono essere concettualizzati come campi sociali che elaborano, mediante il ricorso a creatività, esperienza e storicità, efficienti modalità di conservazione delle risorse e della biodiversità grazie a processi decisionali collettivi, co-costruendo in tal modo ambienti vitali.

Inoltre, i territori di vita risultano tali poiché costituiti e salvaguardati dalle persone in carne ed ossa che vi poggiano concretamente i piedi e che curano quotidianamente il patrimonio materiale e immateriale. Tali territori sono la testimonianza di una storia vissuta e vivente che non origina dall'atto creativo di un legislatore statale,<sup>192</sup> ma che piuttosto è espressione della voce spontanea di popolazioni locali, le quali sono riuscite a sopravvivere grazie ad essi, trasponendone il proprio costume particolaristico e giungendo in ultima istanza ad una piena identificazione con essi stessi.

Dunque, per concludere tale panoramica, la combinazione delle funzioni e relazioni fin qui esaminate, ed in particolare le modalità attraverso cui queste si esprimono, produce *potenzialità territorializzanti* (De Bonis e Ottaviano, 2022, 48) non solo in termini di alternative reali a strutturazioni politiche centralizzate ed eterodirette, ma anche in relazione all'inquadramento dei percorsi di sviluppo in una cornice democratica, eco-compatibile e socializzante. Tali potenzialità territorializzanti si pongono, quindi, alla base della produzione di territori pluriversali e collettivizzanti.

---

<sup>191</sup> Nell'ambito del Quarto Convegno Nazionale SIAC "Il ritorno del sociale", tenutosi presso La Sapienza - Università di Roma, 21-22-23 settembre 2023.

<sup>192</sup> Legislatori statali che, al contrario, hanno storicamente agito con l'unico scopo di sopprimerli, o almeno arginarli per alterarne la struttura in riferimento ai modelli ufficiali voluti dalla società borghese.

## 2.3 Criticità

Accanto a tutta la serie di aspetti potenzialmente sovversivi dell'ordine sociale, politico, giuridico ed ecologico – in termini positivi – finora approfondita, si collocano alcune criticità gravanti sulle Comunanze del XXI Secolo, più o meno condivise da tutte, pur con gradi diversi d'intensità.

Innanzitutto, è osservabile un processo di declino dell'importanza economica delle Comunanze per gli utenti, il quale si collega ai mutamenti del sistema economico, in particolare al passaggio da economie di sussistenza e autoproduzione ad economie di mercato e lavoro salariato. Infatti, in tutti i casi studio si attestano tendenze di abbandono delle attività pastorali, considerate poco redditizie in proporzione all'impegno e alla fatica che richiedono, e di rinuncia all'esercizio del diritto di legnatico, a causa della presenza di materie alternative per il riscaldamento, della difficoltà legate al taglio del legname, della necessità di attrezzatura meccanica adeguata e dell'invecchiamento dell'utenza. Pertanto, in relazione a tali dinamiche, alcune Comunanze stanno tentando di recuperare la propria funzione economica aprendosi a processi potenzialmente rischiosi in termini di mercificazione delle socio-nature, quali l'immissione nel mercato dei crediti di carbonio e la valorizzazione dei cosiddetti servizi ecosistemici, la turistificazione e l'estrazione di materie prime ed energia. Se è vero che questi fenomeni possano apparire potenzialmente mercificanti o dannosi nei riguardi della sfera ambientale, bisogna però tenere in considerazione il beneficio che gli stessi possono simultaneamente portare alle comunità locali. Infatti, in ragione delle difficoltà economiche che caratterizzano tendenzialmente gli enti collettivi e dell'importanza di arginare gli attuali processi di spopolamento delle realtà frazionali (in particolare montane), risulta di vitale importanza per tali comunità individuare delle modalità di valorizzazione (anche economica) dei propri territori, in modo che possano così (auto)costruirsi una vita sostenibile sotto ogni aspetto, dal sociale all'ambientale, per arrivare all'economico.

Altra problematica di rilievo riguarda la netta diminuzione della partecipazione degli utenti alle assemblee. Tale questione si interconnette al calo d'interesse verso le attività delle Comunanze, conseguente alla perdita di rilevanza economica e alle dinamiche di invecchiamento della popolazione e depopolamento delle frazioni più in difficoltà, da cui risulta uno stentato ricambio generazionale. Ciò si riverbera, talvolta, in dinamiche di eccessiva delega

nei confronti del consiglio d'amministrazione rispetto alla gestione del patrimonio e ai relativi interventi da effettuare.

Un'ulteriore criticità è riferita alle relazioni intracomunitarie che divengono talvolta conflittuali (come nel caso della Comunanza di Viepri dove lo scontro tra due fazioni polarizzate su obiettivi divergenti ha determinato il rischio, scampato, di commissariamento della Comunanza stessa) e/o utilitaristiche.<sup>193</sup>

Infatti, non sempre le visioni, le ambizioni, i desideri e le esigenze degli utenti coincidono e, in mancanza di volontà o capacità di dialogo, può generarsi una situazione di conflitto interno, che in ultima istanza ostacola il proseguimento delle attività degli enti collettivi. Ad ogni modo, la connotazione conflittuale delle relazioni comunitarie è parsa essere una situazione abbastanza rara, mentre, piuttosto, risultano più frequenti rapporti di invidia.

Infine, molti utenti anziani lamentano nostalgicamente il fatto che la montagna è meno vissuta rispetto al passato, quando la vita aveva il suo centro proprio nell'andare per i monti. In questo senso, essi testimoniano sia processi di erosione del legame con la macchia e la montagna da parte delle nuove generazioni, sia la perdita dei tratti paesaggistici tipici e della sentieristica esistente, ma anche una minor manutenzione del patrimonio collettivo proprio in ragione della minor frequentazione dell'ambiente montano.

## 2.4 Percezioni e prospettive

In relazione all'esistenza di tali criticità inerenti ai territori collettivi delle Comunanze, ho cercato di sondare, attraverso le interviste agli utenti, le loro percezioni e prospettive future. Precisamente, ho chiesto a ciascuno di essi due domande fondamentali: *quanto è importante la Comunanza? e come vedi il futuro della Comunanza?* Le risposte, seppur leggermente variabili, hanno restituito, sia a livello di percezioni sull'importanza degli enti collettivi che a livello di prospettive, risultati estremamente simili. L'unica netta differenza riguarda la Comunanza Agraria di Mezzanelli che, come visto nel relativo sottoparagrafo, si trova in una situazione di marcata difficoltà.

---

<sup>193</sup> Rispetto all'utilitarismo, Edoardo afferma: *con il passare del tempo vedo più un atteggiamento utilitaristico nella fruizione dell'uso civico. La Comunanza è un'istituzione che può creare degli interessi, che si dividono particolarmente nei frutti del bosco. [...] Tutti questi prodotti dovrebbero essere destinati all'uso familiare, ma avviene che sottobanco qualcuno li adoperi in funzione commerciale: li vendono. Dalla sussistenza a una maggior commercializzazione dei frutti del bosco. E non va bene.* Edoardo. (INTERVISTE SUL CAMPO, 2023).

Partendo da quest'ultima, se è vero che la Comunanza in passato ha agito come *un volano di sviluppo* (intervista con Marcello, 2023) per la comunità locale, ad oggi invece non può più dirsi tale in connessione alle dinamiche che la stanno investendo, quali appunto il forte spopolamento e invecchiamento della collettività e la perdita di importanza economica.

A ciò consegue il delinarsi di prospettive future piuttosto pessimistiche:

*Il futuro della Comunanza...se gliela famo ad andare avanti altri cinque anni...dopo chissà. Fra un anno scade il mandato e io ho settant'anni, e sono il più giovane. Recentemente è morto il vicepresidente, che aveva sei mesi meno di me. Se si trova la gente per fare il consiglio bene, ma al momento hanno tutti più di settant'anni e alcuni più di ottanta.* (intervista con Marcello, 2023).

Dello stesso parere è l'altro utente intervistato, Enzo (2023), il quale afferma che:

*Il prossimo anno ci saranno problemi a fare il consiglio...pensa che è morto un consigliere, un amico, poco tempo fa, che era l'unico consigliere sul paese, poi ci stanno altri tre o quattro utenti sul paese che però non partecipano, poi qualcun'altro di fuori, ma siamo rimasti pochi. Non c'è ricambio. Un paio di persone sparse che sono utenti ma non gli interessa molto. Questo è il problema delle Comunanze piccole.*

Diversa è invece la situazione relativa alle restanti quattro Comunanze, per le quali si evince sia un'importanza radicale dell'ente collettivo che alcune prospettive di diverso tipo.

Per quanto concerne la Comunanza di Massa Martana, è opinione condivisa che essa sia ancora un'istituzione fondamentale su vari aspetti, quali la gestione e la tutela della montagna e dell'ambiente in generale, le possibilità d'integrazione economica per le famiglie (seppur con minor enfasi rispetto al passato), ma anche a livello sociale, simbolico e affettivo.

Secondo Ennio (2023) *è una ricchezza del territorio da preservare, da custodire, perché è un polmone verde, perché dà possibilità di svago, migliora la qualità della vita degli abitanti del territorio, è una bellezza*, mentre Roberto (2023) evidenzia che *è comunque importante ancora per alcuni in termini economici, ma anche per tutti a livello simbolico, affettivo, ambientale, e anche sociale, oltre che di manutenzione*. In tal senso, Francesco (2023) sostiene che *per noi è una tradizione, una sicurezza*. Inoltre, tale importanza non riguarda esclusivamente gli utenti ma è piuttosto irradiata verso tutti coloro che attraversano la montagna e verso l'intero territorio nel suo complesso.

Infatti, Edoardo (2023) mi fa notare che:

*[...] è utile agli utenti [a cui] dà delle utilità, ma non solo, [lo è] per tutti. Se io voglio andare su a fare un pic-nic e trovo la strada messa bene, i tavoli, le panche, il camino e tutto è grazie alla Comunanza. Quindi ha delle ricadute positive su tutto il territorio. Nonostante le differenze col passato – l'uso domestico dei prodotti della montagna, le famiglie meno abbienti, la sussistenza – [le Comunanze] sono comunque utili, anche oggi.*

In termini di prospettive, invece, emergono alcune differenze. Taluni mostrano una visione maggiormente pessimistica, come Carlo (2023) che afferma che *adesso è cambiato tutto... non c'è più quella cultura, i giovani, c'è meno interesse*, oppure Fabrizio (2023), secondo cui *dopo la nostra generazione finisce*, mentre altri, come Emanuela (2023), condividono un'idea opposta, sostenendo che:

*Il futuro lo vedo così bene, ottimo, [poiché] tutti quanti stanno lavorando veramente bene, c'è un buon clima. Poi c'è sempre un occhio di riguardo al territorio, uno spirito unito, per sviluppare il territorio, senza temere di intraprendere progetti e fare cose. Nessuno si è tirato indietro, hanno sempre fatto quello che hanno detto.*

A livello di prospettive più concrete, vari utenti convergono sulla necessità di promuovere e valorizzare turisticamente il territorio, anche attraverso la Comunanza, un aspetto che a loro avviso continua a rimanere eccessivamente sottotraccia. In riferimento alle relazioni prospettiche con gli enti pubblici, ci tengo a riportare la visione di Edoardo (2023), il quale è convinto che:

*Non ci sono problemi di prospettiva, [essendo] un'istituzione stabile e stabilizzata nel tempo. [...] Metti che venisse politicamente assorbita dallo Stato, io la vedrei negativamente questa cosa, perché si tratterebbe di sottrarre al controllo locale degli utenti, ovvero i diretti interessati, la gestione del proprio territorio.*

Molto simili sono le considerazioni poste dagli utenti della Comunanza di Viepri, sia in termini di importanza per il territorio locale – anche in questo caso principalmente in connessione al benessere ambientale, alla gestione e manutenzione dei boschi e della montagna e alla dimensione sociale – che di prospettive possibili, gravitanti tra promozione turistica e socialità.

Infatti, Giovanni (2023) sostiene che:

*Il futuro della Comunanza deve essere sul sociale, e devono esserci dei progetti, col PSR ad esempio, sui lotti che abbiamo. Ci sta Marco [utente di Viepri] con le biciclette [a noleggio], a cui noi gli abbiamo dato tutta la sentieristica della Comunanza, abbiamo fatto sulla montagna un posto ristoro, dove ci si possono portare persone. L'altro giorno lui ci aveva portato ventidue olandesi in bici, con colazione sulla montagna. Questo deve essere lo scopo della Comunanza.*

Similmente, Marco (2023), elaborando un'opinione maggiormente articolata, afferma che:

*Secondo me futuro significa cambiare. Cambiare significa che gli utenti devono capire queste cose, che i ragazzi non si costruiscono più le case, non vivono più come vivevano i genitori, fonti combustibili per il riscaldamento di casa non ne vedono più la necessità, o almeno non vedono più la legna come principale fonte combustibile per la casa, i pascoli sempre meno...l'unica cosa che in futuro può dare qualcosa alla montagna è il fatto di portarci gente, di renderla più viva, anche continuare le attività col tartufo. Cominciare partendo da queste cose può essere utile per diversificare l'approccio alla montagna. Non possiamo fossilizzarci sui pascoli, fra cinque o sei anni secondo me non ci saranno più, cioè i pascoli sì ma non ci sarà più nessuno che mantiene la tradizione, che tiene le bestie e le manda su in montagna allo stato brado. Bisogna adattarsi. [...] Nella vita, nella storia del pianeta, che sia una forma di vita, animale, vegetale, o sia una forma di socialità, di qualsiasi cosa, tutto è sopravvissuto perché c'è stato un cambiamento, un adattamento. E anche alla Comunanza credo serva un cambiamento. [...] Bisogna trovare un equilibrio tra funzioni vecchie, se c'è ancora chi vuole perseguirle, e quelle nuove. Ad esempio, le escursioni collettive come quelle organizzate nelle settimane precedenti, il riconoscimento delle piante, così deve essere vissuta adesso la montagna. Bisogna portarci le persone e fargli capire quanto la montagna può essere importante nella vita di tutti i giorni.*

In riferimento alla Comunanza di Colpetrazzo, se da un lato le percezioni degli utenti evidenziano il fortissimo legame con l'ente collettivo proprio in ragione dell'importanza che ha da sempre rivestito per la comunità locale, dall'altro le relative prospettive non pongono la stessa enfasi sull'aspetto turistico. In tal senso, l'*importanza strategica* della Comunanza *mo è [...] sicuramente a livello sociale, aggregativo* (intervista con Umberto e Ferdinando, 2023).

In particolare, presso Colpetrazzo appare maggiormente stressata la dimensione rurale e montana, tradizionale, della vita comunitaria, rispetto a cui la Comunanza gioca un ruolo

centrale. A mio avviso, risulta molto interessante la riflessione di Piero (2023), quando afferma che:

*Ci sarà ripopolamento delle campagne perché le città sono invivibili. Io credo che pigliandosi un pezzetto di terra sopravvivi, anzi vivi meglio, c'hai l'orto, ti metti su due polli, quello che vuoi, ti autoproduci le cose. [...] Ci vorrebbe la decrescita felice. [...] Io sarei d'accordo, tanto solo molto spartano nelle abitudini e nei comportamenti, però mi vergogno a dirlo perché comunque mi piace la moto, altre cose che non sono [compatibili con la] decrescita felice. Dipende da come uno si pone, dalle esigenze che si hanno. Con le esigenze di adesso è difficoltoso. Anche se credo che un po' di decrescita arriverà perché così è insostenibile. A qualcosa dovremmo rinunciare, Michè. Noi abbiamo due macchine, una bisognerà tirarla via, vacanze non ne facciamo da un bel po', vedo molte famiglie che vivacchiano, che fanno fatica, lo vedo. Con gli stipendi di adesso non riesci a sostenere tutte le spese, tutti i comfort di oggi.*

Inoltre, rispetto al futuro è idea condivisa la problematicità dell'eccessiva burocratizzazione e aziendalizzazione degli enti collettivi, espressa ancora da Piero (2023):

*Ci saranno un po' di difficoltà, anche perché la Comunanza ormai si gestisce come una società, ha delle spese pur non avendo scopo di lucro: devi tenere un segretario che costa, paga l'IMU sui fabbricati, la TARI, il Consorzio di Bonifica Tevere Nera, eccetera eccetera. Prima c'erano meno spese, meno complicazioni burocratiche e più entrate. Se ci fosse un ritorno alla campagna, al bestiame, allora si andrebbe meglio. (intervista con Piero, 2023).*

Ciononostante, se un giorno non dovesse più esserci la Comunanza sarebbe un problema, una perdita, per tanti motivi: tradizione, manutenzione del bosco, gestione fatta da estranei. Adesso è gestita da gente del paese, che sanno le esigenze, conoscono il territorio (intervista con Piero, 2023).

Infine, in relazione alla Comunanza di Bagnara, si ritrovano ancora una volta percezioni che esaltano la vitale importanza dell'ente collettivo, la quale si esprime su più ambiti. Come sostiene Alessandro (2023):

*[La Comunanza] è importantissima perché è un'entità che tiene viva la comunità, quello che vedi, il campo, le casette, il circolo, è tutto legato alla Comunanza. Tiene vivo poi il*

*lato storico, attenzionando i documenti storici e la ricerca. Se facessi un confronto con le altre comunità di Nocera che non hanno la Comunanza, o che non ce l'hanno attiva come qui, vedi la differenza in termini di vitalità. Uno che capita qui lo vede subito, è di dominio pubblico. Poi è anche vero che queste altre frazioni sono più piccole, Bagnara è uno dei paesi con la Comunanza forse tra i più grandi. Queste altre Comunanze che esistono qui intorno si limitano al discorso della legna, essendo anche più povere, perché qui va detto che c'è l'affitto della cava, e c'è un grosso lavoro sul paese, che non si ritrova in altre situazioni. Poi credo siano interessanti anche le forme di coordinamento tra Comunanze, sia a livello regionale con il coordinamento presieduto da Sandro Ciani, che a livello nazionale col Centro Studi e Documentazione sugli usi civici. La Comunanza di Bagnara in questi ambiti è molto riconosciuta e ha sempre partecipato.*

In riferimento alle prospettive future, anche in questo caso vi è una propensione alla valorizzazione turistica del territorio, mediata però dalla consapevolezza che l'idea di guadagno non debba essere concettualizzata esclusivamente a livello economico, ma che *il guadagno adesso è piuttosto il benessere ambientale e sociale, la comunità e il territorio* (intervista con Claudia, 2023). Pertanto, ad esempio, Alessandro (2023) dice:

*Mi auguro che [il futuro della Comunanza] sia sempre più sul sociale, come punto d'aggregazione, e che faccia da sostituto di quello che dovrebbe fare un Comune su un territorio come questo, come sulla manutenzione. Il Comune tante cose non le fa, oppure dice 'vabbè tanto c'è la Comunanza', ci marcia diciamo.*

Dunque, Peppe (2023) esplicita chiaramente che:

*Ci sono delle prospettive, un futuro bisogna avercelo comunque. Noi siamo partiti dalle ceneri, cinquant'anni fa, e ad oggi quello che è la Comunanza si vede, abbiamo fatto tante iniziative sociali, culturali. Io mi auguro che si prosegua su questa strada, con una gestione sana a beneficio del territorio e di chi ci abita, le cose basilari insomma. Bisogna stare coi piedi per terra e fare dei passi che abbiano ricadute positive sul territorio e sugli utenti. Lo statuto lo dice chiaramente.*

A fronte di ciò, però, si rileva la problematicità della partecipazione, soprattutto in termini prospettici, dal momento che *l'unico rammarico è che non siamo riusciti a trasmettere questa passione che abbiamo ai più giovani. Ci vuole tanta passione e tanto tempo, e non tutti sono*

*disposti a metterli a disposizione* (intervista con Peppe, 2023). In accordo con quanto appena sostenuto, Claudia (2023) sottolinea che:

*La partecipazione, nonostante sembra esserci adesso un po' più di coinvolgimento, non è idilliaca. [...] Poi, questo coinvolgimento che c'è deve andare di pari passo con le pratiche dell'ente, il nuovo di solito tende a spazzare via il vecchio, invece bisogna avere la capacità di far dialogare nuovo e vecchio, di uscire dalle logiche binarie, bisogna trovare un modo per coniugare entrambi. Quindi mi auguro che ci sia maggior partecipazione e che sia una partecipazione informata, mi auguro anche che ci sia maggior voglia di informarsi...come dicevi prima te, bisognerebbe veramente regalare un libro di Grossi ad ognuno. Non basta leggere lo statuto o le comunicazioni che fa l'ente, non è quello il fulcro. Poi, ripeto, è una cosa veramente difficile, perché si tratta di ribaltare il proprio pensiero, pensare in un'altra maniera.*

Dunque, dinanzi alle considerazioni percettive e prospettive dei vari utenti intervistati, si erge in primo luogo il ruolo di cruciale importanza svolto dalle Comunanze, con particolare riferimento agli ambiti della guardiania ecologica e dell'aggregazione comunitaria, mentre rimane più defilata la rilevanza economica che ne caratterizzava maggiormente i tratti fino al secolo scorso. La presenza di tali istituzioni collettive sul territorio è ritenuta vitale ai fini della salvaguardia ambientale e della socialità paesana, tant'è che possono considerarsi enti fondamentali per garantire il perseguimento di precise modalità e finalità di sviluppo, guidate *de facto* da principi cardine come il primato della terra sul soggetto e della comunità sull'individuo. In prospettiva, la relativa perdita d'importanza economica è quindi compensata dalla prioritizzazione delle prerogative socioambientali, seppur in più casi gli utenti hanno reso manifesta la necessità di una maggior valorizzazione economica territoriale, da concretizzarsi attraverso la promozione turistica. Ciononostante, appare chiaro come l'imperativo della crescita economica non costituisca un elemento privilegiato rispetto alla dimensione socioambientale, quanto piuttosto il contrario. Inoltre, in connessione ai mutamenti per lo più economici occorsi in seguito al secondo dopoguerra, si nota l'esigenza di elaborare progettualità che facciano coesistere le attività tradizionali con i nuovi interessi emergenti.

Per concludere, volendosi cimentare nell'atto di misurazione dell'effettiva resistenza delle istituzioni di proprietà collettiva, come proposto da Ciuffetti (2015) in riferimento alla quarta fase dell'evoluzione degli assetti fondiari collettivi (fase che appunto copre il periodo che va dal secondo dopoguerra ad oggi), in relazione ai casi studio empirici si può affermare

che esse abbiano dimostrato una solida capacità di resilienza<sup>194</sup> non solo poiché risultano tutt'oggi esistenti e attive, ma soprattutto in ragione della vitale importanza che ancora rivestono per le comunità che le sostanziano.

## 2.5 Quale coesistenza e pluralismo giuridico?

Nel presente paragrafo tenterò di identificare, con attenzione alla dimensione empirica, la tipologia di pluralismo giuridico esistente nel quadro del campo sociale dello Stato italiano, e del suo ordinamento giuridico, in relazione agli ordini giuridici delle Comunanze Agrarie.<sup>195</sup> A tal proposito, ricorrerò alle proposizioni suggerite da von Benda-Beckmann (2002).

Secondo l'autore, si parla di pluralismo giuridico nel momento in cui una stessa situazione o persona potrebbe essere soggetta a più di un ordine o meccanismo giuridico, risultante nel fatto che le azioni delle persone non possono essere semplicemente inquadrare entro il 'loro' ordinamento giuridico. In tal senso, si evidenzia il carattere duplice e parallelo delle forme giuridiche.<sup>196</sup> Nonostante il diverso inquadramento fornito da von Benda-Beckmann (2002), se paragonato a quanto sottolinea invece Griffiths (1986) rispetto alla

---

<sup>194</sup> Intesa come duplice capacità di assorbimento-adattamento a cambiamenti circostanziali e di mantenimento dei tratti chiave identitari che ne caratterizzano l'agire. PIERACCINI, M., 2013. "A politicized, legal pluralist analysis of the commons' resilience: the case of the Regole d'Ampezzo". In *Ecology and Society*, Vol. 18, N. 4, pp. 1-11.

<sup>195</sup> Senza qui considerare le normative dell'Unione Europea che, come abbiamo visto, sono sovrainposte tanto sugli ordini giuridici dei Domini Collettivi quanto sull'ordinamento giuridico dello Stato italiano.

<sup>196</sup> Ciò si pone in lieve contrasto con quanto affermato da Griffiths (1986), il quale preferisce parlare di 'complessità' e 'molteplicità' piuttosto che di 'parallelismo' o 'duplicità'. In riferimento a tale dibattito, mi trovo d'accordo con Griffiths poiché, a mio avviso, risulta riduttivo isolare e separare i diversi ordini giuridici, i quali piuttosto vanno a sovrapporsi e mescolarsi. Infatti, ad esempio, nell'ambito delle terre collettive abbiamo visto che si applicano in prima istanza le norme regolamentari dei Domini Collettivi, mentre le disposizioni delle istituzioni statali risultano applicabili solo rispetto agli ambiti di cui non si fa riferimento nelle normative degli enti collettivi. Eppure, è anche vero che, ad esempio, l'attività di cava risulta simultaneamente regolata da disposizioni comunali, regionali e comunitarie (dei Domini Collettivi): in questo caso si denota il carattere duplice/parallelo dei diversi ordini giuridici, i quali vanno a normare una stessa situazione mediante modalità e secondo finalità differenti. A fronte di ciò, ritengo che questi due esempi confermino la prevalenza delle caratteristiche di complessità/molteplicità degli ordini giuridici, mentre quelli di duplicità/parallelismo trovano riscontro solo su aspetti specifici e circoscritti. Pertanto, ogni diverso caso empirico offre un ampio ventaglio di condizioni normative differenti, tale per cui risulta riduttivo incasellare le situazioni di pluralismo giuridico esclusivamente entro l'attestazione di caratteri di duplicità/parallelismo degli ordini giuridici, mentre ritengo sia più proficuo, piuttosto, guardare alla molteplicità di ordini giuridici che contemporaneamente si sovrappongono, mescolano, duplicano e ibridano in rapporto agli oggetti, persone, relazioni, situazioni o attività a cui si riferiscono. Cfr. N.d.A; GRIFFITHS, J., 1986. "What is legal pluralism?". In *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*. Vol. 18, Issue 24, pp. 1-55; VON BENDA-BECKMANN, F., 2002. "Who's afraid of legal pluralism?". In *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 34, Issue 47, pp. 37-82.

definizione di pluralismo giuridico (evidenziato nella nota precedente), il testo del primo appare particolarmente utile al fine di individuare le caratteristiche empiriche di tali situazioni giuridicamente pluralistiche.

In *primis*, occorre distinguere tra pluralismo interno a un sistema giuridico (generalmente quello dello Stato) e pluralismo di sistemi<sup>197</sup> (von Benda-Beckmann, 1979).

In riferimento al nostro caso, non appare così immediata tale distinzione. Infatti, se da un lato abbiamo visto che i Domini Collettivi (e i relativi ordini giuridici) nascono in precedenza allo Stato italiano (risultando così alieni ed estranei a tale entità di origine più recente) e costituiscono una pluralità di ordinamenti giuridici originari concorrenti a quello statale (risultando così paralleli ad esso), dall'altro essi si trovano sottoposti alle norme e ai principi costituzionali, comunque espressione dell'ordinamento statale italiano. In ragion di ciò, ritengo che si tratti di una forma ibrida di pluralismo giuridico che, seppur costituita da una pluralità di sistemi giuridici, fa ricadere tale pluralità sistemica entro i confini della fonte giuridica più alta dell'ordinamento statale.

In altre parole, potremmo definire questa situazione come *pluralism of systems-internal pluralism (pluralismo di sistemi interno ad un sistema)*.<sup>198</sup>

Calandosi ancora più nel dettaglio empirico, occorre analizzare le varie sfaccettature che caratterizzano gli ordini giuridici e di conseguenza le situazioni di pluralismo giuridico.

---

<sup>197</sup> Come affermato da Woodman, in entrambi i casi si tratta comunque di pluralismo giuridico. WOODMAN, G. R., 1998. "Ideological combat and social observation. Recent debate about Legal Pluralism". In *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 30, Special Issue 42: *Urban Normative Fields in Africa Today*, pp. 21-59.

<sup>198</sup> Fondendo in questo modo le due categorizzazioni definitorie di von Benda-Beckmann: *system-internal pluralism and pluralism of systems*. VON BENDA-BECKMANN, F. 1979. *Property in social continuity. Continuity and change in the maintenance of property relationships through time in Minangkabau, West Sumatra*. The Hague, M. Nijhoff Herausgeber, p. 23.

Tenterò di riassumerle nella seguente tabella (Tab.5), per poi spiegarle.

Tabella 5. Riassunto delle caratteristiche tipizzanti (la coesistenza de) gli ordini giuridici.

<b>ORDINE GIURIDICO</b>	<b>COMUNANZE AGRARIE</b>	<b>STATO ITALIANO</b>
<b>SPAZIO SOCIOPOLITICO (O STRATO DI ORGANIZZAZIONE SOCIALE)</b>	Comunità / Terre comunitative	Nazione / Territorio nazionale
<b>SCALA GEOGRAFICA</b>	Locale	Nazionale
<b>FONTI GIURIDICHE</b>	Scritte / consuetudinarie	Scritte / consuetudinarie
<b>CONOSCENZA DELLE PERSONE</b>	Multi-legale	Multi-legale
<b>NORMAZIONE DELLO STATUS DI</b>	Cose, istituzioni, relazioni sociali (multi-normatività)	Persone, cose, organizzazioni, istituzioni, relazioni sociali (multi-normatività)
<b>COINVOLGIMENTO GIURIDICO DELLE PERSONE</b>	Comunitarismo e reicentrismo	Individualismo, statismo, liberalismo
<b>COINVOLGIMENTO DELLE FORME GIURIDICHE</b>	Intero sistema giuridico (riferito alle terre comunitative)	Intero sistema giuridico (riferito al territorio nazionale)

A partire dalla definizione di pluralismo giuridico come coesistenza di più ordini giuridici all'interno di un dato spazio sociopolitico (Griffiths, 1986), risulta necessario individuare gli ambiti che caratterizzano tale coesistenza, *where we have to look for it* (von Benda-Beckmann, 2002, 65).

Anzitutto, secondo von Benda-Beckmann (2002), è cruciale chiarire a quale livello di organizzazione sociale (spazio sociopolitico) esistono i determinati ordini giuridici, al fine di indicare a quale scala geografica si fa riferimento. Nel nostro caso, si rileva la localizzazione dell'ordine giuridico delle Comunanze Agrarie al livello socio-organizzativo comunitario, in quanto esso è prodotto dalla comunità stessa che compone l'ente collettivo e regola primariamente quest'ultima nell'ambito dell'esercizio dei diritti d'uso civico; inoltre, esso si protende esclusivamente entro i confini delle terre comunitative di proprietà delle Comunanze, al di fuori delle quali vige l'ordinamento giuridico statale. L'ordinamento giuridico dello Stato italiano, di cui si suggerisce la coesistenza, si pone al livello socio-organizzativo della nazione, poiché infatti proietta il proprio raggio d'azione sull'intero territorio nazionale, includendo al suo interno le terre comunitative e sovrapponendosi così agli ordini giuridici comunitari, in riferimento alle tematiche non regolamentate da questi ultimi.<sup>199</sup>

<sup>199</sup> Ad eccezione dell'attività di cava, regolamentata contemporaneamente da normative comunali, regionali e comunitarie. Si veda sup. nota n. 196.

Di conseguenza, la scala geografica su cui agiscono gli ordini giuridici comunitari è quella locale, mentre l'ordinamento giuridico statale agisce su scala nazionale.

Successivamente, se il diritto ha molte esistenze, la coesistenza di più ordini giuridici è individuabile in almeno quattro ambiti (von Benda-Beckmann, 2002).

Il primo è costituito dalla pluralità di fonti giuridiche che, nel caso preso in esame, sono sia scritte che consuetudinarie, sia in riferimento all'ordine giuridico dei Domini Collettivi che a quello statale.

Il secondo è legato alla conoscenza delle persone, nei termini in cui esse sono spesso *multi-legal*, [meaning that they] know some law of different legal systems (von Benda-Beckmann, 2002, 66). In rapporto all'ordine giuridico sia delle Comunanze che dello Stato, si rileva effettivamente la multi-legalità degli utenti intervistati, i quali conoscono tanto le norme collettive comunitarie quanto quelle statali. Inoltre, essi sono altrettanto consapevoli del mescolamento dei due ordini giuridici, in particolare dell'applicazione sovrapposta, duplice e ibrida di questi.

Il terzo si riferisce agli *status* che risultano normati dai diversi ordini giuridici, i quali possono variabilmente avere ad oggetto persone, cose (risorse), organizzazioni, istituzioni, relazioni sociali. La produzione giuridica delle Comunanze regola cose (la terra, il bosco, i pascoli), istituzioni (la Comunanza stessa) e relazioni sociali (rapporti di proprietà), mentre quella statale, essendo quanto più onnicomprensiva, norma tutti gli *status* elencati. Occorre aggiungere che tali *status* giuridici mostrano talvolta concezioni tra loro contraddittorie, risultando in una situazione di multi-normatività. L'esempio più evidente di ciò è dato dalla normazione dei rapporti di proprietà: se l'ordinamento giuridico statale prevede che essi possano configurarsi esclusivamente come di proprietà pubblica o privata individuale,<sup>200</sup> l'ordine giuridico dei Domini Collettivi fornisce una concezione divergente rispetto a tale dicotomica regolamentazione attraverso l'implementazione di uno *status* giuridico dei rapporti di proprietà di tipo collettivo.

Infine, il quarto ambito si riferisce al coinvolgimento giuridico delle persone, in termini di processi ed interazioni sociali, inteso come l'orientamento o la costrizione delle azioni in rapporto al diritto (von Benda-Beckmann, 2002). In tal senso, appare evidente come l'ordine giuridico delle Comunanze orienti le azioni degli utenti verso comportamenti concordi ai principi che lo sostanziano, ovvero il comunitarismo e il reicentrismo incontrati nel primo

---

<sup>200</sup> Fino al 2017, quando l'entrata in vigore della legge n. 168 ha fatto comparire per la prima volta il concetto di proprietà collettiva all'interno dell'ordinamento giuridico italiano.

capitolo, mentre l'ordine giuridico statale, basato su presupposti diversi, induce conseguentemente ad azioni diverse, legate ad un orientamento individualistico (in termini di proprietà), liberale (piuttosto che vincolato ad obblighi reciproci) e segnato dalla sottoposizione ad un'autorità superiore (lo Stato).

In aggiunta, l'ultima riga della tabella è riferita all'osservazione fatta in precedenza rispetto alla distinzione tra pluralismo interno a un sistema giuridico e pluralismo di sistemi, secondo cui entrambi gli ordini giuridici costituiscono sistemi giuridici diversi e quindi pluralistici, seppur la legge n.168/2017 abbia fatto ricadere l'ordinamento giuridico dei Domini Collettivi all'interno della Costituzione italiana.

Dunque, a fronte di questa panoramica, emerge, quale tipologia di pluralismo giuridico in rapporto ai casi studio, una situazione giuridicamente pluralistica configurata sia come risultato di processi storico-sociali che come riprodotta nell'ambito di multiple interazioni aventi luogo in diversi *setting* giuridici.

## CAPITOLO III

### IMMAGINARE SPAZI DEL POSSIBILE

*[La Comunanza] è fondamentale.*

*Per i posti in cui si ha la fortuna di averle sono una risorsa incredibile.*

*Possono essere un'oasi, non solo paesaggisticamente ma anche giuridicamente, sono dei piccoli avamposti di autogestione e interconnessione. Non è che la Comunanza è un'isola in mezzo a un mare, completamente autonoma, anzi, non ci sono proprio territori in cui c'è una netta divisione dal resto, c'è sempre interconnessione col resto. Però è come se fosse una riserva, diciamo, non solo ambientale ma anche economica, sociale, una riserva da cui si continua un certo lavoro, che poi magari vada a diffondersi attraverso le interconnessioni che ci sono.*

*Quello che viene coltivato e mantenuto lì dentro, tanto di manutenzione paesaggistica quanto di capacità sociali e aggregative, può essere riportato fuori.*

(intervista con Claudia, 2023)

Secondo Raffestin (2022), ogni geografia umana – costituita da una moltitudine di relazioni – è politica poiché tale dimensione risulta costitutiva di ogni azione. Tenendo ciò in considerazione, emerge il ruolo del geografo attorno al dovere di esplicitare le conoscenze e le pratiche che circolano in tali relazioni:

*Egli deve fornire gli elementi teorici per valutare il carattere simmetrico o dissimmetrico di tali relazioni. Deve interrogarsi sulla necessità e la pertinenza degli 'ordini' che inquadrano il sistema popolazione-territorio-risorse, nella prospettiva di preservare l'autonomia e la durata di quel sistema. (Raffestin, 2022, 294).*

In tal senso, ritengo che, da un lato, le relazioni osservate fino a questo punto nell'ambito dei Domini Collettivi possano dirsi piuttosto simmetriche, in ragione dell'equa redistribuzione dei benefici socioambientali (ed economici) – risultanti dall'operato stesso delle istituzioni collettive – a favore, in *primis*, della comunità umana di cui sono esponenziali e, in secondo luogo, delle comunità umane e non-umane che interagiscono con le terre collettive. Se lo spazio (come il tempo) è simultaneamente una risorsa e una posta in gioco per gli attori territoriali, ciò

significa che esso è politico, ovvero asserente alla problematica della ripartizione tra i soggetti coinvolti (Lefebvre, 1972; Raffestin, 2022).

In relazione a ciò, abbiamo visto come, nell'ambito della proprietà collettiva di questi peculiari assetti fondiari, la ripartizione dello spazio, così come delle risorse in esso localizzate, assume una connotazione estremamente simmetrica poiché ad ogni utente spetta un'equa porzione della torta. In aggiunta, all'equidistribuzione spaziale all'interno del gruppo sociale umano si accompagnano modalità relazionali virtuose rispetto alle forme di vita non-umane, tali per cui questa duplice simmetria va così ad investire entrambi gli ambiti di relazioni.

In sostanza, se ogni trama territoriale è espressione di un preciso progetto sociale (Raffestin, 2022), le trame territoriali caratterizzanti i Domini Collettivi mostrano un progetto sociale, connesso tanto alle comunità umane quanto a quelle non-umane, incentrato su forme di relazionalità simmetriche.

Dall'altro lato, la pertinenza degli ordini sociali e giuridici delineanti il sistema popolazione-territorio-risorse degli assetti fondiari collettivi è ravvisabile nella prioritizzazione di quei due principi cardine (il primato della terra sul soggetto e il primato della comunità sull'individuo) volti nondimeno a garantire la sostenibilità intergenerazionale, sia sul piano ambientale che sul piano sociale, ovvero l'autonomia e la durata del sistema territoriale stesso.

Pertanto, appare di primaria importanza, per il geografo che si appresta a svolgere il proprio ruolo come inteso in precedenza, enfatizzare e valorizzare le relazionalità positive indagate durante gli studi. In tal senso, se la territorialità è in ultima istanza riproduzione sociale, poiché connessa a relazioni essenziali ed esistenziali (Raffestin, 2022), ritengo che sarebbe miope occultare o privare gli assetti fondiari collettivi dell'importanza che rivestono ai fini del radicamento di processi di riproduzione sociale estremamente benefici a livello socioambientale. Ecco, quindi, le motivazioni per le quali mi piacerebbe mettere in connessione tali forme di organizzazione sociopolitica territoriale con l'idea di produzione di spazi del possibile.

Anzitutto, è proprio dinanzi alla crisi socioecologica globale che contrassegna l'attuale periodo storico che diviene necessario elaborare nuove sensibilità, narrazioni ed immaginari (Armiero *et al.*, 2021) capaci di supportare potenziali esperienze di alternative allo sviluppo (Escobar, 2011; Khotari *et al.*, 2019), sia esistenti che in divenire. Se, come affermano Gibson-Graham e Roelvink (2011, 29), l'impatto del cambiamento climatico e dell'attuale crisi socioecologica sta determinando una crescita d'interesse generalizzato verso alternative economiche ambientalmente armoniche e socialmente orientate, risulta di cruciale importanza il ruolo di ricercatori e ricercatrici nel *coltivare* tali variegate economie alternative, definite

anche *economie di comunità* (Gibson-Graham 2006, 79). A tal proposito, l'obiettivo primario è concettualizzare la sfera economica come uno spazio di impegno e azione a livello etico, valorizzando i diversi potenziali trasformativi emergenti (Gibson-Graham e Roelvink, 2011).

Essendo la dimensione economica assai rilevante nell'ambito degli assetti fondiari collettivi, una tecnica di particolare rilievo in relazione alla costruzione di un agire etico in ambito economico – strettamente interconnesso alle dimensioni sociale ed ecologica – è costituita dalla cosiddetta *auto-trasformazione etica* di Foucault (1997) o dalla *micro-politica di (ri)soggettivazione* di Connolly (1995), ovvero una co- e auto-costruzione di nuovi Sé, quindi di nuovi soggetti economici, al contempo sociali ed ecologici (Gibson-Graham, 2006).

Parimenti, occorre prendere atto delle variegate modalità di organizzazione economica, le quali non sono solo ed esclusivamente capitalistiche ed entro cui la ricerca dell'accumulazione di profitto non è necessariamente data. Accanto all'impresa capitalistica, infatti, esistono molteplici pratiche economiche volte piuttosto a supportare il benessere sociale ed ecologico, la creazione di reti di mutuo aiuto e la veicolazione di impegno civico (Gibson-Graham e Roelvink, 2011), come ad esempio nel caso delle Comunanze Agrarie indagate nel presente elaborato. Pertanto, sul piano accademico, intensificare dibattiti etici riguardo alle pratiche che promuovono benessere e resilienza comunitaria e condurre ricerche che supportano tali pratiche costituiscono elementi fondamentali al fine di sostenere alternative possibili.

A questo proposito, ritengo possa rivelarsi fruttuoso riflettere sui Domini Collettivi in relazione alle parole di Öcalan (2005, 125) viste nella Prefazione, le quali si presentano come un invito alla riappropriazione e reimmaginazione di un passato comune, di una base storica da cui elaborare futuri possibili e desiderabili: *possiamo cambiare il presente e il futuro nella misura in cui conosciamo e interiorizziamo la storia e le tradizioni, e riusciamo ad aggiungere loro qualcosa.*

In riferimento a questa intuizione si pone il compito, oggi più che mai cruciale, di immaginare tali spazi del possibile, intesi come insiemi di condizioni adatte a innescare potenziali processi di divenire, che sono tuttora in attesa di concretizzazione. Processi di co-edificazione di futuri desiderabili – contrapposti alle dinamiche individualizzanti, divisive ed estrattive che puntellano le traiettorie di sviluppo egemoni nell'ambito della modernità capitalista – attraverso cui è speranzosamente possibile invertire le nefaste tendenze distruttive, tanto a livello sociale quanto ecologico, a cui siamo abituati assistere oggi.

Sulla base della panoramica elaborata, volta ad approfondire le spazialità dei Domini Collettivi, ritengo che essi vadano proprio a rappresentare e costituire potenziali spazi del possibile. In particolare, le condizioni primarie che, a mio avviso, sorreggono le possibilità

inedite rispetto a tale idea di costruzione collettiva sono connesse a tre aspetti inerenti agli assetti fondiari collettivi.

Il primo concerne le capacità di autonormazione giuridica, di autogestione e di autogoverno esercitate dagli enti collettivi comunitari: a partire dalla semi-autonomia giuridica che permette l'autodeterminazione di regole proprie fino ad arrivare ad una co-gestione democratica e decentralizzata delle terre, i Domini Collettivi – quali *campi sociali semi-autonomi* (Moore, 1978, 29) – possiedono potenzialità atte a sostenere processi di sviluppo locale che siano orientati dalle esigenze e dai desideri delle comunità locali.

A questo punto di partenza si collega il secondo aspetto, ossia il ruolo di tali entità in qualità di baluardi socioecologici rispetto a possibili economie esterne e invasive. Infatti, siccome le decisioni inerenti alle terre collettive spettano primariamente all'assemblea degli utenti, senza la cui approvazione in merito a qualsivoglia intervento diviene illegale procedere, eventuali progetti proposti o imposti – da soggetti privati o pubblici che siano – nell'ambito di esse devono necessariamente sottostare alla volontà della comunità territoriale.

Di conseguenza, si determina così una situazione di enorme rilevanza per la democraticità che esprime, in relazione al fatto che a decidere sul territorio è chi lo abita.

L'ultimo aspetto, non per importanza, è quello dell'aggregazione e della socializzazione della comunità. Infatti, non solo le Comunanze si impegnano al fine di promuovere coesione ed inclusione sociale mediante l'organizzazione e la proposta di molteplici iniziative comunitarie, ma è proprio la natura collettiva di questa forma di gestione che tende a territorializzare determinati valori (quelle fondazioni antropologiche esplorate nel corso del primo capitolo) e pratiche. In altre parole, essa territorializza quell'*altro ordine sociale* già richiamato: un ordine basato su valori quali la solidarietà, la reciprocità, la corresponsabilità, che di fatto si legano a svariate pratiche collettive come tagliare la legna, ripulire le strade forestali, sistemare i sentieri e le aree attrezzate, organizzare eventi comunitari, e così via.

Seppur sia impossibile che non si presentino divergenze e scontri, si rileva l'influenza di tali valori rispetto alla socializzazione degli individui, divenuti a tutti gli effetti *comunità*, che vanno a coinvolgere e interconnettere la totalità degli utenti. Pertanto, la dimensione collettiva di tali assetti fondiari sembra suscitare, qui più che altrove, la promozione di valori e principi di tipo solidale, collaborativo e mutuale, orientanti le modalità e le finalità di sviluppo locale.

In altre parole, si tratta di economie di comunità, come descritte da Gibson-Graham e Roelvink (2011), ambientalmente armoniche e socialmente orientate.

Inoltre, gli assetti fondiari collettivi costituiscono a tutti gli effetti la storia e le tradizioni che caratterizzano numerose comunità e località italiane, risultando infatti ampiamente radicati

nelle coscienze popolari degli abitanti che per secoli hanno ricorso a tale forma di organizzazione sociopolitica territoriale ai fini della gestione dei propri territori.

Pertanto, il passaggio mancante in chiave prospettica è rappresentato da quell'*aggiungere loro qualcosa*, ovvero, a mio avviso, la co-costruzione di modalità progettuali volte a proiettare queste istituzioni storiche e tradizionali nello spaziotempo presente e futuro per rinnovarle in relazione alle sfide contemporanee. Se i curdi del Rojava sono riusciti ad implementare un paradigma territoriale inedito a partire dalla riappropriazione e reimmaginazione delle forme di organizzazione sociopolitica tribali e comunitarie che ne caratterizzavano la propria storia e tradizione,<sup>201</sup> sostengo che sarebbe potenzialmente utile provare a cimentarsi nello stesso sforzo anche qui in Italia, enfatizzando il ruolo che potrebbero giocare in tale processo i Domini Collettivi. Infatti, considerando la democraticità e l'ecologismo insiti in queste istituzioni collettive, si possono riscontrare similarità non indifferenti tra le comuni del Rojava e le Comunanze Agrarie dell'Italia appenninica. In particolare, la localizzazione decentralizzata dell'autorità decisionale in seno alle comunità, la priorità della salvaguardia ambientale in ottica intergenerazionale, la collettivizzazione della proprietà e delle risorse, l'aggregazione comunitaria preponderante sull'individualismo e l'educazione socioambientale rappresentano punti di contatto tra due tipologie di esperienze basate su presupposti incredibilmente affini.<sup>202</sup>

Dunque, nonostante le evidenti differenze contestuali, il superamento delle traiettorie di sviluppo esclusivamente statocentriche e capitalistiche che contraddistinguono in particolare il Nord Globale appare, oggi più che mai, una questione di fondamentale importanza a livello globale. In tal senso, gli assetti fondiari collettivi possono rivelarsi strumenti efficaci, in ragione delle proprie caratteristiche, da cui avviare riflessioni politiche, ecologiche e sociali che vadano ad interpellare le trasversali problematiche della nostra epoca.

---

<sup>201</sup> Definito da Öcalan come *confederalismo democratico*, tale paradigma si basa su tre pilastri: la democrazia partecipativa e diretta, la radicale equità di genere e l'ecologia sociale. Esso ambisce a superare i concetti di Nazione e di Stato ed il sistema economico capitalistico, proponendo un modello di organizzazione sociopolitica e gestione territoriale costruito su principi ed assunti diametralmente opposti all'agire dello Stato-Nazione capitalista, considerato mortifero in termini di oppressione, sfruttamento e discriminazione. Infatti, Öcalan scrive: *the right of self-determination of the people includes the right to a state of their own. However, the foundation of a state does not increase the freedom of a people. Democratic confederalism is the contrasting paradigm of the oppressed people. Democratic confederalism is a non-state social paradigm. It is not controlled by a state. At the same time, democratic confederalism is the organisation of democracy and culture. Democratic confederalism is based on grassroots participation. Its decision-making processes lie with the communities. Higher levels only serve the coordination and implementation of the will of the communities that send their delegates to the general assemblies.* In relazione a ciò, sono facilmente rintracciabili i parallelismi esistenti tra tale paradigma e la forma di organizzazione sociopolitica costituita dai Domini Collettivi. ÖCALAN, A. 2017. *Democratic Confederalism.*, International Initiative "Freedom for Abdullah Öcalan—Peace in Kurdistan". Neuss (DE), Mesopotamian Publishers, p.1.

<sup>202</sup> Mentre andrebbe rivisto l'aspetto relativo all'equità di genere, assente nell'ambito dei Domini Collettivi, influenzati da un'eredità piuttosto patriarcale.

A fronte di ciò, quindi, penso possa essere fruttuoso mobilitare il ruolo dell'immaginazione creativa (Graeber, 2022), o di quella che Rosi Braidotti (2020, 143) chiama *etica postumana*, cioè quella dimensione visionaria indirizzata all'immaginazione di futuri desiderabili, collegandosi in particolare alla valorizzazione di politiche affermative e micro-pratiche quotidiane basate proprio su un senso di responsabilità intergenerazionale. In questo senso, i Domini Collettivi appaiono come fondamenta su cui iniziare questo percorso prima creativo ed immaginifico, poi da attualizzare concretamente (naturalmente in modo collettivo e relazionale). Tanto sul piano giuridico quanto su quello socioambientale, come abbiamo visto, le potenzialità sono molteplici e, in partenza, potrebbero essere costituite proprio da questi tre punti sopra descritti. Pertanto, interiorizzare questi elementi per immaginare, aggiungere e poi possibilmente concretizzare spazi del possibile potrebbe rivelarsi una sperimentazione innovativa ed interessante per guardare al nostro futuro.

A tal proposito, concluderò il presente paragrafo con le seguenti proposizioni interrogative che, seppur puramente immaginifiche, sono volte a stuzzicare le menti desiderose di pensare creativamente alternativi futuri possibili: al fine di affrontare le sfide sociali, ambientali ed economiche della nostra contemporaneità non sarebbe forse interessante e proficuo ribaltare i paradigmi di sviluppo, (ri)ponendo al centro politico la comunità, al centro sociale ed ambientale la preservazione degli equilibri socioecologici e al centro economico la redistribuzione delle risorse, affinché la vita di ciascuno possa essere vivibile e dignitosa?

Gli assetti fondiari collettivi si pongono in questa direzione, pertanto non sarebbe forse intelligente abbandonare e superare la supremazia dello Stato, del Mercato e della crescita infinita a favore di modalità di organizzazione sociopolitica costruite sui bisogni e sui desideri delle comunità, delle persone in carne e ossa che, così, possano riprendere nelle proprie mani il potere di decidere sul proprio presente e futuro? Dunque, non sarebbe forse un'utopia immaginare e concretizzare un peculiare *confederalismo democratico di Domini Collettivi*,<sup>203</sup> di natura volontaristica e basato su quelle fondazioni antropologiche che hanno permesso a tali istituzioni collettive, e alle annesse comunità, di resistere nei secoli? Una forma di governo dal basso verso l'alto, dove il potere decisionale risulti essere localizzato nel punto più prossimo alle comunità, ovvero le comunità stesse, dove di conseguenza ognuna di queste comunità possa autodeterminarsi, autonormarsi, autorganizzarsi e autogestirsi nell'ambito della configurazione

---

<sup>203</sup> Tra l'altro, l'idea di un'Italia federale ha rappresentato una corrente piuttosto importante sia in precedenza che in seguito all'Unità d'Italia (e tra gli esponenti di maggior spicco vi era proprio lo stesso Carlo Cattaneo, citato più volte nel corso del presente elaborato). Ad ogni modo, la suggestione qui proposta ambisce ad ispirarsi all'esperienza confederale curda, la quale è basata sul rifiuto dell'idea di Stato: quindi non Stati federati, ma piuttosto Domini Collettivi confederati. (N.d.A.).

delle proprie traiettorie di sviluppo? Non è forse più fruttuoso che piuttosto di un'entità astratta e lontana – sia essa lo Stato o il Mercato, rispettivamente rappresentate da ristrette cerchie elette di amministratori forestieri oppure gigantesche aziende multinazionali estrattive – siano gli abitanti dei territori di riferimento a determinare le scelte, le politiche e le modalità di sviluppo delle molteplici comunità locali, a decidere sulle proprie vite? E non sarebbe forse più benefico non solo per le comunità umane presenti e future, ma per la totalità delle socio-nature esistenti, un tale livello di organizzazione e gestione territoriale, sensibile al mantenimento di armonici equilibri socioecologici ed economici?

L'obiettivo che si lega a queste domande è, quindi, proprio quello di avviare riflessioni e dibattiti sui potenziali futuri dei Domini Collettivi, intesi come spazi del possibile, come – in accordo alle parole di Claudia (2023) – *oasi, [...] avamposti di autogestione e interconnessione, il cui lavoro [...] magari vada a diffondersi attraverso le interconnessioni che ci sono, poiché quello che viene coltivato e mantenuto lì dentro, tanto di manutenzione paesaggistica quanto di capacità sociali e aggregative, può essere riportato fuori.*

Se in passato i popoli erano organizzati in cosiddette società organiche, ovvero ecologiche, comunitarie e cooperative, caratterizzate da principi quali l'usufrutto (un utilizzo delle risorse basato esclusivamente sulle specifiche esigenze del gruppo sociale), la complementarità (quale mutualismo etico volto a soddisfare le esigenze di tutti i membri della comunità) e il minimo irriducibile (il diritto di ciascuno al soddisfacimento dei bisogni primari basilari, come il diritto al cibo, al riparo e al vestiario)<sup>204</sup> – e ciò trova conferma anche nella disamina storica degli assetti fondiari collettivi italiani – perché non dovremmo immaginarci oggi un'attualizzazione di tali forme armoniche, tanto sul piano sociale quanto su quello ecologico, di organizzazione della vita? *Se da questo sentimento di unità tra l'individuo e la comunità emerge un sentimento di unità tra la comunità e il suo ambiente* (Bookchin, 2017, 46) non sarebbe forse utile tentare di riproporlo nella contemporaneità, a partire proprio da esperienze empiriche che affondano le proprie radici in forme sociali comunitarie ed ecologiche come i Domini Collettivi?

---

<sup>204</sup> Si veda M., BOOKCHIN, 2017, *L'Ecologia della Libertà*. Milano, Elèuthera Edizioni. In aggiunta, tale testo ha ispirato a sua volta il pensiero di Öcalan in riferimento all'elaborazione del paradigma confederale democratico.

## (IN)CONCLUSIONI

*Se v'è qualcuno che, per eccellenza, non potrebbe e non dovrebbe mai concludere, è l'autore.*

*La forma apparentemente paradossale di questa proposizione non nasconde, invece, nessun paradosso. Come potrebbe l'autore recingere senza rischio lo spazio dei significati che ha cercato di costruire? Giunto a quel punto in cui abbandona il suo testo, non sta a lui giocare, ma all'altro, il lettore, di farsi carico liberamente, senza raccomandazione, di un libro che non è in definitiva che un saggio dal principio alla fine.*

(Raffestin, 2022, 293)

Al fine di tirare le somme rispetto a quanto approfondito nel corso del presente elaborato occorre ricollegarsi alle domande di ricerca che hanno orientato lo stesso, nel tentativo di dare loro alcune possibili risposte. Tali domande, come viste nell'introduzione, sono le seguenti: come funzionano oggi i Domini Collettivi? Come è attuata la gestione dei beni comuni che compongono il loro patrimonio? Quali ruoli e funzioni svolgono in relazione alle comunità di riferimento? Che tipo di relazioni, interne ed esterne, hanno luogo in riferimento a questi spazi collettivi? In seconda battuta, e conseguentemente alle risposte che si daranno a queste domande, ne sorgono ulteriori: quali implicazioni spaziali risultano da questa situazione di pluralismo sociale e giuridico? Quali processi di produzione dello spazio/territorio si realizzano in riferimento ai Domini Collettivi e in connessione alle caratteristiche – di tipo relazionale, decisionale, funzionale e normativo – che li contraddistinguono? Quale impatto hanno tali caratteristiche sulle traiettorie di sviluppo delle comunità? In aggiunta, un ulteriore interrogativo sorto durante l'elaborazione della presente riflessione è stato il seguente: la mediazione e filtrazione dell'autorità statale attraverso i Domini Collettivi può costituire un ordine politico ibrido all'interno di uno Stato che però non sarebbe mai classificato come “fragile”?

Nel primo capitolo, nel tentativo di inquadrare gli assetti fondiari collettivi, ne ho analizzato diversi aspetti. In primo luogo, ho esplorato la profonda dimensione storica che ne ha caratterizzato l'evoluzione del tempo, attraverso cui è emerso il loro carattere di *permanenze dinamiche* (Gobbi, 2005, 98), capaci di coesistere con e nonostante le dinamiche di

capitalistificazione e statalizzazione delle forme di gestione territoriale. In aggiunta, tali forme peculiari di organizzazione sociopolitica su base locale, solidamente radicate nel tessuto popolare storico-tradizionale di molteplici comunità montane italiane, hanno agito per secoli come fattori *stabilizzatori positivi del tenore di vita* (Ciuffetti, 2015, 81), o *stabilizzatori del sistema eco-economico locale* (Gobbi, 2005, 103), in grado tanto di preservare gli equilibri socioecologici territoriali quanto di frenare possibili forme di impoverimento delle comunità, costituendo così strutture fondamentali per la sopravvivenza delle collettività locali.

In secondo luogo, ho approfondito le peculiarità giuridiche e le fondazioni antropologiche proprie di tali assetti fondiari collettivi. Rispetto alle prime, in seguito all'elaborazione di una panoramica delle caratteristiche giuridiche che li contraddistinguono, abbiamo visto come, pur dinanzi ai costanti tentativi di liquidazione operati dalle classi politiche dirigenti, questi abbiano avuto la capacità di (r)esistere, ritagliandosi una fattuale (semi)autonomia, espressa attraverso l'autogestione e l'autonormazione. In particolare, la produzione giuridica di atti consuetudinari, statuti, regolamenti e deliberazioni degli organi istituzionali ha significato la costituzione di un proprio ordine giuridico, il quale risulta essere primario in riferimento alle comunità che l'hanno prodotto, concorrente a quello statale e al pari della legge ordinaria dello Stato a livello di gerarchia delle fonti, pertanto soggetto unicamente alla Costituzione italiana. In tal senso, la legge d'attuazione costituzionale n.168/2017 rappresenta un importante passo in avanti in relazione alla presa di consapevolezza dell'alienità di queste istituzioni rispetto all'entità statale, le quali rappresentano l'efflorescenza vitale di società intermedie e si collocano al di fuori della dicotomia tra pubblico e privato originante dall'eredità del diritto romano. Tale situazione intrinsecamente pluralistica nell'ambito dell'arena sociale italiana, tanto sul piano giuridico quanto sul piano sociale, attesta l'esistenza di quello che viene definito *pluralismo giuridico*, un concetto riduttivamente applicato, in prevalenza, nel contesto del Sud Globale. Rispetto alle fondazioni antropologiche, abbiamo visto come gli assetti fondiari collettivi rappresentano un'antropologia collettivistica, radicalmente contrapposta alla centralità dell'individuo proprietario, imperante in Occidente almeno a partire dalla *Rivoluzione Francese*. I Domini Collettivi, infatti, si basano su fondazioni aliene ed altere rispetto a quelle attraverso cui gran parte delle società occidentali sono state socializzate ed educate, territorializzando di conseguenza un altro ordine sociale.

Il primato della comunità sull'individuo (comunitarismo) e il primato della terra sul soggetto umano (reicentrismo) costituiscono le fondamenta su cui tali soluzioni organizzative a livello sociopolitico sono state edificate, determinando così modalità relazionali umane e non-

umane mediate dal rispetto di tali principi. In tal senso, l'ordine giuridico di queste istituzioni è volto a costituire e proteggere questo specifico ordine sociale.

In terzo luogo, nel tentativo di connettere i punti tra questi aspetti emergenti, ho enfatizzato il fatto che gli assetti fondiari collettivi asseriscono pienamente al paradigma eco-giuridico dell'ecologia del diritto (Mattei e Capra, 2017). In particolare, a partire dalla territorializzazione di *altri ordini sociali, giuridici e politici* è stato rilevato come la diametricale opposizione tra forme proprietarie private individuali e collettive opera contrapposti fenomeni di spazializzazione, le cui implicazioni hanno risvolti estremamente significativi. Se gli spazi della proprietà privata individuale territorializzano confini di isolamento ed esclusione, gli spazi collettivi delle terre comunitative al contrario promuovono spazi di socialità, solidarietà, coesione, inclusione, aggregazione. Emerge quindi una contrapposizione fondamentale tra spazi relazionali di interdipendenza e fusione col mondo e spazi pur sempre relazionali ma basati sulla potestà dell'individuo proprietario slegata da ogni forma di reciprocità.

Pertanto, la differenza tra queste due tipologie di territorialità sta nella promozione di diversi valori – intesi come mezzo con cui gli attori rappresentano l'importanza delle proprie azioni a sé stessi come parte di un insieme più ampio – attraverso i quali le persone sono socializzate, educate e formate. A questa serie di tratti caratterizzanti i Domini Collettivi consegue la configurazione degli stessi in qualità di alterità sociali, giuridiche, ecologiche, economiche e infine politiche. In relazione alla dimensione politica, l'autorità esercitata dalle istituzioni collettive in termini decisionali, gestionali e normativi nell'ambito delle terre comunitarie denota una situazione in cui la sovranità statale non è protesa omogeneamente sul territorio nazionale, ma è piuttosto filtrata e mediata da queste molteplici sovranità comunitarie con cui deve necessariamente confrontarsi. Pertanto, ne risulta una situazione classificabile come *ordine politico ibrido*, se inteso come una condizione nella quale la sovranità non è un attributo appartenente esclusivamente agli Stati ma è piuttosto esercitata e contesa da diverse forme di organizzazione sociopolitica. In ragione di ciò, l'Italia può apparire come uno “Stato fragile”, altro concetto riduttivamente applicato soltanto nell'ambito del Sud Globale, tra l'altro al fine di imporre speculazioni normative e dispregiative nei confronti di entità statuali sgradite o diverse dal modello di Stato-Nazione occidentale.

Nel secondo capitolo, ho analizzato diversi aspetti empirici relativi ai casi studio di riferimento, rispondenti al primo set di domande di ricerca, quali il funzionamento e le attività, gli ordini giuridici e la gestione del patrimonio comunitario dei Domini Collettivi.

In connessione a questi, in prima battuta sono state evidenziate le osservazioni comuni e trasversali a tutte e cinque le Comunanze di studio, mentre in un secondo momento sono state rilevate le specificità proprie di ciascuno di essi.

In particolare, ritengo importante enfatizzare qui il fatto che il funzionamento, le attività, l'ordine giuridico e la gestione patrimoniale degli enti collettivi non si riferiscono solo ed esclusivamente all'esercizio e la tutela degli antichi diritti di uso civico di cui godono le comunità locali – i quali rappresentano elementi fondamentali per la sopravvivenza storica delle popolazioni ivi insediate, per la produzione paesaggistica, per la trasmissione di tradizioni, usi e costumi particolaristici – ma piuttosto si sono configurate in modalità tali per cui le istituzioni collettive, di natura privatistica ma a carattere squisitamente pubblicistico, hanno potuto porsi in sostituzione degli enti pubblici statali. In altre parole, i Domini Collettivi hanno provveduto e provvedono cura degli interessi (economici, ambientali e sociali) delle collettività che li sostanziano mediante l'espletamento di molteplici funzioni che vanno ben al di là dei confini degli usi civici, imponendosi di conseguenza come istituzioni autorevoli e legittime capaci di autorganizzarsi, autogestirsi e autonormarsi in maniera più o meno indipendente dall'autorità statale. Inoltre, focalizzandosi in maniera più specifica sugli ordini giuridici e la gestione patrimoniale collettiva degli enti, emerge con maggior chiarezza quella situazione giuridicamente pluralistica prima sottolineata, laddove emerge la netta sovrapposizione dei distinti ordinamenti giuridici. In particolare, la tipologia di pluralismo giuridico individuata mostra un ibridismo fra le categorie definitorie elaborate da von Benda-Beckmann (1979) di pluralismo interno a un sistema giuridico (generalmente quello dello Stato) e pluralismo di sistemi, risultante in quello che ho chiamato *pluralismo di sistemi interno ad un sistema*.

Successivamente, sono stati indagati ruoli, funzioni e relazioni caratterizzanti le Comunanze di riferimento (sempre legate al primo set di domande di ricerca). A partire dal fondamentale ruolo di carattere pubblico che rivestono, legato alla funzione di sviluppo locale delle piccole comunità frazionali di cui sono esponenziali ed espletato mediante modalità di gestione economica né speculative né accumulatorie, si articolano quattro rilevanti funzioni: una funzione sociale di tipo aggregativo e coesivo, una funzione ecologica di guardiania e conservazione ambientale, una funzione economica di integrazione reddituale e di redistribuzione delle risorse, una funzione educativa socializzante i membri delle comunità in accordo alle fondazioni antropologiche sostanzianti tali enti collettivi.

Rispetto alle relazioni in essere nell'ambito delle proprietà collettive, esse sono state suddivise per tipologia: i rapporti di proprietà sono di tipo collettivo al fine di territorializzare le fondazioni antropologiche prima citate e di socializzare gli individui come corpi fusi col

mondo; i rapporti socioambientali sono basati sul primato della comunità e della terra, così come sulla consapevolezza dell'interconnessione esistente tanto tra le comunità umane quanto tra quelle umane e non-umane, aspetti che si traducono in un'organizzazione sociale di tipo mutuale e cooperativa e in un'organizzazione territoriale ecosistemica orientata da regole condivise di preservazione e tutela; infine, le forze economiche e politico-istituzionali che si relazionano alle Comunanze risultano essere vincolate all'autorità giuridica degli enti di proprietà collettiva e pertanto tali relazioni oscillano tra conflitto, negoziazione e collaborazione in relazione ai comportamenti di questi stessi attori. In tal senso, si attestano situazioni differenti a seconda dei casi studio presi in esame, ovvero situazioni di collaborazione nel caso di Massa Martana, situazioni di percepito abbandono a Mezzanelli e Viepri in particolare, situazioni di tensione e conflitto nel caso di Bagnara.

A questo punto, occorre riprendere il secondo set di domande di ricerca: quali implicazioni spaziali risultano da questa situazione di pluralismo sociale e giuridico?

Quali processi di produzione dello spazio/territorio si realizzano in riferimento ai Domini Collettivi e in connessione alle caratteristiche – di tipo relazionale, decisionale, funzionale e normativo – che li contraddistinguono? Quale impatto hanno tali caratteristiche sulle traiettorie di sviluppo delle comunità?

Tali funzioni e tali relazioni, insieme alle modalità tramite cui sono performate, disegnano specifici processi di produzione territoriale e plurime, ma al contempo uniche, traiettorie di sviluppo. In particolare, ho affermato che nell'ambito delle terre collettive si verifichi la produzione di *territori pluriversali e collettivizzanti*.

I primi sono intesi come territori che, grazie alla semi-autonomia di cui godono gli enti esponenziali delle comunità di riferimento (derivante dal pluralismo sociale e giuridico insito nell'arena sociale italiana), sono strutturati secondo modalità organizzative, decisionali e relazionali in grado di orientare le traiettorie di sviluppo delle relative comunità su percorsi alternativi rispetto alle modalità e alle finalità del paradigma di sviluppo capitalistico e statocentrico egemone. Se queste presuppongono l'imperativo della crescita economica infinita e dinamiche di individualizzazione dei soggetti, le traiettorie generate nei territori pluriversali, al contrario, cercano di bilanciare le necessità economiche con le prerogative di socialità e di tutela ambientale intergenerazionale. Inoltre, le modalità attraverso cui queste traiettorie prendono forma non sono né imposte da lontane entità esterne ai territori di riferimento né dirette dall'obiettivo di accumulazione economica (il quale è persino vietato a livello statutario, quindi legale): esse sono rivolte esclusivamente al perseguimento degli interessi della

collettività e decise dal basso in maniera collettiva sulla base delle decisioni prese dall'assemblea generale degli utenti.

I territori collettivizzanti sono quegli spazi socializzati in una (fra le possibili diverse) maniera divergente, o meglio contrapposta, rispetto a quella che caratterizza i territori della proprietà privata individuale – come descritta da Blomley (2003, 2010, 2016).

I territori individualizzanti della proprietà privata individuale da un lato territorializzano confini di separatezza ed evitamento mediante la preassegnazione di potestà assoluta su qualunque elemento compreso entro tali confini all'individuo proprietario, il quale può disporre senza alcuna obbligazione condivisa. Dall'altro essi operano una socializzazione delle persone secondo la quale esse finiscono per pensarsi come isolate, indipendenti, separate dal resto del mondo, e quindi in ultima istanza capaci di realizzarsi in completa autonomia ripudiando ogni forma di reciprocità. Al contrario, i territori collettivizzanti territorializzano confini (perché pur sempre di confini si tratta, attraverso cui delimitare l'attualizzazione dei relativi ordini giuridici e sociali) socialmente inclusivi (Exner *et al.*, 2021) di solidarietà, coesione e aggregazione.

Contemporaneamente, socializzano le comunità promuovendo la consapevolezza dell'interconnessione che lega le persone, le socio-nature, tutto l'esistente. Di conseguenza, questi si caratterizzano per il riconoscimento reciproco e la responsabilità condivisa nell'accesso e nella gestione comune dei *commons*. Similmente, i Domini Collettivi sono stati definiti come *territori di vita*, in relazione al carattere di alternativa al capitalismo estrattivo e alle visioni neoliberali dell'economia e della politica che rivestono, espresso mediante l'implementazione di modalità collettive di conservazione ecologica costruttrici di ambienti vitali e la preservazione delle testimonianze di una storia vissuta e vivente originante dalla voce spontanea di popolazioni locali che in essi si sono pienamente identificati.

Pertanto, emergono, in relazione alle caratteristiche proprie di queste istituzioni collettive, strutturazioni politiche comunitarie e decentralizzate in grado di inquadrare le traiettorie di sviluppo entro cornici democratiche, ecologicamente armoniche e socialmente orientate.

In aggiunta, ho indagato da un lato le criticità gravanti sulle Comunanze di riferimento e dall'altro le percezioni e le prospettive emergenti dagli utenti intervistati.

Le prime, piuttosto omogenee tra i casi studio, ad eccezione di Mezzanelli dove si registra un'intensità maggiore, si articolano attorno all'abbandono delle tradizionali attività di uso civico e alla conseguente perdita di rilevanza economica (seguita da tentativi di riconfigurazione volti a recuperarla), al netto calo di partecipazione alle assemblee e alla

gestione patrimoniale, all'esistenza di rapporti talvolta utilitaristici o conflittuali e all'erosione del legame con la montagna da parte delle nuove generazioni.

Le seconde, ancora ad eccezione del caso di Mezzanelli dove sia percezioni che prospettive convergono sulla paura dell'inevitabile commissariamento della Comunanza in ragione dello spopolamento e dell'assenza di personale, risultano anch'esse piuttosto omogenee fra le altre quattro Comunanze. Si rileva quindi l'attribuzione di estrema importanza alle Comunanze quali enti fondamentali per i paesi, i boschi e le comunità, insieme alla volontà di valorizzare i territori al fine di recuperare la centralità economica rivestita in passato.

Sulla base di tale panoramica complessiva, nel terzo e ultimo capitolo, i Domini Collettivi sono stati concettualizzati come spazi del possibile. In particolare, se dinanzi alle crisi e alle sfide sociali, ecologiche, economiche e politiche della contemporaneità risulta cruciale elaborare nuove sensibilità ed immaginari che si diano il compito di affrontarle, ritengo che partire dai Domini Collettivi come basi storiche da cui immaginare delle possibili soluzioni possa essere un'iniziativa potenzialmente fruttuosa. In tal senso intendo gli spazi del possibile come insiemi di condizioni adatte a innescare potenziali processi di divenire, che sono tuttora in attesa di concretizzazione.

In relazione a ciò, ho individuato tre aspetti particolarmente pregnanti in riferimento a tale ambizione: le capacità e le autorità di autonormazione giuridica, di autogestione e di autogoverno esercitate dagli enti collettivi comunitari, il ruolo di tali entità in qualità di baluardi socioecologici rispetto ad economie esterne e a dinamiche individualizzanti, i processi di aggregazione e di socializzazione positiva delle comunità. In aggiunta, queste istituzioni godono di un portato storico tale da costituire una matrice condivisa che ne legittimi l'assunzione di una maggior (de)centralità sociopolitica, su cui edificare inedite soluzioni organizzative volte a contrastare le nefaste conseguenze delle soluzioni (statuali e capitalistiche) moderne e contemporanee. Pertanto, il tassello mancante è costituito dalla mobilitazione dell'immaginazione creativa al fine di proiettare queste istituzioni storiche e tradizionali nello spaziotempo presente e futuro per rinnovarle in relazione alle sfide contemporanee.

In riferimento a ciò, lasciarsi ispirare e connettere l'esperienza di riappropriazione e reimmaginazione storica operata dal movimento curdo nella Siria nordorientale (Rojava) alle potenzialità territorializzanti dei Domini Collettivi potrebbe rivelarsi proficuo. Condividendo l'idea, lanciata dagli odierni movimenti ambientalisti, che *un altro mondo è possibile*, allora ritengo sia necessario iniziare almeno ad immaginarlo. Immaginarlo attraverso, ad esempio,

l'affabulazione di un *confederalismo democratico di Domini Collettivi*, basato sui loro propri principi e fondazioni.



## BIBLIOGRAFIA

**ANDERSON, B.**, 2009. *Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi*. Roma, Manifestolibri Editore.

**ARMIERO, M., GIARDINI, F., GENTILI, D., ANGELUCCI, D., BALICCO, D., BUSSONI, I.**, (a cura di), 2021. *Environmental humanities*. Vol. 1 Scienze sociali, politica, ecologia. Roma, Derive Approdi Edizioni.

**BASSI, M.**, 2016. “Nuove frontiere nella conservazione della biodiversità: patrimoni di comunità e assetti fondiari collettivi”. In *Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*. N.1, pp. 111-136.

**BASSI, I.**, e **CARESTIATO, N.**, 2016 “Common property organisations as actors in rural development: a case study of a mountain area in Italy”. In *International Journal of the Commons*, N. 10, pp. 363–386.

**BETTONI, F., CIUFFETTI, A., GOBBI, O., ROSSI, L.**, 2012. “Spazi e diritti collettivi: un progetto di lavoro” In *Proposte e Ricerche*, N. 68, pp. 190-203.

**BIANCHI, A.**, 2019. *La “Balìa” di Bagnara nel Comune di Nocera, Secc. XVI-XIX*. Università Agraria Bagnara, Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria. Perugia, Tipografia Giostrelli.

**BIASILLO, R.**, e **ARMIERO, M.**, 2018. “Seeing the nation for the trees: at the frontier of Italian nineteenth century modernity”. In *Environment and History*, Vol. 24, N. 4, pp. 497-518.

**BLACKSTONE, W.**, 1765-1769. *Commentaries on the Laws of England*. Oxford, Clarendon Press.

**BLOMLEY, N.**,

2003. “Law, Property, and the Geography of Violence: The Frontier, the Survey, and the Grid”. In *Annals of the Association of American Geographers*, Vol. 93, N. 1, pp. 121-141.

2010. “Cuts, Flows, and the Geographies of Property”. In *Law, Culture and the Humanities*, Vol. 7, N. 2, pp. 203-216.

2016. “The Territory of Property”. In *Progress in Human Geography*, Vol. 40, N. 5, pp. 593-609.
- BOEGE, V., BROWN, A., CLEMENTS, K., NOLAN, A.**, 2008. *On Hybrid Political Orders and Emerging States. State Formation in the Context of 'Fragility'*. Berlin, Berghof Research Center for Constructive Conflict Management.
- BOOKCHIN, M.**, 2017. *L'Ecologia della Libertà*. Milano, Elèuthera Edizioni.
- BRAIDOTTI, R.**, 2020. *Il Postumano. La vita oltre l'individuo, la specie, la morte*. Roma, Derive Approdi Edizioni.
- BRIGHENTI, A.**,
2006. “On Territory as Relationship and Law as Territory”. In *Canadian Journal of Law and Society*, Vol. 21, N. 2, pp. 65-85.
2010. “Lines, barred lines: Movement, territory and the law” In *International Journal of Law in Context*, Vol. 6, N. 3, pp. 217–227.
- BURCHARDT, D.**, 2022. “The concept of legal space. A topological approach to addressing multiple legalities”. In *Global Constitutionalism*, Vol. 11, N. 3, pp. 518-547.
- CARESTIATO, N.**, 2006. *I beni comuni e la proprietà collettiva come attori territoriali per lo sviluppo locale*, Università di Padova, Tesi di Dottorato in Territorio Ambiente Risorse Salute.
- CATTANEO, C.**, 1851. *Su la bonificazione del Piano di Magadino. Primo Rapporto a nome della Società Promotrice*. Lugano, Tipografia della Svizzera Italiana.
- CERULLI IRELLI, V.**, 2016. “Apprendere «per laudo». Saggio sulla proprietà collettiva”. In *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*. Vol. 45, pp. 295-358.
- CIANI, A.**, 2001. “Usi civici e proprietà collettive in Umbria. Il caso dell'università Agraria di Viterbo”. In **GAJO, P. e NUZZI, F.** (a cura di), *Atti del XXXI Incontro di Studi del Ce.S.E.T.*, Sassari, Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale, 14-15 settembre 2001, pp. 1-13.
- CIUFFETTI, A.**
2015. “Usi civici e spazi collettivi nell'Italia centrale. Alcuni percorsi interpretativi tra economie di rete, capitalismi mercantili e sistemi territoriali locali”. In *Glocale*, Vol. 9, N. 10, pp. 81-117.
2019. *Appennino. Economie, culture e spazi sociali dal medioevo all'età contemporanea*. Roma, Carocci Editore.
- CONGOST, R.**, 2003. “Property Rights and Historical Analysis: What Rights? What History?”. In *Past & Present*, N. 181, pp. 73-106.

- CONNOLLY, W.**, 1995. *The Ethos of Pluralization*. Minneapolis, University of Minnesota Press.
- CORRIGAN, C.**, e **GRANZIERA A.**, 2010. *A handbook for the Indigenous and Community Conserved Areas*. (May 2010), Cambridge, UNEP-WCMC World Conservation Monitoring Centre.
- COSTATO, L.**, 2001. “Le proprietà collettive in Italia: disciplina vigente e prospettive”. In **GAJO, P.** e **NUVOLI, F.** (a cura di), *Atti del XXXI Incontro di Studi del Ce.S.E.T.*, Sassari, Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale, 14-15 settembre 2001, pp. 23-39
- CREA, C.**, 2020. “«Spigolando» tra *biens communaux*, usi civici e beni comuni urbani”. In *Politica del Diritto*, Vol. 3, pp. 449-464.
- DAICI, M.**, 2021. “Common Property and Local Development. Research Elements for Friuli Venezia Giulia (Italy)”. In *Journal of Alpine Research*, Vol. 109, pp. 1-13.
- DALLA TORRE, C.**, **GRAMM, V.**, **RAVAZZOLI, E.**, 2019. “L’agricoltura sociale in Alto Adige: un esempio di innovazione sociale nelle aree montane italiane”. In **LATTARULO, P.**, **OMIZZOLO, A.**, **PALERMO, F.**, **PROVENZANO, V.**, **STREIFENEDER, T.** (a cura di), *Le regioni d’Europa tra identità locali, nuove comunità e disparità territoriali*. Milano, Franco Angeli Editore, pp. 295-318.
- DALLA TORRE, C.**, **RAVAZZOLI, E.**, **OMIZZOLO, A.**, **GRETTER, A.** & **MEMBRETTI, A.**, 2021. “Aprire il dibattito sui *commons* rurali di montagna nelle regioni alpine in cambiamento. Uno studio esplorativo in Trentino (Italia)”. In *Journal of Alpine Research*, Vol. 109, pp. 1-20.
- DALLA TORRE, C.**, **STEMBERGER, S.**, **BOTTURA, J.**, **CORRENT, M.**, **ZANONI, S.**, **FUSARI, D.**, **GATTO, P.**, 2022. “Revitalizing Collective Resources in Mountain Areas Through Community Engagement and Knowledge Cocreation”. In *Mountain Research and Development*, Vol. 42, N. 4, pp. 1-14.
- DE BONIS, L.**, e **OTTAVIANO, G.**, 2022. “Assetti fondiari collettivi tra conflittualità e potenzialità territorializzanti”. In *Scienze del Territorio*, Vol. 10, N. 1, pp. 44-51.
- DELANEY, D.**, 2015. “Legal geography I. Constitutivities, complexities, and contingencies”, *Progress in Human Geography*, Vol. 39, N. 1, pp. 96-102.
- DOSSCHE, R.**, **ROGGE, E.**, **VAN EETVELDE, V.**, 2016. “Detecting people’s and landscape’s identity in a changing mountain landscape. An example from the northern Apennines”. In *Landscape Research*, Vol. 41, N. 5 (Jul. 2016), pp. 1-16.
- ESCOBAR, A.**, 2011. *Encountering development: the making and unmaking of the Third World*. Princeton, Princeton University Press.

**EXNER, A., KUMNIG, S., HOCHLEITHNER, S., 2021.** *Capitalism and the Commons. Just Commons in the Era of Multiple Crises.* New York, Routledge Press.

**FOUCAULT, M., 1997.** *Ethics: Subjectivity and Truth.* New York, The New Press.

**GATTO, P., 2017.** “Accesso alle terre e assetti fondiari collettivi: uno sguardo alla situazione internazionale e italiana”. In *Agriregionieuropa*, Vol. 13, N. 49, pp. 1-7.

**GIBSON-GRAHAM, J.K., 2006.** *A Postcapitalist Politics.* Minneapolis, University of Minnesota Press.

**GIBSON-GRAHAM, J.K. e ROELVINK, G., 2011.** “The Nitty Gritty of Creating Alternative Economies”. In *Social Alternatives*, Vol. 30, N. 1, pp. 29-33.

**GIRARD, R., 1961.** *Mensonge romantique et vérité romanesque.* Paris, Éditions Grasset,

**GIULIETTI, W., 2018.** “Norme in materia di domini collettivi ed assetti organizzativi”. In *Il diritto dell’Economia*, Vol. 64, N. 97, pp. 1041-1057.

**GOBBI, O., 2005.** “Le terre collettive nell’esperienza delle Comunanze Agrarie marchigiane”. In *Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva.* N. 2, pp. 97-123.

**GRAEBER, D., 2022.** *Le origini della rovina attuale.* Roma, Edizioni E/O.

**GRAZIANI, C., 2011.** “Proprietà collettive e aree protette”. In *Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva.* N. 1, pp. 89-120.

**GRIFFITHS, J., 1986.** “What is legal pluralism?”. In *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law.* Vol. 18, Issue 24, pp. 1-55.

**GROSSI, P.**

**1977.** “Un altro modo di possedere”. *L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria.* Milano, Giuffrè Editore.

**1990.** “Assolutismo giuridico e proprietà collettive”. In *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno.* Vol. 19, pp. 505-555.

**1997.** “I Domini Collettivi come realtà complesse nei rapporti col diritto statale”. In *Rivista di Diritto Agrario*, pp. 261-277.

**2008.** “Usi civici: una storia vivente”. In *Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, N.1, pp. 19-27.

**2012.** “Gli assetti fondiari collettivi e le loro peculiari fondazioni antropologiche”. *Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, N. 2, pp. 1-14.

**2012 (b).** “I beni: itinerari fra «moderno» e «post-moderno»”. In *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*. Vol. 66, N. 4, pp. 1059-1085.

**2020.** “Un altro modo di possedere (riflessioni storico-giuridiche sugli assetti fondiari collettivi in Italia)”. In *Diritto Agroalimentare*, N.3, pp. 513-521.

**INEA, Istituto Nazionale di Economia Agraria, 1947. MEDICI, Giuseppe (a cura di) *La distribuzione della proprietà fondiaria in Italia. Relazione generale*. Roma, Stab. tip. F. Failli per INEA.**

**INGOLD, T., 2021.** “Impronte nel tempo-mondo: camminare, respirare, conoscere”. In **ARMIERO, M., GIARDINI, F., GENTILI, D., ANGELUCCI, D., BALICCO, D., BUSSONI, I., (a cura di).** *Environmental humanities*. Vol. 1 Scienze sociali, politica, ecologia. Roma, Derive Approdi Edizioni. pp. 205-231.

**KHOTARI, A., SALLEH, A., ESCOBAR, A., DEMARIA, F. & ACOSTA, A., 2019.** *Pluriverse. A post-development dictionary*. New Delhi, Tulika Books.

**KORF, B., RAEYMAEKERS, T., SCHETTER, C., WATTS, M., 2018.** “Geographies of Limited Statehood”. In **DRAUDE, A., BÖRZEL, T., RISSE, T. (a cura di),** *The Oxford Handbook of Governance and Limited Statehood*. Oxford, Oxford University Press, pp. 167-187.

**LANDOLT, G., 2019.** “Swiss alpine pastures as common property. A success story of bottom-up institution-building in Sumvitg”. In **HALLER, T. BREU, T. DE MOOR, T., ROHR, C., ZNOJ, H. (a cura di),** *The Commons in a Glocal World*. London, Routledge Press, pp. 233-253.

**LATHAM, R., 2000.** “Social Sovereignty”. In *Theory, Culture & Society*. Vol. 17, N. 4, pp. 1-18.

**LEFEBVRE, H.**

**1972.** *Le droit à la ville*. Paris, Anthropos Éditions.

**2015.** “L’esplosione degli spazi”. In **GUARESCHI, M., e RAHOLA, F. (a cura di),** *Forme della città*. Milano, Agenzia X Edizioni.

**LORINI, G., e LODDO, O.G., 2017.** “Thinking of norms spatially”. In *Rechtstheorie*, N. 48, pp. 197-211.

**LUIGI, (s.n.), 2016.** *Né privata né pubblica: la proprietà collettiva della terra nelle Comunanze dell’Appennino marchigiano*. pp. 37-46. [Dati bibliografici mancanti. Il link da cui è stato reperito il file non è più rintracciabile].

**LUSSU, J., 1989.** *Le comunanze picene: appunti e immagini tra storia e attualità*. Fermo, Andrea Livi Editore.

**MADDALENA, P.**, 2011. “La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle categorie giuridiche del diritto romano”. In *Rivista quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente*, N. 2, pp. 1-13.

**MASSEY, D.**, 1991. “A global sense of place”. In *Marxism Today*, June 1991, pp. 24-29.

**MATTEI, U.**, e **CAPRA, F.**, 2017. *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*. Arezzo, Aboca Edizioni.

**MINCA, C.**, e **BIALASIEWICZ, L.**, 2014. *Spazio e politica. Riflessioni di geografia critica*, Padova, Cedam Edizioni.

**MOORE, S. F.**, 1978. “Law and social change: the semi-autonomous social field as an appropriate subject of study”. In **MOORE, S. F.**, (a cura di), *Law as Process. An Anthropological Approach*. London, Routledge & Kegan Paul Press, pp. 54-81.

**NERVI, P.**

**1993.** “La destinazione economica dei beni di uso civico”. In **CARLETTI, F.**, (a cura di), *Demani civici e risorse ambientali*. Napoli, Edizioni Jovene, pp. 173-205.

**1999.** “Le ragioni di un incontro scientifico”. In **NERVI, P.**, (a cura di), *Il ruolo economico e sociale dei demani civici e delle proprietà collettive. Le terre civiche: dove, per chi, per che cosa*. Padova, Cedam Edizioni, pp. 1-10.

**2002.** “Elementi di specificità della gestione della proprietà collettiva”. In **PATERNOSTER, F.**, (a cura di), *Patrimonio comune e responsabilità della pubblica amministrazione nei confronti delle generazioni future*. Atti del ciclo di incontri 2000-2001. (Povo Villazzano), Comune di Trento, pp. 19-33.

**2014.** “La nuova stagione degli assetti fondiari collettivi in un sistema evolutivo economia/ambiente”. In *Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, N.1, pp. 87-104.

**2017.** “L’attualità di «un altro modo di possedere» di Paolo Grossi”. In **GROSSI, P.**, (a cura di), “*Un altro modo di possedere*”. *L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria* (ristampa). Milano, Giuffrè Editore, pp. 5-8.

**ÖCALAN, A.**

**2005.** *Difesa di un uomo libero*. Caserta, Melagrana Editore.

2017. *Democratic Confederalism.*, International Initiative “Freedom for Abdullah Öcalan—Peace in Kurdistan” Neuss (DE), Mesopotamian Publishers.

**OLORI, D., LORETI, D., COPPARI, P.**, 2021. “I domini collettivi nel post-sisma dell’Appennino. Verso un riconoscimento del valore ambientale-paesaggistico”. In **EMIDIO DI TREVIRI**, (a cura di), *Sulle tracce dell’Appennino che cambia. Voci dalla ricerca sul post-terremoto del 2016-17*. Campobasso, Il Bene Comune Editore, pp. 207-218.

**PARLATO, V.**, 2007. “Il federalismo come riscoperta di coscienza storica degli italiani, fondata anche sulla storia civile, culturale e militare degli stati preunitari”. *Studi Urbinati, A. Rivista di Scienze giuridiche, politiche ed economiche*, Vol. 58, N. 3, pp. 355-366.

**PIERACCINI, M.**

2008. “The common land of Cortina: Perceptions and Policies through history”. In *Governing Shared Resources: Connecting Local Experience to Global Challenges, the Twelfth Biennial Conference of the International Association for the Study of Commons*. Cheltenham, England, July 14-18, 2008. pp. 1- 12 Disponibile su: *Digital Library of the Commons* <<https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/handle/10535/2183>> (Tratto il giorno: Ottobre 10, 2023)

2013. “A politicized, legal pluralist analysis of the commons’ resilience: the case of the Regole d’Ampezzo”. In *Ecology and Society*, Vol. 18, N. 4, pp. 1-11.

**RAFFESTIN, C.**, 2022. *Per una geografia del potere*. Milano, Unicopli Edizioni.

**RECLUS, E.**, 2008. *Storia di una montagna*. Verbania (VB), Tararà Edizioni.

**RIDOLFI, C.**, 2009. *Massa Martana. Dalle origini al Terzo Millennio*. Perugia, La Rocca Edizioni.

**RIDOLFI, C.**, e **FILIPPUCCI, R.**, 2011. *Comunanza Agraria di Massa Martana (1921-2011). Vicende storiche, amministrazioni e territorio*. Todi (PG), Tipografia Tuderte.

**RODOTÀ, S.**, 2013. *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*. Bologna, Il Mulino Edizioni.

**ROSE**, C. M., 1994. *Property as persuasion: Essays, on the history, theory, and rhetoric of ownership*. Boulder (Colorado), Westview Press.

**ROSE**, N., 1999. *Powers of Freedom: Reframing Political Thought*. Cambridge, Cambridge University Press.

**SAID**, E., 1979. *Orientalism*. New York, Vintage Editions.

**SARAT**, A., e **KEARNS**, T.R., 1995. “Beyond the great divide: Forms of legal scholarship and everyday life”. In **SARAT**, A., **KEARNS**, T.R., (a cura di), *Law in everyday life*. Ann Arbor, University of Michigan Press, pp. 21–62.

**SCARDOZZI**, M., 1977. “Elementi storici attorno ai beni civici della dorsale appenninica umbra”. In *Le ricerche per l'elaborazione del progetto pilota per la conservazione e vitalizzazione dei centri storici della Dorsale appenninica umbra (1972-1977)*. Centro regionale umbro di ricerche economiche e sociali, Perugia, pp. 317-332.

**SCHLAGER**, E., e **OSTROM**, E., 1992. “Property-rights regimes and natural resources: a conceptual analysis”. In *Land economics*, Vol. 68, N. 3, (Agosto), pp. 249-262.

**SHEIL**, D., **BOISSIÈRE**, M., **BEAUDOIN**, G., 2015. “Unseen sentinels: local monitoring and control in conservation’s blind spots”. In *Ecology and Society*, Vol. 20, N. 2, pp. 1-26.

**SINGER**, J., 2000. *Entitlement. The paradoxes of property*. New Haven (CT), Yale University Press.

**SOJA**, E. W., 1971. *The political organization of space*. Association of American Geographers, Washington D.C., National Science Foundation.

**SWYNGEDOUW**, E., 1999. “Modernity and Hybridity. The production of nature: water and modernisation in Spain”. *Annals of the Association of American Geographers* 1999, Vol.89(3), p.443-465

**UNIVERSITÀ  
AGRARIA BAGNARA**

**2016.** *Università Agraria di Bagnara. Documentazione storica.*  
Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria.  
Foligno, CMF.

**2020.** *Le Chiese di Bagnara. Appunti da una ricerca di Mons. Giuseppe Tega.* Bagnara (PG), Università Agraria Bagnara.

**VALENTI, G.**, 1891. “Cooperazione e proprietà collettiva”. In *Nuova Antologia*, N. 34, pp. 3-68.

**VON BENDA-BECKMANN, F.**

**1979.** *Property in social continuity. Continuity and change in the maintenance of property relationships through time in Minangkabau, West Sumatra.* The Hague, M. Nijhoff  
Herausgeber.

**2000.** “Legal pluralism and social justice in economic and political development”. In **CROOK, R., HOUTZAGER, P., NEWELL, P.**, (a cura di), *IDS International Workshop on Rule of Law and Development.* Brighton, University of Sussex, 1-3 June 2000, pp. 1-24.

**2002.** “Who’s afraid of legal pluralism?”. In *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 34, Issue 47, pp. 37-82.

**WOODMAN, G. R.**, 1998. “Ideological combat and social observation. Recent debate about Legal Pluralism”. In *Journal of Legal Pluralism*, Vol. 30, Special Issue 42: *Urban Normative Fields in Africa Today*, pp. 21-59.

## BIBLIOGRAFIA NORMATIVA

- Legge 16 giugno 1927, n.1766**, in materia di “riordinamento degli usi civici nel Regno”
- Legge 25 luglio 1952, n.991**, in materia di “provvedimenti in favore dei territori montani”
- Legge 3 dicembre 1971, n.1102**, in materia di “nuove norme per lo sviluppo della montagna”
- Legge 8 agosto 1985, n.431**, in materia di “disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”
- Legge 31 gennaio 1994, n.97**, in materia di “nuove disposizioni per le zone montane”
- Legge 20 novembre 2017, n.168**, in materia di “domini collettivi”
- Legge regionale 19 novembre 2001, n.28**, in materia di “testo unico regionale per le foreste”
- Consiglio di Stato** – sezione IV, 22 gennaio 1964, n.10
- Corte d’Appello di Roma** – sezione usi civici, 10 ottobre 1967
- Statuto Comunanza Agraria di Massa Martana*, 2021
- Statuto Comunanza Agraria di Viepri*, 2000
- Statuto Comunanza Agraria di Colpetrazzo*, 2000
- Statuto Comunanza Agraria di Mezzanelli*, 2000
- Statuto Comunanza Agraria di Bagnara*, 2017
- Regolamento Comunanza Agraria di Massa Martana*, 2021
- Regolamento Comunanza Agraria di Viepri*, 2014

## SITOGRAFIA

**DEMANIOCIVICO.IT\_APRODUC**, (8 Gen. 2016). *La Guida: oggetto e finalità. Punto 1: Il demanio civico ed il diritto di uso civico: concetti base e riferimenti storici e di dottrina*, <<https://www.demaniocivico.it/attachments/article/1882/Storia%202019.pdf>>, (Tratto il giorno: Settembre 15, 2023).

**COMUNANZAAGRARIAVIEPRI.IT**, (5 Ago. 2020). **CAROLINI, M.**, *Cronistoria della Comunanza Agraria di Viepri*. <<https://www.comunanzaagrariaviepri.it/2020/08/05/storia-della-comunanza-agraria-di-viepri/>>, (Tratto il giorno: Settembre 30, 2023).

**COMUNANZAAGRARIABAGNARA.COM**, (2023). *La storia*, <<https://www.comunanzaagrariabagnara.com/la-storia>>, (Tratto il giorno: Ottobre 10, 2023).

**ISTAT.IT**, (13 Lug. 2010). *Censimento Generale Agricoltura*, <<https://www.istat.it/it/archivio/66591>>, (Tratto il giorno: Settembre 22, 2023).

**REGIONE.UMBRIA.IT**, (2019). *Cartografia dei Domini Collettivi dell'Umbria*, <<https://www.regione.umbria.it/cartografia-dei-domini-collettivi-dell-umbria>>, (Tratto il giorno: Settembre 23, 2023).

## RISORSE VIDEO

**AMATO**, Ferdinando, **MANTINEO**, Marilin, 2019, *Le terre di tutti*. Produzione di Emidio di Treviri & Brigate Solidarietà Attiva – Marche

**CAMPAGNANI**, F. 2021, (Settembre 10), *XI EDIZIONE DELLE GIORNATE UMBRE DEGLI ASSETTI FONDIARI COLLETTIVI. Cento anni della Comunanza Agraria di Massa Martana - Alla ricerca delle proprie radici*. Incontro presso Teatro Consortium di Massa Martana, <[https://www.youtube.com/watch?v=FxcO5n1F\\_2E&ab\\_channel=ComunanzaAgrariaMassaMartana](https://www.youtube.com/watch?v=FxcO5n1F_2E&ab_channel=ComunanzaAgrariaMassaMartana)>, (Tratto il giorno: Settembre 25, 2023).

**MAIARELLI**, A. 2021, (Settembre 10), *XI EDIZIONE DELLE GIORNATE UMBRE DEGLI ASSETTI FONDIARI COLLETTIVI. Cento anni della Comunanza Agraria di Massa Martana - Alla ricerca delle proprie radici*. Incontro presso Teatro Consortium di Massa Martana, <[https://www.youtube.com/watch?v=FxcO5n1F\\_2E&ab\\_channel=ComunanzaAgrariaMassaMartana](https://www.youtube.com/watch?v=FxcO5n1F_2E&ab_channel=ComunanzaAgrariaMassaMartana)>, (Tratto il giorno: Settembre 25, 2023).

## ELENCO DELLE TABELLE

<b>Tabella 1.</b> <i>Sintesi interviste svolte sul campo</i> _____	XXIII
<b>Tabella 2.</b> <i>Riepilogo atti normativi</i> _____	14
<b>Tabella 3.</b> <i>Modelli di governance collettiva</i> _____	19
<b>Tabella 4.</b> <i>Gestione delle terre collettive (prima e dopo)</i> _____	67
<b>Tabella 5.</b> <i>Riassunto delle caratteristiche tipizzanti (la coesistenza de) gli ordini giuridici</i> _____	136

## ELENCO DELLE FIGURE

<b>Figura 1</b> _____	XXV
<b>Figura 2</b> _____	XXVI
<b>Figura 3</b> _____	47
<b>Figura 4</b> _____	52
<b>Figura 5</b> _____	52
<b>Figura 6</b> _____	77
<b>Figura 7</b> _____	84
<b>Figura 8</b> _____	85
<b>Figura 9</b> _____	88
<b>Figura 10</b> _____	92

<b>Figura 11</b>	_____	96
<b>Figura 12</b>	_____	104
<b>Figura 13</b>	_____	111